



PROGETTO DEFINITIVO

NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO EST

Siti di Approvvigionamento e Smaltimento

SCALA:

—

I	N	1	A	2	0	D	6	9	R	H	C	A	0	0	0	0	0	0	1	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

n. Elab:

 ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	LINEA AV/AC MILANO - VENEZIA LOTTO FUNZIONALE TRATTA AV/AC VERONA-PADOVA NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO EST					
SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO Relazione Generale	COMMESSA IN104	LOTTO 1A	CODIFICA D 69 RH	DOCUMENTO CA 00 00 001	REV. A	FOGLIO 2 di 35

INDICE

<u>1</u>	<u>PREMESSA</u>	<u>4</u>
<u>2</u>	<u>INQUADRAMENTO NORMATIVO</u>	<u>5</u>
2.1	ATTIVITÀ ESTRATTIVE.....	5
2.1.1	NORMATIVA NAZIONALE	5
2.1.2	NORMATIVA REGIONALE	7
2.2	SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI	10
2.2.1	NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO IN TEMA DI RIFIUTI	10
<u>3</u>	<u>SITI DISPONIBILI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI.....</u>	<u>13</u>
3.1	SITI DI APPROVVIGIONAMENTO.....	15
3.1.1	CAVE MARMI AC SRL – C1	15
3.1.2	INERTI SAN VALENTINO – C2	16
3.1.3	INERTI SAN VALENTINO SRL – C3	17
<u>4</u>	<u>SITI DI CONFERIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA</u>	<u>18</u>
4.1	IMPIANTI DI RECUPERO	18
4.1.1	SCAVI MEC SRL (COD. R1)	20
4.1.2	ECOLOGICA TREDI SRL (COD. R2)	21
4.1.3	DAL MASO GROUP SRL (COD. R3)	22
4.1.4	NEW ECOLOGY SRL (COD. R4)	23
4.2	IMPIANTI DI SMALTIMENTO	24
4.2.1	TECO SRL (COD. D1).....	27
4.2.2	SANT'ORSOLA & CONSORZIO MARMISTI VALPANTENA (COD. D2).....	28
4.2.3	EGAP (COD. D3)	29
4.2.4	ECOLOGICA TREDI SRL (COD. D4)	30
4.2.5	DAL MASO GROUP SRL (COD. D5)	31
4.2.6	NEW ECOLOGY SRL (COD. D6)	32
4.2.7	SAFOND MARTINI SRL (COD. D7)	33

	LINEA AV/AC MILANO - VENEZIA LOTTO FUNZIONALE TRATTA AV/AC VERONA-PADOVA NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO EST					
SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO Relazione Generale	COMMESSA IN104	LOTTO 1A	CODIFICA D 69 RH	DOCUMENTO CA 00 00 001	REV. A	FOGLIO 3 di 35

ALLEGATI

Allegato A – Autorizzazioni siti di approvvigionamento

Allegato B – Autorizzazioni siti di smaltimento (impianti di recupero e discariche)

1 Premessa

Il presente documento è finalizzato all'analisi della disponibilità sul territorio di siti di cava per l'approvvigionamento dei materiali inerti necessari alla realizzazione delle opere e di siti per il conferimento di quota parte dei materiali di risulta in esubero, non riutilizzabili nell'ambito delle lavorazioni né esternamente in qualità di sottoprodotti, per i quali si prevede pertanto una gestione in qualità di rifiuti.

Il progetto, oggetto del presente studio, prevede la realizzazione dell'ingresso Est nel nodo ferroviario di Verona della nuova tratta AV/AC Verona-Padova e il suo collegamento con quanto già realizzato con l'intervento dell'ingresso da Ovest della tratta Brescia-Verona.

Il Nodo di Verona Est include gli interventi funzionali all'inserimento della Verona-Vicenza nel Nodo di Verona, il suddetto progetto prevede, in sintesi i seguenti interventi:

- realizzazione di due nuovi binari, in affiancamento lato sud alla linea storica, per l'inserimento della linea AV/AC Verona – Vicenza nella stazione di Verona Porta Nuova;
- realizzazione dei nuovi binari per l'inserimento della linea AV/AC Milano-Venezia nella stazione di Verona Porta Nuova, da allacciare ai binari realizzati nell'ambito del progetto dell'Ingresso Ovest
- realizzazione nella stazione di Verona Porta Nuova dei nuovi binari dell'Alta Velocità con i relativi marciapiedi e sottopassi nell'area attualmente dedicata allo scalo merci, di due nuovi tronchini per i mezzi d'opera nell'attuale parco "Celeri" ad Ovest del fabbricato viaggiatori e interventi puntuali per l'innesto delle nuove linee AV/AC;
- realizzazione nella stazione di Verona Porta Vescovo del posto movimento AV/AC, con i due relativi binari di precedenza e comunicazioni e di un posto di manutenzione AV;
- realizzazione di un nuovo scalo merci di n.3 binari e di n.3 aste in località "Cason", per consentire la dismissione dell'attuale scalo merci di Verona Porta Nuova e garantire l'ingresso da Milano al Quadrante Europa.
- realizzazione dei raccordi tra Bivio San Massimo e Verona Porta Nuova e tra Quadrante Europa e Verona Porta Nuova.

Le informazioni riportate nel documento scaturiscono da contatti con le imprese di estrazione e lavorazione e/o recupero materiale di cava, nonché con gli uffici tecnici delle amministrazioni comunali e con le ditte esercenti gli impianti di recupero rifiuti ed i siti di discarica.

Vengono analizzati in particolare i seguenti elementi:

- normativa nazionale e regionale sulle attività estrattive;
- normativa nazionale e regionale sulle discariche;
- cave disponibili per l'estrazione di materiali inerti;
- siti disponibili per il conferimento dei materiali di risulta.

I dati sono stati raccolti al fine di appurare la possibilità di soddisfare le esigenze del progetto individuando i siti di approvvigionamento dei materiali ed i siti di conferimento dei materiali di risulta.

Nel presente documento e nell'elaborato grafico correlato (cfr. "IN1010D69CZCA0000001A - Corografia individuazione siti di approvvigionamento e smaltimento") vengono forniti i dati necessari all'individuazione e localizzazione dei siti di cava attivi e degli impianti di recupero/smaltimento/trattamento individuati.

Sarà onere dell'Appaltatore, propedeuticamente all'avvio dei lavori, verificare l'effettiva presenza nel territorio anche di ulteriori siti rispetto a quelli indicati nel presente progetto al fine di garantire la relativa disponibilità, per i quantitativi necessari e per tutta la durata dei lavori, dei siti di approvvigionamento degli inerti (cave) e dei siti di destinazione finale (impianti di recupero/smaltimento) ove intende conferire i materiali di risulta.

2 INQUADRAMENTO NORMATIVO

Nei paragrafi seguenti vengono analizzati gli aspetti normativi che regolano le attività estrattive, lo smaltimento e il recupero dei materiali.

2.1 Attività estrattive

2.1.1 Normativa nazionale

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riportano di seguito le principali norme che regolano le attività estrattive a livello nazionale:

- **Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927** che distingue le attività estrattive di cava e di miniera in relazione alla tipologia di materiale estratto;
- **Decreti del 1972 (n. 3 del 14 gennaio) e del 1977 (n. 616 del 24 luglio)**, in seguito ai quali le cave rientrano tra le materie di competenza delle regioni, che possono così emanare leggi autonome in materia, pur nel rispetto della normativa nazionale;

- **D.P.R 24 luglio 1977, n. 616** "Attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (art. 62)", che ha attuato il trasferimento delle competenze in materia "cave e torbiere" dallo Stato alle Regioni.

La disciplina delle attività estrattive è regolata a livello nazionale dal Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 che distingue le attività estrattive di cava e di miniera in relazione alla tipologia di materiale estratto:

I^a Categoria (materiali e sostanze di miniera):

- a) minerali utilizzabili per l'estrazione dei metalli, metalloidi e loro composti;
- b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asphaltiche e bituminose;
- c) fosfati sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630°C;
- d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
- e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

II^a Categoria (materiali di cava):

- a) torbe;
- b) materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
- c) terre coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari, pietre coti;
- d) altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi nella prima categoria.

Le attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di I^a categoria sono soggette al regime di concessione; i giacimenti in territorio nazionale appartengono al demanio statale (o regionale) e vengono dati in concessione ad imprese per lo sfruttamento del materiale. L'amministrazione statale preposta al rilascio delle concessioni è il Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato.

In seguito ai decreti del 1972 (n. 3 del 14 gennaio) e del 1977 (n. 616 del 24 luglio), le cave rientrano tra le materie di competenza delle regioni, che possono così emanare leggi autonome in materia, pur nel rispetto della normativa nazionale.

2.1.2 Normativa regionale

Regione Veneto

- **L.R. 7 settembre 1982 n. 44** - Norme per la disciplina dell'attività di cava;
- **L R 16 marzo 2018 n. 13** Norme per la disciplina delle attività di cava;
- **D.C.R. n. 32 del 20.03.2018** Approvazione Piano Regionale delle Attività di cava.

Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) della Regione Veneto

La legge prevede inoltre la pianificazione dell'attività di cava attraverso il *Piano Regionale dell'Attività di Cava (PRAC)* per i materiali di Gruppo A. Il PRAC detta, inoltre, disposizioni generali di natura tecnica e amministrativa per la disciplina della coltivazione delle cave, riferite tanto ai materiali di Gruppo A quanto a quelli di Gruppo B.

MATERIALI DI GRUPPO A

Per la coltivazione di materiali di gruppo A il PRAC stabilisce gli ambiti dove sono ammessi gli interventi, i volumi massimi autorizzabili per ogni singolo ambito e per ogni singola cava.

CAVE DI SABBIA E GHIAIA

SABBIA E GHIAIA: materiali depositati da processi caratteristici degli ambienti costieri, fluviali e fluvioglaciali e costituiti prevalentemente da sabbie e/o ghiaie.

È consentita l'attività di cava solo negli AMBITI ESTRATTIVI e per un volume massimo autorizzabile suddiviso tra gli AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI, come di seguito:

<u>AMBITI ESTRATTIVI</u>	AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI	Volume massimo autorizzabile (milioni di mc)	<i>Dati aggiornati al</i>
VR	VERONA	4,499	<i>20/04/2020</i> <i>(comma 8 dell'art. 12 delle NTA del PRAC)</i>
VI 1	VICENZA	4,500	
VI 2			
VI - TV			
TV	TREVISO	0,000	

Per le norme specifiche sugli ambiti estrattivi, sui volumi massimi autorizzabili, sui limiti e condizioni per gli interventi e sui criteri per le autorizzazioni si rimanda agli artt. 8 – 9 e 10 del NTA del PRAC (allegato B). Le norme tecniche di esecuzione specifiche per le cave di sabbia e ghiaia sono riportate all'art. 18 delle NTA del PRAC.

CAVE DI DETRITO

DETRITO: materiale incoerente di granulometria eterogenea appartenente a un sedimento naturale derivante dalla disgregazione di versanti in roccia e accumulato ad opera prevalente della gravità o dei ghiacciai.

È consentita l'attività di cava solo negli **AMBITI ESTRATTIVI** e per un volume massimo autorizzabile suddiviso tra gli **AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI**, come di seguito:

<u>AMBITI ESTRATTIVI</u>	AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI	Volume massimo autorizzabile (milioni di mc)	Dati aggiornati al 20/03/2018 (comma 8 dell'art. 12 delle NTA del PRAC)
BL - TV	TREVISIO	0	
	BELLUNO	0,5	
VI	VICENZA	0,5	
VR	VERONA	0	

Per le norme specifiche sugli ambiti estrattivi, sui volumi massimi autorizzabili, sui limiti e condizioni per gli interventi e sui criteri per le autorizzazioni si rimanda all'art. 11 delle NTA del PRAC (allegato B).

Le norme tecniche di esecuzione specifiche per le cave di detrito sono riportate all'art. 19 del PRAC.

CAVE CALCARI PER COSTRUZIONI

CALCARI PER COSTRUZIONI: materiale calcareo, calcareo marnoso o dolomitico, con caratteristiche tecniche ed in quantità tali da essere normalmente utilizzabile per la realizzazione di costruzioni civili quali sottofondi e massicciate stradali o ferroviarie, pavimentazioni stradali, muri e strutture di contenimento, ecc. e di costruzioni idrauliche quali scogliere, moli, opere di difesa di sponda, ecc. È consentita l'attività di cava solo negli **AMBITI ESTRATTIVI** e per un volume massimo autorizzabile suddiviso tra gli **AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI**, come di seguito:

<u>AMBITI ESTRATTIVI</u>	AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE	Volume massimo autorizzabile (milioni di mc)	Dati aggiornati al 20/03/2018 (comma 8 dell'art. 12 delle NTA del PRAC)
BL - TV	TREVISIO	0	
	BELLUNO	0	
VI	VICENZA	1,75	
VR	VERONA	0,25	

Per le norme specifiche sugli ambiti estrattivi, sui volumi massimi autorizzabili, sui limiti e condizioni per gli interventi e sui criteri per le autorizzazioni si rimanda all'art. 12 delle NTA del PRAC (allegato B).

Le norme tecniche di esecuzione specifiche per le cave di calcari per costruzioni sono riportate all'art. 20 del PRAC.

MATERIALI DI GRUPPO B

CAVE CALCARI PER USI INDUSTRIALI:

CALCARI PER USI INDUSTRIALI: materiale calcareo, calcareo marnoso o dolomitico utilizzabile per produzione di cemento, calce, granulati e similari. Deve essere documentato l'effettivo utilizzo industriale del materiale.

Disposizioni specifiche per cave di tale materiale sono contenute nell' art. 21 della NTA del PRAC (allegato B).

CAVE DI ARGILLE:

Disposizioni specifiche per cave di tale materiale sono contenute nell' art. 22 della NTA del PRAC (allegato B).

CAVE DI TUTTI I MATERIALI

Per tutte le tipologie di cave le NTA del PRAC (allegato B) stabiliscono le norme generali per la coltivazione e le norme per la tutela ambientale:

- Articolo 13 Domanda di autorizzazione di cava;
- Articolo 14 Modifiche non sostanziali al progetto di coltivazione;
- Articolo 15 Distanze di sicurezza e prescrizioni tecniche;
- Articolo 16 Disposizioni amministrative;
- Articolo 17 Norme per la tutela ambientale.

Nel Veneto sono presenti circa 380 cave in atto per l'estrazione dei seguenti principali materiali:

- - sabbia e ghiaia;
- - detrito;
- - calcare per industria (cemento, calce, granulati) e costruzione (sottofondi, ecc.);
- - argilla per laterizi;

- - basalto;
- - pietre ornamentali (calcare da taglio, lucidabile, trachite da taglio).

2.2 Smaltimento e recupero rifiuti

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riportano di seguito le principali norme che regolano le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti a livello nazionale.

2.2.1 Normativa nazionale di riferimento in tema di rifiuti

- **Decreto Legislativo del 26 settembre 2020, n.116** “Modifica sostanziale alla parte IV del Testo Unico Ambientale ridisegnando le regole sui rifiuti in attuazione delle direttive Ue meglio note come “Pacchetto Economia Circolare”;
- **Decreto Legislativo del 03 settembre 2020, n.121** “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. (20G00138)”;
- **DPR 13 giugno 2017, n. 120** “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”
- **Legge del 11 novembre 2014, n. 164** “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. Decreto Sblocca Italia) - “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;
- **Legge del 11 agosto 2014, n. 116** “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 giugno 2014, n. 120** “Competenze e funzionamento dell'Albo Gestori Ambientali”;
- **Legge 30 ottobre 2013, n. 125** “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 101/2013 - Nuova disciplina di operatività del Sistri - Imprese di interesse strategico nazionale”;
- **Legge del 09 agosto 2013, n.98** “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n.69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;

- **Decreto Ministeriale 22 dicembre 2010** “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”;
- **Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205** “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
- **Decreto Ministeriale 27 settembre 2010** “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
- **Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128** "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
- **Legge del del 27 febbraio 2009 n°. 13** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”;
- **Legge del 28 gennaio 2009 n°. 2** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”;
- **Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n°. 4** “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 152, recante norme in materia ambientale”;
- **Dm Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 decreto di modifica del Decreto Ministeriale 5.2.98.** “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5.2.97, n. 22”;
- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** - “Norme in materia Ambientale”. Il D. Lgs. recepisce in toto l'articolato del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 relativamente ai rifiuti;
- **Decreto Ministeriale 29 luglio 2004, n° 248** - “Disciplina delle attività di recupero, trattamento e smaltimento dei beni di amianto e prodotti contenenti amianto”.
- **Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36.** “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- **Legge 23 marzo 2001, n. 93** - Disposizioni in campo ambientale (collegato ambientale) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 4 aprile 2001 n. 79.
- **DM 5/2/98** – Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO

Relazione Generale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IN1A	10	D 69 RG	CA 00 00 001	A	12 di 35

- **Deliberazione 27 luglio 1984** - Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti;
- **Legge 22 luglio 1975, n. 382** "Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della Pubblica Amministrazione" - legge delega al Governo;
- **Decreti del 1972 (n. 3 del 14 gennaio) e del 1977 (n. 616 del 24 luglio)**, in seguito ai quali le cave rientrano tra le materie di competenza delle regioni, che possono così emanare leggi autonome in materia, pur nel rispetto della normativa nazionale;
- **D.P.R 24 luglio 1977, n. 616** "Attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (art. 62)", è stato attuato il trasferimento delle competenze in materia "cave e torbiere" dallo Stato alle Regioni;
- **Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927** che distingue le attività estrattive di cava e di miniera in relazione alla tipologia di materiale estratto.

3 Siti disponibili per l'approvvigionamento dei materiali

I dati sotto riportati sono stati ottenuti a seguito di un'accurata ricerca. Le tabelle seguenti riportano l'elenco delle cave attive individuate in prossimità delle aree di intervento e l'elaborato specialistico "IN1A10D69CZCA0000001A - Corografia individuazione siti di approvvigionamento e smaltimento" ne riporta la localizzazione. In Allegato A sono riportate le relative autorizzazioni.

Sarà comunque cura dell'Appaltatore verificare gli estremi autorizzativi degli impianti di approvvigionamento da lui individuati preventivamente alla realizzazione delle opere.

Cod.	Località	Comune	Società	Materiale	Decreto	Scadenza	Distanza [km]
C1	Ospedaletto	Sant'Ambrogio Valpolicella (VR)	Cave Marmi A.C. Srl	Marmo	DR n.3172 del 16/10/2007	31/12/2022	19
C2	Cava Nova Tacconi	Bussolengo (VR)	Inerti San Valentino Srl	Ghiaia e sabbia	DR. N.779 del 27/05/2014	31/12/2022	20
C3	Cava Cerè	Pescantina (VR)	Inerti San Valentino Srl	Ghiaia e Sabbia	DR n.511 del 08/11/2019	31/12/2034	13

Tabella 3-1 – Siti di approvvigionamento

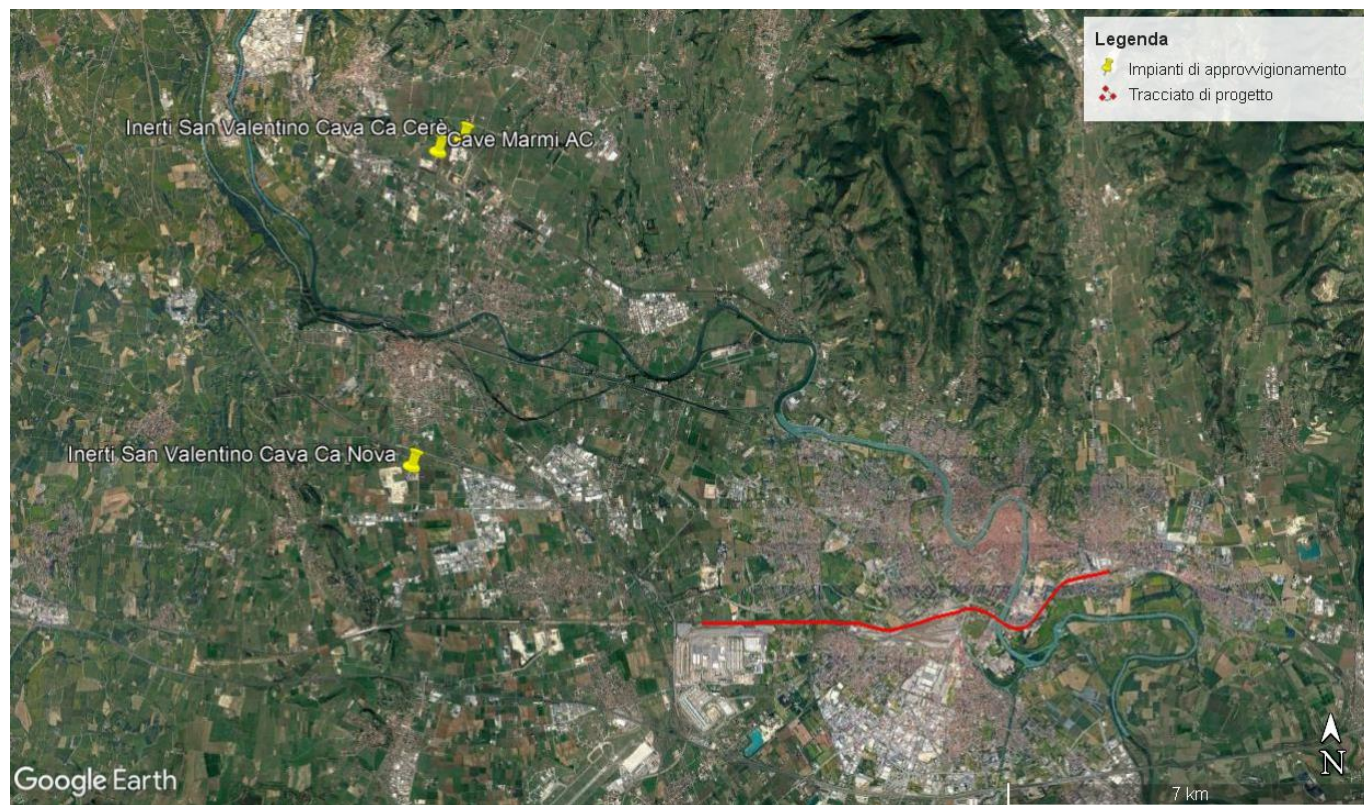


Figura 3-1 – Localizzazione impianti di approvvigionamento, foto aerea

3.1 Siti di approvvigionamento

3.1.1 Cave Marmi AC Srl – C1

La ditta Cave Marmi A.C. Srl è autorizzata alla coltivazione di una cava di marmo denominata Brandesa in Selva sita in località Ospedaletto nel comune di Sant'Ambrogio (VR).

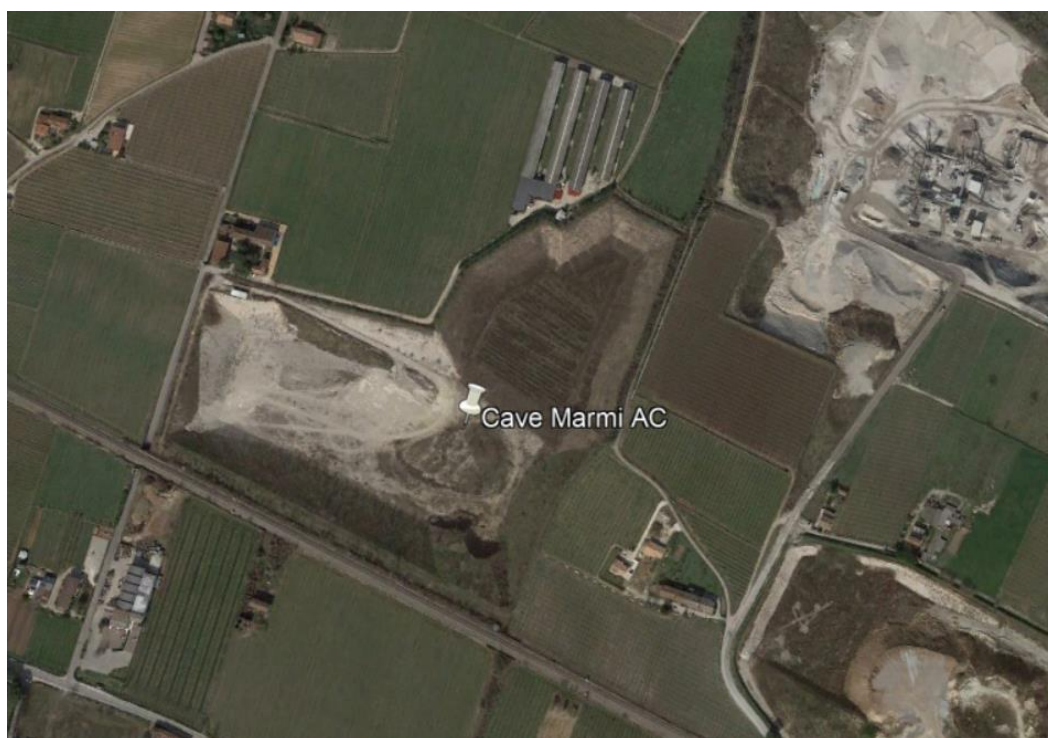


Figura 3-2 - Cave Marmi AC Srl, foto aerea

Cod.	Località	Comune	Società	Materiale	Decreto	Scadenza	Distanza [km]
C1	Ospedaletto	Sant'Ambrogio Valpolicella (VR)	Cave Marmi A.C. Srl	Marmo	DR n.3172 del 16/10/2007	31/12/2022	19

3.1.2 Inerti San Valentino – C2

La ditta Inerti San Valentino Srl è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia e sabbia denominata Cava Nova Tacconi sita nel comune di Bussolengo (VR).



Figura 3-3 – Ditta inerti San Valentino, foto aerea

Cod.	Località	Comune	Società	Materiale	Decreto	Scadenza	Distanza [km]
C2	Cava Nova Tacconi	Bussolengo (VR)	Inerti San Valentino Srl	Ghiaia e sabbia	DR. N.779 del 27/05/2014	31/12/2022	20

3.1.3 Inerti San Valentino Srl – C3

La ditta Inerti San Valentino Srl è autorizzata alla coltivazione, ampliamento e accorpamento delle cave "Vigneghetta" e Cà Cerè" in un unico bacino estrattivo denominato "Cava Cerè", sita nel comune di Pescantina (VR).



Figura 3-4: Inerti San Valentino S.r.l., foto aerea

Cod.	Località	Comune	Società	Materiale	Decreto	Scadenza	Distanza [km]
C3	Cava Cerè	Pescantina (VR)	Inerti San Valentino Srl	Ghiaia e Sabbia	DR n.511 del 08/11/2019	31/12/2034	13

4 Siti di conferimento dei materiali di risulta

I siti di conferimento dei materiali di scavo e demolizione sono stati riportati nell'elaborato "IN1A10D69CZCA0000001A - Corografia individuazione siti di approvvigionamento e smaltimento".

I rifiuti considerati sono quelli identificati con codice CER 17 05 04 (terre e rocce da scavo) CER 17 09 04 (Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17.09.01*; 17.09.02*; 17.09.03*).

4.1 Impianti di recupero

La seguente tabella riporta l'elenco degli impianti di recupero per rifiuti speciali non pericolosi individuati.

In Allegato B sono riportate le relative autorizzazioni.

CODICE	SOCIETÀ	LOCALITÀ	COMUNE	PROV.	OPERAZIONE	C.E.R. AUTORIZZATI (1)	SCADENZA	DISTANZA (KM)
R1	Scavi Mec Srl	Via dell'Industria 27	Sommacampagna	VR	R5-R13	170904	07/04/2025	18
R2	Ecologic a Tredi Srl	Via Ponzina 1D	Legnago	VR	R5 - R13	170504	16/07/2027	40
R3	Dal Maso Group	Via Decima Strada 8	Arzignano	VI	R13	170504 170904	02/05/2029	41
R4	New Ecology Srl	Via Sommer 1	Montebelluna	VI	R3-R12-R13	170904	27/05/2029	43

(*) con specifico riferimento alle tipologie di rifiuti che si prevede di produrre nell'ambito delle lavorazioni

Tabella 4-1 – Impianti di recupero

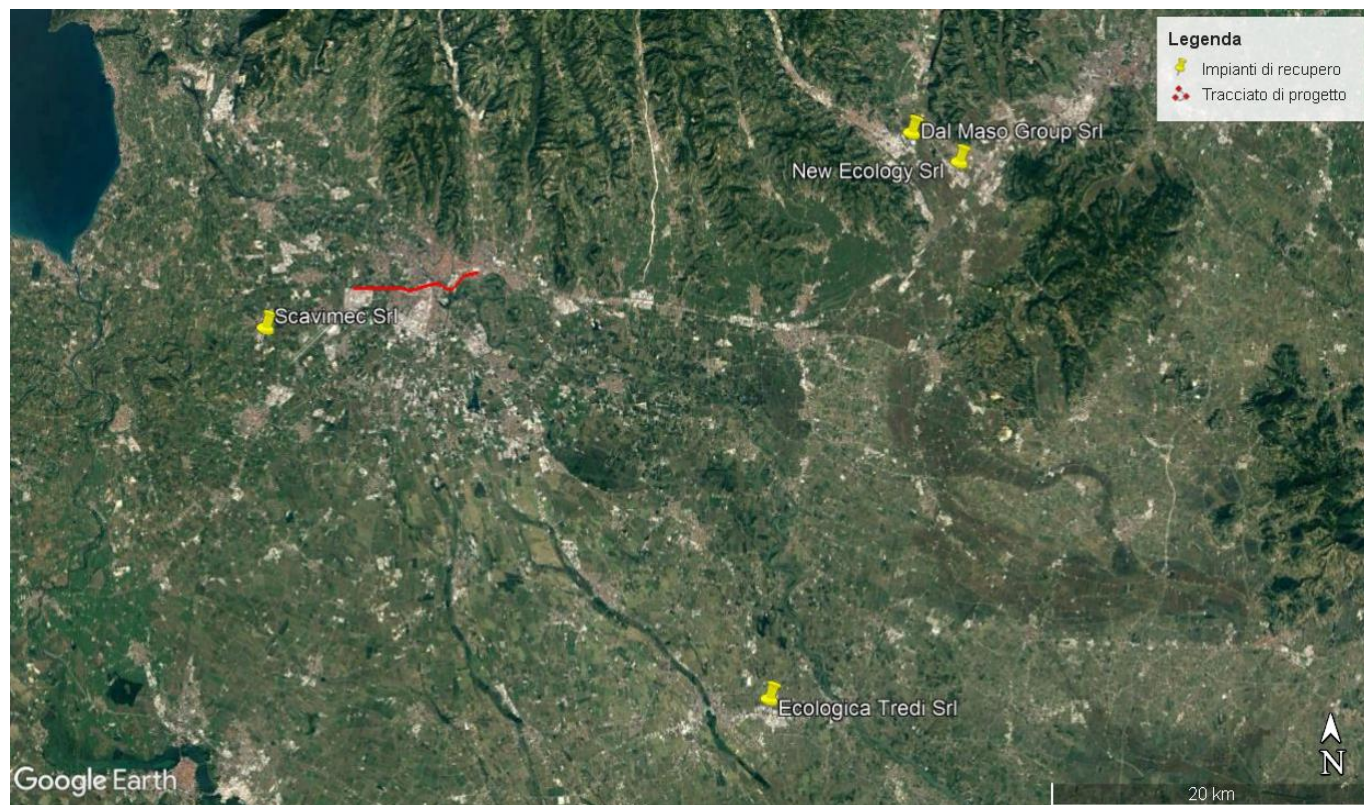


Figura 4-1 – Localizzazione impianti di recupero, foto aerea

4.1.1 Scavi Mec srl (cod. R1)

La ditta Scavi Mec Srl, con sede legale e operativa in Via dell'Industria, n.27 - 37066 Sommacampagna (VR), è autorizzata allo stoccaggio e trattamento di rifiuti inerti con determinazione n. 1442/15 del 08 aprile 2015.

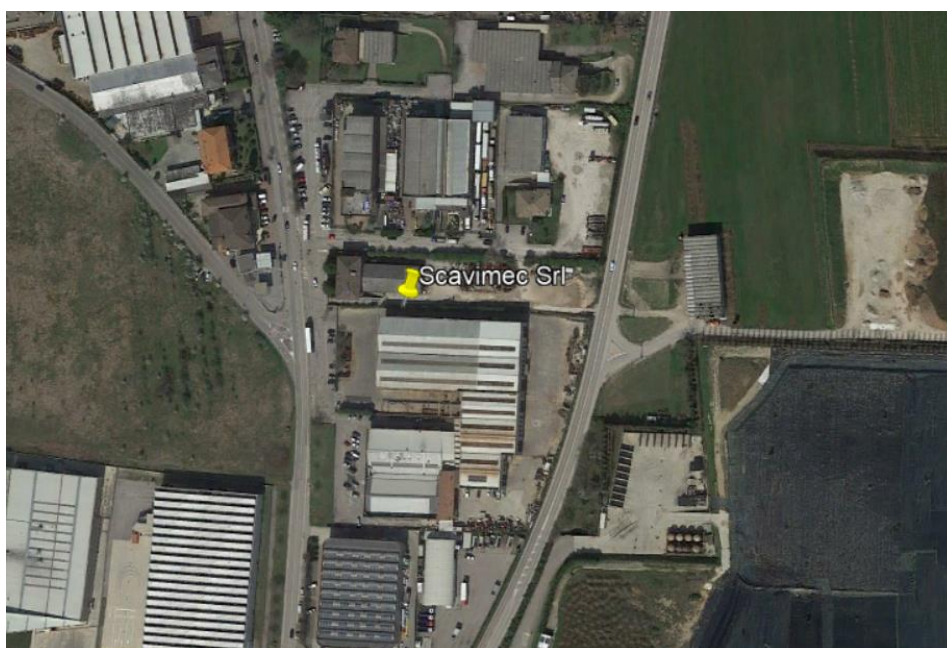


Figura 4-2: Impianto di recupero Scavi Mec S.r.l., foto aerea

Codice	Società	Località	Comune	Prov.	Operazione	C.E.R. Autorizzati ⁽¹⁾	Scadenza	Distanza (Km)
R1	Scavi Mec Srl	Via dell'Industria 27	Sommacampagna	VR	R5-R13	170904	07/04/2025	18

4.1.2 Ecologica Tredi Srl (cod. R2)

La ditta Ecologica Tredi Srl è autorizzata all'esercizio dell'impianto con AIA, rilasciata dalla Regione Veneto con decreto n. 65 del 17/07/2017, per le attività inerenti un impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Via Ponzina 1/D – Legnago (VR).

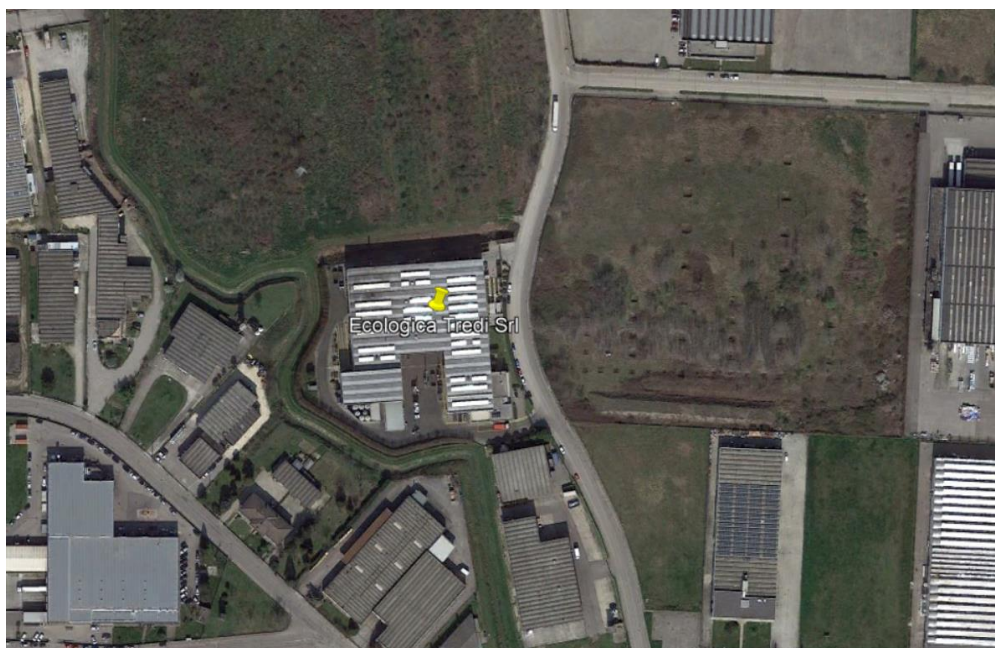


Figura 4-3 – Impianto Ecologica Tredi Srl, foto aerea

Codice	Società	Località	Comune	Prov.	Operazione	C.E.R. Autorizzati ⁽¹⁾	Scadenza	Distanza (Km)
R2	Ecologica Tredi Srl	Via Ponzina 1D	Legnago	VR	R5 - R13	170504	16/07/2027	40

4.1.3 Dal Maso Group Srl (cod. R3)

La ditta Dal Maso group Srl, con sede legale e operativa in Via Decima Strada, n.8 Zona Industriale – nel comune di Arzignano (VI), è autorizzata al recupero e smaltimento di rifiuti inerti non pericolosi con modifiche del provvedimento n. 102 del 24 aprile 2019.

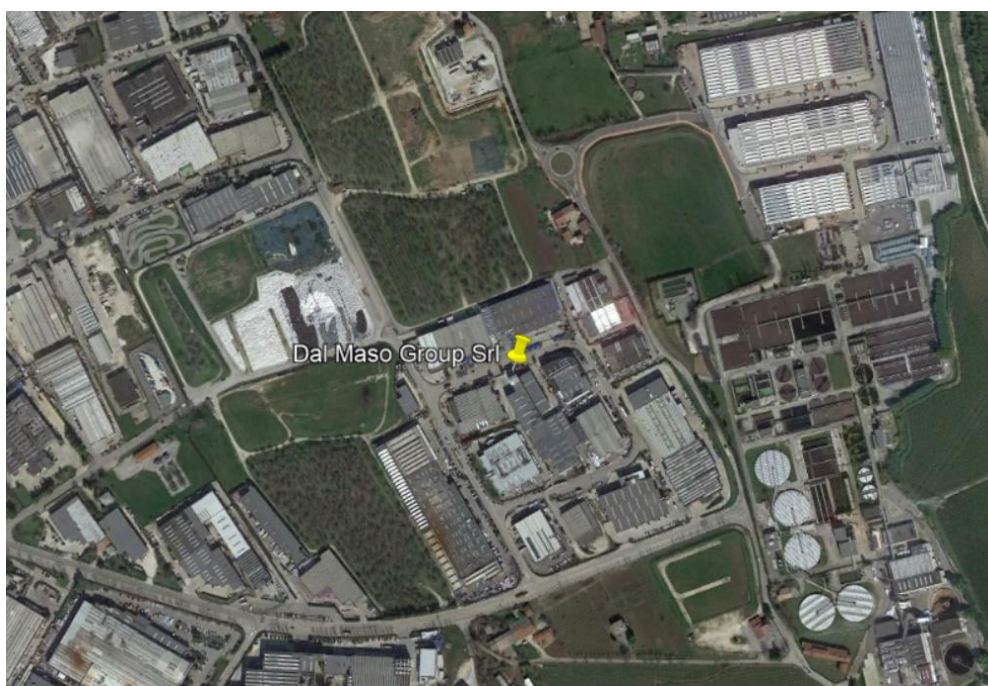


Figura 4-4 – Dal Maso Group Srl., foto aerea

Codice	Società	Località	Comune	Prov.	Operazione	C.E.R. Autorizzati ⁽¹⁾	Scadenza	Distanza (Km)
R3	Dal Maso Group	Via Decima Strada 8	Arzignano	VI	R13	170504 170904	02/05/2029	41

4.1.4 New Ecology Srl (cod. R4)

La ditta New Ecology Srl, con sede legale in via Dalmazia n.43/C – Valdagno (VI) è autorizzata al recupero allo stoccaggio (recupero R3-R12-R13 e deposito preliminare e raggruppamento preliminare – operazioni D13/D15) di rifiuti non pericolosi presso lo stabilimento sito in Via Sommer n.1 nel comune di Montecchio Maggiore (VI).

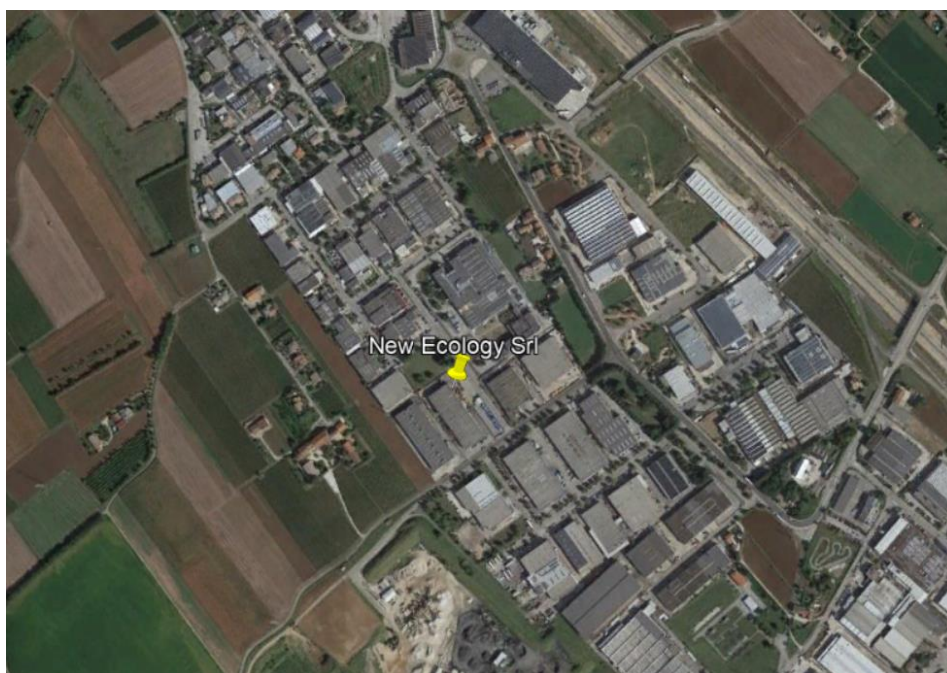


Figura 4-5 – New Ecology Srl., foto aerea

Codice	Società	Località	Comune	Prov.	Operazione	C.E.R. Autorizzati ⁽¹⁾	Scadenza	Distanza (Km)
R4	New Ecology Srl	Via Sommer 1	Montecchio maggiore	VI	R3-R12-R13	170904	27/05/2029	43

4.2 Impianti di smaltimento

La seguente tabella riporta l'elenco delle discariche per rifiuti inerti, pericolosi e non pericolosi individuati in prossimità delle aree di intervento.

CODICE	SOCIETÀ	LOCALITÀ	COMUNE	PROV.	OPERAZIONE	C.E.R. AUTORIZZATI ⁽¹⁾	SCADENZA	DISTANZA (KM)
DISCARICHE PER RIFIUTI INERTI								
D1	Teco Srl	Loc. Mizzago	Grezzana	VR	D15	170504 170904	20/12/2022	18
D2	Sant'Orsola Srl & Consorzio Marmisti Valpantena	Cava Orsara	Grezzana	VR	-	170504	-	21
D3	Egap Srl	Via Roncalli	Rosà	VR	D1-D15	170504 170904	In rinnovo	87
DISCARICHE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI								
D4	Ecologica Tredi Srl	Via Ponzina 1D	Legnago	VR	D15	170504	16/07/2027	40
D5	Dal Maso Group	Via Decima Strada 8	Arzignano	VI	D13-D14-D15	170504 170904	02/05/2029	41
D6	New Ecology Srl	Via Sommer 1	Montecchio maggiore	VI	D13-D15	170904	27/05/2029	43
D7	Safond Martini Srl	Loc. brugiane	Montecchio Precalcino	VI	-	170904	-	65

(1) Con specifico riferimento alle tipologie di rifiuti che si prevede di produrre nell'ambito delle lavorazioni. Tuttavia, ricordando che l'Appaltatore è il produttore dei rifiuti, spetta a lui la corretta scelta del codice CER solo dopo avere eseguito gli accertamenti previsti dalla vigente normativa ambientale

Tabella 4-2 – Impianti di smaltimento

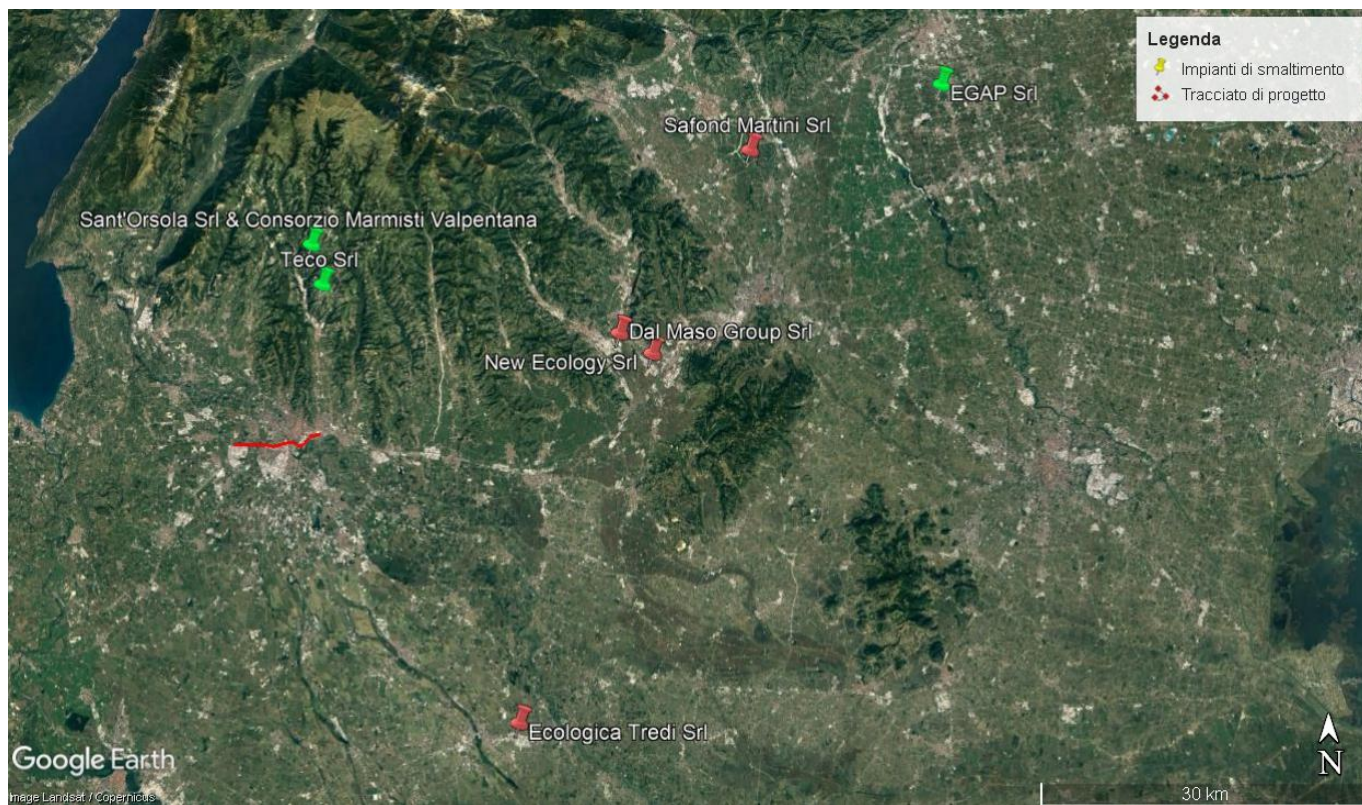


Figura 4-6 – Localizzazione impianti di smaltimento, foto aerea

Sarà onere dell'Appaltatore, propedeuticamente all'avvio dei lavori, verificare l'effettiva presenza nel territorio anche di ulteriori siti rispetto a quelli indicati nel presente progetto al fine di garantire la relativa disponibilità, per i quantitativi necessari e per tutta la durata dei lavori, sia dei siti di approvvigionamento degli inerti (cave) sia dei siti di destinazione finale (impianti di recupero/smaltimento) ove intende conferire i materiali di risulta da gestire in qualità di rifiuti.

L'Appaltatore dovrà assicurare, nella redazione della Progettazione Esecutiva e per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale, nonché la piena ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli Enti di tutela ambientale in fase di approvazione dei progetti o in corso d'opera.

Rientrano negli oneri generali della cantierizzazione e sono pertanto da intendersi compresi e compensati nell'importo contrattuale anche tutti gli apprestamenti di mitigazione di cantiere volti a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia ambientale e del codice della strada.

L'Appaltatore, in relazione all'eventuale gestione dei rifiuti prodotti, si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore e detentore dei rifiuti, nel rispetto della normativa ambientale vigente.



LINEA AV/AC MILANO - VENEZIA

LOTTO FUNZIONALE TRATTA AV/AC VERONA-PADOVA

NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO EST

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO

Relazione Generale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IN1A	10	D 69 RG	CA 00 00 001	A	26 di 35

L'Appaltatore resterà responsabile di ogni negativa conseguenza derivante dal mancato rispetto di normative e/o prescrizioni ambientali e sarà a suo carico ogni eventuale sanzione per le stesse irrogata dalle Autorità competenti.

	LINEA AV/AC MILANO - VENEZIA LOTTO FUNZIONALE TRATTA AV/AC VERONA-PADOVA NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO EST					
SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO Relazione Generale	COMMESSA IN1A	LOTTO 10	CODIFICA D 69 RG	DOCUMENTO CA 00 00 001	REV. A	FOGLIO 27 di 35

4.2.1 Teco Srl (cod. D1)

La ditta Teco Srl, con sede legale in Via Galileo Galilei, 5 Grezzana – VR è autorizzata all'esercizio di una discarica per rifiuti inerti presso la sede operativa sita in località Mizzago – Grezzana (VR).

Il provvedimento di autorizzazione è il n. 4810/17 del 21 dicembre 2017.

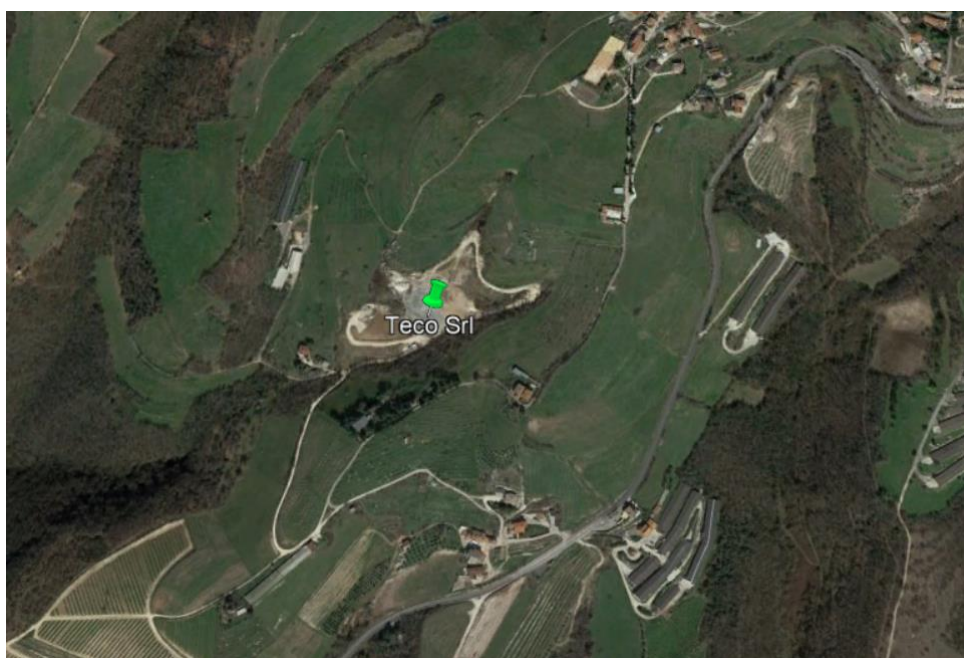


Figura 4-7 – Teco Srl., foto aerea

Codice	Società	Località	Comune	Prov.	Operazione	C.E.R. Autorizzati ⁽¹⁾	Scadenza	Distanza (Km)
D1	Teco Srl	Loc. Mizzago	Grezzana	VR	D15	170504 170904	20/12/2022	18

4.2.2 Sant'Orsola & Consorzio Marmisti Valpantena (Cod. D2)

Il consorzio Sant'Orsola Srl (con sede legale in Via Don L. Bodini, 1 – Grezzana – VR) & Consorzio Marmisti Valpantana (con sede legale in Via Domenico Da Lugo, 19 37020 Lugo di Grezzana VR), è autorizzata all'esercizio di una discarica per rifiuti inerti denominata Cava Orsara.



Figura 4.8. Sant'Orsola & Consorzio Valpantena Srl – foto aerea

Codice	Società	Località	Comune	Prov.	Operazione	C.E.R. Autorizzati ⁽¹⁾	Scadenza	Distanza (Km)
D2	Sant'Orsola Srl & Consorzio Marmisti Valpantena	Cava Orsara	Grezzana	VR	-	170504	-	21

4.2.3 Egap (Cod. D3)

La società Egap Srl, con sede legale in comune di Rosà – Via Roncalli 59 ha presentato n data 15 novembre 2018, alla Provincia di Vicenza, istanza per il rilascio del PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 11 della L.R. 4/2016 per la gestione di una discarica di rifiuti inerti e impianto di recupero rifiuti speciali, non pericolosi (inerti da costruzioni e demolizioni). L'autorizzazione risulta in fase di rinnovo.



Figura 4.9. Egap Srl – foto aerea

Codice	Società	Località	Comune	Prov.	Operazione	C.E.R. Autorizzati ⁽¹⁾	Scadenza	Distanza (Km)
D3	Egap Srl	Via Roncalli	Rosà	VR	D1-D15	170504 170508 170904	-	87

4.2.4 Ecologica Tredi Srl (Cod. D4)

La ditta Ecologica Tredi Srl è autorizzata all'esercizio dell'impianto con AIA, rilasciata dalla Regione Veneto con decreto n. 65 del 17/07/2017, per le attività inerenti un impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Via Ponzina 1/D – Legnago (VR).

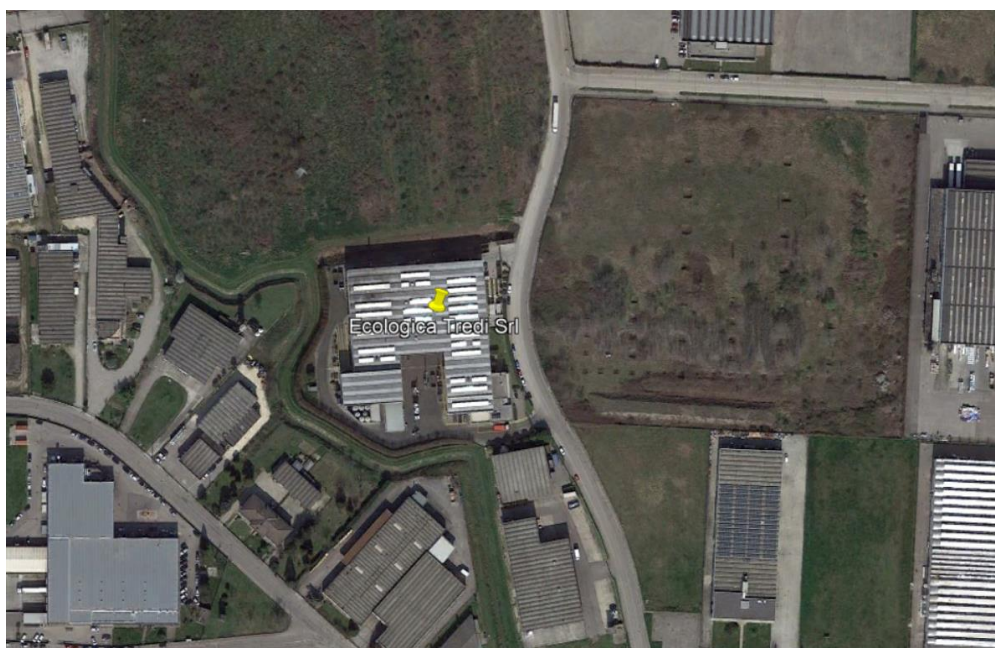


Figura 4.10. Ecologica Tredi Srl – foto aerea

Codice	Società	Località	Comune	Prov.	Operazione	C.E.R. Autorizzati ⁽¹⁾	Scadenza	Distanza (Km)
D4	Ecologica Tredi Srl	Via Ponzina 1D	Legnago	VR	D15	170504	16/07/2027	40

4.2.5 Dal Maso Group Srl (Cod. D5)

La ditta Dal Maso group Srl, con sede legale e operativa in Via Decima Strada, n.8 Zona Industriale – nel comune di Arzignano (VI), è autorizzata al recupero e smaltimento di rifiuti inerti non pericolosi con modifiche del provvedimento n. 102 del 24 aprile 2019.

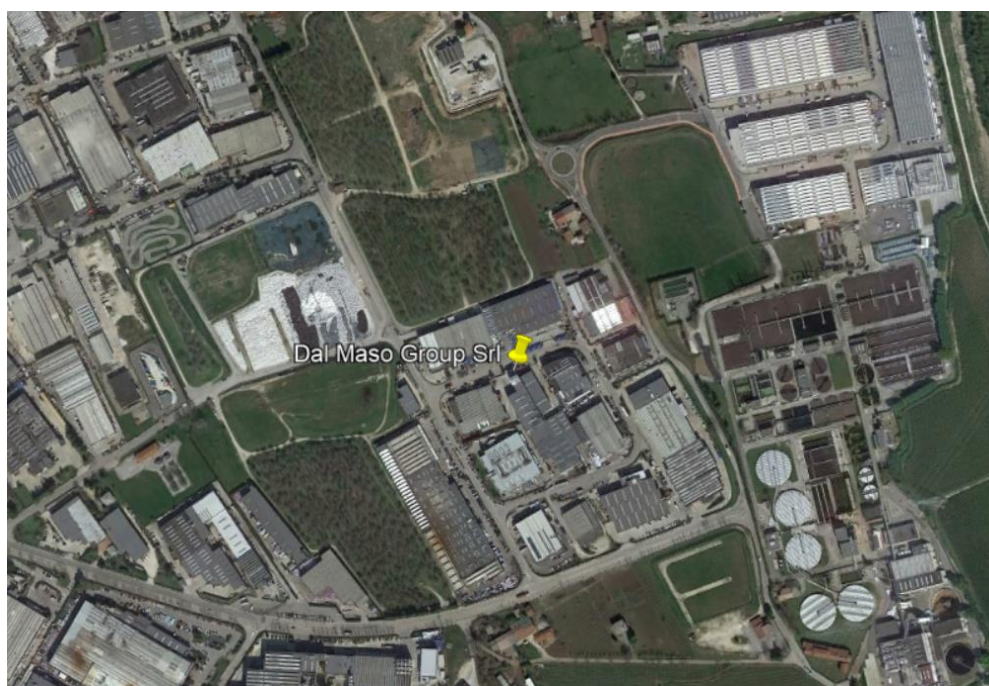


Figura 4.11. Dal Maso Group Srl – foto aerea

Codice	Società	Località	Comune	Prov.	Operazione	C.E.R. Autorizzati ⁽¹⁾	Scadenza	Distanza (Km)
D5	Dal Maso Group	Via Decima Strada 8	Arzignano	VI	D13-D14-D15	170504 170904	02/05/2029	41

4.2.6 New Ecology Srl (Cod. D6)

La ditta New Ecology Srl, con sede legale in via Dalmazia n.43/C – Valdagno (VI) è autorizzata al recupero allo stoccaggio (recupero R3-R12-R13 e deposito preliminare e raggruppamento preliminare – operazioni D13/D15) di rifiuti non pericolosi presso lo stabilimento sito in Via Sommer n.1 nel comune di Montecchio Maggiore (VI).



Figura 4.12. New Ecology Srl – foto aerea

Codice	Società	Località	Comune	Prov.	Operazione	C.E.R. Autorizzati ⁽¹⁾	Scadenza	Distanza (Km)
D6	New Ecology Srl	Via Sommer 1	Montecchio maggiore	VI	D13-D15	170904	27/05/2029	43

	LINEA AV/AC MILANO - VENEZIA					
	LOTTO FUNZIONALE TRATTA AV/AC VERONA-PADOVA					
	NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO EST					
SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
Relazione Generale	IN1A	10	D 69 RG	CA 00 00 001	A	33 di 35

4.2.7 Safond Martini Srl (Cod. D7)

La ditta New Ecology Srl, con sede operativa in via Via Terraglioni, 50 – Montecchio Precalcino (VI) è autorizzata al recupero allo stoccaggio (recupero R3-R12-R13 e deposito preliminare e raggruppamento preliminare – operazioni D13/D15) di rifiuti non pericolosi.



Figura 4.13. Safond Martini Srl – foto aerea

Codice	Società	Località	Comune	Prov.	Operazione	C.E.R. Autorizzati ⁽¹⁾	Scadenza	Distanza (Km)
D8	Safond Martini Srl	Loc. Brugiane	Montecchio Precalcino	VI	-	170904	-	65

Allegato A – Autorizzazioni siti di approvvigionamento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3172 del 16 ottobre 2007

Ditta Cave Marmi A. C. s.r.l.. Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di marmo, denominata "BRANDESA IN SELVA", sita in Comune di S.Ambrogio Valpolicella (VR). (L.R. 44/82).

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle politiche della mobilità e infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue:

la ditta Cave Marmi A.C. di Accordini e Cavaioni s.n.c., con sede a Mazzurega di Fumane (VR) via A. Badile n. 37, con domanda in data 04.12.2001, pervenuta in Regione il 13.12.2001, prot. n. 11967/46.02, ha chiesto alla Giunta Regionale l'autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di marmo, denominata "BRANDESA IN SELVA", sita in Comune di S.Ambrogio Valpolicella (VR).

Con successiva nota in data 27.10.2006, pervenuta in Regione il 07.11.2006 prot. n. 638194/57.02, la ditta ditta Cave Marmi A.C. di Accordini e Cavaioni s.n.c. ha comunicato di aver modificato la propria ragione sociale e conseguentemente la propria denominazione in Cave Marmi A.C. s.r.l. lasciando invariato sia il C.F. che la sede legale della ditta e chiedendo nel contempo l'intestazione alla nuova ragione sociale Cave Marmi A.C. s.r.l. dell'eventuale autorizzazione alla coltivazione della cava, facendo proprio il progetto di coltivazione presentato dalla precedente ditta Cave Marmi A.C. di Accordini e Cavaioni s.n.c. e dichiarando di possedere i titoli di disponibilità dell'area sulla quale insiste la richiesta di autorizzazione alla coltivazione in oggetto specificata.

Della domanda é stato dato avviso, all'Albo Pretorio del Comune di S.Ambrogio Valpolicella (VR), a partire dal 17.01.2002 e nei 10 giorni successivi alla pubblicazione non sono state presentate opposizioni od osservazioni

Il Consiglio Comunale di S.Ambrogio Valpolicella, con deliberazione n. 37 del 20.05.2002, ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

Con nota n. 4959/46.02 del 28.05.2002, pervenuta al Presidente della C.T.P.A.C. di Verona il 30.05.2002, è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C..

Il segretario della C.T.P.A.C., con telefax in data 27.06.2002, ha comunicato che la Commissione, nella seduta del 26.06.2002, ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

E' stata sentita la C.T.R.A.E. la quale, nella seduta del 26.04.2007, ha verificato che l'area interessata dall'intervento ricade in zona definita E agricola dallo strumento urbanistico vigente, che è soggetta a vincolo paesaggistico e a vincolo idrogeologico, nonché che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto- ha espresso parere favorevole al progetto presentato come da parere che si allega al presente atto per farne parte integrante (**allegato A**).

L'assessore propone alla Giunta Regionale di accogliere il parere della C.T.R.A.E., le relative prescrizioni e motivazioni e, inoltre, riferisce che non emergono impedimenti ed argomentazioni validi per denegare l'autorizzazione di cui trattasi. Infatti, in relazione al parere della C.T.R.A.E. ed alle prescrizioni così come recepite nel dispositivo del presente provvedimento, la domanda della ditta risulta compatibile sia rispetto alle esigenze di tutela ambientale che rispetto al vincolo paesaggistico.

Con nota in data 19.04.2007, pervenuta in Regione tramite telefax in data 26.04.2007 prot. n. 237153/57.02, il tecnico progettista della ditta Cave Marmi A.C. s.r.l. ha richiesto lo stralcio dall'area della cava denominata "BRANDESA IN SELVA" di una porzione del mappale n. 108 Fg. 10 Sez. U del Comune di S.Ambrogio Valpolicella (VR) per complessivi mq 740 circa, erroneamente inserita nell'area di cava in oggetto specificata ma in realtà facente parte dell'area della cava già autorizzata ad un'altra limitrofa attività estrattiva attualmente in atto.

Il progetto di coltivazione, come autorizzato, interessa una superficie complessiva di scavo di circa 27.600 mq, per un volume di marmo commerciale estraibile di circa 178.000 mc.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, Il comma dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la domanda della ditta Cave Marmi A.C. di Accordini e Cavaioni s.n.c. in data 04.12.2001, pervenuta in Regione il 13.12.2001, prot. n. 11967/46.02, di apertura e coltivazione della cava di marmo, denominata "BRANDESA IN SELVA", sita in Comune di S.Ambrogio Valpolicella (VR);

VISTA la nota in data 27.10.2006, pervenuta in Regione il 07.11.2006 prot. n. 638194/57.02, con la quale la ditta Cave Marmi A.C. di Accordini e Cavaioni s.n.c. ha comunicato di aver modificato la propria ragione sociale e conseguentemente la propria denominazione in Cave Marmi A.C. s.r.l. lasciando invariato sia il C.F. che la sede legale della ditta e chiedendo nel contempo l'intestazione alla nuova ragione sociale Cave Marmi A.C. s.r.l. dell'eventuale autorizzazione alla coltivazione della cava, facendo proprio il progetto di coltivazione presentato dalla precedente ditta Cave Marmi A.C. di Accordini e Cavaioni s.n.c. e dichiarando di possedere i titoli di disponibilità dell'area sulla quale insiste la richiesta di autorizzazione alla coltivazione in oggetto specificata;

VISTA la successiva nota in data 19.04.2007, pervenuta in Regione tramite telefax in data 26.04.2007 prot. n. 237153/57.02, con la quale il tecnico progettista della ditta Cave Marmi A.C. s.r.l. ha richiesto lo stralcio dall'area della cava denominata "BRANDESA IN SELVA" di una porzione del mappale n. 108 Fg. 10 Sez. U del Comune di S.Ambrogio Valpolicella (VR) per complessivi mq 740 circa, erroneamente inserita nell'area di cava in oggetto specificata ma in realtà facente parte dell'area della cava già autorizzata ad un'altra limitrofa attività estrattiva attualmente in atto.

VISTA la L.R. 7 Settembre 1982, n. 44; il R.D. 29 luglio 1927 n. 1443;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la L.R. 1 Febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la propria deliberazione n. 2779 del 25.06.1996 in ordine alle misure di salvaguardia dei P.T.P.;

VISTO il D. Lgs. 22.01.2004 n. 42; il R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 52 del 13.09.1978;

ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;

VISTO l'art. 76 della L.R. n. 61 del 27.06.1985;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

DATO ATTO dell'avvenuto versamento di euro 103,00 (centotré/00) a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO E FATTO PROPRIO il parere favorevole della C.T.R.A.E., con le relative prescrizioni e motivazioni e gli intervenuti adeguamenti, che si allega quale parte integrante al presente atto (**allegato A**);]

delibera

1. di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, la ditta Cave Marmi A.C. s.r.l. - C.F. 02674970237 - con sede in Mazzurega di Fumane (VR) via A.Badile n. 37, ad aprire e coltivare la cava di marmo, denominata "BRANDESA IN SELVA", sita in Comune di S.Ambrogio Valpolicella (VR), all'interno dell'area indicata con colorazione marrone e linea rossa continua nell'"Estratto di mappa" a scala 1:2.000 contenuto nella tavola n. 1 della documentazione progettuale allegata alla domanda di autorizzazione alla coltivazione in data 04.12.2001 pervenuta in Regione il 13.12.2001 prot. n. 11967/46.02, come successivamente in parte integrata dalla documentazione trasmessa con nota in

data dicembre 2004, pervenuta in Regione il 25.02.2005 prot. n. 138851/46.02 e di stralcio di parte del mappale n. 108 Fg. 10 Sez. U del Comune di S.Ambrogio Valpolicella (VR) per complessivi mq 740 circa trasmessa con nota in data 19.04.2007, pervenuta in Regione tramite telefax in data 26.04.2007 prot. n. 237153/57.02, acquisita agli atti d'ufficio del presente provvedimento, modificata ed integrata dalle condizioni e prescrizioni sotto elencate;

2. di autorizzare il progetto di coltivazione in conformità ai seguenti elaborati:

- ◆ PLANIMETRIE E SEZIONI STATO ATTUALE (scala 1:500) (tavola n. 1) (in data 13.12.2001 prot. n. 11967/46.02);
- ◆ PLANIMETRIE E SEZIONI PROGRAMMA DI ESTRAZIONE (scala 1:500) (tavola n. 2) (in data 13.12.2001 prot. n. 11967/46.02);
- ◆ PLANIMETRIE E SEZIONI PROGRAMMA DI SISTEMAZIONE (scala 1:500) (tavola n. 3) (in data 13.12.2001 prot. n. 11967/46.02);
- ◆ FOTO E CONI OTTICI (tavola n. 4) (in data 13.12.2001 prot. n. 11967/46.02);
- ◆ RELAZIONI (in data 13.12.2001 prot. n. 11967/46.02);
- ◆ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER LE OPERE DI RIPRISTINO AMBIENTALE (in data 13.12.2001 prot. n. 11967/46.02);
- ◆ RELAZIONE di integrazione ed adeguamento ai sensi della D.G.R.V. n. 2803 del 04.10.2002 e suoi due allegati (individuazioni cave esistenti e carta d'uso del suolo) (in data 25.02.2005 prot. n. 138851/46.02);
- ◆ INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE TECNICA DEL PROGRAMMA DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE (in data 25.02.2005 prot. n. 138851/46.02);
- ◆ RELAZIONE PAESAGGISTICA ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005 e suoi tre allegati (uso del suolo, elementi caratteristici del contesto paesaggistico e zone di influenza visiva) (in data 27.10.2006 prot. n. 619086/57.02);
- ◆ ESTRATTO DI MAPPA A SCALA 1:4000 (telefax in data 26.04.2007 prot. n. 237153/57.02);

3. di stabilire che l'intervento così come autorizzato, sottoposto alle condizioni di ricomposizione ambientale ed alle prescrizioni e modalità fissate risulta compatibile con il vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267) e con i vincoli ambientale/paesaggistico (ex. L. 1497/1939 ed ex L. 431/1985) esistenti sull'area di cava. Il presente provvedimento rilasciato con il titolo unico all'escavo ex art. 16 della L.R. 44/1982, costituisce autorizzazione in relazione al vincolo per scopi idrogeologici ed altresì autorizzazione ambientale/paesaggistica prevista dal D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, in sintonia con le statuizioni di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982;

4. di stabilire che la sopraccitata ditta è tenuta ad osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:

- a. recintare entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, con rete metallica per una altezza non inferiore a 1,5 metri l'area della cava così come individuata con colorazione marrone e linea rossa continua nell'"Estratto di mappa" a scala 1:2.000 contenuto nella tavola n. 1 facente parte della documentazione allegata alla domanda di autorizzazione alla coltivazione in data 04.12.2001 pervenuta in Regione il 13.12.2001 prot. n. 11967/46.02, apponendo, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro della medesima cartelli ammonitori di pericolo;
- b. delimitare entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, l'area di cava, previo accordo con il Servizio Forestale Regionale di Verona, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici o in corrispondenza a punti di riferimento facilmente individuabili sul terreno;
- c. porre in opera entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento, al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
- d. effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati ancorchè utilizzabili commercialmente, all'interno dell'area di cava ed utilizzarli esclusivamente per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
- e. accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
- f. procedere, nei lavori di ricomposizione ambientale, per quanto possibile, parallelamente ai lavori di estrazione ad eccezione delle aree atte a garantire la sicurezza e la corretta operatività del cantiere secondo la seguente metodologia:
 - ◇ riportare nello scasso di cava, a fine lavori di estrazione, prima il materiale di grossa pezzatura e successivamente quello minuto in modo tale da dare al versante un andamento che riprenda i caratteri morfologici originari;
 - ◇ provvedere allo spianamento e, quindi, al riporto del terreno vegetale con successiva concimazione;
 - ◇ provvedere alla ricostituzione del prato e del bosco;
- g. trattare con pigmenti ossidanti, durante i lavori di escavazione, le pareti risultanti dalla scopertura del giacimento e, comunque, estendere ed eseguire tali trattamenti secondo le prescrizioni che potranno essere impartite dall'autorità di vigilanza durante la prosecuzione dei lavori;
- h. non interessare con l'escavazione una superficie superiore a 2/3 dell'intera area di scavo prevista in progetto prima che sia stata ricomposta morfologicamente almeno 1/3 della citata intera area. L'avvenuta sistemazione ambientale di 1/3 dell'intera area di scavo dovrà essere attestata con sopralluogo congiunto di Comune e

Provincia

- i. assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava. In particolare dovrà essere evitata l'immissione sulla S.P. di acque piovane e non, provenienti dalla strada vicinale di accesso alla cava, mediante griglie trasversali e canalizzazioni che immettano le stesse nella cunetta della S.P. medesima o, in alternativa, venga garantito lo smaltimento autonomo tramite pozzo perdente;
 - j. prevedere, ove necessario, durante i lavori, la protezione dei fronti e delle scarpate anche con la eventuale posa di reti metalliche di contenimento o altre tecniche di consolidamento ai fini della sicurezza in riscontro ai dispositivi contenuti nel D.Lgs. n. 624 del 25.11.1996;
 - k. regolamentare l'utilizzo degli esplosivi con modalità compatibili con il contesto di zona, secondo le indicazioni impartite dalla Provincia competente in materia di polizia mineraria;
 - l. presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
 - m. regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale con particolare riferimento all'asfaltatura dell'ultimo tratto della viabilità di accesso alla cava in prossimità dell'innesto sulla S.P.;
 - n. effettuare la ricostituzione della parte boscata nel sito di cava come da progetto e sotto il controllo dei funzionari del Servizio Forestale Regionale anche in relazione alla scelta delle specie arboree da mettere a dimora;
 - o. trasmettere, contemporaneamente alla domanda di cui all'art. 25 della L.R. 44/82, una dichiarazione del Servizio Forestale Regionale relativa all'attecchimento delle specie arboree;
 - p. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
 - q. di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti;
 - r. di precisare, prescrivere, ribadire e stabilire che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;
 - s. di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652 del 20.03.2007 è il calcare lucidabile (marmo) e di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla citata D.G.R. n. 652/2007 che si intende correlativamente qui richiamata e trascritta;
 - t. di dare atto e stabilire che la parte del mappale n. 108 Fg. 10 Sez. U del Comune di S. Ambrogio Valpolicella (VR) per complessivi mq 740 così come individuata nell'estratto di mappa a scala 1:4000 trasmesso dalla ditta con telefax in data 26.04.2007 e pervenuto in Regione il 26.04.2007 prot. n. 237153/57.02) è stralciata;
5. di stabilire inoltre che la ditta è tenuta a:
- a. concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2022;
 - b. l'autorizzazione ai fini ambientali/paesaggistici, di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 contenuta nel titolo unico all'escavo ex art. 16 della L.R. 44/1982, ha una durata di 5 (cinque) anni dalla data del presente atto;
 - c. la ditta è tenuta a formulare domanda di rinnovazione dell'autorizzazione ai soli fini paesaggistici, rilasciata nell'ambito della presente autorizzazione di cava, prima della scadenza del termine di cui alla lettera b);
6. di trasmettere, in applicazione della circolare 4 luglio 1989, n. 5341 del Ministero per i Beni culturali ed Ambientali e del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, il presente provvedimento con la relativa documentazione di progetto al Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio. Resta impregiudicata la facoltà di detto Ministero di annullare motivatamente il

- presente provvedimento, entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto;
7. ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996 n. 624 ed in particolare del D.P.R. 09.04.1959 n. 128 art. 104, 105 e 106, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
 8. di stipulare con il Comune di S.Ambrogio Valpolicella la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante (**allegato B**), e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
 9. stabilire che fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione oggetto di autorizzazione;
 10. di liquidare le spese di istruttoria della domanda in euro 400,00 (quattrocento/00) e di stabilire che la ditta è tenuta a versare a titolo di conguaglio la somma di euro 297,00 (duecentonovantasette/00), prima della consegna o notifica del presente provvedimento, alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto -Rimborsi ed introiti diversi- Servizio di Tesoreria, 30122 Venezia.

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 511 del 08 novembre 2019

Inerti San Valentino S.r.l., con sede legale in Località Cà Nova Tacconi 37012 Bussolengo (VR), C.F. e P.IVA 02028830236. Progetto di ampliamento ed accorpamento delle cave "Vigneghetta" e Cà Cerè" in un unico bacino estrattivo denominato "Cava Cerè". Comune di localizzazione: Pescantina (VR). Comuni interessati: San Pietro in Cariano (VR), San Ambrogio di Valpolicella (VR). Procedura di V.I.A. con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. in applicazione alla D.G.R. n. 940/2017 e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica (ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004). Rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale del progetto «Ampliamento ed accorpamento delle cave "Vigneghetta" e Cà Cerè" in un unico bacino estrattivo denominato "Cava Cerè"», presentato da Inerti San Valentino S.r.l.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- istanza presentata da Inerti San Valentino S.r.l., acquisita agli atti con protocollo regionale 508000 in data 23/12/2016;
- presentazione progetto durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 20/04/2017;
- in data 30/12/2016 gli Uffici dell'U.O. V.I.A., hanno richiesto un parere alla Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Geologia, relativamente alla conformità dell'intervento con la Legge Regionale n. 44 del 07/09/1982;
- diffida pervenuta dallo studio legale Fratta Pasini e Associati per conto della Società Inerti San Valentino S.r.l., acquisita in data 13/08/2018;
- Decreto n. 1 del 18/01/2019 della Direzione Pianificazione Territoriale con il quale è stata quantificata la superficie, della zona del vigente PRC di Pescantina (VR), assimilabile alla ZTO "E", così come definita dall'art. 13 della L.R. n. 44/1982.
- la Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia ha comunicato agli Uffici dell'U.O. VIA in data 06/02/2019 la superficie residua disponibile di potenziale escavazione nel territorio comunale di Pescantina (VR), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982 (pari a 35.126 mq rispetto ai 45.508 mq richiesti dalla Società proponente all'atto della presentazione dell'istanza in data 23/12/2016);
- a valle dell'incontro tecnico svoltosi in data 13/02/2019, il proponente, con nota acquisita in data 15/02/2019 ha formulato richiesta di sospensione dell'iter amministrativo per un periodo 60 (sessanta) giorni;
- la Società proponente, facendo seguito a quanto emerso in sede di incontro tecnico svoltosi in data 03/04/2019, ha formulato in data 15/04/2019, un'ulteriore richiesta di sospensione dell'iter amministrativo per un periodo di 60 (sessanta) giorni;
- il proponente ha depositato documentazione tecnica integrativa volontaria in data 20/05/2019, richiedendo motivatamente il ricalcolo della superficie residuale di potenziale escavazione nel Comune di Pescantina (VR), rispetto a quanto stabilito dalla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia con nota in data 06/02/2019;
- la Ditta proponente con nota acquisita in data 06/06/2019, ha richiesto una proroga della sospensione dell'iter amministrativo (per un periodo di 60 (sessanta) giorni), al fine di predisporre l'eventuale adeguamento del progetto alle risultanze dell'istruttoria condotta dalla Direzione Difesa del Suolo sulla documentazione tecnica integrativa volontaria trasmessa dalla medesima Società, relativa alla richiesta di ricalcolo della superficie residuale di potenziale escavazione nel Comune di Pescantina (VR);
- la Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, con nota in data 02/07/2019, ha comunicato la rettifica di quanto riportato nella propria nota del 06/02/2019, la superficie residuale di potenziale escavazione in Comune di Pescantina (VR), andava incrementata di 6.313 mq e pertanto risulta pari a 41.439 mq; inferiore comunque a quanto richiesto all'atto della presentazione dell'istanza in data 23/12/2016. Le precisazioni della Direzione regionale sono state inoltrate alla Società proponente con nota in data 13/07/2019;
- la ditta Inerti San Valentino S.r.l. ha depositato la documentazione progettuale ed il SIA aggiornati, in data 01/07/2019, a seguito della comunicazione della Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia (in data 06/02/2019);
- gli Uffici dell'U.O. V.I.A., preso atto del succitato deposito documentale, hanno comunicato in data 28/08/2019 il formale riavvio dei termini di chiusura della procedura ed hanno inoltrato alla Direzione Difesa del Suolo - U.O., con nota in data 21/08/2019, la documentazione progettuale aggiornata, al fine di acquisire il parere di competenza, relativamente alla conformità dell'intervento con la normativa di settore vigente;

- durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. avvenuta in data 03/10/2019, l'Amministrazione comunale di Pescantina, ha sollevato alcune obiezioni in merito alle modalità con le quali è stata quantificata la superficie residuale di potenziale escavazione, evidenziando che non è stato tenuto conto dell'area scavata e non ricomposta ai fini agricoli denominata "Santa Lucia", bensì ri-naturalizzata spontaneamente. Pertanto, il progetto dovrebbe essere rivisto in riduzione rispetto a quanto presentato dalla Società proponente in data 01/07/2019.
- al fine di approfondire quanto emerso in sede di del Comitato Tecnico regionale V.I.A., in data 14/10/2019, si è svolto un incontro tecnico a cui hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Pescantina, della Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, della Direzione Pianificazione Territoriale - U.O. Urbanistica e della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa V.I.A.
- parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 97) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 23/10/2019;
- verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 23/10/2019, approvato nella seduta del Comitato Tecnico del giorno 06/11/2019.

Il Direttore

PREMESSO che:

in data 23/12/2016 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, da Inerti San Valentino S.r.l. (con sede legale in Località Cà Nova Tacconi - 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236) domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione e autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. in applicazione alla D.G.R. n. 940/2017 e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica (ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004), acquisita al protocollo regionale 508000.

Contestualmente alla domanda sono stati presso la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, in formato cartaceo, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, con allegata la medesima documentazione in formato digitale (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 97/2016).

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 23/12/2016, sul quotidiano "Il Gazzettino", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (modificato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 104/2017), del deposito della documentazione progettuale, dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico, presso la Provincia di Verona, il Comune di Pescantina (VR), il Comune di San Pietro in Cariano (VR), il Comune di S. Ambrogio di Valpolicella (VR), l'ARPAV Direzione Generale, l'ARPAV Dipartimento provinciale di Verona, l'ULSS 22, il Consorzio di Bonifica Veronese, il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza (come da attestazione della Società acquisita in data 27/12/2016 al protocollo regionale 516292). Ha, inoltre, versato il contributo istruttorio nella misura dell'importo minimo di € 5.000,00.

Verificata la completezza della documentazione presentata, con nota protocollo 518228, in data 27/12/2016, gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A. hanno comunicato alle Amministrazioni ed agli Enti interessati l'avvio del procedimento a decorrere dal giorno 23/12/2016, provvedendo alla pubblicazione della stessa sul sito web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 97/2016).

La Ditta, con nota acquisita al protocollo regionale 516292 in data 27/12/2016, ha provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ed alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli Uffici dell'U.O. V.I.A. hanno provveduto a richiedere (con nota 539101 in data 30/12/2016) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:

- del rilascio del parere di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

Considerato il prolungato tempo trascorso, senza alcun riscontro da parte della Soprintendenza, con nota in data 24/12/2017 - protocollo regionale 538334, è stata sollecitata una risposta a quanto richiesto dagli Uffici regionali con nota in data 30/12/2016.

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota n. 670 - class. 34.10.06 in data 11/01/2018 (acquisito al protocollo regionale 11302 in data 11/01/2018), ha espresso il proprio parere

favorevole (con prescrizioni) alla realizzazione del progetto in questione

Tale parere (pubblicato nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.:

<http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 97/2016) e relative conclusioni sono recepite in toto dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell'attività.

Va peraltro ricordato che con nota in data 30/12/2016 - protocollo 538878 è stato richiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Verona, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016. Nella nota veniva anche comunicata la sospensione dei termini del procedimento fin alla data di ricevimenti del parere della C.T.P.A.C.

A seguito del rinnovo del Consiglio provinciale di Verona, la Provincia di Verona - Settore Ambiente, ha informato (con nota acquisita al protocollo regionale 76093 in data 23/02/2017) l'apertura dei termini per la presentazione delle candidature per la designazione dei nuovi componenti esterni in seno alla Commissione Tecnica provinciale; comunicando quindi che, solo a completamento della nomina della nuova Commissione (comprensiva anche dei rappresentanti degli Enti, associazioni ed Organizzazioni interessate, previste dalla L.R. n. 44/1982), l'ufficio provinciale cave avrebbe proceduto ad acquisire i pareri di competenza della C.T.P.A.C.

La Provincia di Verona con propria nota n. 0093598 in data 06/11/2017 (acquisita al protocollo regionale 460658 in data 06/11/2017) ha comunicato il proprio parere favorevole, con prescrizioni (pubblicato sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 97/2016).

Con successiva nota in data 14/11/2017, protocollo 474277, è stato comunicato il riavvio dei termini di chiusura della di procedura di V.I.A., autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 97/2016).

In data 10/01/2017, presso la sala "Giulietta" della sede della Provincia di Verona, il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, secondo le modalità concordate dalla Provincia con i Comuni direttamente interessati dalla realizzazione dell'intervento (come da dichiarazione della Società acquisita in data 03/02/2017 al protocollo regionale 45144).

In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva volontaria, acquisita dagli Uffici regionali in data 18/01/2017 al protocollo 19157, (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 97/2016).

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

Con nota in data 27/01/2017 - protocollo 34371 gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 2299/2014, al fine di acquisire un parere in merito.

L'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 542882, acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 02/01/2018, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 331/2017 in data 28/12/2017, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di V.Inc.A. presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha impartito delle prescrizioni (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 97/2016).

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 20/04/2017. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa si è svolto, in data 07/07/2017, presso la sede regionale di Palazzo Linetti a Venezia, un incontro tecnico tra i componenti esterni del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., i rappresentanti delle Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento e la Ditta proponente, durante il quale sono stati affrontati gli aspetti progettuali connessi dell'intervento proposto.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., in data 26/10/2017, ha svolto un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono

state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute agli Uffici dell'U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 97/2016), formulati dai soggetti elencati nella premessa del parere n. 97 del 23/10/2019, **Allegato A** del presente provvedimento.

Il Consorzio di Bonifica Veronese con nota acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 20/04/2017 - protocollo 156213, ha trasmesso il proprio parere (favorevole con prescrizione) sul progetto in questione (pubblicato sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 97/2016).

Con nota in data 30/12/2016, protocollo 538893, gli Uffici dell'U.O. V.I.A., hanno richiesto un parere alla Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Geologia, relativamente alla conformità dell'intervento con la Legge Regionale n. 44 del 07/09/1982.

Gli Uffici dell'U.O. V.I.A., al fine di permettere la prosecuzione dell'iter valutativo da parte del gruppo di istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., hanno sollecitato la Direzione Difesa del Suolo (con nota in data 27/12/2017, protocollo 538389) a comunicare la quantificazione delle aree di potenziale escavazione del territorio comunale di Pescantina (VR), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982 "Norme per la disciplina dell'attività di cava".

L'Unità Organizzativa Geologia, al fine di aggiornare i dati relativi alla superficie residua del Comune di Pescantina (VR), ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982, hanno trasmesso alla Direzione Pianificazione Territoriale - U.O. Urbanistica e per conoscenza agli Uffici della U.O. VIA (con nota in data 18/01/2018 - protocollo 21508) la sentenza del Tar del Veneto n. 00297/2017 pubblicata il 23/03/2017 (pubblicato sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 97/2016).

In considerazione:

- del tempo trascorso senza aver ottenuto alcun riscontro;
- della necessità di rispettare tempistiche e modalità come da Regolamento del Comitato Tecnico regionale V.I.A., nell'ottica di poter concludere il procedimento amministrativo attivato, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale di settore;
- del prosieguo dell'iter valutativo da parte del gruppo di istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;

gli Uffici dell'U.O. V.I.A. (con nota in data 23/03/2018 - protocollo 113102), hanno ulteriormente sollecitato la Direzione Difesa del Suolo a comunicare la quantificazione delle aree di potenziale escavazione del territorio comunale di Pescantina (VR), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982 "Norme per la disciplina dell'attività di cava".

A seguito della diffida pervenuta dallo studio legale Fratta Pasini e Associati per conto della Società Inerti San Valentino S.r.l., acquisita in data 13/08/2018 al protocollo regionale 337839, gli Uffici dell'U.O. V.I.A. (con nota in data 23/03/2018 - protocollo 113102), ne hanno trasmesso copia alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia e alla Direzione Pianificazione Territoriale - U.O. Urbanistica, sollecitare nuovamente una tempestiva risposta in merito alla quantificazione delle aree di potenziale escavazione del territorio comunale di Pescantina (VR), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982 "Norme per la disciplina dell'attività di cava".

Con nota in data 05/06/2018 - protocollo 210952, l'Unità Organizzativa Geologia, al fine di poter fornire la stima della superficie residua ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982, ha sollecitato la Direzione Pianificazione Territoriale - U.O. Urbanistica, di eseguire il computo della superficie di territorio comunale definita zona E ai sensi del D.M. 02/04/1968, n. 1444, come risultante dallo strumento urbanistico generale approvato del Comune di Pescantina (VR).

Stante l'ulteriore tempo trascorso senza aver ottenuto alcun riscontro in merito alla stima della superficie residua ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982, gli Uffici dell'U.O. V.I.A. (con nota in data 31/08/2018 - protocollo 355285), hanno ulteriormente sollecitato la Direzione Difesa del Suolo.

Con Decreto n. 1 del 18/01/2019 della Direzione Pianificazione Territoriale è stata quantificata la superficie, della zona del vigente PRC di Pescantina (VR), assimilabile alla ZTO "E", così come definita dall'art. 13 della L.R. n. 44/1982.

La Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, sulla scorta del Decreto n. 1 del 18/01/2019 della Direzione Pianificazione Territoriale relativo alla misurazione della superficie della zona del vigente PRC di Pescantina (VR) assimilabile alla ZTO "E", così come definita dall'art. 13 della L.R. n. 44/1982, ha comunicato agli Uffici dell'U.O. VIA (con nota in data 06/02/2019 - protocollo 50282) che:

- la superficie residua disponibile di potenziale escavazione nel territorio comunale di Pescantina (VR), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982, ammonta a 35.126 mq rispetto ai 45.508 mq richiesti dalla Società proponente all'atto della presentazione dell'istanza in data 23/12/2016.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa si è svolta in data 13/02/2019, presso la sede regionale di Palazzo Linetti a Venezia, un incontro tecnico tra i componenti esterni ed interni del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., i rappresentanti di ARPAV e la Ditta proponente, durante il quale sono stati affrontati i seguenti aspetti:

- quantificazione delle aree di potenziale escavazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982 e ss.mm.ii. nel territorio comunale di Pescantina (VR).

In tale sede la Società proponente ha acquisito:

- la nota pervenuta dalla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia (in data 06/02/2019, protocollo 50282), inerente la stima della superficie residua di potenziale escavazione del territorio comunale di Pescantina (VR), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982 "Norme per la disciplina dell'attività di cava", dalla quale emerge che la superficie disponibile ammonta a 35.126 mq rispetto ai 45.508 mq richiesti dalla Società proponente all'atto della presentazione dell'istanza in data 23/12/2016;
- il Decreto n. 1 del 18/01/2019 della Direzione Pianificazione Territoriale relativo alla misurazione della superficie della zona del vigente PRC di Pescantina (VR) assimilabile alla ZTO "E", così come definita dall'art. 13 della L.R. n. 44/1982;

A valle dell'incontro tecnico svoltosi in data 13/02/2019, la Società proponente, con nota acquisita al protocollo regionale 64896 in data 15/02/2019 ha formulato richiesta di sospensione dell'iter amministrativo inerente il procedimento in oggetto (pubblicata sul sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 97/2016).

La richiesta è stata discussa durante la seduta della Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 18/02/2019, a seguito della quale gli Uffici regionali hanno formalizzato (con nota in data 20/02/2019, protocollo 71868), la concessione della sospensione dei termini della procedura di V.I.A. per 60 (sessanta) giorni, a decorrere dal giorno 15/02/2019 (pubblicata sul sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 97/2016).

In data 03/04/2019, presso la sede regionale di Palazzo Linetti a Venezia, si è svolto un ulteriore incontro tecnico tra i componenti esterni ed interni del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., i rappresentanti di ARPAV e la Ditta proponente, durante il quale sono stati affrontati i seguenti aspetti:

- richiesta pervenuta dalla Società proponente (acquisita al protocollo regionale 119260, in data 25/03/2019, inoltrata alla Direzione Difesa del Suolo con nota in data 01/04/2019 - protocollo 129899) di revisione della stima della superficie di potenziale escavazione del Comune di Pescantina (VR), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" (comunicata dalla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia con nota 50282 in data 06/02/2019).

La Società proponente, facendo seguito a quanto emerso in sede di incontro tecnico svoltosi in data 03/04/2019, ha formulato (con nota acquisita al protocollo regionale 149799 in data 15/04/2019) un'ulteriore richiesta di sospensione dell'iter amministrativo inerente il procedimento in oggetto (per un periodo di 60 (sessanta) giorni), discussa in sede di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 17/04/2019 (pubblicata sul sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 97/2016).

Gli Uffici regionali hanno formalizzato (con nota in data 16/05/2019, protocollo 192086), la concessione della sospensione dei termini della procedura di V.I.A. per 60 (sessanta) giorni, a decorrere dal giorno 15/04/2019 (pubblicata sul sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 97/2016).

Il proponente ha depositato documentazione tecnica integrativa volontaria (acquisita al protocollo regionale 194754 in data 20/05/2019 e pubblicata sul sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 97/2016), richiedendo motivatamente il ricalcolo della superficie residuale di potenziale escavazione nel Comune di Pescantina (VR), rispetto a quanto stabilito dalla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia con nota in data 06/02/2019 - protocollo 50282.

La succitata documentazione è stata inoltrata, per il seguito di competenza, alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia (con nota in data 24/05/2019 - protocollo 203393).

Successivamente, la Ditta proponente con nota acquisita al protocollo 225838 in data 06/06/2019, ha richiesto una proroga della sospensione dell'iter amministrativo (per un periodo di 60 (sessanta) giorni), al fine di predisporre l'eventuale adeguamento del progetto alle risultanze dell'istruttoria condotta dalla Direzione Difesa del Suolo sulla documentazione tecnica integrativa volontaria pervenuta dalla medesima Società, relativa alla richiesta di ricalcolo della superficie residuale di potenziale escavazione nel Comune di Pescantina (VR) (acquisita al protocollo regionale 194754 in data 20/05/2019) (pubblicata sul sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 97/2016).

A seguito di quanto emerso durante la discussione della richiesta, in sede di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 19/06/2019, gli Uffici regionali con nota in data 21/06/2019, protocollo 270032, hanno formalizzato la concessione della proroga della sospensione dei termini della procedura di V.I.A. in oggetto, per ulteriori 60 (sessanta) giorni, a decorrere dal giorno 06/06/2019 (pubblicata sul sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 97/2016).

La Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, con nota in data 02/07/2019 - protocollo 290580, ha comunicato che:

- a rettifica di quanto riportato nella propria nota n. 50282 del 06/02/2019, la superficie residuale di potenziale escavazione in Comune di Pescantina (VR), andava incrementata di 6.313 mq (relativi alla ex cava denominata "Balconi Nord Ovest") e pertanto risulta pari a 41.439 mq; inferiore comunque a quanto richiesto all'atto della presentazione dell'istanza in data 23/12/2016.

Le precisazioni della Direzione regionale sono state inoltrate alla Società proponente con nota in data 13/07/2019 - protocollo 3140561, invitando la stessa a comunicare, quanto prima, le proprie decisioni in merito alle eventuali modifiche che volesse apportare al progetto in questione, al fine di renderlo conforme alle disposizioni di cui all'art. 13 della L.R. n. 44/1982.

La ditta Inerti San Valentino S.r.l ha depositato la documentazione progettuale ed il SIA aggiornati (acquisita al protocollo regionale 290580 in data 01/07/2019), a seguito della comunicazione della Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia (in data 06/02/2019, protocollo 50282), relativa alla quantificazione delle aree di potenziale escavazione nel Comune di Pescantina (VR), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982 (pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 97/2016).

Preso atto del succitato deposito documentale, gli Uffici dell'U.O. V.I.A., hanno:

- comunicato, con nota in data 28/08/2019 - protocollo 373342, il formale riavvio dei termini di chiusura della procedura in questione, a decorrere dal giorno 01/07/2019 (pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 97/2016);
- inoltrato alla Direzione Difesa del Suolo - U.O., con nota in data 21/08/2019 - protocollo 366361, la documentazione progettuale aggiornata, al fine di acquisire il parere di competenza, relativamente alla conformità dell'intervento con la normativa di settore vigente.

Successivamente al deposito nell'agosto 2019, da parte del proponente, della documentazione relativa alla revisione progettuale in riduzione, il Consorzio di Bonifica Veronese, con nota acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 21/08/2019 - protocollo 367005, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni al progetto e allo studio di impatto ambientale, in merito alle integrazioni dei volumi di laminazione delle piene del vicino torrente Lena, che la Ditta si era impegnata a realizzare e mantenere in forza dell'Atto Unilaterale d'Obbligo in data 18/06/2004 e delle successive modifiche tecniche proposte dalla Società stessa con nota in data 06/12/2016 (valutate favorevolmente dal Consorzio) (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 97/2016).

Durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. avvenuta in data 03/10/2019, l'Amministrazione comunale di Pescantina, ha sollevato alcune obiezioni in merito alle modalità con le quali è stata quantificata la superficie residuale di potenziale escavazione, evidenziando che non è stato tenuto conto dell'area scavata e non ricomposta ai fini agricoli denominata "Santa Lucia", bensì ri-naturalizzata spontaneamente. Pertanto, il progetto dovrebbe essere rivisto in riduzione rispetto a quanto presentato dalla Società proponente in data 01/07/2019.

Al fine di approfondire quanto emerso in sede di del Comitato Tecnico regionale V.I.A., in data 14/10/2019, si è svolto un incontro tecnico a cui hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Pescantina, della Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, della Direzione Pianificazione Territoriale - U.O. Urbanistica e della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa V.I.A.

VISTE le Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 117/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*" che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;

VISTA la L.R. n. 44/1982;

VISTA la L.R. n. 13/2018;

VISTA la L.R. n. 15/2018;

VISTO il Piano regionale per l'attività di cava P.R.A.C.;

VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;

VISTA la D.G.R. n. 550/2016;

VISTA la D.G.R. n. 940/2017;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2018;

VISTO il D.D.R. n. 1 del 18/01/2019;

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute dal Comune di Pescantina (VR) con nota in data 22/10/2019 (acquisite al protocollo regionale 460686 in data 22/10/2019) e dal Comune di San Pietro in Cariano (VR) con nota in data 23/10/2019 (acquisite al protocollo regionale 457952 in data 23/10/2019) pubblicate sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 97/2016;

VISTO il parere n. 97, **Allegato A** al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 23/10/2019, ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del:

- del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame alla Ditta Inerti San Valentino S.r.l. (con sede legale in Località Cà Nova Tacconi - 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e raccomandazioni indicate nel medesimo parere e con validità temporale pari alla durata stabilita dall'autorizzazione mineraria, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 331/2017 in data 28/12/2017 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 542882 in data 02/01/2018) espresse dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV;
- dell'approvazione e autorizzazione del progetto di coltivazione in ampliamento ed accorpamento delle cave "Vigneghetta" e Cà Cerè" in un unico bacino estrattivo denominato "Cava Cerè", alla Ditta Inerti San Valentino S.r.l. (con sede legale in Località Cà Nova Tacconi - 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236), con le prescrizioni minerarie indicate nel medesimo parere;

CONSIDERATO che con nota protocollo regionale 447197 del 17/10/2019 è stata indetta la Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 (che revoca la D.G.R. n. 940/2017), per il rilascio del provvedimento di VIA, a valle dell'eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;

CONSIDERATO che, a valle dell'espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico regionale V.I.A., di cui al parere n. 97 del 23/10/2019, **Allegato A** al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, nella seduta del 23/10/2019, si è determinata favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e raccomandazioni indicate nel medesimo parere, con dissenso espresso dal Sindaco del Comune di Pescantina (VR), per le seguenti motivazioni (trasmesse agli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. con nota n. 30700 del 22/10/2018, acquista al protocollo regionale 460686 in data 25/10/2019):

- trattasi dell'ennesimo implemento di cave, in una zona già abbondantemente sfruttata; a questo si aggiunga che in molte cave si insediano successivamente impianti per il recupero e la lavorazione di rifiuti.

È evidente, quindi, che la vocazione agricola e rurale del territorio viene compromessa, lasciando spazio ad una zona produttiva a tutti gli effetti;

- il sottosuolo del Comune di Pescantina, costituito prevalentemente da ghiaie, sabbie e ciottoli, in gran parte è classificato come area di ricarica degli acquiferi. Un esempio è la cava di Ca' Filissine, diventata nel 1987 una discarica per RSU, che nel corso degli anni è stata ingrandita e rimodellata in ampliamento, posta sotto sequestro nel 2006 ed ora oggetto di un progetto di bonifica che vedrà il proprio corso nei prossimi 15 anni;
- oltre all'impatto prodotto dall'ampliamento dell'attività estrattiva in questione (consumo di suolo, sottrazione di vegetazione, produzione di polveri, rumore contrasto ambientale e l'esposizione ad eventuali rischi di contaminazione dell'aria, del suolo, dell'idrografia, delle specie animali e vegetali), queste attività generano un aumentano dei flussi di traffico di mezzi pesanti sulla rete viaria di collegamento diretto costituita dalla strada statale n. 12 e dalla strada provinciale n. 1.

Tale impatto andrà a sommarsi a quello generato dal progetto di bonifica e messa in sicurezza del sito di Ca' Filissine, in quanto produrrà un notevole flusso di mezzi pesanti sia per lo smaltimento del percolato sia per il trasporto del materiale necessario al riempimento del sito;

- il territorio comunale è già saturo di attività che lo espongono ad inquinamento, ritenendo quindi che non vi siano più spazi per ulteriori aggravii.

CONSIDERATO quanto emerso in sede di discussione del Comitato Tecnico regionale V.I.A. e le determinazioni di dissenso dell'Amministrazione comunale di Pescantina (VR), in sede di Conferenza di Servizi (di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, espresse nella seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 23/10/2019), la Regione del Veneto si farà parte attiva al fine di promuovere un possibile accordo sostitutivo ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 241/1990, per la definizione e l'attuazione di opere e/o di interventi per ridurre al minimo gli impatti sulla rete viaria locale di collegamento con la strada statale n. 12 e la strada provinciale n. 1, generati dall'ampliamento dell'attività della società Inerti San Valentino S.r.l. e dalla futura attività di bonifica e messa in sicurezza del sito di Ca' Filissine.

Tali interventi richiederanno, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Amministrazione regionale, provinciale e comunale Provincia, di amministrazioni statali (e di eventuali altri soggetti pubblici) ed i privati nella figura della società Inerti San Valentino S.r.l. e di intesa con il gestore della attività di bonifica e messa in sicurezza del sito di Ca' Filissine.

CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 23/10/2019;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 06/11/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 23/10/2019;

VISTI gli art. 25 e 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e, in particolare, atteso che l'art. 26 stabilisce che il provvedimento di V.I.A. è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a V.I.A.;

CONSIDERATO pertanto che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018 (che revoca la D.G.R. n. 940/2017), viene demandata alla Direzione Difesa del Suolo, la chiusura del procedimento amministrativo relativo all'autorizzazione del progetto di ampliamento ed accorpamento delle cave "Vigneghetta" e Cà Cerè" in un unico bacino estrattivo denominato "Cava Cerè", sito in Comune di Pescantina (VR), attivato da Inerti San Valentino S.r.l. (con sede legale in Località Cà Nova Tacconi - 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236), con l'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 13/12/2016;

CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall'art. 22 della L.R. n. 4/2016, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano decorsi;

VISTO il comma 3 dell'art. 22 della L.R. n. 4/2016 che prevede che: *"Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 21, si applicano le procedure della presente legge"*;

decreta

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 97 del 23/10/2019, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria come sarà precisata nel provvedimento autorizzativo da adottarsi a chiusura del procedimento amministrativo attivato dalla società Inerti San Valentino S.r.l.), dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 331/2017 in data 28/12/2017 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 542882 in data 02/01/2018) espresse dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, subordinatamente al rispetto di prescrizioni/condizioni ambientali e raccomandazioni indicate nel medesimo parere;
3. di rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di variante al progetto di coltivazione in ampliamento ed accorpamento delle cave "Vigneghetta" e Cà Cerè" in un unico bacino estrattivo denominato "Cava Cerè", presentato da Inerti San Valentino S.r.l. (con sede legale in Località Cà Nova Tacconi - 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e raccomandazioni, riportate nel parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 97 del 23/10/2019, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
4. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, espresse nella seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 23/10/2019;
5. di stabilire che, il provvedimento di VIA ha una validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria come sarà precisata nel provvedimento autorizzativo da adottarsi a chiusura del procedimento amministrativo attivato da Inerti San Valentino S.r.l. Decorso l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
6. che, ritenendo di condividere le ragionevoli preoccupazioni dell'Amministrazione comunale di Pescantina in ordine alle possibili ripercussioni sull'asse viario locale di collegamento con la strada statale n. 12 e la strada provinciale n. 1, a seguito della realizzazione dell'ampliamento della cava in parola e della futura attività di bonifica e messa in sicurezza della discarica di Pescantina nel sito di Cà Filissine, si ravvisa l'opportunità che la Regione del Veneto si faccia parte attiva al fine di promuovere un possibile accordo, tra gli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico, per la definizione e l'attuazione di opere e/o di interventi per ridurre al minimo i potenziali impatti viabilistici paventati. Va da sé che detti interventi implicheranno un'azione integrata e coordinata tra i vari Enti ed Amministrazioni interessate ed i privati quali la società Inerti San Valentino S.r.l, di intesa con il futuro gestore della attività di bonifica e messa in sicurezza del sito di Ca' Filissine;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Difesa del Suolo, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e della D.G.R. n. 568/2018, del progetto *de quo*;
8. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
9. di trasmettere il presente provvedimento a Inerti San Valentino S.r.l. (con sede legale in Località Cà Nova Tacconi - 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236 - PEC: inertisanvalentino@legalmail.it) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Pescantina (VR), al Comune di San Pietro in Cariano (VR), al Comune di San Ambrogio di Valpolicella, alla Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso - U.O. Commissioni VAS VINCA, al Direttore Generale di ARPAV, alla Direzione Pianificazione Territoriale - U.O. Urbanistica, alla Direzione Operativa - U.O. Genio Civile Verona, al Consorzio di Bonifica Veronese;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Loris Tomiato

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3293 del 23 ottobre 2007

Ditta E.G.A.P. S.r.L. . Autorizzazione a coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "VIA RONCALLI", sita in comune di Rosà (VI) mediante accorpamento, ampliamento ed estinzione parziale delle precedenti autorizzazioni. (L.R. 44/1982).

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture Renato Chisso, riferisce quanto segue.

La cava di ghiaia, denominata "VIA RONCALLI" è stata originariamente autorizzata alla ditta E.G.A.P. di Pasinato Albino & C. S.a.S. con deliberazione n. 619 del 03.02.1981 e successivamente ampliata con DD.G.R. n. 5281 del 02.10.1990 e n. 3215 del 12.07.1994.

Con atto notarile del 25.11.1997 n. 129815 del rep. n. 24762 di fasc. la società E.G.A.P. di Pasinato Albino & C. S.a.S. è stata trasformata in E.G.A.P. S.r.L. e conseguentemente la ditta ha presentato in Regione il 25.03.1998, prot. 2291/31211, istanza di presa d'atto della variazione della ragione sociale.

La ditta EGAP S.r.L., con domanda in data 08.03.1999, pervenuta in Regione il 12.03.1999, prot. n. 2832/31211, ha chiesto l'autorizzazione ad ampliare ulteriormente la cava sia in estensione sia in approfondimento mediante nuovi programmi di estrazione e di sistemazione che comprendono e modificano quelli relativi ai precedenti provvedimenti autorizzativi di cui alle citate DD.G.R. n. 619/1981, n. 5281/1990 e n. 3215/1994.

Durante l'iter istruttorio di tale domanda, la C.T.R.A.E. nella seduta del 07.11.2002 -verificato che l'ampliamento ricade in vincolo paesaggistico poiché interessa la fascia di 150 m dalla roggia Vicca- ha espresso parere favorevole con prescrizioni. Il procedimento istruttorio non è stato tuttavia concluso.

Il T.A.R. Veneto, con sentenza n. 924/04 emessa in accoglimento del ricorso 373/2004 proposto dalla ditta contro la Regione, per l'annullamento del silenzio rifiuto sull'istanza di ampliamento citata, ha disposto la nomina del Dirigente Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie del Ministero delle Attività Produttive quale Commissario "*ad acta*" affinché provveda in via sostitutiva alla decisione sulla medesima istanza.

Il Commissario "*ad acta*" con decreto ministeriale del 01.07.2004, ha autorizzato alla ditta E.G.A.P. S.r.L. l'attività di coltivazione ed estrazione di ghiaia e sabbia nella cava denominata "VIA RONCALLI" sita in Comune di Rosà nelle aree individuate al fg. 14, mapp. 84, 86, 87, 88, 89, 403 fino al 31.12.2014.

L'efficacia della citata autorizzazione è stata subordinata, nel decreto stesso, alla integrale osservanza delle conclusioni della C.T.R.A.E. nella seduta del 07.11.2002 nonché all'osservanza di ulteriori prescrizioni.

La ditta E.G.A.P. S.r.L., con nota del 07.10.2004, inoltrata al Commissario "*ad acta*" e pervenuta per conoscenza in Regione il 14.10.2004, prot. 673200/46.02, ha formulato dei quesiti in relazione a:

- validità dell'autorizzazione ministeriale anche per i richiesti lavori estrattivi in approfondimento della cava già autorizzata oltre che in estensione;
- unicità del titolo anche per gli aspetti ambientali connessi con la necessaria autorizzazione paesaggistica nella fascia di 150 m dalla roggia vincolata ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004;
- aspetti da tutelare col deposito cauzionale prescritto e sul beneficiario;
- coesistenza nell'ambito di cava anche delle autorizzazioni regionali ancora in vigore anche se con termini scaduti.

Con nota del 05.11.2004, prot. 2154, pervenuta in Regione il 17.11.2004, prot. 751735/46.02 il Commissario "*ad acta*", in risposta alla citata richiesta formulata dalla ditta, ha trasmesso le seguenti precisazioni in ordine al contenuto del decreto autorizzativo del 01.07.2004:

1. il decreto autorizza sia i lavori previsti sulla nuova area sia quelli previsti in approfondimento sulla cava già esistente;
2. il medesimo decreto rilascia l'autorizzazione ambientale di cui all'art. 162 del D.Lgs. 42/2004 connessa al vincolo di cui all'art. 142;
3. la trasmissione dei relativi atti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio spetta alla Regione;
4. la cauzione per l'importo di 110.000 €, stabilito dalla CTRAE e prescritta nel decreto, si riferisce alla garanzia per i soli lavori di ampliamento previsti nei mappali in estensione rispetto all'esistente area di cava. Il beneficiario è la Regione Veneto;
5. l'efficacia dell'autorizzazione ministeriale decorre dalla data di effettuazione del deposito cauzionale, della convenzione di cui all'art. 20 e della presentazione dei titoli di disponibilità dell'area;
6. da ultimo, il Commissario "ad acta" ritiene che la Regione Veneto, recependo sia il decreto stesso sia le precisazioni, possa provvedere con proprio atto a coordinare le autorizzazioni già rilasciate con il decreto stesso; tale coordinamento può prevedere sia la fusione in un unico documento del decreto ministeriale con le autorizzazioni esistenti, sia l'unificazione delle polizze fidejussorie in essere con quella da stipulare in ottemperanza ai disposti del decreto stesso.

In relazione a quanto esposto al precedente punto 3) della comunicazione ministeriale, con nota del 17.11.2004, prot. 753382/46.02, la Direzione Regionale competente ha provveduto ad inviare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio il provvedimento autorizzativo commissariale e la relativa documentazione progettuale comprensiva anche di quella allegata all'istanza di ampliamento del 08.03.1999.

La ditta ha presentato in Regione il 05.06.2006, prot. 341432/57.02, istanza di variante della sequenza dei lotti di coltivazione della cava in modo da prevedere l'avanzamento dei lavori di estrazione di ricomposizione ambientale da nord verso sud, ai sensi del punto 5) della D.G.R. n. 781 del 26.03.2004, ora assorbito nella D.G.R. n. 652 del 20.03.2007.

Con successiva istanza, datata 13.07.2006, pervenuta in Regione il 24.07.2006 al prot. 442118/57.02, la ditta ha anche chiesto, in relazione al contenuto del punto 6 della citata comunicazione ministeriale 2154/2004, l'emanazione di un provvedimento teso ad unificare, accorpare ed armonizzare le autorizzazioni pendenti in capo alla ditta E.G.A.P. S.r.L. al fine di sostituire, revocandole, le precedenti, trasmettendo correlata documentazione tecnica.

Dall'esame della situazione di fatto della documentazione agli atti è emersa l'opportunità, in applicazione di quanto statuito al punto 10) dell'allegato A alla D.G.R. 652/2007, di coordinare in modo efficace i vari interventi autorizzati nel sito estrattivo sia per motivi di ordine gestionale, di coordinamento delle attività di coltivazione che di miglioramento degli interventi ricompositivi.

Inoltre la ditta E.G.A.P. S.r.L. con istanza datata 14.02.2006 pervenuta in Regione il 20.02.2006 ed acquisita al protocollo n. 118463/46.02 in data 22.02.2006, ha presentato domanda di ulteriore ampliamento mediante aumento dell'inclinazione delle scarpate orientali di scavo e successivo riporto di materiale per la sistemazione delle medesime alla prevista inclinazione di 25° dall'orizzontale in conformità alle disposizioni di cui all'art. 44 della L.R. 44/1982, senza interessare nuove superfici di scavo.

Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Rosà a partire dal 15.02.2006 e nei 10 giorni successivi alla pubblicazione non sono state presentate osservazioni od opposizioni.

Il Consiglio Comunale di Rosà con deliberazione n. 21 del 11.05.2006 ha espresso parere negativo al progetto di ampliamento presentato.

Con nota n. 247848/57.02 del 19.04.2006 è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C. di Vicenza.

L'Amministrazione provinciale di Vicenza, con telefax in data 11.10.2006, protocollato in Regione al n. 593419/57.02 del 16.10.2006, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 20.09.2006, ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla domanda in oggetto. Dall'estratto del relativo verbale della C.T.P.A.C., pervenuto in Regione il 08.11.2006, risulta che il parere favorevole è stato espresso alle seguenti condizioni:

- *dovranno essere ottenute le deroghe alle distanze di sicurezza per l'avvicinamento degli scavi alla roggia Vicca;*
- *il materiale di riporto utilizzato per la sistemazione finale, se non reperito in cava dal lavaggio dei limi, dovrà essere conforme alla normativa vigente ed eventualmente autorizzato dall'ARPAV;*
- *le pendenze delle scarpate in fase di scavo non dovranno essere superiori a 45° sull'orizzontale;*
- *i lavori del lotto 3 potranno iniziare solo a conclusa ricomposizione ambientale del lotto 1;*

- *la scarpata finale di ricomposizione a 25° dovrà essere realizzata con materiali idonei certificati con apposita relazione che ne garantisca l'idoneità geotecnica e in ogni caso conformi alla normativa vigente ed eventualmente autorizzata dall'ARPAV.*

La ditta ha provveduto a presentare in data 06.02.2007, acquisita al protocollo n. 70480/57.02 la relazione paesaggistica prevista dal D.P.C.M. 12.12.2005.

La domanda di ampliamento con la relativa documentazione e le istanze di variante non sostanziale del 05.06.2006 e di accorpamento del 13.07.2006, con la relativa documentazione, sono state esaminate dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 14.06.2007. Verificato che gli interventi riguardano un'area definita agricola dallo strumento urbanistico vigente, soggetta a vincolo ambientale/paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 per la presenza del corso d'acqua vincolato, nonché che il P.T.R.C. non vieta gli interventi in argomento, la commissione ha espresso parere favorevole alla domanda, con prescrizioni, come da parere che si allega al presente atto per farne parte integrante (**allegato A**).

Come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, il parere espresso dalla Provincia attraverso al CTPAC nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante. Per quanto riguarda le condizioni contenute nel parere favorevole della C.T.P.A.C. esse sono state recepite nelle prescrizioni del parere C.T.R.A.E. allegato.

In relazione al parere della C.T.R.A.E. e alle prescrizioni così come recepite nel dispositivo del presente provvedimento, stabilite dalla C.T.R.A.E., la domanda di ampliamento risulta compatibile rispetto alle esigenze di tutela ambientale e, in particolare, con il vincolo paesaggistico esistente sull'area di cava.

Il relatore propone alla Giunta Regionale di accogliere il parere della C.T.R.A.E. nonché le relative prescrizioni e motivazioni e riferisce, inoltre, che non emergono impedimenti ed argomentazioni validi per denegare l'autorizzazione ad ampliare la cava di cui trattasi.

Nell'esprimere il citato parere favorevole, la C.T.R.A.E., peraltro, tenendo conto dell'opportunità di accorpamento delle varie autorizzazioni riguardanti la cava, ha fra l'altro prescritto, al punto 22) del verbale, a carico della ditta di *"presentare prima del rilascio dell'autorizzazione idonei elaborati progettuali atti a consentire l'accorpamento delle autorizzazioni in essere e che tengano conto delle prescrizioni tecniche sopra riportate. Conseguentemente l'autorizzazione da rilasciarsi, fintanto efficace, assorbirà, modificherà e sostituirà le precedenti DD.G.R. n. 619 del 03.02.1981, n. 5281 del 02.10.1990 e n. 3215 del 12.07.1994 e nei limiti di quanto disposto con nota 2154 del 05.11.2004 da parte del Commissario ad acta, anche il decreto ministeriale del 01.07.2004. Tale documentazione sarà verificata e vistata dalla Direzione Regionale competente"*.

In adempimento a tale prescrizione, con nota 500395/57.02 del 11.09.2007, la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive ha chiesto alla ditta la presentazione della documentazione prevista dalla C.T.R.A.E.. La ditta ha presentato quanto richiesto con nota del 28.09.2007, acquisita al protocollo 540682/57.02 in data 02.10.2007, e con nota 564506/57.02 del 11.10.2007.

Tale documentazione rappresenta lo stato di avanzamento dei lavori nell'ambito delle aree già autorizzate con le precedenti autorizzazioni citate e prevede la prosecuzione della coltivazione in modo coordinato, tenendo conto dell'ampliamento con le relative prescrizioni della C.T.R.A.E., della variazione della sequenza temporale dei lotti nonché la realizzazione dello stato finale coerente con quanto autorizzato nel decreto ministeriale del 01.07.2004. Risulta perciò corrispondente a quanto richiesto con la citata prescrizione n. 22) della C.T.R.A.E.

Con la suddetta documentazione inoltre la ditta ha chiesto ai sensi della D.G.R. n. 924 del 24.03.1998, punto 1), lettera c), lo stralcio dalla perimetrazione dell'area della cava le aree della discarica per rifiuti inerti, autorizzata con provvedimento n. 75/Suolo Rifiuti/2007 in data 10.05.2007 della Provincia di Vicenza, come perimetrata con linea blu nella planimetria di tavola n. 1 (prot. 540682/57.02 del 02.10.2007), chiedendone l'estinzione. A tal fine ha fornito la dichiarazione del direttore lavori della discarica che, per le citate aree perimetrate in blu, le opere di allestimento della discarica sono completate. Pertanto dette aree, come previsto dalla DGR 924/1998 possono essere stralciate dall'area della cava e dichiarate estinte ai sensi dell'art. 25 della L.R. 44/1982. Tutto ciò risulta inoltre coerente con la prescrizione n. 23 del parere C.T.R.A.E. del 14.06.2007: *"presentare [...] regolare domanda di estinzione delle aree coltivate ed adibite ad usi diversi da quelli di cava nel rispetto delle vigenti norme in materia"*.

Preso atto inoltre che la documentazione integrativa presentata il 02.10.2007 recepisce anche quanto disposto ai punti 6), 8), 15), 16), 17) e 21) del parere C.T.R.A.E. del 14.06.2007, si rileva infine che nella medesima documentazione progettuale sono stati evidenziati gli accumuli temporanei del terreno di scopertura, accantonato a seguito delle escavazioni precedentemente autorizzate, che risultano collocati all'esterno dell'area di cava risultante dopo gli stralci. Ad integrazione di quanto stabilito al punto 11) del citato parere C.T.R.A.E., è opportuno prescrivere alla ditta l'obbligo di utilizzare tale materiale accantonato solo per le opere di sistemazione della cava autorizzate e di provvedere ai futuri depositi di materiale di copertura e associato necessario

per la ricomposizione solo all'interno della nuova perimetrazione della cava.

Il progetto di coltivazione della cava come autorizzato in ampliamento, variante e accorpamento, escluse le aree stralciate ed estinte, interessa un'area di circa 67.986 mq ed un volume complessivamente estraibile di sabbia e ghiaia stimato in circa 808.000 mc, comprensivo di circa 617.790 mc autorizzati in ampliamento nel 2004, 54.500 mc autorizzati fino al 1994 e ancora da estrarre e 135.710 mc di materiale oggetto della domanda di ampliamento sulle scarpate.

L'intervento presenta programmi di coltivazione e di sistemazione ambientale che includono quelli già in essere definendo un modello di coltivazione unitario coordinato e coerente con le esigenze gestionali e di sistemazione dell'intero sito estrattivo. Perciò risulta necessario e utile ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa ed in accoglimento di quanto richiesto dalla ditta assorbire, modificare e sostituire le precedenti autorizzazioni di cui alle DD.G.R. n. 5281 del 02.10.1990 e n. 3215 del 12.07.1994 e al citato decreto ministeriale del 01.07.2004 e svincolare i relativi depositi cauzionali già versati dalla ditta, stabilendo per la presente autorizzazione, che assorbe le precedenti, un unico deposito cauzionale per l'importo complessivo di 330.000 € stabilito dalla C.T.R.A.E. per l'intervento complessivo.

Attualmente sono presenti i seguenti depositi cauzionali a garanzia delle opere di sistemazione della cava:

- Polizza n. 939282030 della Assicurazioni Generali S.p.A. per conto della ditta EGAP di Pasinato Albino & C. S.a.S. per l'importo di 41.940,07 € a garanzia della D.G.R. n. 619 del 03.02.1981 (Bollette: n.2229 del 01.01.1993 per € 26.619,74; n.5657 del 14.10.1997 per € 4.258,70; n. 257 del 29.12.1999 per € 864,60; n.1017 del 07.12.2001 per € 1.714,12; bollette non emesse per € 1.605,94 e per € 6.876,97);
- Polizza n. 1315917 della Zurich International S.p.A. per conto della ditta EGAP di Pasinato Albino & C. S.a.S. per l'importo di 70.029,30 € a garanzia della D.G.R. n. 3215 del 12.07.1994 (Bollette: n.619 del 01.01.1995 per € 51.645,69; n.316 del 27.01.1997 per € 4.906,34; n. 206 del 30.11.1999 per € 2.065,83; n.646 del 19.12.2000 per € 2.575,05; n.300349 del 04.06.2003 per € 3.121,00; n.501088 del 09.08.2005 per € 2.943,18 e bolletta non emessa per € 2.772,21);
- Polizza n. 273RO392 della Zurich International S.p.A. per conto della ditta EGAP S.r.L. per l'importo di 115.279,35 € a garanzia del Decreto Ministeriale del 01.07.2004 (Bolletta n.501098 del 06.09.2005 e bolletta non emessa per € 4.779,35).

In relazione alla domanda di presa d'atto della variazione della ragione sociale, inoltrata in Regione il 25.03.1998, risulta allegato alla medesima l'atto del notaio Alessandro Todescan di Bassano del Grappa in data 25.11.1997 n. 129815 del rep. n. 24762 di fasc. con il quale viene trasformata la società EGAP di Pasinato Albino & C. SaS in EGAP S.r.L. mantenendo invariato il codice fiscale e la sede ed avente per oggetto, tra l'altro, escavazione, trasporto, commercio di ghiaia, sabbia e altri materiali inerti. Pertanto risulta necessario prenderne atto e provvedere alla intestazione del provvedimento autorizzativo a coltivare la cava alla nuova denominazione della ditta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la domanda della ditta E.G.A.P. S.r.L. in data 06.04.2005, pervenuta in Regione il 13.04.2005, prot. 270550/46.02 di presa d'atto della variazione della ragione sociale;

VISTE le domande della ditta E.G.A.P. S.r.L. in data 05.06.2006, pervenuta in Regione il 05.06.2006, prot. 341432/57.02, di variante della sequenza dei lotti di coltivazione, in data 13.07.2006, pervenuta in Regione il 24.07.2006 al prot. 442118/57.02, di accorpamento ed armonizzazione delle autorizzazioni pendenti e la relativa documentazione progettuale ed in data 14.02.2006, pervenuta in Regione il 20.02.2006 ed acquisita al protocollo n. 118463/46.02 in data 22.02.2006, di ampliamento mediante aumento dell'inclinazione delle scarpate e la relativa documentazione progettuale;

VISTA la documentazione integrativa presentata in Regione in data 06.02.2007, acquisita al protocollo n. 70480/57.02;

VISTA la documentazione acquisita al prot. 540682/57.02 in data 02.10.2007 e al protocollo 564506/57.02 in data 11.10.2007 come richieste con nota 500395/57.02 del 11.09.2007;

VISTI i provvedimenti autorizzativi della cava di cui alle DD.G.R. n. 619 del 03.02.1981, n. 5281 del 02.10.1990, n. 3215 del 12.07.1994 e al decreto ministeriale del 01.07.2004;

VISTA la nota del 05.11.2004, prot. 2154, pervenuta in Regione il 17.11.2004, prot. 751735/46.02 del Commissario "*ad acta*";

VISTI il parere contrario del Consiglio Comunale di Rosà ed il parere favorevole espresso dalla C.T.P.A.C. di Vicenza;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO l'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTA la D.G.R. n. 924 del 24.03.1998;

VSITO il provvedimento n. 75/Suolo Rifiuti/2007 in data 10.05.2007 della Provincia di Vicenza;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42; il R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, la D.G.R. 80/2005 e la L.R. 16.08.2007, n. 20;

ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998, concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

DATO ATTO dell'avvenuto versamento di euro 103,00 (centotré/00) a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO e FATTO PROPRIO il parere favorevoli della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni e motivazioni (**allegato A**);]

delibera

1) di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, la ditta E.G.AP. S.r.L. (C.F. 00 333 870 244) con sede a Rosà (VI) in via Roncalli n. 59, a coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "VIA RONCALLI", sita nel Comune di Rosà (VI) come delimitata con linea rossa continua (area di cava confermata) nella tavola n. 1 (estratto catastale) facente parte della documentazione progettuale acquisita al protocollo n. 540682/57.02 in data 02.10.2007, ed in conformità alla documentazione acquisita agli atti del presente provvedimento modificata ed integrata dalle condizioni e prescrizioni sotto elencate;

2) di stralciare dall'area di cava autorizzata con i precedenti provvedimento della Giunta Regionale n. 619/1981, n. 5281/1990, n. 3215/1994 e del D.M. 01.07.2004 gli ambiti indicati con linea blu (*estinzione area di cava*) nella tavola 1 acquisita al protocollo n. 540682/57.02 in data 02.10.2007 e di dichiarare l'estinzione di tali ambiti ai sensi della D.G.R. 924/1998 e dell'art. 25 della L.R. 44/1982;

3) di stabilire che il presente provvedimento fintanto efficace assorbe, modifica e sostituisce le precedenti autorizzazioni di cui alle DD.G.R. n. 619 del 03.02.1981, n. 5281 del 02.10.1990, n. 3215 del 12.07.1994 e di cui al decreto ministeriale in data 01.07.2004 del Dirigente Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie del Ministero delle Attività Produttive quale Commissario "*ad acta*" in quanto l'intervento in argomento presenta nuovi programmi di coltivazione che includono ed assorbono quelli già in essere per gli aspetti di ricomposizione ambientale per la cava in atto mentre per le rimanenti parti ne viene stabilita l'estinzione come indicato al precedente punto 2);

4) di dare atto che il progetto autorizzato risulta costituito dai prevalenti elaborati integrativi acquisiti al protocollo n. 540682/57.02 in data 02.10.2007, debitamente visti dal Dirigente del Servizio Cave e Miniere, come di seguito elencati:

- Tavola n. 1 - Estratto catastale, foglio n. 14 con individuazione della logistica del sito;

- Tavola n. 2 - Planimetria dello stato di fatto con indicata la logistica del sito;
- Tavola n. 03 - planimetria del programma di estrazione;
- Tavola n. 04 - sezioni comparate tra lo stato di fatto ed il programma di estrazione;
- Tavola n. 05 - planimetria del programma di sistemazione finale;
- Tavola n. 06 - sezioni del programma di sistemazione finale;
- Tavola n. 7 - relazione integrativa;
- Dichiarazione ai sensi della DGR 24.03.1998 n. 924 - comma 1, lett. C (prot. 564506/57.02 del 11.10.2007);

e dagli elaborati facenti parte della domanda di ampliamento, come di seguito elencati:

- Tavola n. 1 - Corografia (prot. 118463/46.02 del 22.02.2006);
- Tavola n. 2 - Estratto del PRG vigente (prot. 118463/46.02 del 22.02.2006);
- Tavola n. 3 - Estratto catastale (prot. 118463/46.02 del 22.02.2006);
- Tavola n. 4 - Planimetria stato di fatto (prot. 118463/46.02 del 22.02.2006);
- Tavola n. 5 - Planimetria del programma di estrazione (prot. 118463/46.02 del 22.02.2006);
- Tavola n. 6 - lotti di avanzamento dei lavori estrattivi (prot. 118463/46.02 del 22.02.2006);
- Tavola n. 7 - sezioni trasversali del programma di estrazione (prot. 118463/46.02 del 22.02.2006);
- Tavola n. 8 - sezioni longitudinali del programma di estrazione (prot. 118463/46.02 del 22.02.2006);
- Tavola n. 9 - relazione (prot. 118463/46.02 del 22.02.2006);
- Tavola n. 10 - documentazione fotografica (prot. 118463/46.02 del 22.02.2006);
- Tavola n. 9 bis - relazione integrativa (prot. 341339/57.02 del 05.06.2006);
- Relazione paesaggistica (prot. 70480/57.02 del 06.02.2007).

Gli altri elaborati, superati dalla documentazione integrativa presentata vengono archiviati;

5) di dare atto e stabilire che l'intervento così come autorizzato al punto 1), sottoposto alle condizioni di ricomposizione ambientale e alle prescrizioni e modalità sotto riportate risulta compatibile con il vincolo ambientale/paesaggistico (ex L. 1497/1939 ed ex L. 431/1985) esistente sull'area di cava. Il presente provvedimento rilasciato con il titolo unico all'escavo di cui all'art. 16 della L.R. 44/1982, costituisce autorizzazione ambientale/paesaggistica prevista dal D.Lgs. 22.01.2004, n.42, in sintonia con le statuizioni di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982;

6) di dare atto e stabilire che il "*materiale utile*" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. 652 del 20 marzo 2007 è costituito da sabbia e ghiaia, per un volume complessivo stimato in mc. 808.000, e di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla citata DGR 652/07 che si intende correlativamente qui richiamata e trascritta;

7) di stabilire che la ditta è tenuta ad osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:

a) presentare alla Regione Veneto prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione regolare documentazione dell'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale -Banco Popolare di Verona e Novara (Abi 5188 Cab 02001 c/c 20900 Regione Veneto - "Depositi Cauzionali")- di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di € 330.000,00 (trecentotrentamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di

inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

- b) stipulare con il Comune di Rosà la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante (**allegato B**), e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
- c) fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto di effettuare i lavori di coltivazione oggetto della presente autorizzazione;
- d) suddividere in modo evidente e mantenere separate nel sito, attraverso l'apposizione di perimetrazioni, l'attività di coltivazione di cava da altre attività, con particolare riferimento all'area dell'impianto di recupero di rifiuti inerti perimetrato con linea verde continua nella tavola n. 2 di progetto (prot. 540682/57.02 del 02.10.2007) ;
- e) mantenere in efficienza la recinzione perimetrale della cava ed i relativi cartelli ammonitori di pericolo;
- f) realizzare lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
- g) eseguire la coltivazione delle scarpate con angolo non superiore a 45° rispetto all'orizzontale;
- h) prima dell'effettuazione degli scavi in avvicinamento richiedere ed ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del DPR 128/1959 per condurre le escavazioni a distanza inferiore a quella stabilita dall'art. 104 del medesimo D.P.R. tenuto conto della nuova inclinazione delle scarpate in fase di scavo. In assenza di tale autorizzazione dovranno essere mantenute le distanze di legge fermo restando le medesime modalità estrattive e ricompositive nel rispetto delle statuizioni di cui alla L.R. 44/1982, compresa la profondità di scavo;
- i) limitare la profondità di escavazione a m 23 (ventitre) dal piano campagna e comunque rispettare per la profondità il calcolo stabilito dall'art. 44 della L.R. 44/1982;
- j) mantenere la fascia di rispetto non inferiore a metri 5 (cinque) fra la recinzione ed il ciglio superiore di scavo nel lato est;
- k) mantenere la fascia di rispetto non inferiore a metri 10 (dieci) fra il ciglio superiore di scavo e la roggia "Vicca";
- l) mantenere sul lato sud la fascia di rispetto non inferiore a metri 40 (quaranta) fra la recinzione ed il ciglio superiore di scavo;
- m) effettuare i lavori di coltivazione secondo i tre lotti consecutivi da nord verso sud, come indicato in tavola n. 6 (lotti di avanzamento dei lavori estrattivi - prot. 118463/46.02 del 22.02.2006) e subordinare la coltivazione del terzo lotto alla intervenuta sistemazione ambientale del primo;
- n) effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;
- o) accantonare il terreno vegetale ed il materiale associato all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale secondo il progetto. Pur considerando che il terreno vegetale derivante dalle escavazioni precedentemente autorizzate risulta temporaneamente accantonato (come indicato in tavola n. 2) in ambiti adiacenti ma esterni all'attuale area della cava a seguito degli stralci operati al precedente punto 2), la ditta non potrà proseguire nel temporaneo accantonamento del terreno vegetale di scopertura all'esterno dell'area di cava. Tuttavia il terreno vegetale proveniente dall'area di cava e già accantonato in tali ambiti dovrà essere utilizzato solo per le opere di sistemazione della cava;
- p) mantenere nella disponibilità della cava la quantità di materiale estratto o da estrarsi, compreso il materiale associato, necessaria per la ricomposizione della medesima, secondo il progetto autorizzato;
- q) impiegare, per effettuare le opere di riporto sul fondo cava nonché per la risagomatura delle scarpate, solo il terreno vegetale accantonato durante le fasi di scopertura ed i materiali associati (terre, limi sabbiosi argillosi) provenienti dalla selezione e prima lavorazione del materiale estratto in loco. Tali materiali dovranno essere utilizzati con le pendenze ed opere necessarie per un corretto smaltimento delle acque in modo da predisporre le aree escavate all'uso agricolo;

r) è fatto divieto di utilizzo nelle opere di sistemazione della cava di materiale diverso da quello associato. Eventuali utilizzi di altro materiale potrà essere autorizzato o prescritto con le procedure di cui ai punti 6) e 7) della D.G.R. 652/2007, se funzionale e migliorativo della ricomposizione come autorizzate e nel rispetto di quanto statuito dalle direttive e norme in materia (D.G.R. n. 80 del 21.01.2005, D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, L.R. 16.08.2007 n. 20 art. 17, ecc.);

s) assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;

t) mettere a dimora, entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo le fasce di rispetto, una quinta arborea-arbustiva composta da: acero campestre, carpino bianco e/o altre piante autoctone escluso il pioppo, inserite nell'elenco regionale delle piante autoctone tipiche delle zone venete (Piano Sviluppo Rurale);

8) di dare atto che la ditta possiede la disponibilità dell'area della cava come identificata al punto 1);

9) di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

10) di riservarsi espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti;

11) di stabilire inoltre che:

a) i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) di tutta la cava dovranno essere ultimati entro il 31.12.2014;

b) l'autorizzazione ai fini ambientali, di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e al R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, contenuta nel titolo unico all'escavo ex art. 16 della L.R. 44/82, ha una durata di 5 (cinque) anni dalla data del presente provvedimento;

c) la ditta è tenuta a formulare domanda di rinnovazione della citata autorizzazione ai soli fini paesaggistici, rilasciata nell'ambito della presente autorizzazione di cava, prima della scadenza del richiamato termine;

d) la domanda di rinnovazione sarà istituita ed eventualmente accolta, ai sensi dell'art. 16 del R.D. 3 giugno 1940 n. 1357 e del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, secondo quanto stabilito dall'art. 25 della L.R. 44/82 e con le procedure di cui alla D.G.R. n. 949 del 09.03.1993;

12) di trasmettere, in applicazione della circolare 4 luglio 1989, n. 5341, del Ministero per i Beni culturali ed Ambientali e del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, il presente provvedimento con la relativa documentazione di progetto, al Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio. Resta impregiudicata la facoltà di detto Ministero di annullare motivatamente il presente provvedimento a norma del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto;

13) di ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa di sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624, e del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, con particolare attenzione agli artt. 104 e 105 del medesimo, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia e che le funzioni di vigilanza di cui all'art. 28 della L.R. 44/82 sono esercitate dal Comune d'intesa con la Provincia;

14) di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 6), lettera a), del presente provvedimento, i precedenti depositi cauzionali versati:

- Polizza n. 939282030 della Assicurazioni Generali S.p.A. per conto della ditta EGAP di Pasinato Albino & C. S.a.S. per l'importo di 41.940,07 € a garanzia della D.G.R. n. 619 del 03.02.1981 (Bollette: n.2229 del 01.01.1993 per € 26.619,74; n.5657 del 14.10.1997 per € 4.258,70; n. 257 del 29.12.1999 per € 864,60; n.1017 del 07.12.2001 per € 1.714,12; bollette non emesse per € 1.605,94 e per € 6.876,97);

- Polizza n. 1315917 della Zurich International S.p.A. per conto della ditta EGAP di Pasinato Albino & C. S.a.S. per l'importo di 70.029,30 € a garanzia della D.G.R. n. 3215 del 12.07.1994 (Bollette: n.619 del 01.01.1995 per € 51.645,69; n.316 del 27.01.1997 per € 4.906,34; n. 206 del 30.11.1999 per € 2.065,83; n.646 del 19.12.2000 per € 2.575,05; n.300349 del 04.06.2003 per € 3.121,00; n.501088 del 09.08.2005 per € 2.943,18 e bolletta non emessa per € 2.772,21);

- Polizza n. 273RO392 della Zurich International S.p.A. per conto della ditta EGAP S.r.L. per l'importo di 115.279,35 € a garanzia del Decreto Ministeriale del 01.07.2004 (Bolletta n.501098 del 06.09.2005 e bolletta non emessa per € 4.779,35);

15) di liquidare le spese di istruttoria della domanda in € 400,00 (quattrocento/00) e di stabilire che la ditta è tenuta a versare a titolo di conguaglio la somma di € 297,00 (duecentonovantasette/00), prima della consegna o notifica del presente provvedimento, alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - Servizio di Tesoreria - 30122 Venezia;

16) di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

17) di precisare e stabilire che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;

18) di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 779 del 27 maggio 2014

Inerti San Valentino S.r.l. - Ampliamento del progetto della cava denominata "Cà Nova Tacconi". Comune di localizzazione: Bussolengo (VR). Comuni interessati: Sona (VR). Procedura di V.I.A. ed autorizzazione alla realizzazione dell'intervento (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 24 della L.R. n. 10/1999, D.G.R. n. 1539/2011), con contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:

Giudizio favorevole di compatibilità ambientale e autorizzazione all'ampliamento della cava denominata "Cà Nova Tacconi", in Comune di Bussolengo (VR).

Istanza presentata dalla Inerti San Valentino S.r.l. in data 28/12/2012.

Parere espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 12/03/2014.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

In data 28/12/2012 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta Inerti San Valentino S.r.l., con sede legale in Località Canova Tacconi - 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, autorizzazione alla realizzazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011), e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, acquisita con prot. n. 586776/63.01.07 E. 410.01.1.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale ed il relativo riassunto non tecnico.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 28/12/2012 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art.24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del deposito della documentazione progettuale presso la Provincia di Verona, il Comune di Bussolengo (VR).

Lo stesso, in data 10/01/2013, ha provveduto alla presentazione al pubblico (presso la Sala Giulietta e Romeo della Provincia di Verona), dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 1539/2011).

Entro i termini sono pervenuti i pareri e le osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati nella premessa del parere n. 454 del 12/03/2014, **Allegato A**, del presente provvedimento.

Fuori i termini sono pervenuti i pareri e le osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati nella premessa del parere n. 454 del 12/03/2014, **Allegato A**, del presente provvedimento.

La Ditta, con nota acquisita al protocollo regionale n. 5358 E. 410.01.1 del 07/01/2013, ha provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto e alla Soprintendenza Beni Archeologici di Verona secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A hanno provveduto a richiedere (con nota prot. n. 31301 E. 410.01.1 del 22/01/2013) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:

- del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, con propria nota n. 4682 - class. 34.19.07 del 20/02/2013 (acquisita al protocollo regionale n. 93330 del 01/03/21013), ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni sulla documentazione agli atti, notificata alla Ditta proponente con nota prot. n. 10036 del 06/03/2013. La Ditta proponente, con nota acquisita il 22/01/2014 - prot. n. 27992, ha provveduto ad ottemperare a quanto richiesto.

La Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota n. 0002933 - class. 34.19.07/8 del 18/02/2014 (acquisita al protocollo regionale n. 80439 del 25/02/2014), ha espresso parere favorevole subordinato al rispetto di prescrizioni

Tali parere, le relative conclusioni e prescrizioni sono state recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

Con nota del 22/01/2013, prot. n. 31287 E. 410.01.1, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale, copia della Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3172/2006, al fine di acquisire un parere in merito.

L'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con nota n. 98704, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 05/03/2013, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 66/2013 del 04/03/2013, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA presentata dal proponente, dichiarando che la stessa è stata redatta in conformità alla D.G.R. n. 3173/2006.

Tale parere e le relative conclusioni sono state recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

Con nota prot. n. 83187 del 25/02/2013, il Servizio Forestale Regionale di Verona comunicava che l'area oggetto dell'intervento non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923, né risulta boscata ai sensi della Legge Forestale n. 52/ 1978.

In data 19/03/2013, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 22/05/2013 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame, comunicata alla Ditta proponente con nota del 31/05/2013 - prot. n. 231672 E. 410.01.1.

Il proponente ha inoltre trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva:

- in data 22/01/2014, prot. n. 27949, inerente:
- il progetto per la realizzazione di una condotta e relativo bacino di laminazione richiesto dal Consorzio di Bonifica Veronese e atti correlati;
- il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.lgs. n. 117/2008;
- in data 22/01/2014 - prot. n. 27992, inerente la relazione paesaggistica.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto all' originario presentato nel dicembre 2012, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 e succ. mod. ed integr.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 454 del 12/03/2014, **Allegato A** del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto con le prescrizioni di cui al citato parere.

Nella medesima seduta del 12/03/2014, la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013) tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, ha espresso altresì, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., a maggioranza dei presenti, parere favorevole all'autorizzazione al progetto di ampliamento della cava denominata "Cà Nova Tacconi", in Comune di Bussolengo (VR), presentato dalla Ditta Inerti San Valentino S.r.l., con sede legale in Località Canova Tacconi - 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982 e contestuale rilascio dell'autorizzazione degli aspetti paesaggistici, idrogeologici e del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni, di cui al parere n. 454 del 12/03/2014, **Allegato A** del presente provvedimento, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori Enti e/o Amministrazioni

competenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D. Lgs. n. 42/2004

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 117/2008;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

VISTA la L.R. n. 44/1982;

VISTA la L.R. n. 10/1999;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n.54 del 31/12/2012;

VISTA la D.G.R. n. 3173/2006

VISTA la D.G.R. n. 761/2010;

VISTA la D.G.R. n. 575/2013;

VISTA la Circolare n. 16 del 01.03.2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 12/03/2014;

VISTO il parere n. 454 del 12/03/2014, **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 454 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 12/03/2014, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e dell'autorizzazione del progetto di ampliamento della cava denominata "Cà Nova Tacconi", in Comune di Bussolengo (VR), presentato dalla Ditta Inerti San Valentino S.r.l., con sede legale in Località Canova Tacconi - 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982 e contestuale rilascio dell'autorizzazione degli aspetti paesaggistici, idrogeologici e del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
2. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate e previste nel parere n. 454 del 12/03/2014, **Allegato A** del presente provvedimento;
3. di autorizzare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'intervento, condizionatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nel sopracitato parere n. 454 del 12/03/2014, **Allegato A** al presente provvedimento, in conformità alla documentazione agli atti, costituita dall'istanza più n. 42 elaborati. E' fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti;
4. la Ditta è tenuta a concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31/12/2029. Eventuali proroghe dovranno essere richieste prima di tale data;
5. di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, contenuta nel titolo unico ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44 del 07/09/1982, nel rispetto delle relative prescrizioni di cui al parere n. 454 del 12/03/2014, **Allegato A** al presente provvedimento;
6. di rilasciare l'autorizzazione per gli aspetti forestali, di cui alla L.R. n. 52/1978, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, per la coltivazione della cava, nel rispetto delle relative prescrizioni di cui al parere n. 454 del 12/03/2014, **Allegato**

A al presente provvedimento;

7. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;
8. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace assorbe, modifica e sostituisce le precedenti autorizzazioni e da ultimo la D.G.R. n. 3752 del 27/11/2007 e connessi elaborati progettuali, dando atto che il progetto ricomprende l'ambito della medesima;
9. di stabilire che la Ditta dovrà presentare alla Regione Veneto - Sezione Geologia e Georisorse, prima del rilascio/consegna del provvedimento di autorizzazione, i titoli, non ancora depositati presso la citata Sezione, delle aree in disponibilità, con validità pari o superiore all'intera temporalità assegnata per la realizzazione della cava, debitamente registrati. La Ditta dovrà parimenti, prima del rilascio/consegna del provvedimento di autorizzazione, presentare l'atto comunale di assenso definitivo alla cessione/occupazione della strada/progno denominata "Casottone";
10. di stabilire che la ditta titolare dell'autorizzazione dovrà stipulare con il Comune di Bussolengo (VR) la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. n. 44/1982, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, secondo lo schema predisposto dalla Regione, e trasmetterlo al Comune e alla Regione. Fino alla presentazione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla Ditta di iniziare i lavori di coltivazione in ampliamento oggetto della presente autorizzazione;
11. di prendere atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, redatta in conformità alla D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006, secondo quanto riportato nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 66/2013 del 04/03/2013, rilasciata dall'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV);
12. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
13. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
14. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Inerti San Valentino S.r.l., con sede legale in Località Canova Tacconi - 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236 e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Bussolengo (VR), al Comune di Sona (VR), alla Sezione Geologia e Georisorse, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA, NUV), alla Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Verona, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, al Consorzio di Bonifica Veronese;
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
16. di incaricare il Dipartimento Ambiente dell'esecuzione del presente atto;
17. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;
19. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

**Allegato B – Autorizzazioni siti di smaltimento
(impianti di recupero e discariche)**



PROVINCIA DI VERONA

Area funzionale servizi in campo ambientale – Servizio gestione rifiuti

U.O. rifiuti speciali

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 5 maggio 2021, dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5-7 nel comune di Belfiore (VR) e gestito dalla ditta C.E.R. Centro Ecologico Recupero s.r.l..

determinazione n. 3290/18 del 8 ottobre 2018

Decisione Il dirigente dell'area funzionale Servizi in campo ambientale della Provincia di Verona¹:

1. prende atto della modifica non sostanziale comunicata dalla ditta C.E.R. Centro Ecologico Recupero s.r.l. con nota del 18 gennaio 2018²;
2. autorizza la ditta C.E.R. Centro Ecologico Recupero s.r.l., con sede legale in Viale del Progresso n. 7 nel comune di Belfiore (VR) e sede operativa in Viale del Progresso n. 5-7 nel comune di Belfiore (VR), all'esercizio di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi nel rispetto della normativa ambientale di settore e di quanto riportato nella sezione "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento³;
3. dispone che il presente provvedimento abbia validità massima fino al 5 maggio 2021.

Fatto Con determinazione dirigenziale n. 1777/16 del 5 maggio 2016 il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona ha rinnovato l'autorizzazione emessa nei confronti della ditta C.E.R. Centro Ecologico Recupero s.r.l., con sede legale in Viale del Progresso n. 7 nel comune di Belfiore (VR) e sede operativa in Viale del Progresso n. 5 nel comune di Belfiore (VR), per l'esercizio dell'attività di recupero e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, autorizzando altresì lo scarico nella condotta fognaria pubblica dei reflui di tipo assimilabile ai civili ed acque meteoriche di prima e seconda pioggia dal dilavamento dei piazzali e dei tetti nel rispetto delle prescrizioni⁴ impartite dall'Ente gestore Acque Veronesi s.c. a r.l..

¹ L'articolo 107 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente [Statuto della Provincia](#) e gli articoli 28 e 32 del [regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi](#) attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso.

² Acquisita al n. 3154 del 18 gennaio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

³ Ai sensi dell'articolo 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del d.lgs. n. 152/2006 e autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'articolo 107 del d.lgs. n. 152/2006.

⁴ Acquisite al n. 30278 dell'11 aprile 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

Con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2188 del 23 dicembre 2016⁵ la Regione del Veneto ha approvato il progetto di ampliamento dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5-7 nel comune di Belfiore (VR).

Con nota del 19 gennaio 2017⁶ la ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l. ha comunicato che *“in data 23 gennaio 2017 avranno inizio i lavori di apprestamento previsti dal progetto approvato”*.

Con nota del 25 maggio 2017⁷ la ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l. ha trasmesso la relazione di fine lavori e la documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie.

Con nota del 22 novembre 2017⁸ la ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l. ha trasmesso la relazione di collaudo funzionale delle opere realizzate con allegati l'autorizzazione allo scarico rilasciata da Acque Veronesi s.c. a r.l. e la segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio.

Con nota pervenuta in data 10 gennaio 2018⁹ la ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l. ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per l'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5 nel comune di Belfiore.

Con nota del 18 gennaio 2018¹⁰ la ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l. ha trasmesso comunicazione circa una modifica non sostanziale dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5 nel comune di Belfiore.

Con nota del 9 febbraio 2018¹¹ la Provincia di Verona ha avviato il procedimento per la presa d'atto della modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5 nel comune di Belfiore (VR).

Con nota del 9 febbraio 2018¹² la Provincia di Verona ha chiesto alla Regione del Veneto di esprimersi in merito alla non sostanzialità della modifica presentata dalla ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l., intendendo condivisa la valutazione di non sostanzialità della modifica proposta in assenza di esplicite osservazioni.

Con nota del 28 febbraio 2018¹³ la Provincia di Verona ha avviato il procedimento per l'emissione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5 nel comune di Belfiore (VR).

Con nota del 1 marzo 2018¹⁴ questa Provincia ha convocato per il giorno 13 marzo 2018 un incontro istruttorio¹⁵.

⁵ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 23 dicembre 2016, n. 2188, “Ditta CER Centro Ecologico Recuperi. Ampliamento impianto di recupero e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Belfiore – Verona. Approvazione progetto ai sensi dell'art. 2008 del d.lgs. n. 152/2006” (d.G.R.V. n. 2188/2016).

⁶ Acquisita al n. 5044 del 20 gennaio 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁷ Acquisita al n. 45587 del 26 maggio 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁸ Acquisita al n. 99735 del 23 novembre 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁹ Acquisita al n. 1422 del 10 gennaio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁰ Acquisita al n. 3154 del 18 gennaio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹¹ Iscritta al n. 7689 del 9 febbraio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹² Iscritta al n. 7690 del 9 febbraio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹³ Iscritta al n. 7689 del 9 febbraio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁴ Iscritta al n. 11846 del 1 marzo 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁵ Verbale iscritto al n. 14606 del 14 marzo 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

Con nota del 12 marzo 2018¹⁶ la Provincia di Verona ha condiviso la classificazione della variante proposta dalla ditta Centro Ecologico Recupero s.r.l. come “modifica non sostanziale” ed ha prescritto che, prima della realizzazione della modifica in parola, la ditta trasmetta al Comune di Belfiore una dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000¹⁷ (cd. “autocertificazione”) in merito al rispetto dei limiti acustici di zona.

Con nota del 16 aprile 2018¹⁸ la ditta Centro Ecologico Recupero s.r.l. ha inviato una prima risposta alla richiesta di integrazioni formulata nel corso dell'incontro istruttorio del 13 marzo 2018.

Con nota del 18 aprile 2018¹⁹ la ditta Centro Ecologico Recupero s.r.l. ha inviato la valutazione di impatto acustico ed il collaudo funzionale relativi alla modifica non sostanziale comunicata con nota del 18 gennaio 2018 nonché altre integrazioni richieste nel corso dell'incontro istruttorio del 13 marzo 2018.

Dopo un ulteriore nota del 10 agosto 2018²⁰, con nota del 25 settembre 2018²¹ la ditta Centro Ecologico Recupero s.r.l. ha inviato una definitiva risposta alla richiesta di integrazioni formulata nel corso dell'incontro istruttorio del 13 marzo 2018.

Con la recente sentenza n. 1229 del 28 febbraio 2018, resa in un giudizio che vedeva coinvolta la Regione del Veneto, il Consiglio di Stato si è espresso in tema di *End of Waste* affermando di non condividere la tesi, sostenuta dal T.A.R. Veneto nella sentenza di primo grado, secondo cui la mancanza di regolamenti comunitari o di decreti ministeriali relativi alle procedure di recupero di determinati rifiuti non possa precludere il potere dell'Autorità competente di valutare comunque, *caso per caso*, l'eventuale rilascio delle relative autorizzazioni, nel rispetto delle quattro condizioni previste dall'articolo 184-ter, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006²². Ad avviso del Consiglio di Stato, infatti, la Direttiva 2008/98/CE²³ deve essere interpretata nel senso che solo lo Stato può stabilire i criteri affinché un rifiuto cessi di essere tale, in modo da garantire uniformità su tutto il territorio nazionale.

L'impianto in parola, per effetto dei provvedimenti autorizzativi richiamati, è destinato allo svolgimento di attività di recupero (R3, R4, R5, R13) e di smaltimento (D13, D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi.

L'impianto dispone delle seguenti macchine/linee di lavorazione:

– AREA A:

- linea di selezione (R) rifiuti con le postazioni di lavoro per gli addetti;
- pressa container;
- pressa volumetrica;
- trituratore;

¹⁶ Iscritta al n. 13975 del 13 marzo 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁷ Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i. (d.P.R. n. 445/2000).

¹⁸ Acquisita al n. 23718 del 19 aprile 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁹ Acquisita al n. 23717 del 19 aprile 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁰ Acquisita al n. 49714 del 14 agosto 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²¹ Acquisita al n. 59312 del 2 ottobre 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²² Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s.m.i (d.lgs. n. 152/2006).

²³ “Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” e s.m.i. (Direttiva 2008/98/CE).

- AREA B:
 - linea di selezione (D) rifiuti con le postazioni di lavoro per gli addetti;
 - pressa imballatrice;
- macchine accessorie (es. benna a polipo per la movimentazione dei rifiuti).

Non è prevista la produzione di acque di lavorazione.

Le acque meteoriche (prima e seconda pioggia) provenienti dalla superficie esterna pavimentata e dalla copertura del capannone A, le acque meteoriche (solo prima pioggia) provenienti dalla superficie esterna pavimentata e dalla copertura del capannone B e le acque provenienti dai servizi igienici del capannone A vengono immesse in fognatura mediante un unico punto di scarico.

Le acque provenienti dai servizi igienici del capannone B vengono immesse in fognatura nera mediante un distinto punto di scarico.

Le acque meteoriche (seconda pioggia) provenienti dalla superficie esterna pavimentata e dalla copertura del capannone B vengono immesse in fognatura bianca.

Documentazione agli atti della Provincia:

- comunicazione di fine lavori e avvio dell'impianto²⁴;
- certificato di collaudo funzionale²⁵;
- autorizzazione allo scarico in fognatura rilasciata da Acque Veronesi s.c. a r.l.²⁶;
- istanza di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto²⁷;
- comunicazione di modifica non sostanziale²⁸ relativa all'inserimento di un trituttore, corredata da:
 - relazione tecnica informativa;
 - relazione circa la non necessità di predisporre la relazione di screening di V.Inc.A.;
- collaudo funzionale relativo alla modifica non sostanziale²⁹, corredato da:
 - valutazione di impatto acustico;
 - riferimenti normativi in base ai quali i codici EER già ammessi in impianto giungono alla cessazione della qualifica di rifiuto;
- Piano di gestione operativa³⁰;
- Piano di sicurezza³¹;
- Piano di ripristino ambientale³²;
- polizza fideiussoria n. 2127979³³ emessa da Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. in data 12 maggio 2016, integrata con appendice n. 1³⁴ emessa in data 16 maggio 2017;

²⁴ Iscritta al n. 45587 del 26 maggio 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁵ Iscritta al n. 99735 del 23 novembre 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁶ Iscritta al n. 99735 del 23 novembre 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁷ Acquisita al n. 1422 del 10 gennaio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁸ Acquisita al n. 3154 del 18 gennaio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁹ Acquisita al n. 23717 del 19 aprile 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

³⁰ Acquisita al n. 6114 del 26 gennaio 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

³¹ Acquisita al n. 6114 del 26 gennaio 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

³² Acquisita al n. 6114 del 26 gennaio 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

³³ Acquisita al n. 50889 del 21 giugno 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

³⁴ Acquisita al n. 69671 del 16 agosto 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

- polizza R.C. Inquinamento n. 63M11259281³⁵ emessa da Itas Mutua in data 24 maggio 2016.

Motivazione La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata da personale dell'area funzionale Servizi in campo ambientale di questa Provincia, viene adottata ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. n. 152/2006, degli articoli 6 e 26 della legge regionale n. 3/2000³⁶ e per quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1775 del 3 ottobre 2013³⁷.

L'istruttoria si fonda sulla valutazione della documentazione acquisita dalla Provincia di Verona, ritenuta pertinente e completa, e sulla verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore³⁸. In particolare, la cessazione della qualifica di rifiuto avviene sulla base della normativa tecnica settoriale e dei provvedimenti di approvazione dell'impianto indicati nella Tabella Codici EER ed Attività riportata in fondo al provvedimento.

La proposta di variante al progetto comunicata con note del 18 gennaio 2018 configura modifica non sostanziale ai sensi della legge regionale n. 3/2000 poiché non riguarda il processo tecnologico di recupero, né la tipologia e quantità di rifiuti recuperati e smaltiti, così come non si modifica la potenzialità dell'impianto.

La Sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018 solleva non pochi dubbi sulla legittimità dei provvedimenti di cessazione di qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter rilasciati dalle Regioni o dagli Enti da queste delegate e, a tale proposito, gli Uffici regionali, con nota n. 84700 del 5 marzo 2018³⁹, considerata la particolare situazione di incertezza e in via cautelativa hanno chiesto alle Province del Veneto di sospendere ogni valutazione nel merito della cassazione di qualifica di rifiuto "*caso per caso*" per i procedimenti in itinere.

Nella riunione del 22 marzo scorso, fra Regione del Veneto e Province venete, si è avuto modo di chiarire che la sentenza in parola rappresenta un chiaro indirizzo giurisprudenziale per i procedimenti in itinere e per le nuove istanze.

Nella successiva riunione del 9 luglio scorso, sempre fra Regione del Veneto e Province venete, si è affrontato il problema di come rispondere alle domande di rinnovo di provvedimenti autorizzativi (ex articolo 208 del d.lgs. n. 152/2006), che contemplano criteri *End of Waste* "*caso per caso*".

Nelle more di determinazioni ministeriali, si è deciso di dare continuità alle attività in essere (che prevedono la cessazione di qualifica di rifiuto non rispondente a regolamenti comunitari e/o decreti ministeriali), adottando un provvedimento interlocutorio nell'ambito del procedimento di rinnovo ai sensi del comma 12 dell'articolo 208, che differisca il termine dell'autorizzazione vigente per un periodo limitato (6 mesi o 1 anno), in attesa di elementi certi che consentano all'Autorità competente di esprimersi compiutamente sulla cessazione di qualifica di rifiuto "*caso per caso*" per specifiche tipologie di rifiuto.

³⁵ Acquisita al n. 50889 del 21 giugno 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

³⁶ Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i. (l.r. n. 3/2000).

³⁷ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1775 del 3 ottobre 2013 "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)" (d.G.R.V. n. 1775/2013).

³⁸ D.lgs. n. 152/2006; l.r. n. 3/2000; decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i. (d.m. 5 febbraio 2006); d.G.R.V. n. 1775/2013; decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i. (d.lgs. n. 36/2003).

³⁹ Acquisita al n. 12654 del 6 marzo 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

Relativamente all'impianto in oggetto, poiché la vigente autorizzazione all'esercizio ha validità residua superiore al periodo limitato (6 mesi o 1 anno) sopra richiamato, il presente provvedimento mantiene inalterata la scadenza in essere fissata al 5 maggio 2021.

Obblighi

da rispettare La ditta Centro Ecologico Recupero s.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5-7 nel comune di Belfiore (VR) nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché delle seguenti prescrizioni:

Gestione generale dell'impianto

1. la gestione dell'impianto dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui al d.lgs. n. 152/2006;
2. la gestione amministrativa dell'impianto dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 della l.r. n. 3/2000. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la ditta dovrà provvedere a mantenere e rinnovare costantemente, il Certificato Prevenzione Incendi e/o altri pareri e documenti previsti dalla stessa normativa;
3. la ditta dovrà prestare, entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica del presente atto, le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014⁴⁰, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, la nota provinciale del 13 giugno 2014⁴¹ ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti); la polizza fidejussoria dovrà comprendere esplicito riferimento al presente provvedimento. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie;
4. il lavaggio delle aree interne dei capannoni dovrà avvenire con mezzi idonei che non provochino lo sversamento di eventuali reflui di lavaggio all'esterno⁴²;
5. la ditta dovrà provvedere alla pulizia settimanale di un tratto di almeno metri 200 di strada pubblica (Viale del Progresso) antistante il fabbricato in oggetto, ovvero ogniqualvolta la strada comunale sia sporcata dal transito in ingresso e uscita degli automezzi della ditta, comunicando all'Ufficio Tecnico comunale il giorno e l'ora in cui viene eseguito l'intervento⁴³;
6. in aggiunta a quanto riportato nel Piano di Sicurezza, la ditta dovrà osservare quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010⁴⁴

⁴⁰ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia" (d.G.R.V. n. 2721/2014).

⁴¹ Iscritta al n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁴² Prescrizione 9 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009.

⁴³ Prescrizione 10 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009.

⁴⁴ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D. Lgs. 59/2005; Programma di

ed eseguire, per quanto attiene ad essi, l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione e poi con frequenza almeno annuale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando per ciascun evento di addestramento, di informazione, di formazione e di aggiornamento, ovviamente specificandone la data, registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione. Vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale.

Il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al settore Ambiente della Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona per l'approvazione), così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate;

Gestione rifiuti

7. possono essere conferiti in impianto solo i rifiuti non pericolosi riportati nella Tabella Codici EER ed Attività riportata nell'Allegato A di questo provvedimento;
8. i rifiuti conferiti in impianto, come da Tabella Codici e Attività, potranno essere sottoposti alle operazioni di seguito specificate⁴⁵:

R3	Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) ⁴⁶
R4	Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici;
R5	Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche ⁴⁷ ;
R12	Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 ⁴⁸
R13	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative" (d.G.R.V. n. 242/2010).

⁴⁵ La descrizione delle attività è fornita dagli Allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

⁴⁶ Sono comprese la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche.

⁴⁷ È compresa la pulizia risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici.

⁴⁸ In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.

D13	Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 ⁴⁹ ;
D14	Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
D15	Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

9. la capacità massima giornaliera complessiva di gestione dei rifiuti è fissata in 90 Mg/giorno, da intendersi cumulativa delle attività di recupero e smaltimento ed è ripartita nel seguente modo⁵⁰:
 - a) massimi 40 Mg/g per le operazioni indicate con la lettera D15, comprensivi dei 20 Mg/g per le operazioni D13 e D14;
 - b) max 90 t/g per le operazioni indicate con le lettere R3, R4, R5, R12 e R13;
 - c) la quantità massima stoccabile è di 170 tonnellate per le operazioni R13;
 - d) la quantità massima stoccabile è di 100 tonnellate per le operazioni D15;
10. i riscontri di cui al punto precedente dovranno risultare dalle annotazioni sul registro di carico e scarico secondo quanto previsto dall'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006⁵¹;
11. la disciplina in materia di gestione dei rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;
12. con riferimento a quanto autorizzato da questa Provincia, per quanto attiene alle specifiche prescrizioni normative da osservare relative all'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui rottami o altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati metallici di cui al d.lgs. n. 100/2011⁵², vanno rispettate le disposizioni in esso riportate e quelle di cui alle normative in esso citate, a partire dal d.lgs. n. 230/1995⁵³ (evidenziandone anche gli articoli 107, 25 e 100), interessando un “esperto qualificato” (vedasi il comma 2 dell'articolo 157 di cui ai suddetti decreti legislativi) per individuare meglio e rispettare gli obblighi previsti di cui sopra, fatta salva l'osservanza della normativa successiva. Si evidenziano in particolare le finalità di tale “sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici” riportate nel d.lgs. n. 100/2011, per garantire la protezione sanitaria dei

⁴⁹ In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12.

⁵⁰ Prescrizione 1 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009.

⁵¹ Prescrizione 2 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009.

⁵² Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100, “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici” e s.m.i (d.lgs. n. 100/2011).

⁵³ Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti” e s.m.i (d.lgs. n. 230/1995).

lavoratori e della popolazione ed evitare la contaminazione dell'ambiente, e le sanzioni penali riportate nel d.lgs. n. 230/1995 sopra citato, previste per il non adempimento degli obblighi stabiliti. In base alla normativa vigente, occorre sempre considerare quanto è ricompreso nei predetti materiali o prodotti, quanto è stato autorizzato o dovrà essere autorizzato da questa Provincia (per esempio sull'ubicazione e modalità di stoccaggio e in applicazione della normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento) e quanto non rientra eventualmente nelle competenze autorizzative della stessa.

13. lo stoccaggio in impianto dei codici CER 020304-020601-020704 è consentito⁵⁴ solo per un tempo massimo di 48 ore e comunque deve essere svolto mediante l'uso di appositi contenitori stagni e chiusi; non è consentito il conferimento in impianto di rifiuti già in stato di putrescibilità e/o odorigeni;
14. lo stoccaggio deve avvenire per tipologie omogenee di rifiuti; sono vietati stoccaggio promiscuo e miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro;
15. la gestione dei rifiuti RAEE deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 49/2014⁵⁵. Nel particolare la società è tenuta a:
 - annotare sul registro di carico e scarico il peso dei R.A.E.E. in entrata, nonché dei loro componenti, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate (articolo 19, comma 5, del d.lgs. n. 49/2014);
 - assicurare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso mediante l'utilizzo di un rivelatore di radioattività (punto 2.2 dell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014);
 - rispettare le prescrizioni operative contenute nell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014;
 - assicurare che non venga effettuata alcuna frantumazione delle carcasse;
 - assicurare che il conferimento, la messa in riserva ed il trattamento di R.A.E.E. vengano effettuati esclusivamente sotto idonea copertura;
 - assicurare che venga effettuata la messa in sicurezza dei R.A.E.E., in conformità all'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014, prima di sottoporli al trattamento;
 - assicurare che vengano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
 - assicurare che non vengano introitati: apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico; tubi catodici, televisori e computer; sorgenti luminose a scarica; rifiuti contenenti mercurio; rifiuti contenenti amianto; componenti contenenti sostanze radioattive; condensatori contenenti PCB;
16. le attività di recupero e smaltimento devono avvenire all'interno dei capannoni nel rispetto di quanto previsto nella planimetria "B03 – Stato di progetto

⁵⁴ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 769 dell'11 marzo 2005, "Linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali". Adozione" (d.G.R.V. n. 769/2005).

⁵⁵ Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e s.m.i. (d.lgs. n. 49/2014).

Planimetria” agli atti della Provincia di Verona⁵⁶; lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti all’interno del capannone devono essere effettuati in modo tale da garantire la possibilità, all’occorrenza, di raggiungere tutti i contenitori dei rifiuti, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza dell’impianto, nonché consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi;

17. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto del principio di cui all'articolo 179 del d.lgs. n. 152/2006; scarti e residui derivanti dall’attività di trattamento che risultino o diventino non più commerciabili devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell’impianto di destinazione;
18. i rifiuti liquidi eventualmente prodotti a seguito del lavaggio degli ambienti e delle zone interessate dallo stoccaggio e lavorazione rifiuti devono essere stoccati in vasca a tenuta e conferiti ad impianti autorizzati;
19. all'interno del capannone, adeguatamente delimitata e segnalata, deve essere predisposta un'area da destinare allo stoccaggio di eventuali parti del carico di rifiuti non conformi (anche rifiuti pericolosi) rinvenute nel corso delle operazioni di selezione e cernita; tale “area emergenze” deve essere adibita esclusivamente alla gestione in sicurezza di detti rifiuti, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo dei rifiuti per il trasporto in impianto;
20. non sono ammesse pratiche di cambio codice EER su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all’interno dell’impianto.

Nel caso di rifiuti omogenei per tipologia ma identificati con codici EER diversi potrà essere svolta, codificata come operazione R12, l'attività di pretrattamento vera e propria (accorpamento/raggruppamento) come già definita ai sensi della normativa vigente; in tal caso il rifiuto prodotto dovrà essere codificato con l'appropriato codice EER 19.12.XY.

È inoltre possibile procedere con l'attività di accorpamento/raggruppamento (codificabile sempre come operazione R12) di rifiuti identificati con il medesimo codice EER ma provenienti da produttori diversi; in tal caso il rifiuto prodotto potrà mantenere il medesimo codice EER identificativo dei rifiuti dai quali è stato originato.

Le operazioni di cui sopra devono essere condotte, sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- applicazione delle migliori tecniche disponibili;
 - i singoli rifiuti devono possedere già singolarmente le caratteristiche di idoneità per il destino finale;
 - dalle registrazioni sul registro di carico e scarico, di cui all'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006, si deve poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;
 - in uscita dall’impianto i rifiuti devono essere conferiti ad impianti autorizzati al recupero/smaltimento definitivo;
21. in uscita dall’impianto i rifiuti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell’impianto di destinazione e dalle specifiche autorizzazioni dei vari impianti;

⁵⁶ Acquisita al n. 6114 del 26 gennaio 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

22. i rifiuti identificati con codice CER “voce a specchio”, classificati non pericolosi dal produttore, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica; tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale;
23. i rifiuti non devono rimanere all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore a 6 mesi, salvo casi eccezionali che devono essere tempestivamente comunicati all'autorità di controllo;
24. lo stoccaggio di rifiuti all'esterno dovrà avvenire in cassoni che garantiscano la perfetta tenuta dei rifiuti medesimi dagli agenti atmosferici⁵⁷; all'esterno ed adeguatamente imballati, è previsto lo stoccaggio sotto tettoia di materie/prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero (EoW)⁵⁸;

Emissioni in atmosfera

25. l'attività di trattamento deve svolgersi in modo da evitare la diffusione all'esterno di polveri e la formazione di emissioni maleodoranti;
26. sono autorizzate le emissioni in atmosfera per l'impianto di abbattimento costituito da una cappa aspirante convogliante le polveri in un filtro a maniche, come individuate nel progetto approvato⁵⁹, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i limiti di emissione convogliate, nelle condizioni di esercizio più gravose, riportati nella seguente tabella riassuntiva:

Camino	Portata (Nm ³ /h)	Sistema di abbattimento	Inquinante	Concentrazione (mg/Nm ³)	Metodo di analisi
1	8'000	Filtro a maniche	Polveri	10	UNI EN 13284-1:2003

- b) applicare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite previsti nell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006. I campionamenti di autocontrollo si intendono riferiti alla media di tre misure, nelle normali condizioni di funzionamento, la cui durata per i singoli prelievi, al fine del raggiungimento della significatività, è prevista nelle pertinenti norme tecniche UNI, UNI EN, UNICHIM;
- c) effettuare le analisi periodiche alle emissioni con frequenza annuale al camino n. 1, conservando i risultati dei campionamenti analitici presso l'impianto produttivo e tenendo gli stessi a disposizione degli organi di controllo. Nel caso l'Azienda sia impossibilitata a concludere il procedimento di rilevazione analitica delle emissioni entro il periodo indicato, deve darne motivata comunicazione al settore Ambiente della Provincia di Verona;
- d) trasmettere i risultati analitici, se richiesti dalla Provincia di Verona a mezzo fax, entro le 24 ore successive alla richiesta;
- e) il camino sottoposto ad analisi periodiche deve essere dotato di:

⁵⁷ Prescrizione 7 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009.

⁵⁸ Nella d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009 tali materie/prodotti vengono definiti “rifiuti recuperati”.

⁵⁹ D.G.R.V. n. 2188 del 23 dicembre 2016.

- adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008⁶⁰ ed alla Appendice A della Norma UNI EN 13284-1;
 - una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
 - apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni contenute nelle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 – UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi)⁶¹;
- f) il sistema di abbattimento emissioni deve essere mantenuto in buona efficienza, assicurando periodiche operazioni di ordinaria manutenzione al fine di garantirne la corretta funzionalità, provvedendo alla registrazione delle manutenzioni programmate su apposito registro dotato di pagine numerate, da tenere a disposizione degli organi di controllo, ove riportare:
- la data di effettuazione;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
27. la rumorosità dell'impianto dovrà rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione prevista dal Comune di Belfiore nel Piano di Zonizzazione Acustica vigente;

Scarichi idrici

28. tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, incluso i pozzetti assunti quali punti per il campionamento degli scarichi;

Scarichi idrici in pubblica fognatura

29. lo scarico nella pubblica fognatura dei reflui di tipo assimilabile ai civili (provenienti dai servizi igienici "AREA A" e "AREA B" e pari a 500 m3/anno), meteoriche di prima e seconda pioggia (di dilavamento dei piazzali e dei tetti "AREA A" e pari a 2'500 m3/anno) e meteoriche di prima pioggia (di dilavamento dei piazzali e dei tetti "AREA B" e pari a 500 m3/anno) deve avvenire nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del d.lgs. n. 152/2006, "Valori limiti di emissione [...] in fognatura e successive modifiche ed integrazioni";
30. lo scarico in fognatura delle acque di prima pioggia dell'AREA "B" deve avvenire a portata costante nell'arco delle 48 ore successive all'evento meteorico al fine di evitare rigurgiti e altri problemi alla rete fognaria e all'impianto di depurazione;
31. la ditta deve effettuare con cadenza annuale, servendosi di un laboratorio accreditato (ACCREDIA), l'analisi delle acque di prima pioggia scaricate in fognatura, su un campione che sia rappresentativo del refluo scaricato. I referti

⁶⁰ Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i. (d.lgs. n. 81/2008).

⁶¹ I tronchetti di prelievo devono avere una lunghezza di almeno 100 mm, un diametro di 4" (pollici), filettatura gas e tappo a vite.

analitici, certificati dal laboratorio accreditato (ACCREDIA), con indicati i valori almeno dei parametri:

pH, COD, Solidi Sospesi Totali, Ferro, Rame, Zinco, Piombo, Cromo trivalente, Cromo esavalente, Cadmio, Nichel, Idrocarburi totali

dovranno essere resi disponibili, qualora richiesti da Acque Veronesi o da altra Autorità competente al controllo, entro le 24 ore successive alla richiesta.

32. La ditta è tenuta a tenere un quaderno di registrazione delle analisi di autocontrollo dei propri scarichi;
33. il pozzetto di campionamento abbia dimensioni almeno pari a cm 60 x 60 e con un battente di cm 30 al pelo libero, che consenta un'agevole accessibilità in condizioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalle norme di sicurezza e igiene del lavoro;
34. la ditta dovrà inviare, entro il 15 gennaio di ciascun anno, all'indirizzo industriali@acqueveronesi.it sul/i modulo/i predisposti da Acque Veronesi s.c. a r.l. e reperibili sul sito www.acqueveronesi.it nella sezione modulistica:
“*modulo di denuncia di scarico nella fognatura*”
 - il quantitativo di acqua scaricata e prelevata da pubblico acquedotto, o altra fonte di approvvigionamento,
 - le letture di inizio e fine d'anno del/i contatore/i e del misuratore di portata,
 - la concentrazione di COD e SST espressa in mg/l rilevata nel refluo scaricato,“*modulo di denuncia annuale di approvvigionamento idrico autonomo*”
 - denuncia dei volumi prelevati da pozzo e/o lettura contatore al 31/12 dell'anno precedente;
35. le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico devono rimanere costantemente contenute entro i limiti autorizzati e prescindere da possibili variazioni o altri eventi straordinari;
36. la ditta deve comunicare tempestivamente alla Provincia di Verona e ad Acque Veronesi s.c. a r.l.:
 - ogni variazione intervenuta nelle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici e ad eventuali aumenti, anche temporanei, delle portate denunciate;
 - ogni evento che possa modificare le caratteristiche dello scarico nel rispetto delle prescrizioni facenti parte della presente autorizzazione;
 - ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento a lavorazioni svolte sul piazzale e/o materiale depositato;
 - ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento;
37. qualora la ditta sia dotata di impianto di pretrattamento dovrà tenere appositi registri consistenti in:
 - a) “Quaderno di Manutenzione” dove registrare gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, anomalie di funzionamento e fermo impianto verificatesi sugli impianti di trattamento delle acque reflue prima della loro immissione in fognatura, comprendendo misuratori di portata allo scarico, campionatori automatici, valvole e paratoie sigillate, quando richieste. Si ricorda che in caso di eventi che possono portare a

peggioramento delle caratteristiche dello scarico o ad alterazione dei dati di processo o della situazione esistente è fatto obbligo di farne tempestiva segnalazione ad Acque Veronesi indicando la data dell'evento, le cause, le modalità e i tempi di ripristino, la stima del quantitativo dell'acqua non trattata o non misurata immessa in fognatura;

- b) "Registro di Carico e Scarico" così come previsto dall'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006. Fanghi, oli e idrocarburi, materiale sedimentato ed altri materiali prodotti negli impianti di depurazione devono essere smaltiti come rifiuti. La ditta dovrà riportare su tali registri, le quantità di rifiuti prodotti/smaltiti, la loro tipologia, identificata dal codice C.E.R. e relativa descrizione. I registri debitamente compilati dovranno essere tenuti presso la ditta/impianto a disposizione dell'Autorità di Vigilanza;
- 38. compatibilmente con il rispetto delle modalità di funzionamento del proprio depuratore, la ditta effettui lo scarico di una quota delle acque reflue industriali autorizzate nelle ore notturne e/o nei giorni di sabato domenica e festivi, sospendendolo in concomitanza di eventi piovosi;
- 39. la ditta deve consentire ad Acque Veronesi s.c. a r.l. di poter effettuare, in qualsiasi momento, tutti i controlli ritenuti opportuni al fine di verificare la puntuale osservanza di quanto sopra prescritto, le relative spese verranno poste a carico del soggetto autorizzato;
- 40. almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione allo scarico dovrà essere presentata una comunicazione ad Acque Veronesi s.c. a r.l. dove si dichiara che nulla è cambiato rispetto all'autorizzazione precedente.

Avvertenze Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione del Veneto, a determinazioni ministeriali e dell'evolversi della situazione ambientale e normativa. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'articolo 208, comma 13,⁶² del d.lgs. n. 152/2006.

La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della presente autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione nell'A.T.O. Veronese "l'attivazione di qualsiasi tipologia di scarico nella rete fognaria comporta l'automatico assoggettamento dell'Utente alle disposizioni del Regolamento, senza necessità di sottoscrizione di un contratto". Il Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione nell'A.T.O. Veronese è pubblicato sul sito internet all'indirizzo www.acqueveronesi.it.

La determinazione del canone di fognatura e depurazione avverrà con applicazione:

⁶² Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

- della tariffa per scarichi produttivi sul volume globale prelevato dai contatori del pozzo AREA "A" civ. 5: matricola 99ARE11056 e dal contatore del pozzo AREA "B" civ. 7: matricola 16-374930.
- della tariffa per scarichi produttivi (dilavamento e prima pioggia) sul volume globale scaricato come rilevato dal misuratore allo scarico matricola CE1383;

In mancanza della trasmissione delle letture del misuratore allo scarico o nel caso di incongruenza delle stesse derivanti da un eventuale malfunzionamento dello strumento di misura, verrà applicata:

- la tariffa per scarichi produttivi sul volume delle acque meteoriche di dilavamento tetti e piazzali (AREA "A" civ. 5) inviato in fognatura e calcolato applicando alla superficie scolante di mq 2'314 la formula indicata nel PTA:

$$mc/anno = mq \text{ piazzale} \times 0,9 \times \text{coeff. di piovosità}$$

dove: $0,9 = \text{coefficiente superficie impermeabile}$
 $\text{coeff. di piovosità} = \text{mm di pioggia caduti nell'anno considerato}$

- la tariffa per scarichi produttivi sul volume delle acque meteoriche di prima pioggia (AREA "B" civ. 7) inviato in fognatura e calcolato applicando alla superficie scolante di mq 1'507 la formula indicata nel PTA:

$$mc/anno = mq \text{ piazzale} \times 0,9 \times 0,005 \times n. \text{ eventi piovosi}$$

dove: $0,9 = \text{coefficiente superficie impermeabile}$
 $0,005 = \text{mm di pioggia da considerare prima pioggia}$
 $\text{coeff. di piovosità} = \text{mm di pioggia caduti nell'anno considerato}$

Nel caso si dovessero presentare situazioni di emergenza o di mal funzionamento sul Vostro scarico, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scarichi anomali, sia qualitativi che quantitativi, dovuti ad un funzionamento irregolare del Vostro impianto, problemi sull'autocampionatore o sul misuratore allo scarico etc. negli orari diversi da quelli lavorativi e quindi il venerdì pomeriggio, il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi, negli orari notturni, si chiede di contattare immediatamente il Numero Verde Guasti 800734300.

Il titolare dell'autorizzazione è responsabile verso Acque Veronesi s.c. a r.l. e verso terzi dei danni che per la natura degli scoli effettuati potessero derivare, e sarà tenuto all'immediato rimborso delle spese che Acque Veronesi s.c. a r.l. dovesse sopportare per il restauro dei canali di fognatura in seguito ai guasti e/o scompensi arrecati dagli scarichi, in base alla liquidazione redatta da Acque Veronesi s.c. a r.l., fatta salva ogni eventuale sanzione amministrativa e/o penale.

In caso di inosservanza delle prescrizioni e condizioni contenute nella presente autorizzazione, la ditta verrà richiamata al rispetto delle stesse mediante diffida.

In caso di ulteriore inadempienza Acque Veronesi s.c. a r.l. procederà d'ufficio, ai sensi di legge, alla chiusura delle immissioni in fognatura, senza nessuna responsabilità di Acque Veronesi s.c. a r.l. per le conseguenze, ponendo inoltre a carico del proprietario le spese relative e l'integrale risarcimento dei danni arrecati.

Acque Veronesi s.c. a r.l. potrà altresì, salvi i casi di cui al precedente punto, limitare o sospendere l'autorizzazione allo scarico ove ricorrano le ipotesi del caso fortuito e/o della forza maggiore ex art. 1218 del Codice Civile. La limitazione o sospensione dello scarico in fognatura in tal caso non comporterà da parte della

ditta autorizzata la possibilità di richiedere la rifusione dei danni o il rimborso delle spese.

Acque Veronesi si riserva, ai sensi dell'articolo 38 del Piano di Tutela delle Acque (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8 dicembre 2009) e dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento di Fognatura e Depurazione nell'AATO Veronese, la facoltà di autorizzare e/o modulare le quantità di refluo da scaricare in funzione delle disponibilità della rete fognaria e dell'impianto di depurazione ad essa collegata. La limitazione delle quantità scaricate non comporterà per la ditta autorizzata, alcun diritto alla rifusione degli eventuali danni o il rimborso delle eventuali spese.

Il Gestore applicherà:

- per il superamento dei limiti riferiti alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: € 1.000,00 di penalità per ciascun parametro superato, con un limite massimo di € 5.000,00 all'anno;
- per il superamento dei limiti riferiti a sostanze diverse da quelle elencate dalla tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: € 500,00 per ciascun parametro superato, con un limite massimo di € 5.000,00 all'anno;

Il limite massimo dell'ammontare delle penalità non potrà superare il valore di € 5.000 all'anno.

Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Centro Ecologico Recupero s.r.l. e trasmesso alla Regione del Veneto, al Comune di Belfiore, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente del Veneto, ad Acque Veronesi s.c. a r.l., al Dipartimento di prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 9 nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.

A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo⁶³ o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica⁶⁴.

Il dirigente
Paolo Malesani

⁶³ Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

⁶⁴ Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

Tabella Codici EER ed Attività

	codice EER	descrizione	Operazioni di smaltimento	operazioni di recupero⁶⁵	riferimenti normativi per le attività di recupero
L	02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
L	02 01 10	rifiuti metallici	D13-D14-D15	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (per ferro/acciaio)
S	02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	/	R12-R13	/
S	02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	/	R12-R13	/
S	02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	/	R12-R13	/
	03 01 01	scarti di corteccia e sughero	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
	03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
	03 03 01	scarti di corteccia e legno	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
	03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	D13-D14-D15	R12-R13	/
	04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
	04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
	04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	D13-D14-D15	R12-R13	/
	04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
	04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
L	07 02 13	rifiuti plastici	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
	12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
L	15 01 01	imballaggi in carta e cartone	D13-D14-D15	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 – paragrafo 1.1.4 b)
L	15 01 02	imballaggi in plastica	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
L	15 01 03	imballaggi in legno	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
L	15 01 04	imballaggi metallici	D13-D14-D15	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (per ferro/acciaio)

⁶⁵ Operazioni di recupero R3-R4-R5 limitate a selezione e cernita.

	codice EER	descrizione	Operazioni di smaltimento	operazioni di recupero	riferimenti normativi per le attività di recupero
L	15 01 05	imballaggi in materiali compositi	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	15 01 06	imballaggi in materiali misti	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	15 01 07	imballaggi in vetro	D13-D14-D15	R5-R12-R13	Reg. 1179/2012/UE
	15 01 09	imballaggi in materia tessile	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	16 01 03	pneumatici fuori uso	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	16 01 17	metalli ferrosi	D13-D14-D15	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
L	16 01 18	metalli non ferrosi	D13-D14-D15	R4-R12-R13	Reg. 715/2013/UE Reg. 333/2011/UE (per alluminio) D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
L	16 01 19	plastica	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
L	16 01 20	vetro	D13-D14-D15	R5-R12-R13	Reg. 1179/2012/UE
	16 01 22	componenti non specificati altrimenti	D13-D14-D15	R12-R13	/
	16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	D13-D14-D15	R12-R13	/
	16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	D13-D14-D15	R12-R13	/
	16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 01 01	cemento	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 01 02	mattoni	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 01 03	mattonelle e ceramiche	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	17 02 01	legno	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
L	17 02 02	vetro	D13-D14-D15	R5-R12-R13	Reg. 1179/2012/UE
L	17 02 03	plastica	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
	17 04 01	rame, bronzo, ottone	D13-D14-D15	R4-R12-R13	Reg. 715/2013/UE D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
	17 04 02	alluminio	D13-D14-D15	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
	17 04 03	piombo	D13-D14-D15	R4-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
	17 04 04	zinco	D13-D14-D15	R4-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11

	codice EER	descrizione	Operazioni di smaltimento	operazioni di recupero	riferimenti normativi per le attività di recupero
					del 4 maggio 2011
L	17 04 05	ferro e acciaio	D13-D14-D15	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
	17 04 06	stagno	D13-D14-D15	R4-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
	17 04 07	metalli misti	D13-D14-D15	R4-R12-R13	Reg. 715/2013/UE Reg. 333/2011/UE (per ferro/acciaio/alluminio) D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
	17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	D13-D14-D15	R12-R13	/
R	19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	D13-D14-D15	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
R	19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	D13-D14-D15	R4-R12-R13	Reg. 715/2013/UE Reg. 333/2011/UE (per alluminio) D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
R	19 12 01	carta e cartone	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
R	19 12 02	metalli ferrosi	D13-D14-D15	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
R	19 12 03	metalli non ferrosi	D13-D14-D15	R4-R12-R13	Reg. 715/2013/UE Reg. 333/2011/UE (per alluminio) D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
R	19 12 04	plastica e gomma	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
R	19 12 05	vetro	D13-D14-D15	R5-R12-R13	Reg. 1179/2012/UE
R	19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
R	19 12 08	prodotti tessili	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
R	19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	20 01 01	carta e cartone	D13-D14-D15	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 – paragrafo 1.1.4 b)
L	20 01 02	vetro	D13-D14-D15	R5-R12-R13	Reg. 1179/2012/UE
	20 01 10	abbigliamento	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 01 11	prodotti tessili	D13-D14-D15	R12-R13	/

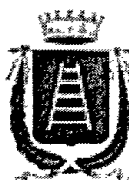
	codice EER	descrizione	Operazioni di smaltimento	operazioni di recupero	referimenti normativi per le attività di recupero
	20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
L	20 01 39	plastica	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.D.S.A. n. 1866/11 del 4 maggio 2011
L	20 01 40	metallo	D13-D14-D15	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (per ferro/acciaio/alluminio)
	20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 03 07	rifiuti ingombranti	D13-D14-D15	R12-R13	/

Legenda:

L ⁶⁶	Rifiuti che possono essere ammessi alle operazioni di smaltimento <u>solo se non</u> provenienti dalla raccolta differenziata
R ⁶⁷	Rifiuti che possono essere sottoposti alle operazioni di recupero <u>solo se possono</u> dare origine a materie prime secondarie
S	Rifiuti allo stato “secco”, confezionati, il cui contenuto deve essere recuperato; non è consentito il conferimento in impianto di rifiuti già in stato di putrescibilità e/o odorigeni

⁶⁶ Prescrizione 3 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009.

⁶⁷ Prescrizione 3 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009.



PROVINCIA DI VERONA
Area funzionale servizi in campo ambientale
Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa rifiuti speciali

Pagina 1/2

Al leg. rappr. di Centro Ecologico Recuperi s.r.l.
 Viale del Progresso, 7 – 37050 BELFIORE (VR)

e, p.c. Al Sindaco del Comune di Belfiore
 Piazza della Repubblica, 10 – 37050 BELFIORE (VR)

Al dirigente della Direzione regionale tutela
 dell'ambiente
 Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 VENEZIA

Al direttore del Dipartimento provinciale di Verona
 dell'A.R.P.A.V
 Via Dominutti, 8 – 37135 VERONA

Oggetto: Chiarimenti circa la determinazione n. 3290/18 dell'8 ottobre 2018 di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5-7 nel comune di Belfiore (VR) e gestito dalla ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l..

Con riferimento alla nota del 16 ottobre 2018¹ di codesta ditta, comunico quanto segue.

Il progetto approvato con d.G.R.V. n. 2188/2016² prevedeva l'inserimento dei codici EER 16.03.06 “Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05” e 20.03.01 “Rifiuti urbani non differenziati” nell'elenco dei rifiuti ammessi in ingresso all'impianto tuttavia, per mero errore di trascrizione, tali codici non sono stati inseriti nell'Elenco Codici EER ed Attività allegato alla D.D.A.F.S.C.A. n. 3290/18 dell'8 ottobre 2018³.

- 1 Acquisita al n. 62599 del 16 ottobre 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.
- 2 Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2188 del 23 dicembre 2018 “Ditta CER Centro ecologico recuperi. Ampliamento impianto di recupero e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Belfiore - Verona. Approvazione progetto ai sensi art. 208 del d.lgs. n. 152/2006” (d.G.R.V. n. 2188/2018).
- 3 Determinazione del dirigente dell'Area funzionale Servizi in campo ambientale della Provincia di Verona n. 3290/18 del 8 ottobre 2018 “Autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 5 maggio 2021, dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5-7 nel comune di Belfiore (VR) e gestito dalla ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l.” (D.D.A.F.S.C.A. n. 3290/18 dell'8 ottobre 2018).

Ufficio responsabile del procedimento

U.O. rifiuti speciali (06233)

indirizzo
 responsabile del servizio
 responsabile dell'U.O.
 responsabile del procedimento
 telefono e fax
 e-mail
 web

Via delle Franceschine, 10 – 37122 Verona
 Luigi Sansoni
 Giuseppe Biondani
 Michele Marchi
 0459288806 – 0459288876
 ambiente.provincia.vr@pecveneto.it
 www.provincia.vr.it

rif. protocollo n.
 codice fiscale 00654810233
 partita IVA 00654810233
 allegati n.
 file chiarimenti aut eserc
 CER 5-7.odt



PROVINCIA DI VERONA
Area funzionale servizi in campo ambientale
Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa rifiuti speciali

Pagina 2/2

Rimane inteso che i codici EER 16.03.06 e 20.03.01 devono considerarsi a pieno titolo inseriti tra i codici ammessi in impianto al fine di sottoporli alle operazioni di recupero R12-R13 ed alle operazioni di smaltimento D13-D14-D15;

l'Allegato A della d.G.R.V. n. 2188/2016 specifica che la “capacità massima giornaliera di gestione dei rifiuti rimane invariata”⁴ rispetto a quanto precedentemente approvato con la d.G.R.V. n. 1518/2009⁵; le indicazioni di quest'ultimo provvedimento in merito a potenzialità giornaliera e capacità massima di stoccaggio di rifiuti sono pedissequamente riportate al punto 9 del capitolo “Obblighi da rispettare” della D.D.A.F.S.C.A. n. 3290/18 dell'8 ottobre 2018;

confermo che nella descrizione dell'impianto è stata erroneamente indicata la presenza di una inesistente “linea di selezione (D) rifiuti con le postazioni di lavoro per gli addetti” nell'Area B. trattasi di un evidente refuso;

le quattro prescrizioni richiamate al termine del punto 20 del capitolo “Obblighi da rispettare” della D.D.A.F.S.C.A. n. 3290/18 dell'8 ottobre 2018, così come indicato nell'incipit del periodo che le racchiude⁶, sono riferite alle operazioni di accorpamento/raggruppamento definite nei capoversi che le precedono ed ai rifiuti da esse esitanti;

in merito a quanto indicato al punto 22 del capitolo “Obblighi da rispettare” della D.D.A.F.S.C.A. n. 3290/18 dell'8 ottobre 2018, per “produttore originario” deve intendersi il produttore di rifiuti come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera f), del d.lgs n. 152/2006⁷ e per “ciclo tecnologico ben definito e conosciuto” l'insieme di operazioni atte a produrre rifiuti non mutevoli nel tempo e che garantiscano una sostanziale invarianza delle caratteristiche chimico-fisiche degli stessi;

i “riferimenti normativi per le attività di recupero” indicati nell'Elenco Codici EER ed Attività allegato alla D.D.A.F.S.C.A. n. 3290/18 dell'8 ottobre 2018 sono applicabili ai soli codici EER che giungono alla cessazione della qualifica di rifiuto. L'esplicitazione di tali riferimenti era stata richiesta alla ditta nel corso dell'incontro istruttorio del 13 marzo 2018⁸.

Codesta ditta è tenuta a conservare copia di questa nota in allegato alla determinazione dirigenziale n. 3290/18 dell'8 ottobre 2018.

Distinti saluti.

Il tecnico incaricato
Michele Marchi

4 Paragrafo “Attività di gestione dei rifiuti”, terzo capoverso.

5 Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1518 del 26 maggio 2009 “Ditta C.E.R. Centro Ecologico Recupero S.r.l. - Comune di Belfiore. Impianto di messa in riserva con selezione, cernita, adeguamento volumetrico di rifiuti speciali non pericolosi. Progetto di modifica delle attività autorizzate con l'inserimento delle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti da destinare allo smaltimento. di cui Allegato B, Parte IV del d.lgs. 03.04.2006, n. 152. art. 208; L.R. 21.01.2000, n. 3. Approvazione” (d.G.R.V. n. 1518/2009).

6 “Le operazioni di cui sopra devono essere condotte, sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: ...”

7 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s.m.i (d.lgs. n. 152/2006).

8 Verbale iscritto al n. 14606 del 14 marzo 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.



Autorizzazione all'esercizio della discarica per rifiuti inerti "Cava Orsara" Comune di Grezzana (VR)

Il Consorzio Marmisti della Valpantena è tenuto a rispettare tutte le indicazioni contenute nel progetto approvato con determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona n. 3910/09 del 13 luglio 2009, per la parte di discarica già allestita e completata, le prescrizioni contenute nella determinazione provinciale n. 1456/2014 del 10 aprile 2014, le disposizioni della normativa vigente, nonché le prescrizioni di cui al progetto di variante di cui alla domanda datata 13/03/2018 (ampliamento della discarica) approvato, oltre a quelle di seguito elencate:

1. i rifiuti conferibili sono i seguenti:

01.04.13	Rifiuti derivati dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07.
17.01.01	cemento
17.01.02	mattoni
17.01.03	Mattonelle e ceramiche
17.01.07	Miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06
17.02.02	vetro
17.05.04	Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03
20.02.02	Terra e roccia

Per motivi legati alla stabilità dei rifiuti i fanghi della lavorazione della pietra dovranno essere palabili e quindi dovranno avere un contenuto d'acqua non superiore al 35%, così come anche previsto in progetto.

Per la costruzione delle piste di servizio è concesso l'impiego dei rifiuti sopra autorizzati diversi da quelli di cui al codice CER 01.04.13 purché abbiano adeguate caratteristiche geotecniche.

I quantitativi di rifiuti diversi dai limi della lavorazione della pietra dovranno essere limitati ad un 2 % annuale del quantitativo in peso totale annuo conferito e dovranno provenire dai seguenti comuni del comprensorio della Valpantena: Grezzana, Erbezzo, Lugo, Sant'Anna d'Alfaedo, Boscochiesanuova, Roverè e Velo Veronese.

E' consentito il conferimento in discarica dei rifiuti prodotti dalla lavorazione delle marmoresine (CER 01.04.13) a condizione che per gli stessi venga effettuata una caratterizzazione puntuale e rappresentativa secondo le indicazioni del D.M. 27 settembre 2010 e vengano eseguite verifiche in loco con le stesse frequenze analitiche di cui al seguente punto 3;

- per i rifiuti con codice CER 01.04.13, 17.05.04 e 20.02.02 dovrà essere eseguita la caratterizzazione per ciascun produttore;
- in fase di caratterizzazione e di conformità del rifiuto di cui al codice CER 01.04.13 andrà eseguita l'analisi del pH. La caratterizzazione presentata dal produttore per tale tipologia di rifiuto dovrà essere corredata da idonea documentazione che attesti le fasi di segazione e i prodotti utilizzati durante tale lavorazione, descrivendo il ciclo produttivo, le sostanze alcalinizzanti eventualmente utilizzate e le relative concentrazioni. Tale verifica del pH dovrà essere ripetuta nella verifica dei carichi che verranno campionati in entrata alla discarica;

4. i controlli a bocca di discarica (verifiche in loco) effettuati dal gestore dovranno avere una frequenza almeno mensile o comunque almeno ogni 5.000 mc (la più restrittiva fra le due) mentre i controlli da parte del controllore indipendente avranno frequenza minima mensile, con possibilità di effettuare ulteriori accertamenti in qualsiasi momento. Di tutti i campioni prelevati a scopo analitico dovranno essere realizzate almeno quattro aliquote che sigillate, etichettate e numerate dovranno essere conservate almeno per due mesi;
5. il campionamento e l'analisi dei rifiuti di cui ai codici CER 17.05.04 e 20.02.02 dovrà invece essere effettuato su ogni carico in entrata o su ciascun lotto omogeneo. Il campionamento di tali rifiuti e la formazione delle aliquote del campione (che debbono essere almeno 4 per ciascun campione) sarà fatto dal controllore indipendente o dal gestore della discarica in presenza del controllore indipendente. Le aliquote dovranno essere sigillate, etichettate e numerate dal controllore indipendente e dovranno essere conservate almeno per due mesi;
6. per quanto riguarda i parametri chimici da monitorare sui rifiuti si dovrà rispettare quanto previsto nel capitolo 5, relazione R13, datata ottobre 2017, del piano di sorveglianza e controllo. Per le terre e rocce da scavo non potranno essere conferiti i primi 30 cm di suolo, la torba e tali rifiuti non dovranno provenire da siti contaminati o da siti interessati da interventi di messa in sicurezza d'emergenza e prevenzione o da interventi per la rimozione di serbatoi e cisterne interrati;
7. in merito alle modalità di prelievo ed analisi ai fini dell'accettazione dei rifiuti, la delimitazione con nastro segnaletico e picchetti del cumulo di rifiuti sottoposto ad analisi di verifica deve avvenire subito dopo lo scarico all'interno della discarica e tale individuazione deve essere mantenuta fino all'acquisizione degli esiti delle analisi;
8. ogni conferimento deve essere annotato su registro di carico e scarico avente le caratteristiche e secondo le modalità previste dall'art. 190 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni; inoltre la ditta dovrà aver cura di conservare in sede di impianto tutta la documentazione inerente le analisi eseguite sui rifiuti nonché la documentazione inerente l'asportazione ad impianto autorizzato dell'acqua meteorica che si dovesse accumulare all'interno del corpo discarica, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
9. dovranno essere comunicati tempestivamente agli Enti competenti i casi di carichi di rifiuti respinti dall'impianto;
10. al fine di assicurare un puntuale controllo del passaggio dalla fase di escavazione alla fase di discarica, le operazioni di allestimento della discarica, relativamente alle aree interessate da escavazione, dovranno essere eseguite dopo l'ottenimento di un nulla osta da parte del Comune di Grezzana rilasciato a seguito dell'accertamento della correttezza delle operazioni di escavazione effettuate, sulla base di un collaudo da parte di professionista abilitato con il quale siano confrontate le risultanze di un rilievo topografico eseguito a fine scavo, quindi sul piano di posa dell'impermeabilizzazione, con lo stato attuativo del progetto di cava. Il Comune di Grezzana dovrà rilasciare specifico nulla-osta prima dell'avvio delle operazioni di allestimento per ciascun lotto o porzione di discarica. Dopo il rilascio del nulla osta comunale inizieranno le competenze del gestore della discarica. Nel caso in cui il gestore della discarica intenda allestire aree con profili diversi dal progetto approvato tali modifiche dovranno essere considerate varianti e come tali, anche nel caso di volumetrie di rifiuti inferiori al progetto approvato, dovranno seguire l'iter previsto dalla normativa vigente. Dovrà essere mantenuta la separazione fisica tra l'area di discarica e la parte di cava non adibita a discarica. Per ulteriori approfondimenti si dovrà fare riferimento al verbale sull'argomento della riunione del 2 maggio 2012;
11. l'argilla utilizzata per l'impermeabilizzazione ed il terreno naturale di copertura devono essere sottoposti ad analisi chimica per la caratterizzazione e rispondere ai limiti indicati nella tabella 1, colonna A, allegato V, parte IV D. Lgs. 152/06, con la frequenza di un test per ogni sito di provenienza del materiale;
12. le analisi chimiche per la verifica della conformità del materiale di impermeabilizzazione del fondo devono essere eseguite nella misura di almeno una ogni 2.000 mc di materiale mentre lungo le pareti sarà prevista una verifica ogni 50 metri lineari;
13. si dovrà provvedere alla sigillatura di eventuali cavità carsiche presenti sulle pareti e sul fondo della cava con modalità da sottoporre a preventivo avvallo della Provincia di Verona e del Comune di Grezzana;
14. gli atti di collaudo degli allestimenti del fondo, delle pareti e della copertura della discarica dovranno dimostrare la presenza di tutti gli strati tecnici indicati in progetto nonché il rispetto degli spessori e delle caratteristiche previsti per gli stessi. In generale, i collaudi funzionali dovranno verificare, oltre alla funzionalità ed efficienza dell'opera sottoposta a collaudo, la completa conformità delle sue caratteristiche alle previsioni progettuali e/o alle prescrizioni autorizzative;

15. eventuali varianti al progetto approvato, qualificate come non sostanziali ai sensi della normativa vigente, dovranno essere attuate nel rispetto del seguente iter procedimentale:
 - 15.1. individuazione della variante non sostanziale;
 - 15.2. proposta motivata del direttore dei lavori di esecuzione della variante alla Provincia di Verona;
 - 15.3. presa visione e avvallo preventivo del collaudatore;
 - 15.4. verifica della eventuale necessità di autorizzazioni per la regolare realizzazione della variante (es. permesso di costruire, D.I.A., ecc.);
 - 15.5. comunicazione alla Provincia di Verona della variante con trasmissione della documentazione di cui sopra;
 - 15.6. in caso di nulla osta provinciale o decorsi 60 giorni (silenzio assenso) dalla comunicazione sarà possibile realizzare la variante proposta;
 - 15.7. collaudo finale dell'opera con recepimento esplicito della variante e giudizio sulla funzionalità;
16. la viabilità per la cava rappresentata negli elaborati grafici deve intendersi vincolante come la viabilità interna e pertanto se si dovesse rendere necessario modificarla per ragioni gestionali, si dovrà presentare preventivamente una variante in corso d'opera;
17. dovrà essere garantita dal Consorzio Marmisti della Valpantena la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada comunale di accesso alla discarica da regolamentare a mezzo di convenzione con il Comune di Grezzana;
18. l'area di discarica deve essere completamente recintata con rete metallica di altezza non inferiore ai 2 m. Potrà essere tenuto aperto un solo cancello per volta, il quale dovrà essere vigilato durante le ore di apertura. La recinzione deve essere mantenuta in ottime condizioni e perfetta efficienza;
19. i materiali conferiti in discarica devono essere collocati a strati successivi alternando, se necessario, apporti limosi con cocciame e altro materiale al fine di una maggiore stabilità e di impedire la formazione di accumuli liquidi;
20. lo stoccaggio definitivo dei rifiuti deve essere attuato con criteri di elevata compattazione onde evitare successivi fenomeni di instabilità; la stabilità della massa dei rifiuti, da verificarsi con un adeguato coefficiente di sicurezza secondo la normativa di riferimento, dovrà essere tenuta sotto controllo e verificata sulla base di parametri geotecnici ottenuti da prove sul materiale così come posto in opera, sia in fase di gestione (se necessario) che a completamento dell'intervento;
21. le condizioni di viabilità interna devono essere tali da evitare che, con qualsiasi condizione meteorologica, si abbiano a verificare lordamenti con rifiuti della sede stradale ad opera degli automezzi in uscita. In particolare dovrà essere mantenuto in efficienza l'impianto di lavaggio delle ruote appositamente realizzato;
22. lo scarico dei rifiuti deve avvenire in zone tenute costantemente asciutte;
23. il fronte di avanzamento dei rifiuti non dovrà avere pendenza superiore ai 30°;
24. l'eventuale scarico di rifiuti pulverulenti e la movimentazione dei mezzi all'interno dell'area devono essere effettuati con specifici sistemi e/o con modalità di gestione atte ad impedire il trasporto eolico delle polveri. I sistemi ovvero le modalità di contenimento delle polveri dovranno essere efficaci e si dovrà eventualmente provvedere a bagnare le superfici nei periodi secchi e a moderare la velocità degli automezzi;
25. le acque meteoriche devono essere opportunamente regimate anche in fase di gestione secondo le previsioni progettuali e comunque con modalità atte a prevenire ristagni, erosioni e dilavamenti, avendo cura di non arrecare danno ai terreni limitrofi e di non alterare l'attuale assetto idrogeologico e idrologico. In tale fase le eventuali acque che dovessero accumularsi in discarica vanno allontanate, nel più breve tempo possibile, allorché il battente risulti superiore a 1.00 m e, qualora venute a contatto con i rifiuti e comunque ogni qualvolta risulti necessario, conferite ad idonei impianti di recupero/trattamento. Le acque raccolte all'interno delle cisterne di stoccaggio temporaneo non si possono qualificare come acque superficiali di drenaggio, bensì, devono essere considerate percolato. L'eventuale reimpiego deve avvenire esclusivamente all'interno delle aree impermeabilizzate;
26. l'acqua piovana raccolta, se compatibile, dovrà essere utilizzata per l'abbattimento delle polveri causate dal movimento mezzi;

27. la vasca di contenimento delle cisterne di raccolta del percolato dovrà avere uno spessore minimo di argilla di 1.00 m o dovrà essere realizzata, in alternativa, con altri sistemi impermeabili (acciaio, vetroresina, ecc...);
28. i parametri da analizzare nelle acque di dilavamento dei rifiuti dovranno essere almeno quelli ricercati nei rifiuti con il test di cessione;
29. stante la lunga permanenza dei fronti scoperti dei rifiuti, essi dovranno essere protetti con materiali che garantiscano un carattere di impermeabilità (argilla o soluzioni alternative,...). Analogamente, le porzioni di discarica colmate in attesa della ricomposizione definitiva dovranno essere coperte provvisoriamente tramite appositi teli o tramite altri mezzi ritenuti idonei allo scopo di ridurre la formazione del percolato. Le modalità di impermeabilizzazione e le azioni per il loro mantenimento dovranno essere inserite nel Piano di Sorveglianza e Controllo. E' fatta salva la facoltà per gli Enti competenti di stabilire un tempo massimo di permanenza della copertura provvisoria, trascorso il quale dovrà essere realizzata la copertura definitiva;
30. il gestore della discarica dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area man mano che le porzioni di discarica sono completate nonché a garantire tutti i monitoraggi, i controlli e le operazioni finalizzate a garantire la tutela dell'ambiente e alla messa in sicurezza del sito anche in caso di sospensione ovvero di chiusura definitiva dell'attività autorizzata (in conseguenza della sospensione/revoca dell'autorizzazione all'esercizio o per altra causa);
31. la gestione delle porzioni esaurite della discarica dovrà avvenire secondo le indicazioni contenute nel Piano di gestione post operativa;
32. tutte le costruzioni e le attrezzature logistiche di servizio dovranno essere rimosse al termine dell'attività;
33. nella gestione dell'impianto il gestore dovrà attenersi ai Piani approvati (Piano di gestione operativa, Piano di gestione post-operativa, Piano di Sorveglianza e Controllo, Piano di ripristino ambientale, Piano finanziario, Piano di sicurezza) ed eventuali successive revisioni assentite, predisposti ai sensi del D. Lgs. 36/2003, della L.R. 3/2000, della D.G.R.V. n. 2966 del 26 settembre 2006. Per i monitoraggi ed i controlli di propria competenza, il Responsabile del Piano di Sorveglianza e Controllo dovrà attenersi al Piano di Sorveglianza e Controllo approvato (così come modificato con la revisione del capitolo 5 datata ottobre 2017) ed eventuali successive revisioni assentite. Inoltre l'impianto dovrà essere gestito nel rispetto della normativa vigente;
34. dovranno essere rispettati i controlli minimi riportati nella tabella 2 dell'allegato 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sia per la fase operativa che post operativa;
35. devono essere rispettati i limiti di inquinamento acustico della vigente normativa;
36. la sicurezza e la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente devono essere garantite in ogni fase della gestione;
37. dovrà essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto. Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza dovrà essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza;
38. dovrà essere previsto un sistema di irrigazione delle essenze arboree piantate;
39. all'interno del cantiere oltre agli estintori ed alla segnaletica interna di cantiere dovranno essere individuati percorsi sicuri per automezzi e lavoratori;
40. dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili. Tutti gli interventi di gestione, manutenzione, riparazione e controllo, nonché ogni anomalia riscontrata dovranno essere riportati sull'apposito quaderno di registrazione e di manutenzione entro le 48 (quarantotto) ore successive all'intervento ovvero alla rilevazione dell'anomalia;
41. dovrà essere redatta annualmente una relazione da parte del gestore della discarica ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 con i contenuti dell'articolo 13 e dell'allegato 2 e dovrà essere trasmessa agli Enti: Regione Veneto, Provincia di Verona, Comune di Grezzana e Dipartimento A.R.P.A.V. di Verona, entro il 28 febbraio di ogni anno ed al termine della gestione;
42. i rapporti periodici tecnici e non tecnici del Responsabile del Piano di Sorveglianza e Controllo devono essere trasmessi con le modalità e le periodicità indicate nei provvedimenti provinciali nota prot. n. 17798 del 27 febbraio 2004, determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 922/06 del 13 febbraio 2006, determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 7380/06 del 28 dicembre 2006; determinazione del

Dirigente del Settore Ecologia n. 4143/07 del 30 luglio 2007. Nello specifico, i reports tecnici dovranno essere presentati semestralmente (30 giugno e 31 dicembre), entro il mese successivo alla data di scadenza del relativo semestre, mentre quelli non tecnici dovranno essere presentati semestralmente, almeno entro due mesi dalla data di scadenza del semestre, anche in formato PDF. Per quanto qui non riportato si rimanda alle indicazioni dei provvedimenti provinciali citati;

43. il Responsabile del Piano di Sorveglianza e Controllo dovrà integrare le relazioni periodiche con il richiamo di tutte le autorizzazioni relative alla discarica ed alla verifica del rispetto delle prescrizioni in esse contenute;
44. il Piano di gestione operativa e gli altri Piani approvati dovranno essere adeguati ai contenuti della presente autorizzazione (se necessario). Le versioni aggiornate dovranno essere trasmesse alla Regione del Veneto, alla Provincia di Verona, al Dipartimento ARPAV di Verona e al Comune di Grezzana nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della presente;
45. qualunque variazione in ordine al nominativo del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata alla Regione del Veneto, alla Provincia di Verona, al Dipartimento ARPAV di Verona e al Comune di Grezzana, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del professionista;
46. la Ditta dovrà prestare, prorogare e mantenere garanzie finanziarie ai sensi della normativa vigente. Le garanzie finanziarie prestate dovranno essere adeguate ai contenuti di eventuali successive autorizzazioni/approvazioni tramite la prestazione di nuove polizze/appendici che contengano l'espressa indicazione degli estremi dei nuovi provvedimenti autorizzativi. Il massimale delle polizze fidejussorie dovrà essere adeguato per ogni anno a cadenza solare nella misura progressiva dedotta dagli indicatori ISTAT dei prezzi al consumo dell'intera collettività nazionale;
47. deve essere presentata alla Provincia di Verona, nel più breve tempo possibile e comunque nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, apposita appendice alle garanzie finanziarie che precisi che l'elenco dei provvedimenti autorizzativi richiamati nelle polizze stesse viene integrato con il presente provvedimento relativo alla discarica, riportandone gli estremi;
48. tra l'area di ex cava adibita a discarica autorizzata ed approntata (cava estinta) e l'area di cava in coltivazione dovrà essere mantenuta una fascia larga almeno 15 m di area adibita a discarica in allestimento (cava sospesa). Qualora l'allestimento a discarica non sostituisca in modo arealmente continuativo e sequenziale la ricomposizione ambientale di cava, tra le due attività dovrà essere mantenuto o realizzato un idoneo diaframma previo dimensionamento, verifica e successivo pronunciamento con eventuali prescrizioni dell'autorità competente in materia di polizia mineraria. Gli elaborati attinenti l'ubicazione, la conformazione, il dimensionamento del citato diaframma tra cava e discarica e un protocollo operativo relativo alla sicurezza dei lavori di coltivazione saranno redatti da un tecnico abilitato, dal direttore responsabile di cava e dalla ditta che effettua l'escavazione;

Avvertenze

- A. L'efficacia della presente autorizzazione per i lotti successivi a quelli già collaudati è subordinata alla comunicazione di inizio e fine dei lavori in conformità al progetto approvato ed alla presentazione del relativo collaudo funzionale.
- B. L'efficacia della presente autorizzazione è altresì subordinata:
 - B.1. alla prestazione, al mantenimento e rinnovo delle garanzie finanziarie ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 36/2003, della Delibera della Giunta regionale n. 2721 del 29 dicembre 2014 e dei pareri della C.T.P.A. n. 136 del 9 dicembre 2003 e n. 24 del 19 novembre 2012. Le polizze relative alle garanzie finanziarie dovranno essere rinnovate almeno 6 mesi prima della scadenza, dandone comunicazione alla Provincia di Verona;
 - B.2. alla continuazione di quanto previsto nella convenzione, sottoscritta in data 04 febbraio 2009 tra il Sig. Renato Dal Corso, legale rappresentante del Consorzio Marmisti della Valpantena, ed il professionista ing. Ilario Rossi, presentata alla Provincia di Verona in data 09 febbraio 2009 e aggiornata con successiva integrazione trasmessa con nota del 25 gennaio 2010.
- C. Ai fini dell'attivazione della procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa ai sensi dell'art. 12, lett. b) del D. Lgs. 36/2003 dovrà essere presentata alla Provincia di Verona apposita istanza da parte del gestore dell'impianto. Il provvedimento di approvazione della chiusura potrà essere rilasciato solo dopo la presentazione della documentazione indicata all'art. 12 della Deliberazione di Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 2454, oltre a quella ulteriore ritenuta necessaria che sarà richiesta nel corso del procedimento.
- D. Si avverte che, come precisato con la Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona n. 6468/09 del 24 novembre 2009, di modifica della Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Provincia di Verona n. 922/06 del 13 febbraio 2006, la mancata osservanza delle prescrizioni da parte del gestore dell'impianto costituisce inadempienza ai sensi della normativa vigente, con le conseguenze previste dalla stessa, mentre la mancata osservanza degli obblighi da parte del controllore indipendente costituisce inadempienza della convenzione sottoscritta con il gestore dell'impianto e comporta un atto di richiamo nei confronti del controllore stesso; se ripetuta, potrà costituire motivo per la sostituzione del controllore.
- E. La presente determinazione costituisce autorizzazione in merito al profilo ambientale, è rilasciata ai soli fini dello smaltimento dei rifiuti e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente.
- F. Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dagli enti competenti ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa.
- G. Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale o regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Bur n. 95 del 27/08/2019

(Codice interno: 400541)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 84 del 12 agosto 2019

Sant'Orsola S.r.l. (con sede legale in Via Don L. Bodini, 1 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 02764200230) & Consorzio Marmisti della Valpantena (con sede legale in Via Domenico Da Lugo, 19 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 01707830230). Progetto di variante al progetto di ricomposizione mediante discarica per rifiuti inerti Cava Orsara, nel Comune di Grezzana (VR). Comune di localizzazione: Grezzana (VR). Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, L.R. n. 44/1982, L.R. n. 13/2018, D.G.R. n. 568/2018). Rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.

*[Ambiente e beni ambientali]***Note per la trasparenza:**

Con il presente atto si rilascia il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale del progetto «Progetto di variante al progetto di ricomposizione mediante discarica per rifiuti inerti Cava Orsara, nel Comune di Grezzana (VR)», presentato da Sant'Orsola S.r.l. e Consorzio Marmisti della Valpantena. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata da Sant'Orsola S.r.l. e Consorzio Marmisti della Valpantena, acquisita agli atti con protocollo regionale 49159 in data 08/02/2018; richiesta di sospensione (per un periodo di 30 (trenta) giorni) del procedimento pervenuta dalla società Sant'Orsola S.r.l. e il Consorzio Marmisti della Valpantena, acquisita al protocollo regionale 169256 in data 30/04/2019; richiesta discussa durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 08/05/2019; nota in data 16/05/2019, protocollo regionale 192029, di sospensione dei termini della procedura di V.I.A. in oggetto di 30 (trenta) giorni; nota della Direzione Difesa del Suolo U.O. Geologia, protocollo 296434 in data 05/07/2019, con la quale ha espresso parere favorevole alla proposta di variante al piano di coltivazione della cava in questione (inteso sia sotto il profilo estrattivo, sia sotto quello ricompositivo), correlata alla realizzazione della discarica, nel rispetto di alcune prescrizioni; parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 86) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 10/07/2019; verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 10/07/2019, approvato nella seduta del Comitato Tecnico del giorno 24/07/2019.

Il Direttore

PREMESSO che:

in data 08/02/2018 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, da Sant'Orsola S.r.l. (con sede legale in Via Don L. Bodini, 1 - 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 02764200230) & Consorzio Marmisti della Valpantena (con sede legale in Via Domenico Da Lugo, 19 - 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 01707830230), domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione e autorizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, L.R. n. 44/1982, L.R. n. 13/2018 e D.Lgs. n. 42/2004), acquisita al protocollo regionale 49159.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, in formato cartaceo, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, con allegata la medesima documentazione in formato digitale.

La Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, valutata la documentazione allegata all'istanza, con nota in data 08/03/2018 - protocollo 89748, ha comunicato al proponente la mancanza dei requisiti per poter procedere alla verifica di completezza della documentazione ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii

La Società proponente ha provveduto a depositare quanto richiesto in data 13/03/2018 al protocollo regionale 95700.

Verificato quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota in data 23/03/2018 - protocollo 112784, ha comunicato alle Amministrazioni ed agli Enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 7/2018) e la richiesta di verifica documentale.

Con nota in data 29/03/2018 - protocollo 120431 gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, al fine di acquisire un parere in merito.

L'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 159018 in data 30/04/2018, acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 02/05/2018, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni, inoltrata ai proponenti con nota in data 24/01/2019 - protocollo regionale 29442.

I proponenti, in risposta alla richiesta integrazioni, hanno depositato (in data 18/02/2019 - protocollo 66782) la dichiarazione aggiornata di non necessità di Valutazione di Incidenza e la relativa relazione allegata alla dichiarazione di non necessità a VINCA (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 7/2018), inoltrata (con nota del 29/03/2019 - protocollo 126376) all'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, al fine di acquisire un parere in merito.

L'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 244867, acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 14/06/2019, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 121/2019 in data 11/06/2019, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha impartito delle prescrizioni.

In data 09/04/2018, presso la sede del Consorzio Marmisti della Valpantena a Grezzana (VR), il proponente ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell'intervento (come da dichiarazione del Consorzio acquisita in data 09/04/2018 al protocollo regionale 132537 e dichiarazione del Comune di Grezzana (VR) acquisita in data 03/07/2018 al protocollo regionale 275043).

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota n. 9891 - Class. 34.10.06/4.1 del 27/04/2018 (acquisita al protocollo regionale 157826 in data 27/04/2018), ha espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione del progetto *de equo* e ha rilasciato contestualmente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

Il Comune di Grezzana (VR), con nota acquisita al protocollo regionale 161025 in data 02/05/2018, ha provveduto a trasmettere il certificato di destinazione urbanistica (CDU) delle rispettive aree di progetto riferito allo strumento urbanistico vigente, così come richiesto dall'U.O. V.I.A. nella comunicazione di avvio del procedimento (in data 23/03/2018, protocollo 112784).

Conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota 164073 in data 04/05/2018 ha comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 23/05/2018. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio, in data 07/03/2019, ha svolto un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento e una riunione tecnica in data 18/02/2019, alla quale sono state invitate le medesime Amministrazioni e gli Enti interessati.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, dai seguenti soggetti (tutta la documentazione pervenuta è stata pubblicata sul sito web della Regione del Veneto <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via>, progetto n. 7/2018):

<i>Mittente</i>	<i>Data acquisizione al protocollo regionale</i>	<i>Numero protocollo regionale</i>
Provincia di Verona	04/07/2018	278502

La Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Geologia, con nota in data 28/02/2019 - protocollo 84758, ha comunicato quanto segue:

- l'intervento proposto configurandosi quale variante sostanziale al piano di coltivazione di cava è soggetto, ai sensi della L.R. n. 44/1982 e della D.G.R. n. 652/2007, a preventiva valutazione da parte della C.T.R.A.E., la cui espressione costituirà parere della Direzione regionale in ordine alla compatibilità con la normativa mineraria, nell'ambito della procedura di V.I.A.

- all'esito favorevole dell'istruttoria, il provvedimento di autorizzazione alla variante al piano di coltivazione della cava riguarderà:
 - ♦ l'autorizzazione all'asporto e commercializzazione del quantitativo di materiale che precedentemente era stato quantificato come scarto ed associato da utilizzarsi nella ricomposizione ambientale del sito;
 - ♦ l'autorizzazione di una ricomposizione della cava morfologicamente diversa da quella attualmente autorizzata;
- ai fini della prosecuzione dell'iter istruttorio dell'istanza in argomento, per consentire alla Direzione regionale di sottoporre alla C.T.R.A.E. il progetto di variante sostanziale del piano di coltivazione della cava, risulta necessario acquisire la documentazione integrativa volta ad evidenziare le modalità ricompositive della cava in relazione alla variante sostanziale richiesta, tenendo in considerazione che l'art. 14 comma 2 della L.R. n. 44/1982, non ammette per le cave una ricomposizione ambientale diversa dalla restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli.

Nel corso dell'istruttoria, i proponenti hanno trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva volontaria (pubblicata nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 7/2018), acquisita dagli Uffici regionali:

- in data 18/02/2019 al protocollo 66782;
- in data 30/05/2019 al protocollo 210564 (inoltrata per il seguito di competenza alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia con nota in data 05/06/2019 - protocollo 218751);
- in data 31/05/2019 al protocollo 213600.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

La società Sant'Orsola S.r.l. e il Consorzio Marmisti della Valpantena, con nota acquisita dagli Uffici regionali in data 30/04/2019, al protocollo 169256, ha presentato formale richiesta di sospensione del procedimento in questione. Per un periodo di 30 (trenta) giorni.

La richiesta è stata discussa durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 08/05/2019.

Gli Uffici regionali con nota in data 16/05/2019, protocollo 192029, hanno comunicato la concessa della sospensione dei termini della procedura di V.I.A. in oggetto di 30 (trenta) giorni.

La Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, con nota acquisita dagli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo 296434 in data 05/07/2019, ha espresso parere favorevole alla proposta di variante al piano di coltivazione della cava in questione (inteso sia sotto il profilo estrattivo, sia sotto quello ricompositivo), correlata alla realizzazione della discarica, nel rispetto di alcune prescrizioni.

VISTE le Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2003;

VISTO il D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.M. 27/09/2010 e ss.mm.ii.

VISTA la L.R. n. 3/2000;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*" che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;

VISTA la L.R. n. 13/2018;

VISTA la L.R. n. 15/2018;

VISTO il Piano regionale per l'attività di cava P.R.A.C.;

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali (approvato con D.C.R. n. 30/2015);

VISTA la D.G.R. n. 652/2007;

VISTA la D.G.R. n. 761/2010;

VISTA la D.G.R. n. 464/2010;

VISTA la D.G.R. n. 761/2010;

VISTA la D.G.R. n. 536 del 15/07/2014;

VISTA la D.G.R. n. 1987/2014

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018;

VISTO il parere n. 86, **Allegato A** al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 10/07/2019, ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del:

- giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di "Progetto di variante al progetto di ricomposizione mediante discarica per rifiuti inerti - Cava Orsara, nel Comune di Grezzana (VR)" presentato da Sant'Orsola S.r.l. (con sede legale in Via Don L. Bodini, 1 - 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 02764200230) & Consorzio Marmisti della Valpantena (con sede legale in Via Domenico Da Lugo, 19 - 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 01707830230), con validità temporale pari alla durata dell'Autorizzazione come sarà precisata nel provvedimento autorizzativo da adottarsi a chiusura del procedimento amministrativo attivato dalla società gestore della discarica Sant'Orsola S.r.l.), dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 121/2019 in data 11/06/2019 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 244867 in data 14/06/2019), espresse dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, nel rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali precedentemente indicate;
- dell'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 13/2018, alle seguenti variazioni al piano di coltivazione della cava Orsara 1, nel Comune di Grezzana (VR), autorizzato con D.G.R. n. 536 del 15/04/2014:
- estrazione parziale asporto del materiale che attualmente viene impiegato per la ricarica di aorte del vuoto di cava fini alla quota basale della discarica autorizzata, posto che quota parte di tale materiale dovrà essere impiegato nella ricomposizione ambientale in variante;
- approvazione, per la parte di area di cava non ancora interessata dall'intervento di discarica finora realizzato, di una ricomposizione ad uso agricolo morfologicamente diversa da quella attualmente autorizzata che comporta, nel bilancio tra volumetrie di materiale da asportare e materiale necessario all'effettuazione della ricomposizione ambientale di cava, una riduzione del materiale utile alienabile:

nel rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni ambientali:

PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.

2. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 121/2019 in data 11/06/2019 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 244867 in data 14/06/2019), compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell'attività:

2.1) di non determinare uno scadimento dell'idoneità ambientale rispetto alle specie segnalate (Himantoglossum adriaticum, Saga pedo, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Pernis apivorus, Caprimulgus europaeus, Lullula arborea, Anthus campestris, Lanius collurio, Hystrix cristata) ovvero di orientare gli interventi di ricomposizione del complesso estrattivo/discarica al recupero di superficie di equivalente idoneità per le medesime specie;

2.2) di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

3. Prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in capo alla Provincia di Verona secondo quanto previsto dall'art. 26 della L.R. n. 3/2000, dovrà essere presentato il dettaglio dei costi di gestione post-operativa individuati nel Piano finanziario.

4. Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni impartite dalla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, di cui alla nota acquisita dagli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo 296434 in data 05/07/2019:

4.1) fare obbligo alle ditte titolari della discarica e della cava di mantenere separate fisicamente le due distinte attività durante la realizzazione degli interventi ma anche per l'intero esercizio delle attività, comprese le relative viabilità di servizio;

4.2) fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di cava di mantenere costantemente all'interno dell'area della cava un quantitativo di materiale di scarto ed associato almeno pari alle necessità ricompositive, come da variante richiesta;

4.3) fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di cava di caratterizzare il materiale impiegato nella realizzazione della ricomposizione ambientale della parte di cava non ancora interessata dall'intervento di discarica finora realizzato, secondo le procedure di cui alla D.G.R. n. 761/2010 e D.G.R. n. 1987/2014, per quanto riguarda l'eventuale ricerca dei valori di fondo naturale, in conformità alla D.G.R. n.

464/2010. Tale materiale dovrà avere idonee caratteristiche ossia rispettare i limiti di cui alla colonna A tab 1 allegato 5 Titolo V parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero inferiori, o uguali, ai valori di fondo naturale presenti nell'area più vasta in cui è situata la cava, con riferimento allo studio 2011 di ARPAV "Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto" (e aggiornamento 2019).

5. Durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità e da prevenire e contrastare inquinamenti da olii, carburanti e altre sostanze inquinanti.

6. Al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l'evolversi degli standard d'omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi. I mezzi di trasporto di materiali da e verso la cava dovranno essere dotati di idonei teli di copertura.

7. In merito all'attività di scarica, l'eventuale scarico di rifiuti pulverulenti e la movimentazione dei mezzi all'interno dell'area devono essere effettuati con modalità di gestione atte a limitare il più possibile il trasporto eolico delle polveri. Qualora sia necessario, si dovrà provvedere a bagnare le superfici nei periodi secchi e a moderare la velocità degli automezzi.

CONSIDERATO che con nota protocollo regionale 293349 del 03/07/2019 è stata indetta la Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, per il rilascio del provvedimento di VIA, a valle dell'eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;

CONSIDERATO che, a valle dell'espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico regionale V.I.A., di cui al parere n. 86 del 10/07/2019, **Allegato A** al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, nella seduta del 10/07/2019, si è determinata favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto;

CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 10/07/2019;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 24/07/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 10/07/2019;

VISTI gli art. 25 e 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e, in particolare, atteso che l'art. 26 stabilisce che il provvedimento di V.I.A. è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a V.I.A.;

CONSIDERATO pertanto che ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018 viene demandata alla Direzione Ambiente, la chiusura del procedimento amministrativo relativo all'autorizzazione del progetto di variante al progetto di ricomposizione mediante discarica per rifiuti inerti - Cava Orsara, nel Comune di Grezzana (VR), attivato da Sant'Orsola S.r.l. (con sede legale in Via Don L. Bodini, 1 - 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 02764200230) & Consorzio Marmisti della Valpantena (con sede legale in Via Domenico Da Lugo, 19 - 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 01707830230), con l'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 13/12/2016;

CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall'art. 22 della L.R. n. 4/2016, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano decorsi;

VISTO il comma 3 dell'art. 22 della L.R. n. 4/2016 che prevede che: "*Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 21, si applicano le procedure della presente legge*";

decreta

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 86 del 10/07/2019, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata dell'Autorizzazione come sarà precisata nel provvedimento autorizzativo da adottarsi a chiusura del procedimento amministrativo attivato dalla società gestore della discarica Sant'Orsola S.r.l.), dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 121/2019 in

- data 11/06/2019 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 244867 in data 14/06/2019), espresse dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, subordinatamente al rispetto di prescrizioni/condizioni ambientali indicate nel medesimo parere;
3. di rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di variante al progetto di ricomposizione mediante discarica per rifiuti inerti - Cava Orsara, nel Comune di Grezzana (VR)" presentato da Sant'Orsola S.r.l. (con sede legale in Via Don L. Bodini, 1 - 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 02764200230) & Consorzio Marmisti della Valpantena (con sede legale in Via Domenico Da Lugo, 19 - 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 01707830230), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali, riportate nel parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 86 del 10/07/2019, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
 4. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, espresse nella seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 10/07/2019;
 5. di stabilire che, il provvedimento di VIA ha una validità temporale pari alla durata dell'Autorizzazione come sarà precisata nel provvedimento autorizzativo da adottarsi a chiusura del procedimento amministrativo attivato dalla società gestore della discarica Sant'Orsola S.r.l. Decorso l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
 6. di stabilire che, valutato il contenuto delle norme transitorie previste dalla L.R. n. 13/2018, l'istanza in questione è da intendersi portata a definizione, in conformità alla L.R. n. 13/2018 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e al Piano regionale della attività di cava (approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018) e, pertanto, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 13/2018 il Comitato Tecnico regionale V.I.A. (di cui all'articolo 7 della L.R. n. 4/2016) si è espresso in luogo della CTRA (di cui all'articolo 13 della L.R. n. 13/2018);
 7. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ambiente, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e della D.G.R. n. 568/2018, del progetto *de quo*;
 8. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
 9. di trasmettere il presente provvedimento a Sant'Orsola S.r.l. (con sede legale in Via Don L. Bodini, 1 - 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 02764200230 - PEC: selcsrl@pec.it) & Consorzio Marmisti della Valpantena (con sede legale in Via Domenico Da Lugo, 19 - 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 01707830230 - PEC: marmistivalpantena@pec.it) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Grezzana (VR), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, alla Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, alla Direzione Operativa - U.O. Forestale Ovest, alla Direzione Pianificazione Territoriale - U.O. Urbanistica, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
 10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
 11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 84 del 12 AGO. 2019

Direzione Commissioni Valutazioni

REGIONE DEL VENETO

COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.

(L.R. 18 febbraio 2016, n° 4)

Parere n. 86 del 10/07/2019

Oggetto: Sant'Orsola S.r.l. (con sede legale in Via Don L. Bodini, 1 – 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 02764200230) & Consorzio Marmisti della Valpantena (con sede legale in Via Domenico Da Lugo, 19 – 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 01707830230).

Progetto di variante al progetto di ricomposizione mediante discarica per rifiuti inerti – Cava Orsara, nel Comune di Grezzana (VR).

Comune di localizzazione: Grezzana (VR).

Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, L.R. n. 44/1982, L.R. n. 13/2018, D.G.R. n. 568/2018).

PREMESSA AMMINISTRATIVA

In data 08/02/2018 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, da Sant'Orsola S.r.l. (con sede legale in Via Don L. Bodini, 1 – 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 02764200230) & Consorzio Marmisti della Valpantena (con sede legale in Via Domenico Da Lugo, 19 – 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 01707830230), domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione e autorizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, L.R. n. 44/1982, L.R. n. 13/2018 e D.Lgs. n. 42/2004), acquisita al protocollo regionale 49159.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, in formato cartaceo, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, con allegata la medesima documentazione in formato digitale.

La Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, valutata la documentazione allegata all'istanza, con nota in data 08/03/2018 – protocollo 89748, ha comunicato al proponente la mancanza dei requisiti per poter procedere alla verifica di completezza della documentazione ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

La Società proponente ha provveduto a depositare quanto richiesto in data 13/03/2018 al protocollo regionale 95700.

Verificato quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota in data 23/03/2018 – protocollo 112784, ha comunicato alle Amministrazioni ed agli Enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 7/2018) e la richiesta di verifica documentale.

Con nota in data 29/03/2018 - protocollo 120431 gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, al fine di acquisire un parere in merito.

L'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 159018 in data 30/04/2018, acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 02/05/2018, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni, inoltrata ai proponenti con nota in data 24/01/2019 – protocollo regionale 29442.

I proponenti, in risposta alla richiesta integrazioni, hanno depositato (in data 18/02/2019 – protocollo 66782) la dichiarazione aggiornata di non necessità dei Valutazione di Incidenza e la relativa relazione allegata alla dichiarazione di non necessità a VINCA (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 7/2018), inoltrata (con nota del 29/03/2019 – protocollo 126376) all'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, al fine di acquisire un parere in merito.

ALLEGATO *A*
 AL DECRETO n. *84* del *12 AGO. 2019*

Direzione Commissioni Valutazioni

L'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 244867, acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 14/06/2019, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 121/2019 in data 11/06/2019, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha impartito delle prescrizioni.

In data 09/04/2018, presso la sede del Consorzio Marmisti della Valpantena a Grezzana (VR), il proponente ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell'intervento (come da dichiarazione del Consorzio acquisita in data 09/04/2018 al protocollo regionale 132537 e dichiarazione del Comune di Grezzana (VR) acquisita in data 03/07/2018 al protocollo regionale 275043).

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota n. 9891 – Class. 34.10.06/4.1 del 27/04/2018 (acquisita al protocollo regionale 157826 in data 27/04/2018), ha espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione del progetto *de equo* e ha rilasciato contestualmente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

Il Comune di Grezzana (VR), con nota acquisita al protocollo regionale 161025 in data 02/05/2018, ha provveduto a trasmettere il certificato di destinazione urbanistica (CDU) delle rispettive aree di progetto riferito allo strumento urbanistico vigente, così come richiesto dall'U.O. V.I.A. nella comunicazione di avvio del procedimento (in data 23/03/2018, protocollo 112784).

Conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota 164073 in data 04/05/2018 ha comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 23/05/2018. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio, in data 07/03/2019, ha svolto un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento e una riunione tecnica in data 18/02/2019, alla quale sono state invitate le medesime Amministrazioni e gli Enti interessati.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, dai seguenti soggetti (tutta la documentazione pervenuta è stata pubblicata sul sito web della Regione del Veneto <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via>, progetto n. 7/2018):

<i>Mittente</i>	<i>Data acquisizione al protocollo regionale</i>	<i>Numero protocollo regionale</i>
Provincia di Verona	04/07/2018	278502

La Direzione Difesa del Suolo – Unità Organizzativa Geologia, con nota in data 28/02/2019 – protocollo 84758, ha comunicato quanto segue:

- l'intervento proposto configurandosi quale variante sostanziale al piano di coltivazione di cava è soggetto, ai sensi della L.R. n. 44/1982 e della D.G.R. n. 652/2007, a preventiva valutazione da parte della C.T.R.A.E., la cui espressione costituirà parere della Direzione regionale in ordine alla compatibilità con la normativa mineraria, nell'ambito della procedura di V.I.A.
- all'esito favorevole dell'istruttoria, il provvedimento di autorizzazione alla variante al piano di coltivazione della cava riguarderà:

ALLEGATO **A**
 AL DECRETO n. **84** del **12 AGO. 2019**

Direzione Commissioni Valutazioni

- l'autorizzazione all'asporto e commercializzazione del quantitativo di materiale che precedentemente era stato quantificato come scarto ed associato da utilizzarsi nella ricomposizione ambientale del sito;
- l'autorizzazione di una ricomposizione della cava morfologicamente diversa da quella attualmente autorizzata;
- ai fini della prosecuzione dell'iter istruttorio dell'istanza in argomento, per consentire alla Direzione regionale di sottoporre alla C.T.R.A.E. il progetto di variante sostanziale del piano di coltivazione della cava, risulta necessario acquisire la documentazione integrativa volta ad evidenziare le modalità ricompositive della cava in relazione alla variante sostanziale richiesta, tenendo in considerazione che l'art. 14 comma 2 della L.R. n. 44/1982, non ammette per le cave una ricomposizione ambientale diversa dalla restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli.

Nel corso dell'istruttoria, i proponenti hanno trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva volontaria (pubblicata nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 7/2018), acquisita dagli Uffici regionali:

- in data 18/02/2019 al protocollo 66782;
- in data 30/05/2019 al protocollo 210564 (inoltrata per il seguito di competenza alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia con nota in data 05/06/2019 - protocollo 218751);
- in data 31/05/2019 al protocollo 213600.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

La società Sant'Orsola S.r.l. e il Consorzio Marmisti della Valpantena, con nota acquisita dagli Uffici regionali in data 30/04/2019, al protocollo 169256, ha presentato formale richiesta di sospensione del procedimento in questione. Per un periodo di 30 (trenta) giorni.

La richiesta è stata discussa durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 08/05/2019.

Gli Uffici regionali con nota in data 16/05/2019, protocollo 192029, hanno comunicato la concessa della sospensione dei termini della procedura di V.I.A. in oggetto di 30 (trenta) giorni.

La Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, con nota acquisita dagli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo 296434 in data 05/07/2019, ha espresso parere favorevole alla proposta di variante al piano di coltivazione della cava in questione (inteso sia sotto il profilo estrattivo, sia sotto quello ricompositivo), correlata alla realizzazione della discarica, nel rispetto di alcune prescrizioni.

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La discarica di Orsara, nella sua attuale condizione, è stata approvata con Determinazione n. 3910/09 del 13/07/2009 e la concessione dell'autorizzazione all'esercizio è avvenuta con Determinazione n. 846/10 del 10/02/2010, scadente il 10/02/2015. La discarica con Determinazione della Provincia di Verona n. 1456/14 del 10/04/2014, è stata autorizzata al conferimento di modeste quantità (2 % in peso del conferito totale) di rifiuti inerti per sopperire alle necessità soprattutto del comune di Grezzana e dei comuni vicini ma finora non ne sono stati conferiti. Nel giugno 2014 è stata presentata la documentazione volta ad ottenere il rinnovo della autorizzazione all'esercizio, concessa con Determinazione n. 486 del 12/02/2015 scadente il 16/02/2020. Il progetto di discarica attualmente autorizzato conforma e sostituisce interamente il progetto di ricomposizione ambientale dell'area di cava che prevede il ripristino delle quote del piano campagna originale precedente all'escavazione.

Tuttavia, successivamente all'autorizzazione della discarica, con D.G.R. n. 536 del 15/07/2014 è stato autorizzato un ampliamento della cava che ha comportato l'approfondimento dell'escavazione di circa 20 m su una porzione della superficie di cava autorizzata ossia quella sulla quale non erano ancora iniziati i lavori di conferimento dei rifiuti. Ciò in virtù del fatto che al di sotto del banco utile della formazione nota come Rosso Ammonitico Veronese è presente un banco di roccia calcarea pura pregiata che può essere vantaggiosamente commercializzata.

L'ampliamento della cava del 2014 prevede che l'approfondimento autorizzato di 20 m venga ripristinato mediante l'utilizzo del materiale di scarto ed associato derivante dall'escavazione complessiva, che

ALLEGATO AAL DECRETO n. 84 del 12 AGO. 2019

Direzione Commissioni Valutazioni

rappresenta la parte lapidea di minor pregio, fino a raggiungere la quota basale di sistemazione alla quale è autorizzata la ricomposizione mediante discarica.

In tal modo il progetto di ricomposizione della cava prevede il ripristino dei 20 m di abbassamento autorizzato con l'ampliamento di cui alla D.G.R. n. 536/2014 mediante il riutilizzo del materiale calcareo di scarto ed associato, di minor pregio, risultante dall'escavazione ed il ripristino della parte sovrastante, riferibile al progetto di cava precedente approvato, mediante il progetto di discarica.

Anche il materiale di scarto ed associato, pur essendo poco pregiato, riveste comunque un interesse commerciale per impieghi "meno nobili" e conseguentemente, considerando la disponibilità del materiale da conferire a discarica, il proponente con il progetto presentato chiede quanto segue:

- l'autorizzazione a commercializzare l'intero volume di materiale estratto, indipendentemente dalla sua natura commerciale senza riutilizzarlo per il riempimento parziale della cavità di cava autorizzata in ampliamento, come sarebbe invece previsto dal progetto vigente approvato con D.G.R. 536 del 15/04/2014;
- autorizzazione ad un ampliamento della discarica per rifiuti inerti di Orsara che colmerebbe interamente la cavità predetta con i fanghi di lavorazione della pietra prodotti dalle ditte del Consorzio Marmisti della Valpantena.

Il progetto prevede di impermeabilizzare fondo e pareti con argilla naturale, come fatto finora, e di conferire fanghi da lavorazione della pietra naturale prodotti dal consorzio e quindi da aziende della Valpantena. Alla fine sopra i rifiuti verrà posto uno strato di argilla, mezzo metro di ghiaia o pietrisco e 1 metro di terra e verrà piantumato a bosco.

Il fango di lavorazione della pietra dovrà avere le caratteristiche chimiche previste dalla legge per discarica per inerti, cioè per sostanze che non sono chimicamente attive, che non formano percolato o gas.

La durata della discarica è di circa 23 anni, con l'ampliamento del progetto proposto. In pratica essa si espanderà nelle zone che progressivamente verranno liberate dalla attività di cava. Questo permetterà di ricomporre via via porzioni sempre più estese della zona estrattiva e di avere un'area di cantiere sempre abbastanza contenuta.

2. DESCRIZIONE DEL S.I.A.

Per la redazione del SIA sono stati considerati i tre consueti quadri di riferimento:

1. Quadro di Riferimento Programmatico;
2. Quadro di Riferimento Progettuale;
3. Quadro di Riferimento Ambientale.

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

2.1.1. Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali (approvato con D.C.R. n. 30/2015)

Nel quadro di riferimento programmatico del SIA non c'è alcuna trattazione del Piano di cui trattasi.

Ciò detto si evidenzia che lo stesso viene tuttavia citato nell'elaborato denominato "Relazione tecnico-illustrativa". In particolare, con riferimento a detto Piano, viene affermato quanto segue:

1. il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, consente l'ampliamento dell'impianto di discarica esistente anche se non ravvisa la necessità di nuovi volumi per la tipologia di rifiuti inerti prevista. Tuttavia questa previsione di non necessità è basata prevalentemente sulle teoriche possibilità di riutilizzo dei fanghi di lavorazione della pietra: in realtà, non si è mai riusciti, nonostante numerose esperienze e tentativi, a riutilizzare quantitativi significativi di questi rifiuti, e assorbirli, destinandoli al riutilizzo con la medesima continuità della produzione.
2. D'altra parte con questi materiali, in provincia di Verona, si sono ricomposte molte cave di pietra e di inerti di pianura, per un volume di parecchi milioni di metri cubi. Tali cavità sarebbero rimaste o diventate aree degradate o difficilmente utilizzabili o pericolose (si pensi alle cave in galleria della Valpantena molte delle quali colmate in anni passati con questi rifiuti e messe definitivamente in sicurezza).
3. In provincia di Verona non è mai stato individuato alcun sito inquinato e da sottoporre a bonifica legato allo scarico di questi rifiuti, nemmeno tra quelli in cui tale procedura è avvenuta prima delle normative ambientali (iniziate nei primi anni 80) e senza alcun controllo o apprestamento di difesa dell'ambiente.

ALLEGATO **A**
 AL DECRETO n. **84** del **12 AGO. 2019**

Direzione Commissioni Valutazioni

4. Il Piano Regionale prevede una distanza di rispetto dalle abitazioni minima di 200 m. La discarica rispetta invece il limite normativo di 150 m, vigente all'epoca dell'approvazione dell'originario progetto di realizzazione. Il progetto di ampliamento della discarica non va a variare tuttavia la superficie della discarica, ma solamente la sua volumetria complessiva. Per questo motivo si ritiene non applicabile il vincolo relativo alla distanza dalle abitazioni in quanto, essendo l'impianto di discarica già autorizzato, si applica quanto previsto dall'Art. 16.

2.1.2. Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)

L'esame della cartografia tematica del P.A.T. permette di rilevare quanto segue:

1. la tavola 1.1 - CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE illustra la esistenza dei vincoli forestale e idrogeologico e fasce di rispetto della viabilità, come dichiarato nel Certificato di Destinazione urbanistica.
2. la tavola 2 del P.A.T.: Carta delle Invarianti non riporta alcuna invariante nella zona della discarica, ma solo nei dintorni relativamente a elementi lineari di tipo geomorfologico. Si tratta prevalentemente di pareti rocciose o alvei torrentizi, ma largamente al di fuori della cava e discarica.
3. la tavola 3 del P.A.T.: Carta delle Fragilità indica nella zona terreno idoneo nelle zone periferiche di maggiore pendenza terreno idoneo sotto condizione (art. 28) e inserisce l'area nella unità "D" - Aree con substrato roccioso carbonatico subaffiorante, per quanto riguarda la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi.
4. la tavola 4.a del P.A.T.: Carta della Trasformabilità non riporta alcuna classificazione per la zona della discarica

Gli estensori del SIA evidenziano al riguardo che *"la classificazione del terreno ai fini edificatori non ha alcun interesse nel progetto in specie"*.

2.1.3. Piano degli interventi (P.I.)

L'esame della cartografia tematica del P.I. del comune di Grezzana permette di rilevare quanto segue:

1. l'area della cava ricade interamente in Zona "E" rurale e risulta parzialmente interessata da una fascia di rispetto e da vincolo idrogeologico
2. il PI ha ridefinito la perimetrazione dei vincoli aggiornando, anche il vincolo paesaggistico per zone boscate rispetto a quanto riportato nella Carta dei Vincoli del P.A.T.; Ora la fascia di tutela interessa unicamente i mappali 162 - 177 (parte) - 179 e 304 (parte)

Gli estensori del SIA evidenziano al riguardo che *"non emerge alcun contrasto"* con il P.I.

2.1.4. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

Il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento approvato con D.G.R. 236 del 3 marzo 2015 classifica l'area come segue:

- a. Tav. 1a - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale: area soggetta a vincolo forestale. Tale condizione è stata ripresa dal P.A.T nella analoga cartografia.
- b. Tav. 2a - Carta delle Fragilità: Discarica attiva e cava attiva in vicinanza di zona soggetta a sprofondamento carsico. Le N.T.A. indicano per cave superiori a 1 milione di metri cubi, come quella in questione, che il comune può individuare, se del caso, viabilità alternativa non interferente con quella fuori dei centri abitati.
- c. Tav. 3a - Sistema Ambientale: Corridoio ecologico. Il piano vieta le attività che compromettono la funzione ambientale dei corridoi ecologici. L'attività di discarica non altera questa funzione e ripristina le condizioni ambientali preesistenti l'attività estrattiva.
- d. Tav. 4a - Sistema insediativo e infrastrutturale: non segnala nulla nella zona della discarica e riporta le industrie prevalentemente marmifere del fondovalle che conferiscono i loro rifiuti in discarica.
- e. Tav. 5a - Sistema del Paesaggio: segnala ambiti boscati al confine delle aree interessate dall'attività estrattiva in cui si trova la discarica.

Gli estensori del SIA evidenziano al riguardo che *"E' evidente che se in tale contesto è possibile gestire una grande cava di calcare a maggiore ragione il suo totale ripristino alle condizioni morfologiche e vegetazionali preesistenti non può contrastare con il programma di valorizzazione naturalistica, ambientale e di fruizione del territorio"*.

2.1.5. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 84 del 12 AGO. 2019

Direzione Commissioni Valutazioni

Con deliberazione n. 372 del 17.02.2009 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), disciplinato dalla L.R. n° 11 del 23.04.2004 (art. 4 e 25). Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento si pone come quadro di riferimento generale e non intende rappresentare un ulteriore livello di normazione gerarchica e vincolante, quanto invece costituire uno strumento articolato per direttive, su cui impostare in modo coordinato la pianificazione territoriale dei prossimi anni, in raccordo con la pluralità delle azioni locali.

Dalla consultazione degli elaborati cartografici e delle Norme Tecniche di attuazione emergono i vincoli e le destinazioni di seguito descritti:

1. Tav. 09 - Sistema del territorio rurale e della rete ecologica, segnala il corridoio ecologico e prati stabili, condizioni che fotografano bene la situazione del sito. Le Norme Tecniche indicano misure per la tutela dei prati e per evitare che siano invasi da vegetazione boschiva (art. 13 e 14). L'art. 15 sancisce la positività delle azioni ricomposizione dei siti estrattivi, come appunto si ottiene con la discarica di inerti.
2. Tav. 01 c - Uso del suolo, idrogeologia e rischio sismico non indica situazioni rilevanti per il progetto di ampliamento della discarica e di variante alla ricomposizione della cava.
3. Tav. 2 - Biodiversità indica il corridoio ecologico e una diversità alta dello spazio agrario.
4. Tav. 3 - Energia e Ambiente indica bassi livelli di inquinamento da Nox.
5. Tav. 4 - Mobilità, non segnala alcun tracciato di mobilità rilevante per la zona di progetto.
6. Tav. 5a - Sviluppo economico produttivo, indica il corridoio ecologico della Valpantena.
7. Tav. 5b - Sviluppo economico turistico, indica le peculiarità turistiche della zona. Esse non sono influenzate dalla discarica che si trova in posizione defilata e periferica rispetto ai punti di interesse e alla relativa viabilità.
8. Tav. 6 - Crescita Sociale indica solo che l'area è collinare.
9. Tav. 7 - Montagna, segnala che la Valpantena, dove si trova la discarica è una "porta delle città alpine".
10. Tav. 8 - Città motore del futuro, segnala che la zona è un "arco verde metropolitano".

Gli estensori del SIA evidenziano al riguardo che *"non emerge alcun contrasto"* con il P.T.R.C.

2.1.6. Piano Faunistico Venatorio (P.F.V.)

La Regione del Veneto si è dotata del Piano Faunistico Venatorio con L.R. n. 1 del 5 gennaio 2007 modificata recentemente dalla DGRV 2643 del 4 agosto 2009, con validità 2007-2012 ma prorogata a febbraio 2016 (L.R. n. 1 del 04 febbraio 2014) Il PFV NON PREVEDE, per l'area di studio alcuna oasi o area di protezione della fauna.

Gli estensori del SIA evidenziano al riguardo che *"non emerge alcun contrasto"* con il P.F.V.

2.1.7. Rete Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.)

I S.I.C. più vicini all'area in oggetto sono i seguenti: IT3210006 – Monti Lessini Ponte di Veja, Vajo della Marciora", dista circa 5 km in direzione nord.

Secondo la "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE", quindi, la valutazione di incidenza non è considerata necessaria nei seguenti casi:

- il piano o progetto risulta direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, secondo finalità di conservazione;
- risultino improbabili effetti significativi sul sito Natura 2000.

Secondo gli estensori del SIA, è possibile concludere in maniera scientifica e oggettiva che, per quanto riguarda le opere qui oggetto di valutazione d'incidenza in relazione ai S.I.C. più vicini risulta improbabile che queste producano effetti significativi sui siti Natura 2000 in esame.

2.1.8. Piano di tutela delle acque – PTA

La Regione ha approvato il PTA con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009, modificato dalla D.G.R. n. 1842 del 15/05/2012.

Negli elaborati grafici più significativi, allegati al P.T.A., il sito d'intervento ricade in aree classificate come segue:

1. Tavola 1: "CARTA DEI CORPI IDRICI" Il sito ricade nel bacino idrografico N001 "Adige".
2. Tavola 2: "CARTA DEI SOTTOBACINI IDROGRAFICI" Il sito ricade nel sotto bacino idrografico N001/01 "Adige - Veneto".

2.1.9. Piano Stralcio per la Tutela dal rischio idrogeologico Bacino dell'Adige, Regione Veneto

ALLEGATO **A**
 AL DECRETO n. **84** del **12 AGO. 2019**

Direzione Commissioni Valutazioni

Con deliberazione n. 01/2005 del 15 febbraio 2005 approvato con d.c.p.m. 27 aprile 2006 è stato adottato dal comitato istituzionale il Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino dell'Adige. L'area oggetto del presente studio non è interessata né da pericolosità e né da rischio idraulico.

2.1.10. Conclusioni

Secondo gli estensori del SIA, l'analisi dei singoli piani territoriali come il P.T.R.C. della Regione Veneto, il PTCP e del P.A.T. e P.I. del Comune di Grezzana, permette di concludere che l'opera non sia in contrasto con le aspettative di sviluppo e pianificazione territoriale e con la salvaguardia della biodiversità e lo sviluppo delle risorse naturalistiche (Habitat, Flora e Fauna). In relazione agli strumenti di pianificazione e in particolare al P.A.T. che essendo molto recente considera anche tutti i vincoli e gli indirizzi di piani precedenti di livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, emerge la necessità di curare e rispettare l'aspetto idrogeologico con particolare riferimento alla tutela delle acque sotterranee: tale tutela viene perseguita e garantita sia dalla bassa o nulla pericolosità del rifiuto e sia da opere di difesa (impermeabilizzazione) o misure di gestione (controlli, gestione delle acque).

L'impatto dell'impianto sul sistema idrogeologico regionale e sovra regionale è stato discusso prendendo in considerazione il P.A.I. del bacino idrografico del Fiume Adige e il P.T.A. della Regione Veneto.

L'opera è stata infine valutata sotto il punto di vista del P.R.T.Q.A.

In tutti questi casi l'impianto è conforme alle prescrizioni dei piani.

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE E RELAZIONE TECNICA

2.2.1. Localizzazione dell'intervento

Comune di localizzazione	Grezzana	
Indirizzo	Loc. Orsara	
Dati Catastali	FOGLIO N. 11 MAPPALI N. nn.: 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 158 - 159 - 160 - 163 - 164 - 165 - 166 - 220 162 - 304 170 - 356 (ex 171) - 357 (ex 171) - 358 (ex 172) - 359 (ex 172) - 360 (ex 172) - 361 (ex 173) - 362 (ex 173) - 363 (ex 173) - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179	Disponibilità dell'area: in affitto trentennale a Sant'Orsola dal rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva; in usufrutto trentennale a Sant'Orsola dal rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva; in proprietà a S. Orsola
Coordinate Geografiche (Accesso Area di Cava)	Google Earth: 45°34'41.69"N 11° 0'17.01"E	
Confini (cava)	Nord: Prato, area boscata (versante) Sud: Prato, area boscata (versante) Est: area boscata (versante) Ovest: area boscata (versante)	
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	Zona Agricola, Sottozona E1 ed E2	
Distanza dalle abitazioni	L'abitazione più vicina si trova a circa 154 m in linea d'aria e ad una quota di circa 50 m più in basso. ¹	

¹ Quando il primo progetto di discarica è stato approvato il limite normativo relativamente alla distanza dalle abitazioni era di 150 m, e pertanto tale vincolo era rispettato. Il nuovo Piano Regionale prevede invece una distanza di rispetto dalle abitazioni minima di 200 m.

L'area di cava ricade sulla sommità di una dorsale collinare ed è interamente a prato stabile con qualche pianta da frutto (soprattutto alcuni ciliegi in abbandono). Non si interessano minimamente aree boscate o ambientalmente pregiate con associazioni biotiche di pregio. Ma va precisato che comunque la cava eliminerebbe gli habitat naturali. La discarica ripristinerà la morfologia dei luoghi.

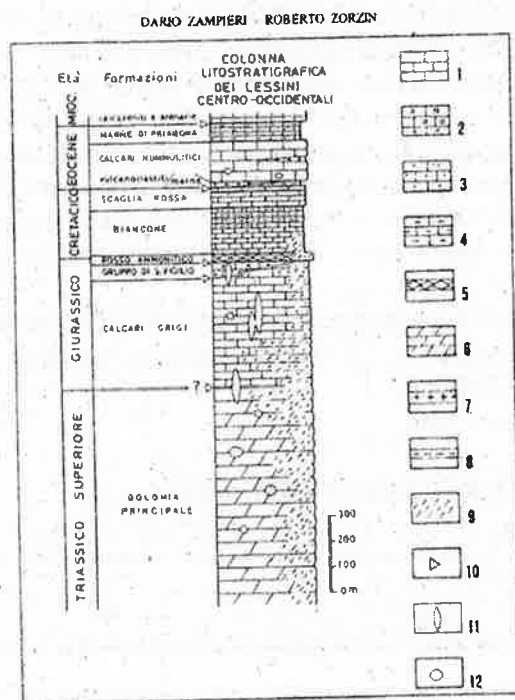


Fig. 9 - Colonna litostратigrafica dei Monti Lessini centro-occidentali: 1) Calcarei, 2) Calcarei oolitici, 3) Arenarie, 4) Calcarei marini, 5) Calcarei nodulari, 6) Dolomiti, 7) Epicalcarei basaltici, 8) Marna, 9) Dolomiti cristalline, 10) Discordanza angolare, 11) Cavità carsica a sviluppo verticale (pozzi), 12) Cavità carsica a sviluppo suborizzontale (gallerie).

più), del Rosso Ammonitico per la sua intera estensione e dei sottostanti calcari del Gruppo di San Vigilio.

A questa serie stratigrafica va aggiunto, nella zona di interesse, che localmente si rinvencono aree colme di argille residuali. Si tratta di argille giallo brune e talora anche nerastre, molto ricche di ossidi metallici (ferro e manganese in prevalenza) che includono talvolta schegge eterometriche di selce. La selce è sempre in elementi taglienti o a spigoli molto vivi e spesso risulta decolorata e degradata. Tali argille derivano certamente dalla dissoluzione carsica dei calcari, di cui costituiscono il residuo insolubile. Nella zona sono abbondantemente presenti, per spessori di parecchi metri anche se non noti, nella grande frattura tettonica che forma una sorta di "graben" morfologicamente ben individuabile nella valle e nella sella dove sorge la frazione Orsara.

2.2.2. Descrizione dello Stato di Fatto/Stato di Progetto della Cava

L'ampliamento della cava del 2014 prevede che l'approfondimento autorizzato di 20 m venga ripristinato mediante l'utilizzo del materiale di scarto ed associato derivante dall'escavazione complessiva, che rappresenta la parte lapidea di minor pregio, fino a raggiungere la quota basale di sistemazione alla quale è autorizzata la ricomposizione mediante discarica.

In tal modo il progetto di ricomposizione della cava prevede il ripristino dei 20 m di abbassamento autorizzato con l'ampliamento di cui alla D.G.R. n. 536/2014 mediante il riutilizzo del materiale calcareo di scarto ed associato, di minor pregio, risultante dall'escavazione ed il ripristino della parte sovrastante, riferibile al progetto di cava precedente approvato, mediante il progetto di discarica.

2.2.3. Descrizione dello Stato di Fatto/Stato di Progetto della Discarica per Rifiuti Inerti

Il progetto di discarica approvato dalla Provincia di Verona con Determinazione n. 3910/09 del 13/07/2009 è rimasto invariato anche a seguito dell'autorizzazione ad approfondire in ampliamento la parte di cava non

I Monti Lessini sono un tavolato calcareo a forma triangolare, con vertice a nord, i cui motivi morfologici dominanti sono la pendenza verso sud e la presenza di una serie di valli radiali a partire dal vertice nord e verso la pianura Padana. Esse isolano una serie di dorsali rocciose. L'area si trova sulla dorsale collinare in sinistra orografica della Valpantena.

Il blocco dei Monti Lessini è costituito da una successione stratigrafica cui alla Dolomia Principale (triassico superiore) si sovrappone una successione di calcari di piattaforma: Calcarei Grigi di Noriglio e Calcarei Oolitici di San Vigilio (lias) con uno spessore di oltre 400 metri. Queste formazioni calcaree affiorano, nella zona di studio, prevalentemente nel fondovalle e sui versanti scoscesi della Valpantena e delle incisioni erosive più profonde.

La discarica che occuperà la cavità della cava di calcare sarà interamente modellata nelle formazioni rocciose del Biancone (parte basale per uno spessore di una decina di metri o poco

Il progetto di ampliamento della discarica non va a variare tuttavia la superficie della discarica, ma solamente la sua volumetria complessiva, oltre che introdurre alcune tipologie di rifiuti inerti. Per questo motivo si ritiene non applicabile il vincolo relativo alla distanza dalle abitazioni in quanto, essendo l'impianto di discarica già autorizzato, si applica quanto previsto dall'Art. 16

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 84 del 12 AGO. 2019

Direzione Commissioni Valutazioni

ancora interessata dai lavori di conferimento dei rifiuti rilasciata dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 536 del 15/07/2014.

Tale progetto autorizzato dalla Regione prevede che l'ulteriore approfondimento di 20 m della cava venga successivamente riempito con il materiale di scarto ed associato prodotto in fase di estrazione complessiva, la cui qualità, a livello di impiego commerciale, risulta piuttosto scarsa.

La discarica attualmente autorizzata ha un volume autorizzato complessivo di 1.357.366 m³, ed un volume di rifiuti conferibili pari a 1.094.230 m³.

La discarica viene attualmente gestita seguendo l'evoluzione dell'attività estrattiva. Il progetto approvato era suddiviso in 4 lotti, ma si tratta di una divisione con scarse ripercussioni pratiche in quanto, di fatto, la evoluzione della colmata ha seguito il progredire dei lavori di cava con allestimento della discarica per frazioni di lotto, già a partire dal primo intervento.

Questa impostazione ha l'innegabile pregio che consente la ricomposizione progressiva e l'esistenza di ridotte aree in gestione affiancate a aree ripristinate via via più estese.

Al 31/12/2018 i volumi di rifiuti conferiti risultano essere pari a 291.451,52 m³, con un volume di rifiuto residuo autorizzato pari a 802.778,48 m³. Tuttavia le varianti non sostanziali in riduzione della cava hanno determinato anche la riduzione del volume per la discarica e, quindi, il volume residuo effettivo per i rifiuti risulta essere pari a 744.528,48 m³.

Come accennato precedentemente, la Regione del Veneto, con D.G.R. n. 536 del 15/07/2014, ha approvato un approfondimento dell'area di cava con riempimento dell'ulteriore volume escavato con materiale di scarto non commercializzabile (gestito quindi come sottoprodotto e non come rifiuto).

Il progetto proposto (come aggiornato al 31/05/2019) prevede la parziale riduzione del volume alienabile dall'area di cava rispetto a quanto autorizzato con D.G.R. n. 536/2014 e l'aumento del volume di discarica che andrebbe a riempire anche il nuovo volume di cava, precedentemente autorizzato al riempimento con "non rifiuti".

Tale riduzione è derivante dalla necessità di prevedere una possibile ricomposizione ambientale del sito di cava qualora l'impianto di discarica non trovasse completamente per motivi contingenti. Ciò comporta la necessità, per la ditta titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di cava di mantenere (quindi non alienare), all'interno dell'area di cava un quantitativo di materiale di scarto ed associato che soddisfi le esigenze ricompositive espresse nel piano di sistemazione ambientale relativo alla variante alla coltivazione della cava medesima.

Secondo i calcoli presentati dai proponenti, la variante al piano di coltivazione della cava comporterà una riduzione di circa mc di materiale utile asportabile dall'area della cava.

Il volume superiore da escavare porta il volume complessivo della cava a circa 1.391.293 m³, e quindi l'ulteriore volume di rifiuti inerti richiesto dalla ditta, tolti i volumi tecnici per l'impermeabilizzazione, risulta essere pari a 303.515 m³, per un volume complessivo di rifiuti conferibili in discarica pari a 1.106.293 m³.

La discarica in ampliamento verrà riempita secondo lo stesso criterio già attuato, cioè seguendo il progredire dei lavori di cava con allestimento della discarica per frazioni di lotto, già a partire dal primo intervento consentendo la ricomposizione progressiva e la esistenza di ridotte aree in gestione affiancate a aree ripristinate via via più estese. Ciò ha benefiche ripercussioni sull'impatto paesaggistico ma anche positivi risvolti di altro genere. Infatti, la Pubblica Amministrazione potrà assistere a progressivi lavori di ricomposizione la cui esecuzione consentirà il positivo ripristino ambientale senza correre il rischio che per fatti imprevedibili la esecuzione di tali lavori sia garantita solo dalla copertura fideiussoria. In questa prospettiva se un intero lotto fosse da ricomporre ricorrendo alla escussione della fidejussione è evidente che la dimensione economico tecnica del problema sarebbe maggiore. Nell'ipotesi di progressione per settori più piccoli, invece, la autorizzazione a proseguire l'allestimento potrebbe essere vincolata al positivo ripristino dell'area precedentemente colmata.

Per quanto riguarda i tempi previsti per il riempimento della discarica, si rileva che da quando la discarica ha iniziato i conferimenti (2009) ha ricevuto in media circa 29.000 m³/anno, con incremento negli ultimi tre anni (2016 - 2018) fino a circa 43.000 m³/anno. L'ingresso di nuovi associati nel Consorzio ha determinato un

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 84 del 12 AGO. 2019

Direzione Commissioni Valutazioni

ulteriore incremento nei conferimenti fino ad arrivare ad oltre 77.000 nel 2018. Recentemente, inoltre, il Consorzio dei Marmisti della Valpantena ha sottoscritto un accordo col Consorzio Asmave in base al quale, quest'ultimo si dichiara interessato a conferire presso gli impianti del Consorzio dei Marmisti della Valpantena.

Ai ritmi attuali previsti di 50.000 m³/anno, la durata della discarica sarebbe di 15 anni per la parte già autorizzata. Nel caso di approvazione della presente variante progettuale la durata aumenterebbe di 8 anni. In particolare:

$$\text{DURATA} = 1.164.520^2 \text{ m}^3 / 50.000 \text{ m}^3 \text{ annui} = 23,29 \text{ anni arrotondati a } 25$$

Dal momento che i conferimenti annui e i volumi in escavazione da parte di Sant'Orsola sono pressoché analoghi risulta esserci una sincronia tra i lavori di estrazione e quelli di ricomposizione mediante discarica. Ne deriva che, se da un lato non si avrà mai un'area molto ampia degradata dall'attività estrattiva e in attesa di ricomposizione, dall'altro la discarica avrà una durata superiore a quella della cava di un solo anno e quindi sarà di 25 anni.

2.2.3.1. PRESIDIO AMBIENTALI

Per i presidi a protezione del terreno e delle acque, il progetto prevede la realizzazione di una barriera geologica messa in opera artificialmente sul fondo e sulle pareti realizzata in argilla naturale con conducibilità idraulica $\leq 10^{-7}$ m/s e spessore ≥ 1 m.

Per la copertura della discarica il progetto prevede la seguente successione stratigrafica (dall'alto al basso):

- 100 cm di terreno vegetale (accantonato in fase di coltivazione della cava) o altro terreno agrario
- 50 cm di dreno realizzato utilizzando cocciame o ghiaia o pietrisco di cava o altri inerti che garantiscano adeguata porosità;
- 50 cm di argilla naturale con conducibilità idraulica $\leq 10^{-7}$ m/s.

Non verrà realizzato lo strato di regolarizzazione in quanto le caratteristiche granulometriche del rifiuto inerte consentono di ottenere una superficie sufficientemente liscia da consentire la posa diretta degli strati di copertura superiore.

La gestione delle acque meteoriche di dilavamento avverrà mediante separazione dell'area di cava con l'area di discarica attraverso la maggiore elevazione dell'area di discarica rispetto alla cava, oltre che mediante realizzazione di un arginello provvisorio a separazione delle due aree.

L'impermeabilizzazione di fondo avrà una pendenza tale da convogliare eventuali acque meteoriche ricadenti all'interno dell'area di discarica in un punto di accumulo dove potranno essere prelevate e stoccate in apposite cisterne già esistenti mediante pompa o autobotte.

Per la tipologia principale di rifiuti che si intendono conferire (fanghi di segazione dell'industria di lavorazione della pietra), la realizzazione di pozzi di raccolta del percolato sarebbe inutile in quanto gli stessi verrebbero intasati in poco tempo. È pertanto preferibile far defluire direttamente le acque in un punto della discarica dove si possono agevolmente prelevare con pompa sommergibile e stoccati nelle cisterne già presenti ovvero prelevate con autobotte e avviate direttamente ad impianto di depurazione. Quest'ultima soluzione è, oggi, la più praticabile data l'elevata distanza tra la zona di accumulo delle acque e le cisterne.

Al fine di limitare la quantità delle acque meteoriche di dilavamento, si procederà alla copertura della discarica man mano che verranno raggiunte le quote previste dal progetto per riprofilare la sommità della collina come era in origine.

Nella fase post operativa il governo delle acque meteoriche è affidato a delle trincee disperdenti colmate di pietrame arido molto permeabile, fino a formare una sorta di arginello rilevato suo piano di campagna. Tale apprestamento è stato realizzato e vantaggiosamente sperimentato nella porzione di discarica già ricomposta, dove ha mostrato ottima efficienza e scarse necessità di manutenzione.

La zona di cava è recintata con rete elettrosaldata in acciaio. Si ha costantemente cura di completare progressivamente tale recinzione sia per separare la cava dalla discarica e sia per proteggere in generale

² Nel conteggio del volume è stato considerato, oltre al volume di rifiuti conferibili, anche i volumi "tecnici" per l'allestimento della discarica stessa. In realtà, rifacendo i calcoli in riferimento al volume utile di rifiuti, la durata della discarica sarebbe di ca. 22 anni.

ALLEGATO *A*
AL DECRETO n. *84* del *12 AGO. 2019*

Direzione Commissioni Valutazioni

l'impianto, intervenendo anche dove la recinzione posta in opera per la cava fosse carente, nelle aree di discarica.

2.2.3.2. RIFIUTI CONFERIBILI

I rifiuti di cui alla richiesta della ditta sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione
01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
0104	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
1701	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
170101	Cemento
170102	Mattoni
170103	Mattonelle e ceramiche
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
1702	legno, vetro e plastica
170202	Vetro
1705	terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
2002	Rifiuti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
200202	Terra e roccia

La discarica serve solo per i marmisti che aderiscono al consorzio. Le altre tipologie di rifiuti sono state inserite solo per potere eventualmente introdurre materiali granulari utili per lavori di costruzione delle piste di servizio, dei drenaggi, ecc.

La provenienza di tali rifiuti sarà limitata agli iscritti al Consorzio, ai Comuni della vallata (vedi anche Determinazione della Provincia di Verona n. 1456/14 del 10/04/2014) e di qualche ditta edile locale che così può avere un facile recapito per i propri rifiuti.

2.2.3.3. MODALITÀ DI GESTIONE

Il ricevimento dei rifiuti in discarica seguirà le procedure stabilite dal D.M. 27/09/2010 e ss.mm.ii., e pertanto:

ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 81 del 12 AGO. 2019

Direzione Commissioni Valutazioni

1. caratterizzazione di base per il conferimento in discarica per rifiuti inerti, effettuata dal produttore del rifiuto in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo di produzione e comunque almeno una volta l'anno;
2. verifica di conformità da parte del gestore della discarica, che provvederà ad effettuare gli stessi accertamenti analitici fatti dal produttore nell'ambito della caratterizzazione di base;
3. verifica visiva in loco da parte del gestore prima e dopo lo scarico dei rifiuti al fine di verificare la corrispondenza dei rifiuti conferiti a quelli della caratterizzazione di base; all'atto della verifica verranno prelevati dei campioni di rifiuti secondo la frequenza indicata dall'Autorità competente e conservati per almeno due mesi;
4. possono essere conferiti senza essere sottoposti ad accertamento analitico i rifiuti della tabella 1 del D.M. 27/09/2010 e ss.mm.ii.

I fanghi di lavorazione della pietra saranno posti a dimora in strati successivi in modo di conseguire una migliore compattazione e di consentire il progredire della impermeabilizzazione di parete, per singole fasce. Lo scarico avverrà dai cigli di scarpata di colmata per ridurre al minimo le necessità di movimentazione. Il rifiuto si compatta spontaneamente e non è necessario procedere a compattazione meccanica come per esempio per i rifiuti solidi urbani.

La viabilità di accesso è stata studiata in modo di garantire la possibilità di accesso in sicurezza degli uomini e dei mezzi e:

1. sfrutta la viabilità di cava via via dismessa per il progredire dei lavori di estrazione;
2. consente alla cava di estrarre anche il calcare che costituisce la strada stessa, fino alle quote di progetto, quando ciascun percorso si troverà al limite del lotto di colmata della discarica e prima di procedere alla impermeabilizzazione di un nuovo settore in ampliamento.

Oltre alla viabilità che consente l'accesso al fondo della cavità saranno realizzate, secondo necessità, delle piste per consentire ai mezzi il transito sui vari strati di rifiuti fino a raggiungere il punto di scarico. Si tratta ovviamente di opere provvisorie, in continua evoluzione, che saranno costruite utilizzando cocciame o pietrisco di cava o rifiuti inerti appropriati per costituire un piano viabile non cedevole.

2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE E ANALISI DEGLI IMPATTI

Per quanto riguarda l'attività estrattiva, la variante al piano di coltivazione di cava proposta non comporta alcun incremento degli impatti né ricadute di tipo ambientale dal momento che quanto proposto è di fatto già stato autorizzato con la citata D.G.R. n. 536 del 15/07/2014 (il cui progetto aveva peraltro fatto a propria volta la procedura di V.I.A.) ed anzi, la progettazione proposta comporta una riduzione della volumetria di materiale alienabile dall'area della cava.

4. MITIGAZIONI

Anche in merito alle mitigazioni, la variante al piano di coltivazione di cava proposta non richiede mitigazioni particolari o aggiuntive rispetto a quanto già autorizzato, in virtù del fatto che non vengono modificati i parametri di superficie e volume interessati, evidenziando che per quanto riguarda il parametro volume, l'intervento ne comporta una riduzione.

5. VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Con nota in data 29/03/2018 - protocollo 120431 gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, al fine di acquisire un parere in merito.

L'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 159018 in data 30/04/2018, acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 02/05/2018, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni, inoltrata ai proponenti con nota in data 24/01/2019 - protocollo regionale 29442.

I proponenti, in risposta alla richiesta integrazioni, hanno depositato (in data 18/02/2019 - protocollo 66782) la dichiarazione aggiornata di non necessità di Valutazione di Incidenza e la relativa relazione allegata alla dichiarazione di non necessità a VINCA (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto:

ALLEGATO **A**
AL DECRETO n. **84** del **12 AGO. 2019**

Direzione Commissioni Valutazioni

www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 7/2018), inoltrata (con nota del 29/03/2019 –protocollo 126376) all'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, al fine di acquisire un parere in merito.

L'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 244867, acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 14/06/2019, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 121/2019 in data 11/06/2019, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha prescritto quanto segue:

- 2.1) di non determinare uno scadimento dell'idoneità ambientale rispetto alle specie segnalate (*Himantoglossum adriaticum*, *Saga pedo*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Pernis apivorus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lullula arborea*, *Anthus campestris*, *Lanius collurio*, *Hystrix cristata*) ovvero di orientare gli interventi di ricomposizione del complesso estrattivo/discarica al recupero di superficie di equivalente idoneità per le medesime specie;
- 2.2) di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

6. INTEGRAZIONI

Nessuna integrazione pervenuta.

7. OSSERVAZIONI E PARERI

L'unica osservazione pervenuta è quella trasmessa dalla Provincia di Verona n. 40389 del 4/07/2018, assunta al protocollo n. 278502 in data 4/07/2018, con cui trasmette il parere redatto dal Comitato tecnico provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale nella seduta del 15/06/2018, comprensivo del parere del Servizio Gestione Rifiuti, U.O. Discariche della Provincia di Verona datato 12/06/2018.

Il Comitato Tecnico provinciale VIA ha espresso parere negativo all'approvazione del progetto per le motivazioni di seguito riportate:

N.	OSSERVAZIONE (IN SINTESI)	PROPOSTA PER SUPERARE IL MOTIVO OSTATIVO	COMMENTO
1	L'Art. 208, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che "l'approvazione ... comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori"; l'Art. 24, comma 4, della L.R. n. 3/2000 stabilisce il termine di 12 mesi per l'avvio lavori e messa in esercizio entro 18 mesi. Il progetto di realizzazione della discarica prevede prima la coltivazione della cava, la cui durata dipende a sua volta dal mercato, con conseguente allungamento e incertezza dei tempi, in contrasto con i tempi definiti dalla normativa nazionale e regionale. Il proponente ha anche un'altra discarica per inerti in comune di Grezzana, che andrebbe a intercettare gli stessi rifiuti che dovrebbero essere conferiti presso la	Integrare il progetto con un piano di riutilizzo del materiale associato della cava per un intervento di riempimento preventivamente individuato e disponibile vincolato esclusivamente ai tempi materiali dello scavo e allontanamento e con il preciso impegno di attuarlo. Presentazione di un cronoprogramma dettagliato che riporti: - tempistica inizialmente autorizzata; - tempistica considerando solamente l'ampliamento della	I riferimenti all'Art. 208, comma 6 e i termini definiti dall'Art. 24, comma 4 della L.R. n. 3/2000 sono inappropriati in quanto riferiti all'avvio lavori e alla messa in esercizio, ma non alla durata dei conferimenti. Anche in caso di non approvazione del progetto in esame, la discarica avrebbe in ogni caso tempi lunghi per il suo completamento in quanto l'ulteriore volume in profondità autorizzato per la cava dovrebbe, stando al progetto già approvato, in ogni caso essere riempito prima di procedere all'allestimento e alla coltivazione della discarica stessa in quell'area, allungando ancor di più la durata dei conferimenti. Con la documentazione integrativa di maggio 2019, la ditta ha presentato un'analisi degli scavi/conferimenti sulla base del quale ha redatto nuovo cronoprogramma che prevede, con i ritmi attuali, di esaurire la cava in circa 23 anni e completare il riempimento della discarica in circa 25 anni.

ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 84 del 12 AGO. 2019

Direzione Commissioni Valutazioni

	discarica in esame, con conseguente allungamento dei tempi.	cava con ricomposizione con materiale non idoneo alla commercializzazione; - nuova tempistica di progetto;	la La documentazione integrativa prevede anche un piano di ricomposizione finale della cava senza la discarica, che prevede tempistiche non differenti da quelle sopra citate. Per quanto riguarda la coesistenza con l'altra discarica di Grezzana, la ditta comunica che nel 2018 nella discarica "Orsara" sono stati conferiti più di 70.000 m ³ di rifiuti, segno che non vi è la temuta sovrapposizione.
2	La discarica era inizialmente autorizzata a ricevere solo i rifiuti di cui al CER 010413 e, limitatamente alla costruzione della viabilità, CER 170107, provenienti dai consorziati; la Provincia di VR ha autorizzato un ampliamento dei CER: 170101, 170102, 170103, 170202, 170504, con il vincolo del 2% di provenienza extra consorzio; la ditta chiede ulteriore ampliamento ai CER 010102, 010408, 010409, 170904. Tale aumento di CER appare ingiustificato.	Motivare la necessità di ritirare ulteriori CER e quali sono le previsioni di conferimento.	La relazione Tecnico Illustrativa datata maggio 2019 ha rivisto l'elenco dei CER conferibili, nel quale non appaiono i CER 010102, 010408, 010409, 170904. L'osservazione è superata.
3	Nell'autorizzazione della discarica vigente, la provincia di Verona ha prescritto che "stante la lunga permanenza dei fronti scoperti, essi dovranno essere protetti con materiali che garantiscano un carattere di impermeabilità ... analogamente, anche le porzioni di discarica colmate in attesa della ricomposizione definitiva dovranno essere coperte ..."	La ditta deve chiarire quali sono le modalità di gestione attuate per il rispetto della prescrizione imposta dalla Provincia di Verona.	Nella documentazione integrativa di maggio 2019 la ditta ha dichiarato che, per ottimizzare i costi di gestione, la ricomposizione finale viene fatta mano a mano che viene raggiunta le quote di colmata della discarica stessa. L'osservazione appare superata.
4	Nell'autorizzazione della discarica vigente, la provincia di Verona ha prescritto che eventuali cavità carsiche devono essere sigillate con metodi che devono essere preventivamente avallati da Provincia e Comune.	La ditta deve dire se vi sono stati episodi di presenza di cavità carsiche.	La ditta non ha evidenziato casi di rinvenimento di cavità carsiche. La prescrizione dell'autorizzazione provinciale rimane comunque valida per eventuali e futuri rinvenimenti.
5	La redazione del Piano Finanziario appare superficiale e non sembra prendere in considerazione i costi effettivi per l'approntamento della discarica ma solamente un costo annuo, e non tiene inoltre conto dei lunghi tempi previsti per la coltivazione della cava e del successivo riempimento della discarica. Inoltre lo stesso piano finanziario non sembra tenere conto dei costi di post gestione della discarica stessa	Aggiornare il piano finanziario in modo che tenga conto delle criticità rilevate;	Il P.F. è stato integrato con il documento datato dicembre 2018. Il nuovo Piano prevede un tempo di coltivazione della discarica di 25 anni, fermo restando che il riempimento della stessa procede parallelamente alla coltivazione della cava. Per quanto riguarda i costi di post gestione - sono stati aumentati i costi di collaudi, analisi e prove aumentando le cifre a consuntivo a 20.000 euro l'anno. Similmente si sono aumentati anche gli accantonamenti per oneri di post gestione a 10.000 euro/anno e i costi dei rilievi topografici a 10.000 euro/anno

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 84 del 12 AGO. 2019

Direzione Commissioni Valutazioni

			Non sono effettivamente esplicitati i costi di post gestione. Trattandosi tuttavia di una discarica di rifiuti inerti costituiti da fanghi filtropressati, senza sistema di captazione del biogas e senza sistema di raccolta del percolato (che avviene solo in fase gestionale), non si ritiene che tale mancanza sia ostativa all'approvazione del progetto. Si propone al riguardo di prescrivere alla Ditta la presentazione del dettaglio di detti costi prima dell'ottenimento dell'autorizzazione in capo alla provincia di Verona ai sensi dell'Art. 26 della L.R. n. 3/2000.
6	Nel progetto si riporta che la sistemazione finale della discarica sarà a bosco mentre l'area, prima dell'inizio della coltivazione della cava, era invece destinata a prato stabile	Prevedere il ripristino in conformità alla classificazione urbanistica e alla situazione antecedente l'inizio dell'escavazione	Con la documentazione integrativa di dicembre 2018 la ditta prevede di ripristinare la morfologia della collina alla situazione precedente l'inizio della coltivazione della cava, e di realizzare la sistemazione finale com'era prima dell'inizio dell'escavazione, cioè a prato stabile. L'osservazione appare superata.
7	Per quanto riguarda il capping della discarica a fine conferimenti, rileva che lo strato drenante posto tra lo strato impermeabile e il terreno di copertura sembra non avere uno sfogo, e che pertanto si potrebbero verificare fenomeni di creazione di un battente idrico che potrebbe compromettere il capping stesso		Lo strato drenante "termina" in una zona che è definita come "roccia fratturata e carsificata". La relazione Geologica di dicembre 2018 riporta, a tale proposito, che "Il modello idrogeologico del sito è quindi di tipo carsico, caratterizzato dalla presenza di ammassi rocciosi permeabili per fratturazione e per carsismo. L'acqua meteorica percola facilmente in profondità attraverso il reticolo di fratture e condotti carsici." Peraltro, il capping della discarica del progetto in esame non modifica il capping precedentemente approvato dalla Provincia di Verona ed attualmente in corso di validità.
8	Nella cartografia l'area di discarica risulta leggermente traslata rispetto alla sua posizione effettiva	Deve essere presentata cartografia idonea.	La cartografia è stata aggiornata con la documentazione integrativa presentata a dicembre 2018.
9	Richiamo al Punto 1.4 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 36/2003 "Stabilità". Si ritiene che il progetto sia carente sotto l'aspetto legato alla stabilità in considerazione del metodo di escavazione della cava (escavazione con mine).	Integrare il progetto considerando anche questa variabile.	Nella relazione integrativa di dicembre 2018, la ditta afferma che il deposito dei rifiuti avverrà per strati in modo da consentire una migliore compattazione e di consentire il progredire dell'impermeabilizzazione della parete per singole fasce. Il deposito avverrà a partire dal ciglio di scarpata di colmata, al fine di ridurre al minimo la compattazione. Il rifiuto si posiziona secondo l'angolo di riposo più stabile, considerando tutte le condizioni al contorno (compresa l'escavazione con mine). Si evidenzia in ogni caso che l'escavazione con mine era prevista anche in sede di approvazione del progetto di discarica già approvato dalla Provincia di Verona ed attualmente in corso di validità.

ALLEGATO **A**
 AL DECRETO n. **84** del **12 AGO. 2019**

Direzione Commissioni Valutazioni

8. VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

8.1. Valutazioni sulla compatibilità dell'intervento con la normativa e la pianificazione in materia di gestione dei rifiuti

Conformità al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali

L'art. 13 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali richiama i "Criteri di esclusione", di cui all'elaborato D del medesimo Piano. Tra questi, è compresa la distanza minima dalle civili abitazioni che, per le discariche per rifiuti inerti, è stata determinata in 200 m. Trattandosi di discarica esistente, nel caso specifico, trovano tuttavia applicazione le disposizioni transitorie previste dall'16 della Normativa di Piano che di seguito si riporta:

"3. Gli impianti in esercizio in aree di esclusione assoluta, di cui all'art. 13, all'entrata in vigore del presente Piano, sono tenuti ad adeguarsi nel rispetto delle migliori tecniche disponibili. Non sono consentite inoltre modifiche sostanziali che comportino un aumento della potenzialità complessiva di trattamento annua e l'aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati."

Tale comma è stato oggetto di chiarimenti da parte degli Uffici della Giunta regionale che con comunicazione del 16/09/2015, protocollo 37117, ha specificato:

".... si precisa che la sostanzialità di una modifica si concretizza, secondo la lettura del comma 3 dell'art. 16, al verificare di entrambe le condizioni, ovvero sia, quando si ha un aumento della capacità complessiva di trattamento annua e un aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati. Va da se, che l'esistenza di una sola delle due circostanze non conferisce sostanzialità alla modifica proposta."

Si evidenzia che, nel caso in oggetto, non si ha un aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati in quanto l'impianto di discarica riceve solamente rifiuti inerti; pertanto, a conferma di quanto sostenuto dal proponente, non si applica i criteri di esclusione richiamati all'art. 13.

L'Articolo 15, recante "Norme particolari per le discariche di rifiuti" non consente l'approvazione di nuove volumetrie di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi, compresi gli ampliamenti delle discariche esistenti.

Al comma 2 dello stesso articolo, dove vengono individuate alcune possibilità di deroga al divieto generale di cui sopra, si riporta - alla lettera a) - che "sono comunque escluse dalla deroga ... le discariche per rifiuti inerti".

Su questo punto si richiama quanto già chiarito dagli Uffici della Direzione Ambiente della Regione del Veneto con nota n. 25550 del 23/01/2017, ovvero sia che il vincolo dell'Art. 15 "... si applica alle tipologie di discariche classificate per rifiuti non pericolosi e pericolosi ..." e che "risultano quindi escluse da tale vincolo le discariche per rifiuti inerti ...".

Pertanto, il progetto presentato risulta conforme al Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali vigente.

Conformità alle BAT di cui al D.Lgs. n. 36/2003

Le modalità di apprestamento della discarica, ivi comprese le opere di realizzazione del capping, restano invariate rispetto al progetto originario approvato. Tali modalità risultano peraltro conformi ai requisiti tecnici di al D. Lgs. n. 36/2003 che, ai sensi del comma 3 dell'art. 29-bis del D.Lgs. n. 152/2006, costituiscono le BAT di settore.

Conformità alla normativa regionale di settore (L.R. n. 3/2000)

Non si rilevano elementi di contrasto con la normativa regionale vigente. In particolare si rileva che le tempistiche di avanzamento della coltivazione della discarica, legate a quelle previste per l'attività di cava, non sono in conflitto con le previsioni di cui all'art. 24, co. 4 della Legge regionale in questione: infatti, lo stesso comma prevede la possibilità che il provvedimento di approvazione del progetto individui termini per l'avvio dei lavori e la messa in esercizio degli impianti, diversi da quelli indicati nella medesima disposizione.

La Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, con nota acquisita dagli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo 296434 in data 05/07/2019, ha espresso parere favorevole alla proposta di variante al piano di coltivazione della cava in questione (inteso sia sotto il profilo estrattivo, sia sotto quello ricompositivo), alla realizzazione della discarica, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 84 del 12.06.2019

Direzione Commissioni Valutazioni

- fare obbligo alle ditte titolari della discarica e della cava di mantenere separate fisicamente le due distinte attività durante la realizzazione degli interventi ma anche per l'intero esercizio delle attività, comprese le relative viabilità di servizio;
- fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di cava di mantenere costantemente all'interno dell'area della cava un quantitativo di materiale di scarto ed associato almeno pari alle necessità ricompositive, come da variante richiesta;
- fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di cava di caratterizzare il materiale impiegato nella realizzazione della ricomposizione ambientale della parte di cava non ancora interessata dall'intervento di discarica finora realizzato, secondo le procedure di cui alla D.G.R. n. 761/2010 e D.G.R. n. 1987/2014, per quanto riguarda l'eventuale ricerca dei valori di fondo naturale, in conformità alla D.G.R. n. 464/2010. Tale materiale dovrà avere idonee caratteristiche ossia rispettare i limiti di cui alla colonna A tab 1 allegato 5 Titolo V parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero inferiori, o uguali, ai valori di fondo naturale presenti nell'area più vasta in cui è situata la cava, con riferimento allo studio 2011 di ARPAV "Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto" (e aggiornamento 2019).

A seguito di un approfondimento sul contenuto delle norme transitorie previste dalla L.R. n. 13/2018, diversamente da quanto riportato nella nota della Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia in data 28/02/2019 – protocollo 84758, l'istanza in questione è da intendersi portata a definizione, in conformità alla L.R. n. 13/2018 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e al Piano regionale della attività di cava (approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018) e, pertanto, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 13/2018 il Comitato Tecnico regionale V.I.A. (di cui all'articolo 7 della L.R. n. 4/2016) si esprimerà in luogo della CTRAE (di cui all'articolo 13 della L.R. n. 13/2018).

9. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

tutto ciò premesso, visto, considerato e valutato, il Comitato Tecnico regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente, il Direttore della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale, l'Arch. Mirko Campagnolo ed il Dott. Alessandro Manera, Componenti esterni del Comitato), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, esprime all'unanimità dei presenti

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio del:

- giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di "Progetto di variante al progetto di ricomposizione mediante discarica per rifiuti inerti – Cava Orsara, nel Comune di Grezzana (VR)" presentato da Sant'Orsola S.r.l. (con sede legale in Via Don L. Bodini, 1 – 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 02764200230) & Consorzio Marmisti della Valpantena (con sede legale in Via Domenico Da Lugo, 19 – 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 01707830230), con validità temporale pari alla durata dell'Autorizzazione come sarà precisata nel provvedimento autorizzativo da adottarsi a chiusura del procedimento amministrativo attivato dalla società gestore della discarica Sant'Orsola S.r.l., dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 121/2019 in data 11/06/2019 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 244867 in data 14/06/2019), espresse dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, nel rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali precedentemente indicate;
- dell'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 13/2018; alle seguenti variazioni al piano di coltivazione della cava Orsara 1, nel Comune di Grezzana (VR), autorizzato con D.G.R. n. 536 del 15/04/2014:
 - estrazione parziale asporto del materiale che attualmente viene impiegato per la ricarica di aorte del vuoto di cava finì alla quota basale della discarica autorizzata, posto che quota parte di tale materiale dovrà essere impiegato nella ricomposizione ambientale in variante;

ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 84 del 12 AGO. 2019

Direzione Commissioni Valutazioni

- approvazione, per la parte di area di cava non ancora interessata dall'intervento di discarica finora realizzato, di una ricomposizione ad uso agricolo morfologicamente diversa da quella attualmente autorizzata che comporta, nel bilancio tra volumetrie di materiale da asportare e materiale necessario all'effettuazione della ricomposizione ambientale di cava, una riduzione del materiale utile alienabile:

nel rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni ambientali:

PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
2. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 121/2019 in data 11/06/2019 (acquistata dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo 244867 in data 14/06/2019), compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell'attività:
 - 2.1) di non determinare uno scadimento dell'idoneità ambientale rispetto alle specie segnalate (*Himantoglossum adriaticum*, *Saga pedo*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Pernis apivorus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lullula arborea*, *Anthus campestris*, *Lanius collurio*, *Hystrix cristata*) ovvero di orientare gli interventi di ricomposizione del complesso estrattivo/discarica al recupero di superficie di equivalente idoneità per le medesime specie;
 - 2.2) di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
3. Prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in capo alla Provincia di Verona secondo quanto previsto dall'art. 26 della L.R. n. 3/2000, dovrà essere presentato il dettaglio dei costi di gestione post-operativa individuati nel Piano finanziario.
4. Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni impartite dalla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia, di cui alla nota acquisita dagli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo 296434 in data 05/07/2019:
 - 4.1) fare obbligo alle ditte titolari della discarica e della cava di mantenere separate fisicamente le due distinte attività durante la realizzazione degli interventi ma anche per l'intero esercizio delle attività, comprese le relative viabilità di servizio;
 - 4.2) fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di cava di mantenere costantemente all'interno dell'area della cava un quantitativo di materiale di scarto ed associato almeno pari alle necessità ricompositive, come da variante richiesta;
 - 4.3) fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di cava di caratterizzare il materiale impiegato nella realizzazione della ricomposizione ambientale della parte di cava non ancora interessata dall'intervento di discarica finora realizzato, secondo le procedure di cui alla D.G.R. n. 761/2010 e D.G.R. n. 1987/2014, per quanto riguarda l'eventuale ricerca dei valori di fondo naturale, in conformità alla D.G.R. n. 464/2010. Tale materiale dovrà avere idonee caratteristiche ossia rispettare i limiti di cui alla colonna A tab 1 allegato 5 Titolo V parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero inferiori, o uguali, ai valori di fondo naturale presenti nell'area più vasta in cui è situata la cava, con riferimento allo studio 2011 di ARPAV "Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto" (e aggiornamento 2019).
5. Durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità e da prevenire e contrastare inquinamenti da olii, carburanti e altre sostanze inquinanti.
6. Al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l'evolversi degli standard d'omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi. I mezzi di trasporto di materiali da e verso la cava dovranno essere dotati di idonei teli di copertura.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 84 del 12 AGO. 2019

Direzione Commissioni Valutazioni 

7. In merito all'attività di discarica, l'eventuale scarico di rifiuti pulverulenti e la movimentazione dei mezzi all'interno dell'area devono essere effettuati con modalità di gestione atte a limitare il più possibile il trasporto eolico delle polveri. Qualora sia necessario, si dovrà provvedere a bagnare le superfici nei periodi secchi e a moderare la velocità degli automezzi.

Il Direttore
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
Ing. Gianni Carlo Silvestrin

Visto: Il Presidente del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.
Dott. Nicola Dell'Acqua

Il Segretario del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Vice-Presidente del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.
Dott. Luigi Masia

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 102 del 24 aprile 2019

Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai Punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rilasciata con DDDA n. 70 del 20 agosto 2014. Ditta Dal Maso Group S.r.l. - Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e operativa in Via Decima Strada, 8 Z.I., Arzignano (VI). Sospensione del decreto n. 82 del 13.11.2018. Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale 70/2014 e s.m.i.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Col presente provvedimento si sospende il decreto n. 82 del 13.11.2018, di adeguamento agli Indirizzi Tecnici sulle operazioni di miscelazione, a seguito delle Ordinanze del TAR sulla DGRV n. 119/2018, e si modifica l'Autorizzazione Integrata Ambientale, in particolare i gruppi di miscelazione, alcune prescrizioni, integrando altresì alcune operazioni per rifiuti già autorizzati.

Il Direttore

(1) RICHIAMATO il DDDA n. 70 del 20.08.2014 con cui è stata rilasciata alla Ditta Dal Maso Group S.r.l. l'autorizzazione integrata ambientale per l'attività soggetta al punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, oggi Punti 5.1, 5.3 e 5.5, per la gestione dell'installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Via Decima Strada, 8, Z.I. Arzignano (VI);

(2) RICHIAMATO il DDDA n. 3 del 21.01.2016 con cui è stata modificata la planimetria dell'installazione, sostituendo l'Allegato B del DDDA n. 70/2014;

(3) RICHIAMATO il DDDA n. 9 del 24.02.2018 con cui è stato approvato il PMC Rev. 03 ed è stato contestualmente sostituita la planimetria dell'installazione, a seguito di alcune modifiche;

(4) RICHIAMATO il DDDA n. 17 del 27.03.2018 con il quale è stata modificata l'AIA n. 70/2014, integrando alcune prescrizioni, modificando i quantitativi gestibili, sostituendo l'All. A al DDDA n. 70/2014;

(5) VISTO il DDDA n. 82 del 13.11.2018 con il quale è stata modificata l'AIA n. 70/2014, adeguandola agli *Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti* approvati con DGR n. 119 del 07 febbraio 2018;

(6) VISTE le ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto:

REG. PROV. COLL. n. 261/2019 (n. REG. RIC.1265/2018) del 01.03.2019;

REG. PROV. COLL. n. 262/2019 (n. REG. RIC.160/2019) del 01.03.2019;

REG. PROV. COLL. n. 263/2019 (n. REG. RIC.161/2019) del 01.03.2019

REG. PROV. COLL. n. 264/2019 (n. REG. RIC.566/2018) del 01.03.2019;

REG. PROV. COLL. n. 265/2019 (n. REG. RIC.146/2019) del 01.03.2019;

(7) CONSIDERATO che le sopra richiamate ordinanze dispongono, per i motivi ivi esposti, la sospensione dell'efficacia della DGRV n. 119/2018 e di alcuni decreti di adeguamento alla medesima fino al 13.06.2019, data fissata per la prossima Camera di Consiglio;

(8) VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 05.03.2019, di cui al verbale prot. n. 122207 del 27.03.2019;

(9) CONSIDERATO che nella richiamata Conferenza è stata comunicata l'intenzione di estendere la sospensione delle prescrizioni riguardanti le operazioni di miscelazione a tutte le Ditte coinvolte, fino alla data indicata dal TAR medesimo, al fine di non introdurre penalizzazioni alle Ditte che non hanno ricorso e di garantire pari condizioni di esercizio sul territorio;

(10) ATTESO che la Ditta ha espresso la volontà di proseguire con la modifica dell'AIA in ordine alle attività di miscelazione, con particolare riferimento ai gruppi proposti, indipendentemente dalle prescrizioni della DGRV n. 119/2018;

(11) VISTA la documentazione tecnica trasmessa dalla Ditta in data 25.03.2019, prot. n. 110/2019 (prot. reg. n. 120086 del 26.03.2019), concernente le modifiche ai gruppi di miscelazione discusse nella CdS sopra richiamata;

(12) VISTA l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria, convocata, con nota prot. reg. n. 146723 del 11.04.2019, in forma semplificata, modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-*bis* della L.241/1990, ai fini dell'approvazione delle modifiche all'Autorizzazione Integrata Ambientale, come da relazione istruttoria allegata;

(13) VISTE le determinazioni degli Enti partecipanti alla sopra richiamata Conferenza, espresse nella forma dell'assenso senza condizioni ai sensi del comma 4 dell'art. 14-bis della L.241/1990;

(14) VISTA la DGRV n. 421 del 09.04.2019 recante "*Competenze delle strutture regionali in merito ai procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Modifica della D.G.R. n. 21 dell'11 gennaio 2018*" con la quale si stabilisce che per le istanze di riferimento il Direttore della Direzione Ambiente ha la funzione di responsabilità del complessivo procedimento e provvede all'adozione del provvedimento autorizzativo finale di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

(15) RITENUTO per tutto quanto sopra argomentato, di procedere alla modifica dell'AIA rilasciata alla Ditta Dal Maso Group S.r.l. con DDDA n. 70/2014, così come modificata dal DDDA n. 3/2016 e dal DDDA n. 9 del 24.02.2018, per l'esercizio dell'installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Via Decima Strada, 8 Z.I., Arzignano (VI), nei termini sopra esposti

decreta

1. di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di sospendere fino al 13.06.2019 l'efficacia del Decreto n. 82 del 13.11.2018;
3. di modificare il DDDA n. 70 del 20.08.2014, con cui è stata rilasciata alla Ditta DAL MASO Group S.r.l. l'autorizzazione integrata ambientale per l'attività soggetta ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per la gestione dell'installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Decima Strada, 8 Z.I. Arzignano (VI), come di seguito indicato:
 - 3.1 l'Allegato A è sostituito dall'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
 - 3.2 dopo il punto 20.9 sono aggiunti i seguenti:

20.10 i rifiuti contenenti cromo, singolarmente o in miscela, devono essere avviati a impianti di combustione idonei al loro efficace trattamento;

20.11 la miscelazione deve essere condotta nel rispetto dei criteri di priorità di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 179; in particolare, i rifiuti costituiti da imballaggi, singolarmente o in miscela, potranno essere conferiti in discarica esclusivamente a seguito di una valutazione tecnica ed economica circa l'opportunità di effettuare un pretrattamento per indirizzarli ad altre forme di gestione ai sensi degli stessi criteri di priorità;
4. di prescrivere che la Ditta verifichi la eventuale necessità di aggiornamento del PMC a seguito delle modifiche approvate con il presente provvedimento, comunicando agli Enti tale eventualità;
5. di confermare tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DDDA n. 70 del 20.08.2014 e smi non in contrasto con il presente provvedimento;
6. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta DAL MASO Group S.r.l., al Comune di Arzignano (VI), alla Provincia di Vicenza, ad ARPA Direzione Generale;
7. di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;

8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Luigi Fortunato



giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 102 del 24/04/2019

pag. 1/8

Dal Maso Group S.r.l. – Arzignano (VI), via Decima Strada, 8.
Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

RIFIUTI PERICOLOSI	prescrizioni CER	Stoccaggio		Accorpamento		Recupero Sale	Selezione e cernita	Miscelazione		prescrizioni specifiche per le operazioni
		R13	D15	R12	D14	R5	R12	R12	D13	
08 01 11*		x	x							
08 01 15*		x	x							
15 01 10*		x	x							
17 05 03*			x							
17 06 01*			x							
17 06 03*		x	x							
17 06 05*			x							

RIFIUTI NON PERICOLOSI	prescrizioni CER	Stoccaggio		Accorpamento		Recupero Sale	Selezione e cernita	Miscelazione		prescrizioni specifiche per le operazioni
		R13	D15	R12	D14	R5	R12	R12	D13	
01 04 08		X	X	X	X			X	X	miscela H
01 04 09		X	X	X	X			X	X	miscela H
01 05 04		X	X	X	X			X	X	miscela H
02 01 04		X	X	X	X			X	X	miscela E, miscela K
02 01 10		X	X	X	X			X	X	miscela G
02 02 03		X	X	X	X					
02 02 99	limitatamente ai rifiuti solidi di cloruro di sodio provenienti dal settore della salatura alimentare e conciario	X		X		X				
02 03 04		X	X	X	X					
02 05 01		X	X	X	X					
02 06 01		X	X	X	X					
02 07 04		X	X	X	X					
03 01 05		X	X	X	X			X	X	miscela F, miscela I miscela K, miscela M
03 03 07		X	X	X	X			X	X	miscela J, miscela K, miscela I, miscela M
04 01 06	limitatamente ai rifiuti con contenuto in sostanza secca non inferiore al 20%	X	X	X	X			X	X	miscela J, miscela I, miscela M, miscela L
04 01 07	limitatamente ai rifiuti con contenuto in sostanza secca non inferiore al 20%	X	X	X	X			X	X	miscela J, miscela I, miscela M, miscela L
04 01 08		X	X	X	X			X	X	miscela C, miscela I, miscela K, miscela L, miscela M
04 01 09		X	X	X	X			X	X	miscela C, miscela I, miscela K, miscela L, miscela M

RIFIUTI NON PERICOLOSI	prescrizioni CER	Stoccaggio		Accorpamento		Recupero Sale	Selezione e cernita	Miscelazione		prescrizioni specifiche per le operazioni
		R13	D15	R12	D14	R5	R12	R12	D13	
04 01 99	Limitatamente a: - rifiuti solidi di cloruro di sodio proveniente dal settore della salatura alimentare e conciario (per operazione R13-R5). - "grigliato" (per operazioni di accorpamento e miscelazione) - scarti da concia non al cromo (per operazioni di stoccaggio, accorpamento e miscelazione)	X	X	X	X	X		X	X	miscela C, miscela I, miscela J, miscela K, miscela L, miscela M
04 02 15			X		X					
04 02 17		X	X	X	X			X	X	miscela B
04 02 20	limitatamente ai rifiuti con contenuto in sostanza secca non inferiore al 20%	X	X	X	X			X	X	miscela J, miscela I, miscela M
04 02 21		X	X	X	X			X	X	miscela C, miscela I, miscela J, miscela M
04 02 22		X	X	X	X			X	X	miscela C, miscela I, miscela M
06 05 03	limitatamente ai rifiuti con contenuto in sostanza secca non inferiore al 20%	X	X	X	X			X	X	miscela J, miscela I, miscela M, miscela L
07 01 12		X	X	X	X			X	X	miscela I, miscela J, miscela L, miscela M
07 02 13		X	X	X	X			X	X	miscela E
08 01 12		X	X	X	X			X	X	miscela B, miscela I, miscela K, miscela L, miscela M
08 01 14		X	X	X	X			X	X	miscela B, miscela I, miscela J, miscela K, miscela M
08 01 18		X	X	X	X			X	X	miscela B, miscela I, miscela J, miscela K, miscela L, miscela M
08 01 20		X	X	X	X					
10 01 26			X		X					
10 12 01		X	X	X	X			X	X	miscela H
10 12 06		X	X	X	X			X	X	miscela H
10 12 08		X	X	X	X			X	X	miscela H
10 13 01		X	X	X	X			X	X	miscela H
12 01 01		X	X	X	X			X	X	miscela G
12 01 03		X	X	X	X			X	X	miscela G
12 01 05		X	X	X	X			X	X	miscela E
12 01 17			X		X					
15 01 01		X	X	X	X		X	X	X	miscela D, miscela K, miscela M
15 01 02		X	X	X	X		X	X	X	miscela E, miscela K, miscela M
15 01 03		X	X	X	X		X	X	X	miscela F, miscela K
15 01 04		X	X	X	X		X	X	X	miscela G

RIFIUTI NON PERICOLOSI	prescrizioni CER	Stoccaggio		Accorpamento		Recupero Sale	Selezione e cernita	Miscelazione		prescrizioni specifiche per le operazioni
		R13	D15	R12	D14	R5	R12	R12	D13	
15 01 06		X	X	X	X		X	X	X	miscela K, miscela I, miscela M, miscela L
15 01 07		X	X	X	X					
15 02 03		X	X	X	X			X	X	miscela I, miscela K, miscela M
16 01 03		X	X	X	X					
16 10 02		X	X	X	X					
17 01 01		X	X	X	X			X	X	miscela H
17 01 02		X	X	X	X			X	X	miscela H
17 01 03		X	X	X	X			X	X	miscela H
17 01 07		X	X	X	X			X	X	miscela H
17 02 01		X	X	X	X			X	X	miscela F, miscela I, miscela K, miscela M
17 02 02		X	X	X	X				X	miscela I
17 02 03		X	X	X	X			X	X	miscela E, miscela I, miscela K, miscela M
17 03 02		X	X	X	X					
17 04 01		X		X						
17 04 02		X		X						
17 04 03		X		X						
17 04 04		X		X						
17 04 05		X		X						
17 04 06		X		X						
17 04 07		X	X	X	X			X	X	miscela G
17 05 04		X	X	X	X			X	X	miscela H
17 08 02		X	X	X	X			X	X	miscela H, miscela I
17 09 04		X	X	X	X			X	X	miscela H
19 02 03			X							
19 02 06	limitatamente ai rifiuti con contenuto in sostanza secca non inferiore al 20%	X	X	X	X			X	X	miscela L, miscela M, miscela I, miscela J
19 03 07			X		X					
19 08 01	limitatamente ai rifiuti con contenuto in sostanza secca non inferiore al 20%	X	X	X	X			X	X	miscela J, miscela I, miscela L, miscela M
19 08 02		X	X	X	X			X	X	miscela H, miscela I, miscela J, miscela L, miscela M
19 08 05	limitatamente ai rifiuti con contenuto in sostanza secca non inferiore al 20%	X	X	X	X			X	X	miscela J, miscela I, miscela L, miscela M
19 08 12	limitatamente ai rifiuti con contenuto in sostanza secca non inferiore al 20%	X	X	X	X			X	X	miscela M, miscela I, miscela J
19 08 14	limitatamente ai rifiuti con contenuto in sostanza secca non inferiore al 20%	X	X	X	X			X	X	miscela J, miscela I, miscela L, miscela M
19 09 04		X	X	X	X			X	X	miscela B, miscela I, miscela J, miscela M
19 09 05		X	X	X	X			X	X	miscela B, miscela I, miscela J, miscela M

RIFIUTI NON PERICOLOSI	prescrizioni CER	Stoccaggio		Accorpamento		Recupero Sale	Selezione e cernita	Miscelazione		prescrizioni specifiche per le operazioni
		R13	D15	R12	D14	R5	R12	R12	D13	
19 12 01		X	X	X	X			X	X	miscela D, miscela I, miscela K, miscela M
19 12 02		X	X	X	X			X	X	miscela G
19 12 03		X	X	X	X			X	X	miscela G
19 12 04		X	X	X	X			X	X	miscela E, miscela I, miscela K, miscela M
19 12 05		X	X	X	X			X	X	miscela I
19 12 07		X	X	X	X			X	X	miscela F, miscela I, miscela K, miscela M
19 12 08		X	X	X	X			X	X	miscela C, miscela I, miscela K, miscela M
19 12 09		X	X	X	X			X	X	miscela H
19 12 12	Limitatamente agli scarti prodotti internamente provenienti dalla linea di recupero del sale per le operazioni di miscelazione.	X	X	X	X			X	X	miscela C, miscela K, miscela M, miscela L, miscela I
20 01 01		X	X	X	X			X	X	miscela D, miscela K, miscela M, miscela I
20 01 02		X								
20 01 11		X	X	X	X			X	X	miscela C, miscela I, miscela K, miscela M
20 01 38		X	X	X	X			X	X	miscela F, miscela I, miscela K, miscela M
20 01 39		X	X	X	X			X	X	miscela E, miscela I, miscela K, miscela M
20 01 40		X	X	X	X			X	X	miscela G
20 02 02		X	X	X	X			X	X	miscela H
20 03 03		X	X	X	X			X	X	miscela M, miscela I

GRUPPI DI MISCELAZIONE

NOME MISCELA	CER AMMESSI ALLA MISCELA	PRESCRIZIONI
MISCELA B Destinata a Recupero Energetico, Incenerimento, Discarica (Deposito definitivo)	08 01 14	
	08 01 18	
	04 02 17	
	08 01 12	
	19 09 04	
	19 09 05	

NOME MISCELA	CER AMMESSI ALLA MISCELA	PRESCRIZIONI
MISCELA C Destinata a Recupero Energetico, Incenerimento, Discarica (Deposito definitivo)	04 01 08	
	04 01 99	Limitatamente al "grigliato" e agli scarti da concia non al cromo
	04 01 09	
	04 02 21	
	04 02 22	
	19 12 08	
	20 01 11	
	19 12 12	Limitatamente agli scarti prodotti internamente provenienti dalla linea di recupero del sale
MISCELA D Destinata a Recupero di materia (R3), Recupero energetico, incenerimento	15 01 01	
	19 12 01	
	20 01 01	
MISCELA E Destinata a Recupero di materia (R3), Recupero Energetico, Incenerimento, Discarica (Deposito definitivo)	15 01 02	
	02 01 04	
	07 02 13	
	12 01 05	
	17 02 03	
	19 12 04	
	20 01 39	
MISCELA F Destinata a Recupero di materia (R3), Recupero Energetico, Incenerimento, Discarica (Deposito definitivo)	15 01 03	
	03 01 05	
	17 02 01	
	19 12 07	
	20 01 38	
MISCELA G Destinata a Recupero di materia (R4), Discarica (Deposito definitivo)	15 01 04	
	02 01 10	
	19 12 02	
	12 01 01	
	12 01 03	
	17 04 07	
	19 12 03	
	20 01 40	

NOME MISCELA	CER AMMESSI ALLA MISCELA	PRESCRIZIONI
MISCELA H Destinata a Recupero di materia (R5), Discarica (Deposito definitivo)	01 04 08	
	01 04 09	
	01 05 04	
	10 12 01	
	10 12 06	
	10 12 08	
	10 13 01	
	17 01 01	
	17 01 02	
	17 01 03	
	17 01 07	
	17 05 04	
	17 08 02	
	17 09 04	
	19 08 02	
	19 12 09	
	20 02 02	
MISCELA I Destinata a Discarica (Deposito definitivo)	03 01 05	
	03 03 07	
	04 01 06	
	04 01 07	
	04 01 08	
	04 01 09	
	04 01 99	Limitatamente al "grigliato" e agli scarti da concia non al cromo
	04 02 20	
	04 02 21	
	04 02 22	
	06 05 03	
	07 01 12	
	08 01 12	
	08 01 14	
	08 01 18	
	15 01 06	
	15 02 03	
	17 02 01	
	17 02 02	
	17 02 03	
	17 08 02	
	19 02 06	
	19 08 01	
	19 08 02	
	19 08 05	
	19 08 12	
	19 08 14	
	19 09 04	
	19 09 05	
	19 12 01	
	19 12 04	
	19 12 05	
	19 12 07	
	19 12 08	
	19 12 12	Limitatamente agli scarti prodotti internamente provenienti dalla linea di recupero del sale

	20 01 01	
	20 01 11	
	20 01 38	
	20 01 39	
	20 03 03	
MISCELA J Destinata a Recupero Energetico, Incenerimento, Discarica (Deposito definitivo)	03 03 07	
	04 01 06	
	04 01 07	
	04 01 99	Limitatamente al “grigliato” e agli scarti da concia non al cromo
	04 02 20	
	04 02 21	
	06 05 03	
	07 01 12	
	08 01 14	
	08 01 18	
	19 02 06	
	19 08 01	
	19 08 02	
	19 08 05	
	19 08 12	
	19 08 14	
	19 09 04	
	19 09 05	
MISCELA K Destinata a Recupero Energetico, Incenerimento	02 01 04	
	03 01 05	
	03 03 07	
	04 01 08	
	04 01 09	
	04 01 99	Limitatamente al “grigliato” e agli scarti da concia non al cromo
	08 01 12	
	08 01 14	
	08 01 18	
	15 01 01	
	15 01 02	
	15 01 03	
	15 01 06	
	15 02 03	
	17 02 01	
	17 02 03	
	19 12 01	
	19 12 04	
	19 12 07	
	19 12 08	
	19 12 12	
	20 01 01	
	20 01 11	
	20 01 38	
	20 01 39	
MISCELA L Destinata a Discarica (Deposito definitivo)	04 01 06	
	04 01 07	
	04 01 08	
	04 01 09	
	04 01 99	Limitatamente al “grigliato” e agli scarti da concia non al cromo
	06 05 03	
	07 01 12	

	08 01 12	
	08 01 18	
	15 01 06	
	19 02 06	
	19 08 01	
	19 08 02	
	19 08 05	
	19 08 14	
	19 12 12	Limitatamente agli scarti prodotti internamente provenienti dalla linea di recupero del sale
MISCELA M Destinata a Recupero Energetico, Incenerimento	03 01 05	
	03 03 07	
	04 01 06	
	04 01 07	
	04 01 08	
	04 01 09	
	04 01 99	Limitatamente al "grigliato" e agli scarti da concia non al cromo
	04 02 20	
	04 02 21	
	04 02 22	
	06 05 03	
	07 01 12	
	08 01 12	
	08 01 14	
	08 01 18	
	15 01 01	
	15 01 02	
	15 01 06	
	15 02 03	
	17 02 01	
	17 02 03	
	19 02 06	
	19 08 01	
	19 08 02	
	19 08 05	
	19 08 12	
	19 08 14	
	19 09 04	
	19 09 05	
	19 12 01	
	19 12 04	
	19 12 07	
	19 12 08	
	19 12 12	Limitatamente agli scarti prodotti internamente provenienti dalla linea di recupero del sale
	20 01 01	
	20 01 11	
	20 01 38	
	20 01 39	
	20 03 03	



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



DECRETO N. 1 DEL 08.01.2018

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017.
Ditta Ecologica Tredi S.r.l. Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale in Via dei Castelbarco, 9/A Verona ed ubicazione installazione in Via Ponzina, 1/D Legnago (VR).
Modifiche all'Autorizzazione Integrata Ambientale.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si apportano alcune modifiche all'Autorizzazione Integrata Ambientale in possesso della Ditta Ecologica Tredi S.r.l., rilasciata con decreto n. 65 del 17.07.2017, a seguito di istanza di parte.

IL DIRETTORE DI AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

- (1) VISTO il proprio decreto n. 65 del 17.07.2017 con cui si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata alla Ditta Ecologica Tredi S.r.l., per attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;
- (2) VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 373155 del 06.09.2017 con cui la Ditta presenta comunicazione di modifica non sostanziale per l'inserimento dei CER 120120*, 120121, 160121* nella tabella di miscelazione n. 18 di cui all'Allegato II della documentazione di progetto, nei termini di cui alla prescrizione n. 13.15 del decreto AIA n. 65 del 17.07.2017;
- (3) VISTA la nota prot. reg. n. 386619 del 15.09.2017 con cui si chiede ad ARPAV e Provincia di Verona parere nel merito della comunicazione di modifica non sostanziale della Ditta;
- (4) VISTO il parere favorevole di ARPAV acquisito al prot. reg. n. 419368 del 09.10.2017 nel merito della comunicazione di modifica non sostanziale della Ditta;
- (5) VISTA la nota acquisita al prot. 399029 del 25.09.2017, successivamente integrata con note acquisite al prot. reg. n. 420136 del 09.10.2017 e n. 431094 del 16.10.2017, con le quali la Ditta ha presentato ulteriore comunicazione di modifiche non sostanziali;
- (6) VISTA la nota prot. reg. n. 417233 del 06.10.2017 con cui si chiede ad ARPAV e Provincia di Verona parere nel merito della ulteriore comunicazione di modifiche non sostanziali della Ditta, nel contempo anticipando alcune considerazioni ai fini della valutazione;
- (7) VISTO il parere di ARPAV acquisito al prot. reg. n. 456547 del 02.11.2017 nel merito della ulteriore comunicazione di modifiche non sostanziali della Ditta;
- (8) VISTA la nota prot. reg. n. 477615 del 15.11.2017, con cui si riscontrano le comunicazioni presentate dalla Ditta, accogliendo alcune modifiche e respingendone altre, come da motivazioni esplicitate nella nota medesima;
- (9) VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 515697 del 11.12.2017, con la quale la Ditta avanza alcune osservazioni al sopracitato parere prot. reg. n. 477615 del 15.11.2017, richiedendo di autorizzare in R12/D14 l'attività di sconfezionamento, travaso e riconfezionamento;

- (10) CONSIDERATO che, come già precisato nella citata nota prot. reg. n. 477615 del 15.11.2017, le operazioni di sconfezionamento/riconfezionamento si intendono già ricomprese all'interno dell'attività principale a cui il rifiuto viene sottoposto in base all'autorizzazione in essere;
- (11) RITENUTO pertanto di autorizzare l'operazione R12/D14 di sconfezionamento, travaso e riconfezionamento, esclusivamente se tale operazione è intesa come mera sostituzione dell'imballaggio di un rifiuto che non subisce altre lavorazioni;
- (12) CONSIDERATO che le modifiche accolte comportano l'adeguamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017, con riferimento a:
- a) la riformulazione del punto 5.9 del decreto n. 65 del 17.07.2017;
 - b) la modifica della tabella 3 dell'Allegato A al decreto n. 65 del 17.07.2017;
 - c) la modifica della tabella 4 dell'Allegato A al decreto n. 65 del 17.07.2017;
 - d) la modifica della tabella 6 dell'Allegato A al decreto n. 65 del 17.07.2017;
 - e) la modifica della tabella 11 dell'Allegato A al decreto n. 65 del 17.07.2017;
- (13) CONSIDERATO che i CER integrati in tabella 6 possono essere sottoposti a miscelazione non in deroga e a miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, e che quest'ultima può avvenire esclusivamente in base ai gruppi di miscelazione indicati nella nota integrativa della Ditta acquisita al prot. reg. n. 420136 del 09.10.2017;
- (14) CONSIDERATO che le miscelazioni che non avvengono a lotto chiuso comportano la necessità di classificare come miscela il rifiuto che resta disponibile in installazione per ulteriori miscelazioni;
- (15) RITENUTO pertanto di ammettere alla miscelazione il CER 190203 *rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi* e il CER 190204* *rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso*, limitatamente ai rifiuti premiscelati presso l'installazione costituiti esclusivamente da rifiuti rientranti nel relativo gruppo di miscelazione lavorato a lotto aperto, ferma restando la prescrizione 13.4 dell'AIA di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017;
- (16) CONSIDERATO che, in conformità a quanto stabilito nel sopracitato riscontro prot. reg. n. 477615 del 15.11.2017, la Ditta deve indicare nella reportistica del PMC i quantitativi delle diverse frazioni ottenute per ciascuno dei CER integrati alle operazioni di selezione e cernita di rifiuti misti (punto 5.6.2 dell'AIA) e smontaggio di rifiuti compositi (punto 5.6.3 dell'AIA) a seguito delle modifiche non sostanziali accolte;
- (17) CONSIDERATO altresì che, sempre in conformità a quanto stabilito nel sopracitato riscontro prot. reg. n. 477615 del 15.11.2017, la Ditta deve garantire l'adeguatezza, in termini di valutazione dei rischi e salute e sicurezza dei lavoratori, dei mezzi e presidi presenti in impianto, deputati alle operazioni di selezione e cernita sui rifiuti pericolosi e deve essere in grado di comprovare tale adeguatezza con idonea documentazione, da tenere a disposizione degli Enti;
- (18) RITENUTO di correggere, senza che ciò comporti alcuna variazione operativa per l'installazione, l'espressione al punto 12 dell'AIA di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017, che, per mero errore materiale, fa riferimento alle operazioni di miscelazione non vietate dal comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, benché dal contesto sia chiaramente desumibile che il corretto riferimento è a tutte le operazioni di miscelazione;
- (19) VISTA la verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 272/2014, presentata dalla Ditta in recepimento al punto 20.2 dell'AIA di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017, acquisita al prot. reg. n. 444470 del 25.10.2017, la quale conclude per la non necessità di procedere alla redazione della relazione;
- (20) ACCERTATO il versamento da parte della Ditta degli oneri istruttori ex art. 33 del d.lgs. n. 152/2016 e DGRV n. 1519/2009;



DECRETA

- di introdurre il punto 5.3 bis all'AIA di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017 così definito "5.3 bis *sconfezionamento, travaso, riconfezionamento [R12, D14] di rifiuti pericolosi e non pericolosi per singolo CER e singola partita, al fine della sostituzione dell'imballaggio*";
- di stabilire che l'operazione introdotta al punto precedente è autorizzata per tutti i CER autorizzati allo stoccaggio in Allegato A al decreto n. 65 del 17.07.2017, nelle rispettive filiere R e/o D ivi identificate;
- di precisare che le operazioni di cui ai punti 5.5 e da 5.7 a 5.18 dell'AIA di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017 ricomprendono l'eventuale sconfezionamento/riconfezionamento dei rifiuti;
- di prendere atto dell'introduzione dei CER 120120*, 120121, 160121* nella tabella di miscelazione n. 18 di cui all'Allegato II della documentazione di progetto, nei termini di cui alla prescrizione n. 13.15 del decreto AIA n. 65 del 17.07.2017;
- di sostituire il punto 5.9 dell'AIA di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017 con la seguente formulazione:

"5.9 recupero di filtri [R12] nella linea di recupero filtri in area G, mediante selezione manuale, macinazione, separazione dei metalli ferrosi tramite separatore magnetico, separazione dei metalli non ferrosi tramite induttore, estrazione degli oli mediante evaporatore o pressatura; le frazioni metalliche vanno avviate alla linea di recupero metalli in area F, le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento, anche presso l'installazione";
- di sostituire l'indicazione presente in **tabella 4** dell'Allegato A al decreto n. 65 del 17.07.2017 con la seguente formulazione:

Tabella 4

Trattamento filtri

Punto 5.9

I CER la cui denominazione non si riferisce univocamente ai filtri, possono essere sottoposti a trattamento solo se costituiti da filtri.

- di introdurre le seguenti integrazioni alla **tabella 3** dell'Allegato A al decreto n. 65 del 17.07.2017:

CER	Operazioni integrate	Note
020104	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
020799	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
030104*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
030307	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
030308	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
030310	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
070213	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
080317*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) Smontaggio rifiuti composti (p. 5.6.3 AIA)	
080318	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) Smontaggio rifiuti composti (p. 5.6.3 AIA)	
100101	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa esclusivamente se condotta con vaglio.
100113*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa esclusivamente se condotta con vaglio.
100114*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa esclusivamente se condotta con vaglio.
100201	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa esclusivamente se condotta con vaglio.
100202	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa esclusivamente se condotta con vaglio.
100210	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa esclusivamente se condotta con vaglio.

CER	Operazioni integrate	Note
100304*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
100601	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
100903	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
101003	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
110502	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
110504*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
120102	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
120104	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
150102	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
150103	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
150107	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
150109	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
150202*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) Smontaggio rifiuti composti (p. 5.6.3 AIA)	Eliminata la specifica "solo filtri aria".
150203	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) Smontaggio rifiuti composti (p. 5.6.3 AIA)	Eliminata la specifica "solo filtri aria".
160104*	Smontaggio rifiuti composti (p. 5.6.3 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai veicoli non soggetti alle disposizioni del d.lgs. n. 209/2003.
160106	Smontaggio rifiuti composti (p. 5.6.3 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai veicoli non soggetti alle disposizioni del d.lgs. n. 209/2003.
160107*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti che generano una frazione successivamente inviata alla linea di trattamento filtri di cui al punto 5.9 dell'AIA.
160116	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
160119	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) Smontaggio rifiuti composti (p. 5.6.3 AIA)	
160120	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
160122	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) Smontaggio rifiuti composti (p. 5.6.3 AIA)	

CER	Operazioni integrate	Note
160199	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti costituiti da filtri o metalli che generano una frazione successivamente inviata alle linee di trattamento rispettivamente di cui al punto 5.9 o 5.8 e 5.16 dell'AIA.
160303*	Selezione di rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) <u>anche se non confezionati</u>	L'operazione su rifiuti non confezionati è ammessa limitatamente ai rifiuti provenienti da eventi di incendio, allagamento o eventi emergenziali.
160304	Selezione di rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) <u>anche se non confezionati</u>	L'operazione su rifiuti non confezionati è ammessa limitatamente ai rifiuti provenienti da eventi di incendio, allagamento o eventi emergenziali.
160305*	Selezione di rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) <u>anche se non confezionati</u>	L'operazione su rifiuti non confezionati è ammessa limitatamente ai rifiuti provenienti da eventi di incendio, allagamento o eventi emergenziali.
160306	Selezione di rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) <u>anche se non confezionati</u>	L'operazione su rifiuti non confezionati è ammessa limitatamente ai rifiuti provenienti da eventi di incendio, allagamento o eventi emergenziali.
160708*	Selezione di rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) <u>anche se non confezionati</u>	L'operazione su rifiuti non confezionati è ammessa limitatamente ai rifiuti costituiti da filtri o metalli che generano una frazione successivamente inviata rispettivamente alle linee di trattamento di cui al punto 5.9 o punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
160709*	Selezione di rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) <u>anche se non confezionati</u>	L'operazione su rifiuti non confezionati è ammessa limitatamente ai rifiuti costituiti da filtri o metalli che generano una frazione successivamente inviata rispettivamente alle linee di trattamento di cui al punto 5.9 o punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
160799	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
160805*	Selezione rifiuti misti "solo confezionati" (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
161101*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
161102	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
161103*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
161104	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
161105*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
161106	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
170201	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
170202	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
170203	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
170410*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) Smontaggio rifiuti composti (p. 5.6.3 AIA)	
170411	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) Smontaggio rifiuti composti (p. 5.6.3 AIA)	
170503*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
170504	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
180101	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
180201	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.

CER	Operazioni integrate	Note
190102	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
190117*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
190118	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
190204*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti costituiti da filtri o metalli che generano una frazione successivamente inviata alle linee di trattamento rispettivamente di cui al punto 5.9 o 5.8 e 5.16 dell'AIA.
190211*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
191003*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
191004	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
191005*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
191006	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
191205	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
191206*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
191207	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
191208	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
191209	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
200102	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
200110	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
200137*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
200138	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
200139	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
200202	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
200303	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	

8. di stabilire che nella reportistica del PMC di cui al punto 19 del decreto n. 65 del 17.07.2017, siano indicati i quantitativi delle diverse frazioni ottenute dalle operazioni di selezione e cernita di rifiuti misti (punto 5.6.2 dell'AIA) e/o smontaggio di rifiuti composti (punto 5.6.3 dell'AIA) per ciascuno dei CER di cui alla tabella del precedente punto 7;
9. di stabilire che presso l'installazione sia conservata idonea documentazione, da tenere a disposizione degli Enti, attestante l'adeguatezza, in termini di valutazione dei rischi e salute e sicurezza dei lavoratori, dei mezzi e presidi presenti in impianto, deputati alle operazioni di selezione e cernita sui rifiuti pericolosi;
10. di introdurre le seguenti integrazioni alla **tabella 6** dell'Allegato A al decreto n. 65 del 17.07.2017:

CER	denominazione	note
010306	Sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 010305	
010309	Fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 010310	
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	
010409	Scarti di sabbia e argilla	
010411	Rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 010407	
010507	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506	

CER	denominazione	note
010508	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506	
020107	Rifiuti derivanti dalle silvicoltura	
020302	Rifiuti legati all'impiego di conservanti	
020303	Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solventi	
020602	Rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti	
020702	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	
020703	Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	
020799	Rifiuti non specificati altrimenti	
040104	Liquido di concia contenente cromo	
040105	Liquido di concia non contenente cromo	
040217	Tinture e pigmenti diversi da quelli di cui alla voce 040216	
050114	Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	
050116	Rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla disolforizzazione del petrolio	
050604	Rifiuti dalle torri di raffreddamento	
050702	Rifiuti contenenti zolfo	
080203	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	
100914	Scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	
100916	Scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15	
101014	Scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	
101016	Scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15	
101206	Stampi di scarto	
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	
101212	Rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 101211	
101310	Rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 101309	
160115	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114	
160801	Catalizzatori esauriti, contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino	
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione non specificati altrimenti	
160804	Catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 160807)	
180101	Oggetti da taglio (eccetto 180103)	
180102	Parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 180103)	
180104	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	
180201	Oggetti da taglio (eccetto 180202)	
180206	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205	
180208	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207	
190203	Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	Limitatamente ai rifiuti premiscelati presso l'installazione
190204*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	Limitatamente ai rifiuti premiscelati presso l'installazione
190404	Rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati	
191006	Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005	
191308	Rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	
200111	Prodotti tessili	

11. di stabilire che la miscelazione del CER 190204* è assentita nell'ambito di ciascun gruppo di miscelazione autorizzato ai sensi del punto 13.15 dell'AIA di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017, solo se il rifiuto premiscelato di cui al CER 190204* è costituito esclusivamente da rifiuti rientranti nel medesimo gruppo di

miscelazione lavorato a lotto aperto; resta ferma la prescrizione 13.4 dell'AIA di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017;

12. di stabilire che la miscelazione del CER 190203 è assentita nell'ambito di ciascun gruppo di miscelazione individuato per tale CER nella nota della Ditta del 06 ottobre 2017 (prot. reg. n. 420136 del 09.10.2017), solo se il rifiuto premiscelato di cui al CER 190203 è costituito esclusivamente da rifiuti rientranti nel medesimo gruppo di miscelazione lavorato a lotto aperto;
13. di stabilire che i gruppi di miscelazione degli altri CER integrati alla miscelazione di cui al precedente punto 10 sono quelli individuati nella nota della Ditta del 06 ottobre 2017 (prot. reg. n. 420136 del 09.10.2017);
14. di introdurre in **tabella 11** dell'Allegato A al decreto n. 65 del 17.07.2017 i seguenti CER:

<i>I seguenti CER sono ammessi se costituiti da filtri in metallo:</i>	
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
<i>I seguenti CER non metallici sono ammessi come materiali assorbenti da utilizzare nella linea di lavorazione per la pulizia dei metalli:</i>	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
040108	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

15. di sostituire l'espressione al punto 12 dell'AIA di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017 con la seguente "12. di stabilire che le operazioni di miscelazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali", ferme restando le specifiche prescrizioni definite ai relativi sottopunti;
16. di prendere atto delle conclusioni della verifica di cui all'Allegato 1 al D.M. n. 272/2014 presentata dalla Ditta in ottemperanza al punto 20.2 dell'AIA di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017, acquisita al prot. reg. n. 444470 del 25.10.201, che individuano la non necessità di procedere alla redazione della relazione di riferimento;
17. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Ecologica Tredi S.r.l., al Comune di Legnago, alla Provincia di Verona, ad ARPAV Direzione Generale;
18. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
19. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Atto di la presente copia, composta
B PAGINE / 4

8 GEN. 2018

Reg. Ufficio di Bol.

Mello Benassi

Dott. Alessandro Benassi
FIRMATO





PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 756 DEL 28/05/2019

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PER LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'ATTIVITA'

DI:

- MESSA IN RISERVA (R13), SELEZIONE E CERNITA (R12) E RECUPERO (R3) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI;

- DEPOSITO PRELIMINARE (D15), RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE (D13).

DITTA: NEW ECOLOGY S.R.L. (P.IVA. 02922410242)

SEDE LEGALE: VIA DALMAZIA N. 43/C - COMUNE DI VALDAGNO

STABILIMENTO: VIA SOMMER N. 1 - COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la società New Ecology s.r.l. è titolare dell'autorizzazione n.10/2014 del 21/01/2014 per l'impianto di messa in riserva (R13), selezione e cernita (R12) e recupero (R3) (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, per la gestione dei rifiuti presso il sito di Via Sommer, 1 nel comune di Montecchio Maggiore;
- la società New Ecology s.r.l. in data 06/02/2019, prot. nn. 7430/7433/7434 ha presentato domanda di approvazione progetto per la modifica del suddetto impianto di gestione rifiuti, da realizzarsi presso il sito di Via Sommer, 1 nel comune di Montecchio Maggiore;
- con comunicazione del 19/02/2019, prot. n. 9776, è stato avviato il procedimento per l'approvazione progetto con contestuale sospensione per richiesta di integrazioni correlate alla domanda di approvazione progetto e alle prescrizioni VIA, alle quali la ditta ha dato riscontro in data 15/04/2019, agli atti con prot.n.. 21338;
- con nota agli atti con prot.n.25279 del 07.05.2019, la società New Ecology srl ha fornito ulteriori integrazioni relative alla gestione dei rifiuti, in particolare per la destinazione dei rifiuti in ingresso ad operazioni R o D;
- la modifiche richieste dalla società New Ecology s.r.l. possono essere così riassunte:

Nuovi codici di rifiuti in ingresso

- CER 20 03 01: rifiuti urbani non differenziati (R12/R13 e D13/ D14/D15);
- CER 19 12 12: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11* (R12/R13 e D13/ D14/D15);
- CER 17 06 03*: rifiuto speciale pericoloso (lana di roccia e guaina bituminosa) (R13);
- CER 13 08 02*: altre emulsioni (R13);

Nuovi aspetti gestionali

- ottenimento del rifiuto CER 17 09 04 (rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*) proveniente dall'attività R12 del 17 09 04;

- f) introduzione delle operazioni D13, D14 e D15 per i rifiuti non pericolosi;
- g) possibilità di inviare ad altri impianti in R12 quanto ottenuto dal raggruppamento e selezione dei rifiuti in ingresso (attività R12);
- h) limitatamente al rifiuto 19 12 12, trattamento di triturazione per ottenimento rifiuto con codice CER 19 12 10, rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti);
- i) eliminazione dell'attività di riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici (R4);
- j) possibilità di ritiro rifiuti da privati;

Nuovi stoccaggi e riorganizzazione degli stoccaggi esistenti

- k) Stoccaggio di rifiuti non pericolosi da 230 tonnellate a 437 tonnellate;
- l) Stoccaggio di rifiuti pericolosi da 20 tonnellate a 20,9 tonnellate;
- m) definizione dello stoccaggio del CER 13 08 02* pari a 2 tonnellate;
- n) definizione dello stoccaggio del CER 17 06 03* pari a 12 tonnellate di cui 2 tonnellate per "lana di roccia" e 10 tonnellate per "guaina bituminosa";
- o) definizione dello stoccaggio del CER 19 12 12 pari a 80 tonnellate;
- p) definizione dello stoccaggio del CER 20 03 01 pari a 20 tonnellate;

Modifiche impiantistiche

- q) introduzione di un trituttore per i rifiuti a base plastica, tessuti, legno;
- r) introduzione di una pressa per plastica, carta, legno e tessuti.

Considerato che il Comitato Via nel parere n.06/2019 ha espresso il parere favorevole all'esclusione del progetto dalla procedura di VIA subordinandolo ad espresse prescrizioni.

Tenuto conto della documentazione integrativa presentata in data 15/04/2019, prot. n. 21338, in ottemperanza a quanto richiesto con il predetto parere del Comitato VIA n.06/2019, con cui, sinteticamente, si evidenzia che:

- la gestione dei rifiuti urbani ne prevede l'acquisizione sia da eco-centri che tramite un servizio di raccolta e trasporto presso i cittadini;
- sono previste specifiche determinazioni analitiche per la verifica di conformità al DM n.22 del 14/02/2013 per la produzione di CSS;
- risultano eseguite le valutazioni, anche di tipo analitico, per lo scarico dei pluviali nella condotta delle acque bianche, con recapito finale in corso d'acqua superficiale denominato Rio Signolo.

Considerato che i dati relativi alla potenzialità impianto, a seguito della realizzazione del presente progetto, variano unicamente per la quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso), che ascendono a 457,9 tonnellate, di cui 20,9 tonnellate di rifiuti pericolosi; risultano invariati i valori inerenti la capacità massima di rifiuti in stoccaggio prodotti dall'attività, la quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento e la quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento.

Tenuto conto di quanto disposto nella determinazione di esclusione dalla procedura di VIA n.397 del 14/03/2019 e della documentazione presentata in fase istruttoria, con le prescrizioni indicate nel dispositivo del presente provvedimento.

Viste:

- la nota prot.n.08918/2019 del 05/04/2019 da parte della società Acque del Chiampo spa, agli atti con prot.n.20114 del 08/04/2019, con cui si comunicavano le ulteriori prescrizioni inerenti i valori limite delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) per lo scarico nella propria fognatura;
- la nota n.37604 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, agli atti con prot.n.26295 del 13.05.2019, con cui si informa del rilascio dell'Attestazione di Rinnovo Periodico di conformità antincendio.

Visti gli esiti della conferenza di servizi tenutasi in data 13/05/2019.

Rilevato che il presente provvedimento di approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,

autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, qualora richiesto, variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. 3/2000 e loro successive modifiche e integrazioni.

Richiamato il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/08/2007, n. 20 che ha stabilito che “Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21/01/2000, n. 3 e s.m.i., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16/04/1985, n. 33 e s.m.i.”.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.

Vista la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente”.

Vista la Legge Regionale 21/01/2000, n. 3 “Norme in materia di gestione dei rifiuti”.

Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 165 ID PROC 35.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

DETERMINA

Di approvare il progetto presentato dalla società New Ecology s.r.l. con sede legale e stabilimento nel comune di Montecchio Maggiore in via Sommer, n.1, per la modifica dell'impianto autorizzato con provvedimento n.10/2014 del 21/01/2014, come da progetto presentato in data 06/02/2019, prot.nn.7430/7433/7434, integrato in data in data 15/04/2019, prot.n.21388 con le prescrizioni di seguito indicate:

Gestione dei rifiuti

1. La potenzialità impianto, a seguito della realizzazione del progetto, risulta essere:
 - a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 24.000 tonnellate
 - b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 237 tonnellate di cui 20,9 tonnellate di rifiuti pericolosi
 - c) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall'attività): 220 tonnellate
 - d) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento: 97 tonnellate
 - e) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento: 24.000 tonnellate
2. La ditta dovrà mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell'attività, calettate ai muri di perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante, con riferimento alla procedura presentata, agli atti con prot.n. 6077 del 30/01/2019.
3. Nell'impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici C.E.R., con le relative operazioni e quantità consentite, riportate nell'allegato 1.
4. Nella fase di esercizio provvisorio in conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'interno dell'impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
 - a) Messa in riserva (R13) finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e/o di recupero con produzione di M.P.S./EoW.

- b) Messa in riserva (R13) e successivo accorpamento e/o cernita (per separazione di componenti recuperabili) (R12) di rifiuti: l'attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti dall'operazione di accorpamento, dovrà essere riferita al medesimo codice di ingresso in caso di rifiuti con il medesimo codice CER; in caso di accorpamento di rifiuti con diversi codici CER, dovrà essere attribuito il relativo codice del capitolo 19.xx.xx dell'elenco C.E.R. per la tipologia in questione. I rifiuti in uscita dovranno essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a smaltimento;
- c) attività di recupero (operazione R3) di produzione di M.P.S, così come indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento;
- d) operazioni di deposito preliminare (D15), raggruppamento preliminare (D13) finalizzate allo smaltimento dei soli rifiuti non pericolosi;
- e) la possibile gestione alternativa delle operazioni (R) e (D), dovrà essere svolta nel rispetto della procedura inviata con nota di cui al prot.n.25279 del 07.05.3019.
5. La ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività e provvedere con frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovrappeso dei materiali in cumuli.
6. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso all'azienda che quelli prodotti dall'azienda.
7. Le operazioni di recupero relative al rifiuto codice CER 19 12 12 dovranno essere conformi a quanto previsto dal DM n.22 del 14/02/2013 che regola e disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto EoW per la produzione di CSS e a quanto indicato dalla ditta in data 15/04/2019, prot. 21338; di tale aspetto di dovrà dare adeguato riscontro all'interno della documentazione di collaudo.
8. La raccolta diretta dei rifiuti urbani presso i luoghi di produzione potrà avvenire solo a seguito di esplicito affidamento da parte del Comune competente per territorio, ovvero dal gestore incaricato del servizio di raccolta e trasporto degli stessi; di tale aspetto di dovrà dare adeguato riscontro all'interno della documentazione di collaudo

Gestione degli scarichi idrici

9. Le acque di dilavamento dei piazzali esterni, destinati allo stoccaggio dei rifiuti e delle MPS prodotte e convogliate alla fognatura gestita da Acque del Chiampo spa, dovranno rispettare i limiti e le prescrizioni fissati dal gestore, ivi compreso quanto riportato nella nota n.08918/2019 del 05/04/2019 citata in premessa.
10. Le acque di dilavamento provenienti dal piazzale destinato al solo transito dei mezzi conferenti e dai tetti, convogliate nella condotta acque e con recapito finale in corso d'acqua superficiale denominato Rio Signolo, dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tab. 1 – All. B delle N.T.A. del P.T.A..
11. Il rispetto dei limiti dovrà essere garantito già nel pozzetto fiscale all'immissione nella condotta fognaria e di tale aspetto di dovrà dare adeguato riscontro all'interno della documentazione di collaudo.

Gestione delle emissioni in atmosfera

12. La ditta dovrà effettuare il controllo delle emissioni al camino n.1 a seguito del convogliamento della nuova aspirazione localizzata a servizio dell'installazione del trituratore in progetto.
13. Il controllo dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dai punti 24, 25, 26, 27, 28 dell'autorizzazione n.10/2014 e di tale aspetto di dovrà dare adeguato riscontro all'interno della documentazione di collaudo.

Gestione dell'impatto acustico

14. In fase di collaudo dovrà essere effettuata una mirata ed accurata indagine acustica di verifica del rispetto del criterio differenziale e del limite di emissione, da ripetersi poi con frequenza triennale, e mirata ai ricettori presenti in prossimità dell'impianto con modalità di effettuazione delle misurazioni, sia con riguardo al campionamento spaziale (scelta dei punti di misura), sia con riguardo al campionamento temporale (scelta dei tempi di misura), comunicate con congruo preavviso ad Arpav.
15. Nel caso i valori non siano rispettati, dovranno essere messi in opera i correttivi necessari, mediante una specifica progettazione da presentarsi all'Amministrazione comunale ed ARPAV, a cui, nel frattempo, saranno stati comunicati i risultati delle analisi.
16. L'indagine dovrà essere condotta da un soggetto qualificato terzo, rispetto all'estensore dello Studio Previsionale di Impatto Acustico e se ne dovrà dare adeguato riscontro all'interno della documentazione di collaudo

Aspetti generali

17. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24, comma 2, della L.R. 3/2000, limitatamente allo svolgimento e alla permanenza, nel sito in questione, dell'attività oggetto del presente provvedimento.
18. Di evidenziare al proponente che ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L.R. 3/2000, l'inizio dei lavori, nella configurazione approvata, dovranno iniziare entro 12 mesi e l'impianto dovrà essere messo in esercizio entro 36 mesi dalla data del presente provvedimento, pena la decadenza dello stesso.
19. Di dare atto che l'avvio dell'impianto ed il suo esercizio provvisorio nella nuova configurazione, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 3/2000, restano subordinati alla presentazione alla Provincia della dichiarazione scritta del direttore lavori attestante la realizzazione delle opere di allestimento del sito in conformità al progetto approvato, della comunicazione della data di inizio attività, del nominativo del tecnico responsabile dell'impianto e della prestazione delle garanzie finanziarie.
20. Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
21. Di richiamare l'obbligo di trasmettere alla Provincia il documento di collaudo statico e funzionale dell'impianto nella nuova configurazione, nei termini di cui all'art. 25 della L.R. 3/2000.
22. A partire dalla data di avvio dell'impianto, il presente provvedimento integra e sostituisce, per le parti oggetto di modifica, quanto previsto dal provvedimento n.10/2014 del 21/01/2014.
23. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
24. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

AVVERTE CHE

Il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni espresse nel presente decreto comporta l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché delle sanzioni di cui all'art. 256 del medesimo decreto.

Ogni eventuale modifica al progetto approvato che dovesse rendersi necessaria od opportuna durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia di Vicenza per le valutazioni di competenza;

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. come modificato dalla legge 213/2012).

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Copia del presente provvedimento viene inviata alla Società, al Sindaco del comune di Montecchio Maggiore, al Dirigente del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., all'Ulss n.8 Berica, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, alla società Acque del Chiampo spa.

Vicenza, 28/05/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 756 DEL 28/05/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PER LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'ATTIVITA' DI:

**- MESSA IN RISERVA (R13), SELEZIONE E CERNITA (R12) E RECUPERO (R3) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI;
- DEPOSITO PRELIMINARE (D15), RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE (D13).**

DITTA: NEW ECOLOGY S.R.L. (P.IVA. 02922410242)

SEDE LEGALE: VIA DALMAZIA N. 43/C - COMUNE DI VALDAGNO

STABILIMENTO: VIA SOMMER N. 1 - COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 giorni dal 28/05/2019.

Vicenza, 28/05/2019

**Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale**

Ditta NEW ECOLOGY SRL – Via Sommer, 1– Montecchio Maggiore (VI) Allegato 1
ELENCO RIFIUTI PER CODICE CER

CODICE C.E.R.	DESCRIZIONE (eventuale)	OPERAZIONE	NOTE	CODIFICA E GESTIONE DEL MATERIALE IN USCITA
01.04.08 Scarti di ghiaia e pietrisco,diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07*		R13	Messa in riserva	Scarti di ghiaia e pietrisco,diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07* (C.E.R. 01.04.08)
01.04.10 Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07*		R13	Messa in riserva	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07* (C.E.R. 01.04.10)
01.04.13 Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07*		R13	Messa in riserva	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07* (C.E.R. 01.04.13)
02.01.03 Scarti di tessuti vegetali		R13	Messa in riserva	Scarti di tessuti vegetali (C.E.R. 02.01.03)
		R13/R12	Messa in riserva e selezione	Scarti di tessuti vegetali (C.E.R. 02.01.03) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)
02.01.04 Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi")		R13	Messa in riserva	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi") (C.E.R. 02.01.04)
		R13/R12	Messa in riserva con accorpamento, selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi") (C.E.R. 02.01.04) Plastica e gomma (C.E.R. 19.12.04) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)
02.01.10 Rifiuti metallici		R13	Messa in riserva	Rifiuti metallici (C.E.R. 02.01.10)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Rifiuti metallici (C.E.R. 02.01.10) Metalli ferrosi (C.E.R. 19.12.02) Metalli non ferrosi (C.E.R. 19.12.03) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
03.01.01 Scarti di corteccia e sughero		R13	Messa in riserva	Scarti di corteccia e sughero (C.E.R. 03.01.01)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Scarti di corteccia e sughero (C.E.R. 03.01.01) Legno diverso di quello di cui alla voce 191206 (C.E.R. 19.12.07) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)

03.01.05 Segatura, trucioli, residui di taglio legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04*		R13	Messa in riserva	Segatura, trucioli, residui di taglio legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04* (C.E.R. 03.01.05)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Segatura, trucioli, residui di taglio legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04* (C.E.R. 03.01.05) Legno diverso di quello di cui alla voce 191206 (C.E.R. 19.12.07) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
03.03.01 Scarti di corteccia e legno		R13	Messa in riserva	Scarti di corteccia e legno (C.E.R. 03.03.01)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Scarti di corteccia e legno (C.E.R. 03.03.01) Legno diverso di quello di cui alla voce 191206 (C.E.R. 19.12.07) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
03.03.07 Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone		R13	Messa in riserva	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone (C.E.R. 03.03.07)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone (C.E.R. 03.03.07) Carta e cartone (C.E.R. 19.12.01) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
03.03.08 Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati		R13	Messa in riserva	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati (C.E.R. 03.03.08)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati (C.E.R. 03.03.08) Carta e cartone (C.E.R. 19.12.01) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
04.01.08 Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo		R13	Messa in riserva	Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo (C.E.R. 04.01.08)
		R13/R12	Messa in riserva con accorpamento, selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo (C.E.R. 04.01.08) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)

04.01.09 Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura (compreso materiale abrasivo di scarto)		R13	Messa in riserva	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura (compreso materiale abrasivo di scarto) (C.E.R. 04.01.09)
		R13/R12	Messa in riserva con accorpamento, selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura (compreso materiale abrasivo di scarto) (C.E.R. 04.01.09) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)
04.02.09 Rifiuti di materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)		R13	Messa in riserva	Rifiuti di materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) (C.E.R. 04.02.09)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Rifiuti di materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) (C.E.R. 04.02.09) Prodotti tessili (C.E.R. 19.12.08) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)
04.02.21 Rifiuti da fibre tessili grezze		R13	Messa in riserva	Rifiuti da fibre tessili grezze (C.E.R. 04.02.21)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Rifiuti da fibre tessili grezze (C.E.R. 04.02.21) Prodotti tessili (C.E.R. 19.12.08) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)
04.02.22 Rifiuti da fibre tessili lavorate		R13	Messa in riserva	Rifiuti da fibre tessili lavorate (C.E.R. 04.02.22)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Rifiuti da fibre tessili lavorate (C.E.R. 04.02.22) Prodotti tessili (C.E.R. 19.12.08) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)

07.02.13 Rifiuti plastici		R13	Messa in riserva	Rifiuti plastici (C.E.R. 07.02.13)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Rifiuti plastici (C.E.R. 02.01.04) Plastica e gomma (C.E.R. 19.12.04) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)
08.01.11* Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		R13	Messa in riserva	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose (C.E.R. 08.01.11*)
08.03.18 Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*		R13	Messa in riserva	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (C.E.R. 08.03.18)
		R13/R12	Messa in riserva con disimballaggio dei contenitori	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (C.E.R. 08.03.18) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)
09.01.07 Carta e pellicole e carta per fotografia contenenti argento o composti dell'argento		R13	Messa in riserva	Carta e pellicole e carta per fotografia contenenti argento o composti dell'argento (C.E.R. 09.01.07)
		R13/R12	Messa in riserva con disimballaggio dei contenitori	Carta e pellicole e carta per fotografia contenenti argento o composti dell'argento (C.E.R. 09.01.07) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)
09.01.08 Carta e pellicole e carta per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento		R13	Messa in riserva	Carta e pellicole e carta per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento (C.E.R. 09.01.08)
		R13/R12	Messa in riserva con disimballaggio dei contenitori	Carta e pellicole e carta per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento (C.E.R. 09.01.08) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)

09.01.10 Macchine fotografiche monouso senza batterie		R13	Messa in riserva	Macchine fotografiche monouso senza batterie (C.E.R. 09.01.10)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Macchine fotografiche monouso senza batterie (C.E.R. 09.01.10) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
09.01.12 Macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09.01.11*		R13	Messa in riserva	Macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09.01.11* (C.E.R. 09.01.12)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09.01.11* (C.E.R. 09.01.12) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
10.02.10 Scaglie di laminazione		R13	Messa in riserva	Scaglie di laminazione (C.E.R. 10.02.10)
10.07.01 Scorie della produzione primaria e secondaria		R13	Messa in riserva	Scorie della produzione primaria e secondaria (C.E.R. 10.07.01)
10.11.20 Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 10.11.19*		R13	Messa in riserva	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 10.11.19* (C.E.R. 10.11.20)
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)
10.12.06 Stampi di scarto		R13	Messa in riserva	Stampi di scarto (C.E.R. 10.12.06)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Stampi di scarto (C.E.R. 10.12.06) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
10.12.08 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		R13	Messa in riserva	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) (C.E.R. 10.12.08)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) (C.E.R. 10.12.08) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
10.13.11 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10		R13	Messa in riserva	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 (C.E.R. 10.13.11)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 (C.E.R. 10.13.11) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
10.13.14 Rifiuti e fanghi di cemento		R13	Messa in riserva	Rifiuti e fanghi di cemento (C.E.R. 10.13.14)

11.02.06 Rifiuti da processi idrometallurgici del rame diversi da quelli di cui alla voce 110205* Previa verifica di non pericolosità		R13	Messa in riserva	Rifiuti da processi idrometallurgici del rame diversi da quelli di cui alla voce 110205* Previa verifica di non pericolosità (C.E.R. 11.02.06)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	Rifiuti da processi idrometallurgici del rame diversi da quelli di cui alla voce 110205* Previa verifica di non pericolosità (C.E.R. 11.02.06) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
11.05.01 Zinco solido		R13	Messa in riserva	Zinco solido (C.E.R. 11.05.01)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Zinco solido (C.E.R. 11.05.01) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
12.01.01 Limatura e trucioli di metalli ferrosi		R13	Messa in riserva	Limatura e trucioli di metalli ferrosi (C.E.R. 12.01.01)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze	Limatura e trucioli di metalli ferrosi (C.E.R. 12.01.01) Metalli ferrosi (C.E.R. 19.12.02) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
12.01.02 Polveri e particolato di metalli ferrosi		R13	Messa in riserva	Polveri e particolato di metalli ferrosi (C.E.R. 12.01.02)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze	Polveri e particolato di metalli ferrosi (C.E.R. 12.01.02) Metalli ferrosi (C.E.R. 19.12.02) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
12.01.03 Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi		R13	Messa in riserva	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (C.E.R. 12.01.03)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (C.E.R. 12.01.03) Metalli non ferrosi (C.E.R. 19.12.03) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
12.01.04 Polveri e particolato di metalli non ferrosi		R13	Messa in riserva	Polveri e particolato di metalli non ferrosi (C.E.R. 12.01.04)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze	Polveri e particolato di metalli non ferrosi (C.E.R. 12.01.04) Metalli non ferrosi (C.E.R. 19.12.03) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
12.01.05 Limatura e trucioli di materiali plastici		R13	Messa in riserva	Limatura e trucioli di materiali plastici (C.E.R. 12.01.05)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze	Limatura e trucioli di materiali plastici (C.E.R. 12.01.05) Plastica e gomma (C.E.R. 19.12.04) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)

		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)
12.01.17 Materiale abrasivo di scarto diversi da quello di cui alla voce 12.01.16*		R13	Messa in riserva	Materiale abrasivo di scarto diversi da quello di cui alla voce 12.01.16* (C.E.R. 12.01.17)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	Materiale abrasivo di scarto diversi da quello di cui alla voce 12.01.16* (C.E.R. 12.01.17) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)
12.01.21 Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti diversi da quelli di cui alla voce 12.01.20*		R13	Messa in riserva	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti diversi da quelli di cui alla voce 12.01.20* (C.E.R. 12.01.21)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento di rifiuti della medesima tipologia	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti diversi da quelli di cui alla voce 12.01.20* (C.E.R. 12.01.21) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)
13.02.05* Scarti di olio minerale per motori ingranaggi e lubrificazione non clorurati		R13	Messa in riserva	Scarti di olio minerale per motori ingranaggi e lubrificazione non clorurati (C.E.R. 13.02.05*)
13.08.02* Altre emulsioni		R13	Messa in riserva	Scarti di olio minerale per motori ingranaggi e lubrificazione non clorurati (C.E.R. 13.08.02*)
15.01.01 Imballaggi in carta e cartone		R13	Messa in riserva	Imballaggi in carta e cartone (C.E.R. 15.01.01)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze	Imballaggi in carta e cartone (C.E.R. 15.01.01) Carta e cartone (C.E.R. 19.12.01) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		R13/R3	Messa in riserva con cernita e/o selezione	MPS conforme alle specifiche di cui al punto 1.1.4 lett. b) del D.M. 05/02/1998
15.01.02 Imballaggi in plastica		R13	Messa in riserva	Imballaggi in plastica (C.E.R. 15.01.02)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze	Imballaggi in plastica (C.E.R. 15.01.02) Plastica e gomma (C.E.R. 19.12.04) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)

15.01.03 Imballaggi in legno		R13	Messa in riserva	Imballaggi in legno (C.E.R. 15.01.03)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Imballaggi in legno (C.E.R. 15.01.03) Legno diverso di quello di cui alla voce 191206 (C.E.R. 19.12.07) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
15.01.04 Imballaggi metallici		R13	Messa in riserva	Imballaggi metallici (C.E.R. 15.01.04)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze	Imballaggi metallici (C.E.R. 15.01.04) Metalli ferrosi (C.E.R. 19.12.02) Metalli non ferrosi (C.E.R. 19.12.03) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
15.01.05 Imballaggi in materiali compositi		R13	Messa in riserva	Imballaggi in materiali compositi (C.E.R. 15.01.05)
		R13/R12	Messa in riserva per separazione frazioni recuperabili con selezione e/o riduzione volumetrica	Imballaggi in materiali compositi (C.E.R. 15.01.05) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)
15.01.06 Imballaggi in materiali misti	Inteso limitatamente a rifiuti costituiti da imballaggi in materiali misti e non attribuibile a miscugli di rifiuti diversi	R13	Messa in riserva	Imballaggi in materiali misti (C.E.R. 15.01.06)
		R13/R12	Messa in riserva per separazione frazioni recuperabili con selezione e/o riduzione volumetrica	Imballaggi in materiali misti (C.E.R. 15.01.06) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		R13/R3	Messa in riserva con cernita e/o selezione	MPS conforme alle specifiche di cui al punto 1.1.4 lett. b) del D.M. 05/02/1998
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)
15.01.07 Imballaggi in vetro		R13	Messa in riserva	Imballaggi in vetro (C.E.R. 15.01.07)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze	Imballaggi in vetro (C.E.R. 15.01.07) Vetro (C.E.R. 19.12.05) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)

15.01.09 Imballaggi in materia tessile		R13	Messa in riserva	Imballaggi in materia tessile (C.E.R. 15.01.09)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Imballaggi in materia tessile (C.E.R. 15.01.09) Prodotti tessili (C.E.R. 19.12.08) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)
15.01.10* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze		R13	Messa in riserva	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (C.E.R. 15.01.10*)
15.01.11* Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti		R13	Messa in riserva	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti (C.E.R. 15.01.11*)
15.02.02* Assorbenti, materiali filtranti, (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci e indumenti contaminati da sostanze pericolose		R13	Messa in riserva	Assorbenti, materiali filtranti, (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci e indumenti contaminati da sostanze pericolose (C.E.R. 15.02.02*)
15.02.03 Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02*		R13	Messa in riserva	Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02* (C.E.R. 15.02.03*)
		R13/R12	Messa in riserva per separazione frazioni recuperabili con selezione	Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02* (C.E.R. 15.02.03*) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)
16.01.03 Pneumatici fuori uso		R13	Messa in riserva	Pneumatici fuori uso (C.E.R. 16.01.03)
		R13/R12	Messa in riserva con cernita e/o selezione	Pneumatici fuori uso (C.E.R. 16.01.03) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
16.01.07* Filtri dell'olio		R13	Messa in riserva	Filtri dell'olio (C.E.R. 16.01.07*)
16.01.12* Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11*		R13	Messa in riserva	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11* (C.E.R. 16.01.12*)
16.01.16* Serbatoi per gas liquido		R13	Messa in riserva	Serbatoi per gas liquido (C.E.R. 16.01.16*)

16.01.17 Metalli ferrosi		R13	Messa in riserva	Metalli ferrosi (C.E.R. 16.01.17)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze	Metalli ferrosi (C.E.R. 16.01.17) Metalli ferrosi (C.E.R. 19.12.02) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
16.01.18 Metalli non ferrosi		R13	Messa in riserva	Metalli non ferrosi (C.E.R. 16.01.18)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze	Metalli non ferrosi (C.E.R. 16.01.18) Metalli non ferrosi (C.E.R. 19.12.03) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
16.01.19 Plastica		R13	Messa in riserva	Plastica (C.E.R. 16.01.19)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Plastica (C.E.R. 16.01.19) Plastica e gomma (C.E.R. 19.12.04) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)
16.01.20 Vetro		R13	Messa in riserva	Vetro (C.E.R. 16.01.20)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze	Vetro (C.E.R. 16.01.20) Vetro (C.E.R. 19.12.05) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)
16.01.22 Componenti non specificati altrimenti	Sedili e tappezzeria	R13	Messa in riserva	Componenti non specificati altrimenti (C.E.R. 16.01.22)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Componenti non specificati altrimenti (C.E.R. 16.01.22) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)

16.02.09* Trasformatori e condensatori contenenti PCB		R13	Messa in riserva	Trasformatori e condensatori contenenti PCB (C.E.R. 16.02.09*)
		R13/R12	Messa in riserva con disimballaggio dei contenitori	Trasformatori e condensatori contenenti PCB (C.E.R. 16.02.09*) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
16.02.10* Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16.02.09		R13	Messa in riserva	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16.02.09 (C.E.R. 16.02.10*)
		R13/R12	Messa in riserva con disimballaggio dei contenitori	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16.02.09 (C.E.R. 16.02.10*) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
16.02.11* Apparecchiature fuori uso contenenti HCFC, HFC		R13	Messa in riserva	Apparecchiature fuori uso contenenti HCFC, HFC (C.E.R. 16.02.11*)
		R13/R12	Messa in riserva con disimballaggio dei contenitori	Apparecchiature fuori uso contenenti HCFC, HFC (C.E.R. 16.02.11*) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
16.02.13* Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09* a 16.02.12*		R13	Messa in riserva	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09* a 16.02.12* (C.E.R. 16.02.13*)
16.02.14 Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09* a 16.02.13		R13	Messa in riserva	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09* a 16.02.12* (C.E.R. 16.02.14)
		R13/R12	Messa in riserva per separazione frazioni recuperabili con selezione	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09* a 16.02.12* (C.E.R. 16.02.14) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
16.02.15* Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso		R13	Messa in riserva	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso (C.E.R. 16.02.15*)
16.02.16 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15*		R13	Messa in riserva	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15* (C.E.R. 16.02.16)
		R13/R12	Messa in riserva con recupero mediante selezione, cernita, riduzione volumetrica	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15* (C.E.R. 16.02.16) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
16.06.01* Batterie al piombo		R13	Messa in riserva	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15* (C.E.R. 16.02.16)

16.08.01 Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07*)		R13	Messa in riserva	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07*) (C.E.R. 16.08.01)
16.08.03 Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti		R13	Messa in riserva	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti (C.E.R. 16.08.03)
16.11.02 Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.01*		R13	Messa in riserva	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.01* (C.E.R. 16.11.02)
16.11.04 Altri rivestimenti e materiali refrattari, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.03*		R13	Messa in riserva	Altri rivestimenti e materiali refrattari, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.03* (C.E.R. 16.11.04)
17.01.01 Cemento		R13	Messa in riserva	Cemento (C.E.R. 17.01.01)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	Cemento (C.E.R. 17.01.01) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
17.01.02 Mattoni		R13	Messa in riserva	Mattoni (C.E.R. 17.01.02)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	Mattoni (C.E.R. 17.01.02) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
17.01.03 Mattonelle e ceramica		R13	Messa in riserva	Mattonelle e ceramica (C.E.R. 17.01.03)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	Mattonelle e ceramica (C.E.R. 17.01.03) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
17.01.07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06*		R13	Messa in riserva	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06* (C.E.R. 17.01.07)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06* (C.E.R. 17.01.07) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
17.02.01 Legno		R13	Messa in riserva	Legno (C.E.R. 17.02.01)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Legno (C.E.R. 17.01.07) Legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06* (C.E.R. 19.12.07) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)

17.02.02 Vetro		R13	Messa in riserva	Vetro (C.E.R. 17.02.02)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze	Vetro (C.E.R. 17.02.02) Vetro (C.E.R. 19.12.05) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)
17.02.03 Plastica		R13	Messa in riserva	Plastica (C.E.R. 17.02.03)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Plastica (C.E.R. 17.02.03) Plastica e gomma (C.E.R. 19.12.04) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)
17.04.01 Rame, bronzo, ottone		R13	Messa in riserva	Rame, bronzo, ottone (C.E.R. 17.04.01)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze	Rame, bronzo, ottone (C.E.R. 17.04.01) Plastica e gomma (C.E.R. 19.12.04) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
17.04.02 Alluminio		R13	Messa in riserva	Alluminio (C.E.R. 17.04.02)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze	Alluminio (C.E.R. 17.04.02) Metalli non ferrosi (C.E.R. 19.12.03) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
17.04.03 Piombo		R13	Messa in riserva	Piombo (C.E.R. 17.04.03)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze	Piombo (C.E.R. 17.04.03) Metalli non ferrosi (C.E.R. 19.12.03) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
17.04.04 Zinco		R13	Messa in riserva	Zinco (C.E.R. 17.04.04)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze	Zinco (C.E.R. 17.04.04) Metalli non ferrosi (C.E.R. 19.12.03) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)

17.04.05 Ferro e acciaio		R13	Messa in riserva	Ferro e acciaio (C.E.R. 17.04.05)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze	Ferro e acciaio (C.E.R. 17.04.05) Metalli ferrosi (C.E.R. 19.12.02) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
17.04.06 Stagno		R13	Messa in riserva	Stagno (C.E.R. 17.04.06)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze	Stagno (C.E.R. 17.04.06) Metalli non ferrosi (C.E.R. 19.12.03) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
17.04.07 Metalli misti		R13	Messa in riserva	Metalli misti (C.E.R. 17.04.07)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze	Metalli misti (C.E.R. 17.04.07) Metalli ferrosi (C.E.R. 19.12.02) Metalli non ferrosi (C.E.R. 19.12.03) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
17.04.11 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10*		R13	Messa in riserva	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10* (C.E.R. 17.04.11)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10* (C.E.R. 17.04.11) Metalli non ferrosi (C.E.R. 19.12.03) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
17.06.03* Materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose		R13	Messa in riserva	Materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose (C.E.R. 17.06.03*)
17.06.04 Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01* e 17.06.03*		R13	Messa in riserva	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01* e 17.06.03* (C.E.R. 17.06.04)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01* e 17.06.03* (C.E.R. 17.06.04) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)
17.08.02 Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01*		R13	Messa in riserva	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01* (C.E.R. 17.08.02)
		R13/R12	Separazione frazione recuperabile	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01* (C.E.R. 17.08.02) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)

		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)
17.09.04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alla voce 17.09.01*; 17.09.02*; 17.09.03*		R13	Messa in riserva	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alla voce 17.09.01*; 17.09.02*; 17.09.03* (C.E.R. 17.09.04)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze e adeguamento volumetrico	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alla voce 17.09.01*; 17.09.02*; 17.09.03* (C.E.R. 17.09.04) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
19.01.02 Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti		R13	Messa in riserva	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti (C.E.R. 19.01.02)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti (C.E.R. 19.01.02) Metalli ferrosi (C.E.R. 19.12.02) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
19.10.01 Rifiuti di ferro e acciaio		R13	Messa in riserva	Rifiuti di ferro e acciaio (C.E.R. 19.10.01)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	Rifiuti di ferro e acciaio (C.E.R. 19.10.01) Metalli ferrosi (C.E.R. 19.12.02) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
19.10.02 Rifiuti di metalli non ferrosi		R13	Messa in riserva	Rifiuti di metalli non ferrosi (C.E.R. 19.10.02)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	Rifiuti di metalli non ferrosi (C.E.R. 19.10.02) Metalli non ferrosi (C.E.R. 19.12.03) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
19.12.01 Carta e cartone		R13	Messa in riserva	Carta e cartone (C.E.R. 19.12.01)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M. 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze	Carta e cartone (C.E.R. 19.12.01) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		R13/R3	Messa in riserva con cernita e/o selezione	MPS conforme alle specifiche di cui al punto 1.1.4 lett. b) del D.M. 05/02/1998
19.12.02 Metalli ferrosi		R13	Messa in riserva	Metalli ferrosi (C.E.R. 19.12.02)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	Metalli ferrosi (C.E.R. 19.12.02) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
19.12.03 Metalli non ferrosi		R13	Messa in riserva	Metalli non ferrosi (C.E.R. 19.12.03)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	Metalli non ferrosi (C.E.R. 19.12.03) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)

19.12.04 Plastica e gomma		R13	Messa in riserva	Plastica e gomma (C.E.R. 19.12.04)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Plastica e gomma (C.E.R. 19.12.04) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)
19.12.05 Vetro		R13	Messa in riserva	Vetro (C.E.R. 19.12.05)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze	Vetro (C.E.R. 19.12.05) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)
19.12.07 Legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06*		R13	Messa in riserva	Legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06* (C.E.R. 19.12.07)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06* (C.E.R. 19.12.07) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
19.12.12 Altri rifiuti i (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11 *		R13/R12	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)
20.01.01 Carta e cartone		R13	Messa in riserva	Carta e cartone (C.E.R. 20.01.01)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze	Carta e cartone (C.E.R. 20.01.01) Carta e cartone (C.E.R. 19.12.01) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		R13/R3	Messa in riserva con cernita e/o selezione	MPS conforme alle specifiche di cui al punto 1.1.4 lett. b) del D.M. 05/02/1998
20.01.02 Vetro		R13	Messa in riserva	Vetro (C.E.R. 20.01.02)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze	Vetro (C.E.R. 20.01.02) Vetro (C.E.R. 19.12.05) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)

20.01.10 Abbigliamento		R13	Messa in riserva	Abbigliamento (C.E.R. 20.01.10)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Abbigliamento (C.E.R. 20.01.10) Prodotti tessili (C.E.R. 19.12.08) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)
20.01.11 Prodotti tessili		R13	Messa in riserva	Prodotti tessili (C.E.R. 20.01.11)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Prodotti tessili (C.E.R. 20.01.11) Prodotti tessili (C.E.R. 19.12.08) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)
20.01.21* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio		R13	Messa in riserva	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (C.E.R. 20.01.21*)
		R13/R12	Messa in riserva con disimballaggio dei contenitori	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (C.E.R. 20.01.21*) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
20.01.23* Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi		R13	Messa in riserva	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (C.E.R. 20.01.21*)
		R13/R12	Messa in riserva con disimballaggio dei contenitori	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (C.E.R. 20.01.21*) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
20.01.35* Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21* e 20.01.23* contenenti componenti pericolosi		R13	Messa in riserva	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21* e 20.01.23* contenenti componenti pericolosi (C.E.R. 20.01.35*)
		R13/R12	Messa in riserva con disimballaggio dei contenitori	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21* e 20.01.23* contenenti componenti pericolosi (C.E.R. 20.01.35*) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
20.01.36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21* 20.01.23* e 20.01.35*		R13	Messa in riserva	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21* 20.01.23* e 20.01.35* (C.E.R. 20.01.36*)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21* 20.01.23* e 20.01.35* (C.E.R. 20.01.36*) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)

20.01.38 Legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37*		R13	Messa in riserva	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37* (C.E.R. 20.01.38)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37* (C.E.R. 20.01.38) Legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06* (C.E.R. 19.12.07) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
20.01.39 Plastica		R13	Messa in riserva	Plastica (C.E.R. 20.01.39)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Plastica (C.E.R. 20.01.39) Plastica e gomma (C.E.R. 19.12.04) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)
20.01.40 Metallo		R13	Messa in riserva	Metallo (C.E.R. 20.01.40)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e ss.mm.ii) e selezione per eliminazione impurezze	Metallo (C.E.R. 20.01.40) Metalli ferrosi (C.E.R. 19.12.02) Metalli non ferrosi (C.E.R. 19.12.03) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
20.02.01 Rifiuti biodegradabili		R13	Messa in riserva	Rifiuti biodegradabili (C.E.R. 20.02.01)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	Rifiuti biodegradabili (C.E.R. 20.02.01) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
20.03.07 Rifiuti ingombranti		R13	Messa in riserva	Rifiuti ingombranti (C.E.R. 20.03.07)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze e/o riduzione volumetrica per separazione frazioni recuperabili	Rifiuti ingombranti (C.E.R. 20.03.07) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		D15/D13	Deposito preliminare e raggruppamento	Altri rifiuti rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* (C.E.R. 19.12.12)

Con l'indicazione "Altri rifiuti – CER 19.12.XX" si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti in ingresso all'impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia possibile individuare un codice C.E.R. ricompreso all'interno delle voci 19.12.xx, potrà essere attribuito un codice C.E.R. diverso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 32 del 04 maggio 2016

Modifica ed integrazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 120 del 24 dicembre 2012 e ss.mm.ii. Discarica per rifiuti inorganici non pericolosi ubicata in località Brugiane in Comune di Montecchio Precalcino (VI). Gestore: CO.STEF. Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia con sede legale in Piazza Castello, 3 - Vicenza.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si modifica e si integra - sulla base degli esiti dei controlli ambientali eseguiti e sulla base di specifica istanza di parte - l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla discarica di cui trattasi rilasciata, con DSR n. 120/2012 e ss.mm.ii., al CO.STEF. Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia - con sede legale in Piazza Castello, 3 - Vicenza.

Estremi dei principali documenti di riferimento dell'istruttoria: Comunicazione della Provincia di Vicenza, acquisita al prot. reg. n. 436852 del 17.10.2014, relativa ai monitoraggi dei livelli di falda nell'area di discarica. "Studio geologico idrogeologico ambientale e approfondimenti a seguito della risalita della falda oltre il franco previsto dall'allegato 1 del D. Lgs. n. 36/2003", datato 09 giugno 2015 ed acquisito al prot. reg. n. 271378 del 01.07.2015; "Valutazione tecnica dell'efficienza ed integrità del sistema di contenimento della discarica di in località Brugiane in Comune di Montecchio Precalcino", datata 10 giugno 2015 ed acquisita al prot. reg. n. 271378 del 01.07.2015. Integrazioni e chiarimenti trasmessi dalla Ditta Safond Martini S.r.l. con nota raccomandata del 16.02.2016 (acquisita al prot. reg. n. 72081 del 24 febbraio 2016). Nota della Ditta Safond Martini S.r.l., datata 02.02.2016 ed acquisita al prot. reg. n. 41405 del 03.02.2016, con la quale è stata chiesta rettifica e conferma della concessione delle deroghe ai limiti allo scarico in fognatura per i parametri cloruri e solfati.

Il Direttore

Inquadramento amministrativo dell'impianto

PREMESSO che con DGRV n. 1889 del 01.06.1999 è stato approvato il progetto di realizzazione dei lotti 1 e 2 della discarica di cui trattasi, come modificato dal Piano di Adeguamento presentato ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2003 ed approvato con DGRV n. 2008 del 02.07.2004.

PREMESSO che con DGRV n. 3912 del 30.10.2002 è stato approvato il progetto di realizzazione del lotto 3 della discarica di cui trattasi approvato, come modificato dal Piano di Adeguamento presentato ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2003 ed approvato con DGRV n. 2008 del 02.07.2004.

RICHIAMATA la DGRV 23.06.2009 n. 1829, con la quale la Giunta regionale, sulla base degli allegati pareri n. 216 del 10.12.2008 e 233 del 06.05.2009 espressi dalla Commissione Regionale V.I.A. ha rilasciato - relativamente all'ampliamento della discarica in oggetto di cui al progetto definitivo presentato in data 19.03.2007 (realizzazione lotti 4 e 5) - il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l'approvazione dell'intervento e l'autorizzazione integrata ambientale;

RICHIAMATO il Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 120 del 24 dicembre 2012, come integrato e modificato con il successivo DDR n. 83 del 05 novembre 2013, con il quale è stata rilasciata al CO.STEF. Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia, con sede legale in Piazza Castello, 3 Vicenza, l'A.I.A. definitiva per l'intera discarica per rifiuti inorganici non pericolosi ubicata in località Brugiane in Comune di Montecchio Precalcino (VI).

PRESO ATTO che ai sensi del punto 2 del succitato DDR n. 120/2012, come modificato dal DDR n. 83/2013, il CO.STEF. è, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il Gestore dell'impianto e che lo stesso si avvale, per la conduzione operativa della discarica, della società SAFOND-MARTINI S.r.l., in qualità di associato del medesimo Consorzio.

Problematica innalzamento falda

VISTA la nota della Provincia di Vicenza, acquisita al prot. reg. n. 436852 del 17.10.2014, con la quale si segnalava - relativamente alla discarica di cui trattasi - il mancato rispetto del franco di falda previsto dall'allegato 1 del D. Lgs. n. 36/2003 sulla base dei dati di monitoraggio relativi al periodo gennaio 2014 - giugno 2014.

RILEVATO che i dati di cui sopra mostravano, per alcuni lotti, anche il superamento del piano d'imposta dell'impermeabilizzazione.

VISTI gli esiti dell'incontro di coordinamento, tenutosi in data 11.12.2014 ed appositamente convocato per discutere della problematica di cui sopra, alla quale hanno partecipato rappresentanti di Regione, Provincia, ARPAV, Comune di Montecchio Precalcino e Ditte interessate.

RILEVATO che, nell'ambito del succitato incontro dell'11 dicembre 2014 ed in analogia a quanto già discusso per le altre discariche interessate dalla problematica di cui trattasi, sono state chieste specifiche integrazioni al Gestore in merito ai seguenti aspetti:

- fattibilità tecnico - economica ed ambientale di un sistema di emungimento della falda e/o di altre possibili soluzioni tecniche che possano garantire il rispetto del franco di falda, o almeno, il non interessamento del pacchetto di impermeabilizzazione del fondo delle discariche;
- possibile influenza dell'innalzamento della falda sull'integrità e l'efficienza dei presidi ambientali della discarica;
- progettazione di un'idonea barriera idraulica a valle degli impianti, da attivare in caso di emergenza;
- intensificazione del monitoraggio della falda e minimizzazione della presenza di percolato in discarica in caso di innalzamento della falda oltre la quota minima del piano di imposta dell'argilla.

VISTE le seguenti relazioni tecniche inviate dalla Ditta Safond - Martini S.r.l. in ottemperanza a quanto richiesto nell'incontro dell'11 dicembre 2014:

- *"Studio geologico - idrogeologico - ambientale e approfondimenti a seguito della risalita della falda oltre il franco previsto dall'allegato 1 del D. Lgs. n. 36/2003"*, datato 09 giugno 2015 ed acquisito al prot. reg. n. 271378 del 01.07.2015;
- *"Valutazione tecnica dell'efficienza ed integrità del sistema di contenimento della discarica di in località Brugiane in Comune di Montecchio Precalcino"*, datata 10 giugno 2015 ed acquisita al prot. reg. n. 271378 del 01.07.2015.

VISTI gli esiti dell'incontro di coordinamento, tenutosi in data 30.09.2015 ed avente ad oggetto l'esame della documentazione tecnica sopra richiamata, alla quale hanno partecipato rappresentanti di Regione, Provincia ed ARPAV.

VISTA la nota di ARPAV n. 99463 del 12 ottobre 2015, recante il parere sul piano di monitoraggio straordinario contenuto nelle relazioni presentate dalla Ditta Safond - Martini S.r.l.

VISTE le integrazioni ed i chiarimenti trasmessi dalla Ditta Safond - Martini S.r.l., in ottemperanza a quanto richiesto a seguito del succitato incontro del 30.09.2014, con nota raccomandata del 16.02.2016 (acquisita al prot. reg. n. 72081 del 24 febbraio 2016).

PRESO ATTO in particolare, che tali integrazioni risultano comprensive di una specifica relazione integrativa del succitato studio geologico-idrogeologico-ambientale, datato 9 giugno 2015, relativa all'analisi costi - benefici del "sistema di dewatering".

PRESO ATTO che le integrazioni in questione risultano altresì comprensive di una proposta di modifica migliorativa relativamente all'impianto di trattamento in situ del percolato, consistente nell'implementazione di un'apposita sezione di "disgiunzione-calibrazione-dosaggio", costituita da 5 serbatoi da 6,3 mc cadauno, dedicati singolarmente alle diverse linee di sollevamento del percolato in arrivo dai lotti di discarica.

CONSIDERATO che la modifica di cui sopra consentirà un'ottimizzazione dell'avvio a trattamento e smaltimento del percolato estratto, dando priorità - ove necessario - ai lotti con le superfici di fondo più prossime alla massima escursione della falda, così come tra l'altro auspicato da ARPAV nella succitata nota n. 99463 del 12 ottobre 2015.

RILEVATO che, come convenuto negli incontri di coordinamento sopra richiamati:

1. le cause del fenomeno di innalzamento della falda nell'area di discarica sono ascrivibili da un lato all'intensificarsi degli eventi meteorici e dall'altro alla diminuzione dei prelievi di acqua dal sottosuolo.
2. al momento attuale, anche a fronte del periodico innalzamento della falda, non è stata riscontrata alcuna contaminazione ambientale delle acque sotterranee imputabile alla discarica in questione.
3. sono ragionevolmente da escludersi problemi di stabilità e sollevamento del fondo dei lotti coltivati a causa delle sottospinte idrauliche della falda, tenuto soprattutto conto che si tratta di lotti già colmati (1, 2 e 3) o quasi del tutto colmati (4).

PRESO ATTO che relativamente al lotto 5 la Ditta ha presentato con nota acquisita al prot. reg. n. 129880 del 26.03.2015, apposita comunicazione di variante non sostanziale, consistente nell'innalzamento del fondo del medesimo lotto, al fine di garantire il rispetto del franco di falda previsto dal D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.

RICHIAMATA la nota regionale n. 215641 del 22 maggio 2015, con la quale è stato rilasciato - ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006 - specifico nulla osta alla realizzazione della variante di cui sopra.

PRESO ATTO che il progetto di barriera idraulica a valle della discarica presentato dalla Ditta Safond - Martini S.r.l. con le relazioni del luglio 2015 risponde sostanzialmente a quanto richiesto dagli Enti, così come emerso nell'incontro di coordinamento del 30.09.2015.

PRESO ATTO che l'intervento di depressione forzata della falda, sulla base delle relazioni specialistiche presentate e degli approfondimenti tecnici effettuati, non risulta ambientalmente sostenibile.

CONSIDERATO che sulla problematica generale in questione è stato interessato anche il Ministero dell'Ambiente con una specifica richiesta di parere (cfr. nota del Direttore del Dipartimento regionale Ambiente n. 230890 del 28 maggio 2014) tesa ad appurare *"se il mancato rispetto del franco di falda possa, da solo, comportare l'obbligo per l'Autorità competente di sospendere il conferimento di rifiuti in discarica ed avviare conseguentemente le procedure di chiusura della stessa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003"*.

RICHIAMATA la nota n. 17000 del 23.06.2014, con la quale il Ministero dell'Ambiente, in riscontro alla succitata richiesta di parere, ha precisato quanto segue:

- L'Autorità competente è generalmente tenuta ad attivare le procedure di chiusura di una discarica, anche nell'ambito di un procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, qualora riscontri la presenza di "gravi motivi tali da provocare danni all'ambiente e alla salute", ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2003, oppure su richiesta dell'amministrazione comunale motivata in ragione di circostanze sopravvenute al rilascio dell'autorizzazione medesima.
- L'Autorità competente è comunque tenuta a monitorare l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione sulla base dei piani approvati (in particolare del piano di sorveglianza e controllo e del piano di gestione operativa). La mancata attuazione delle misure correttive è soggetta a diffida da parte dell'autorità competente con indicazione delle misure provvisorie o complementari per ripristinare la conformità.
- Il Piano di sorveglianza e controllo è finalizzato anche a garantire che il gestore adotti tutti gli accorgimenti necessari per ridurre i rischi derivanti dalla gestione della discarica per l'ambiente e la salute umana e per assicurare il tempestivo intervento in caso di imprevisti; inoltre il piano di gestione operativa, che contiene un'apposita sezione intitolata "piano di interventi in condizioni straordinarie", può prevedere apposite misure, quali l'interruzione del conferimento dei rifiuti, come misure idonee per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione interessata.
- Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione delle procedure operative ed amministrative previste dall'art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006 al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito.

ACCERTATO che, allo stato attuale, tenuto conto dei chiarimenti resi dal Ministero nella nota n. 17000 del 23.06.2014, non sono ravvisabili i "gravi motivi tali da provocare danni all'ambiente e alla salute" per attivare le procedure di chiusura della discarica di cui trattasi previste dall'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003.

RITENUTO pertanto di prendere atto delle relazioni tecniche presentate dalla Ditta Safond - Martini S.r.l. ed inerenti la problematica di cui trattasi ed, in particolare, del piano di monitoraggio straordinario (da attivarsi all'innalzamento della falda oltre il franco previsto dal D. Lgs. n. 36/2003) e della proposta di modifica all'impianto di trattamento in situ del percolato, con le seguenti precisazioni/prescrizioni:

- I campionamenti quindicinali delle acque di falda potranno essere eseguiti in corrispondenza del superamento, da parte del livello di falda, della minima quota di imposta dell'argilla (calcolata con riferimento al piezometro Pz3). Rimane invece l'obbligo di monitorare con cadenza quindicinale i livelli freaticometrici (e le altre misure di campo proposte) in corrispondenza dell'innalzamento della falda oltre il franco di 2 m dalla barriera impermeabile (calcolata sempre con riferimento al piezometro Pz3).
- Le determinazioni analitiche relative ai campionamenti di acque di falda di cui al punto precedente dovranno ricomprendere, oltre a quelli propositi, anche il parametro COD.
- Le misurazioni dei parametri in campo su tutti i pozzi (n. 6) dovranno essere registrate per le valutazioni sull'andamento qualitativo della falda, verificando anche la taratura delle sonde del Pz1.
- L'implementazione dell'impianto di trattamento in situ del percolato, proposta come variante non sostanziale nell'ambito delle integrazioni acquisite al prot. reg. n. 72081 del 24 febbraio 2016, dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31.08.2016; di tale circostanza dovranno essere tempestivamente informati gli Enti interessati (Regione,

Provincia, ARPAV). Sia in ogni caso valutata l'eventuale necessità di ottenere dal Comune competente lo specifico titolo edilizio abilitativo per la realizzazione della medesima variante.

Deroghe scarico in fognatura

CONSIDERATO che l'AIA di cui al DSR n. 120/2012 risulta comprensiva dello scarico in fognatura del refluo proveniente dall'impianto di trattamento in situ del percolato nel rispetto delle prescrizioni ivi individuate, come concordate con l'Ente gestore della fognatura (Acque Vicentine S.p.A.).

PRESO ATTO in particolare che ai sensi del punto 9.6.1 del DSR n. 120/2012 il Gestore è tenuto al rispetto dei limiti della Tab. 1 dell'All. B - colonna scarico in fognatura delle norme di attuazione del Piano regionale di Tutela Acque (PTA) con deroga fino al 31.12.2015 per i parametri cloruri e solfati.

VISTA la nota della Ditta Safond - Martini S.r.l., datata 30.11.2015 ed acquisita al prot. reg. n. 498929 del 07.12.2015, con la quale è stata chiesta ad Acque Vicentine S.p.A., sulla base di quanto disposto con DGRV n. 1534/2015, la conferma del mantenimento dell'attuale deroga ai limiti allo scarico dei cloruri e dei solfati.

PRESO ATTO che Acque vicentine S.p.A., con nota n. 22558 del 21.12.2015, ha confermato la possibilità di concedere la deroga dei parametri in questione a tutto l'anno 2016.

VISTA la nota della Ditta Safond - Martini S.r.l., datata 02.02.2016 ed acquisita al prot. reg. n. 41405 del 03.02.2016, con la quale è stata chiesta rettifica e conferma della concessione delle deroghe di cui trattasi a tutto il 2018 o oltre.

CONSIDERATO che la motivazione addotta dalla Ditta nell'istanza sopraccitata afferisce la circostanza secondo cui la concessione delle deroghe in questione sarebbe legata alla corrispondente scadenza del PTA (vedi art. 38, co. 2 delle NTA), oggi prorogata fino a dicembre 2018.

PRESO ATTO che l'art. 38, co. 2 delle norme di attuazione del PTA prevede, in particolare, che *"Purché sia garantito che la fognatura sia dotata di un impianto di trattamento finale che rispetti i limiti per esso previsti, per le acque reflue industriali il gestore della rete fognaria può stabilire limiti di emissione in fognatura i cui valori di concentrazione siano superiori a quelli della Tabella 1 Allegato B, colonna "scarico in fognatura", tranne che per i parametri elencati in Tabella 3 dell'Allegato C. Nel caso in cui lungo la rete fognaria siano presenti sfioratori, tale deroga può essere applicata fino al 31/12/2015 (leggi 31.12.2018 per effetto della DGRV n. 1534/2015); sulla base di valutazioni del gestore della rete fognaria la deroga potrà essere ulteriormente prorogata solo per specifici casi e parametri e solo a fronte della dimostrata impossibilità delle aziende a provvedere al trattamento delle proprie acque reflue nel rispetto dei limiti allo scarico in fognatura di cui alla tabella 1 allegato B (tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06); l'ammissibilità della deroga deve essere dimostrata sulla base di studi di rischio, da fornire a cura ed onere del richiedente l'autorizzazione...."*

PRESO ATTO che ai sensi del punto 9.6.2 del DSR n. 120/2012 le deroghe di cui sopra possono essere comunque sospese o revocate su proposta di Acque Vicentine S.p.A. in caso di variazioni dei presupposti di funzionamento dell'impianto di depurazione comunale o per mutate condizioni riscontrate nella rete fognaria.

RITENUTO alla luce di tutto quanto sopra, di modificare il punto 9.6.1 del DSR n. 120/2012, come segue:

9.6.1 i limiti tabellari allo scarico delle acque reflue industriali sono quelli della Tab. 1, dell'All. B - Colonna scarico in rete fognaria, delle norme tecniche di attuazione del PTA, approvato con D.C.R. n. 107 del 05.11.2009, con deroga fino al 31.12.2016, per i parametri:

- Cloruri da 1200 mg/l a 1600 mg/l
- Solfati da 1000 mg/l a 1600 mg/l

la deroga di cui sopra dovrà intendersi automaticamente prorogata qualora l'Ente gestore della fognatura esprima il proprio parere favorevole nel rispetto di quanto indicato all'art. 38, co. 2 delle NTA del PTA vigente.

RITENUTO infine di modificare l'AIA di cui al DSR n. 120/2012 al fine di comprendere, tra le prescrizioni relative alle modalità realizzative della discarica, l'obbligo di attenersi per quanto riguarda il lotto 5 ai contenuti della variante non sostanziale presentata con nota acquisita al prot. reg. n. 129880 del 26.03.2015.

VISTE la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 26/2007.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

VISTI il DM 27.09.2010 ed il successivo e recente decreto modificativo DM 24.06.2015.

VISTA la DGRV n. 1543 del 03.11.2015 recante modifiche ed aggiornamenti del Piano di Tutela delle Acque.

VISTA la DGRV n. 16 del 21 gennaio 2014 che assegna al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, le funzioni e le competenze precedentemente attribuite al Segretario regionale all'Ambiente e Territorio (poi denominato Segretario regionale per l'Ambiente) dalla DGRV n. 2493 del 7 agosto 2007.

decreta

1. Di prendere atto delle seguenti relazioni tecniche, presentate a seguito degli esiti dei controlli ambientali eseguiti relativamente alla discarica per rifiuti inorganici non pericolosi di cui trattasi, ubicata in località Brugiane in Comune di Montecchio Precalcino (VI) ed autorizzata con l'AIA di cui al DSR n. 120/2012 rilasciato al CO.STEF. Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia con sede legale in Piazza Castello, 3 - Vicenza:
 - ◆ *"Studio geologico - idrogeologico - ambientale e approfondimenti a seguito della risalita della falda oltre il franco previsto dall'allegato 1 del D. Lgs. n. 36/2003"*, datato 09 giugno 2015 ed acquisito al prot. reg. n. 271378 del 01.07.2015, come integrato dal documento acquisito al prot. reg. n. 72081 del 24 febbraio 2016;
 - ◆ *"Valutazione tecnica dell'efficienza ed integrità del sistema di contenimento della discarica di in località Brugiane in Comune di Montecchio Precalcino"*, datata 10 giugno 2015 ed acquisita al prot. reg. n. 271378 del 01.07.2015.
2. Di prendere, in particolare, atto del piano di monitoraggio straordinario (da attivarsi all'innalzamento della falda oltre il franco previsto dal D. Lgs. n. 36/2003), contenuto nello studio geologico-idrogeologico-ambientale di cui sopra e della proposta di modifica dell'impianto di trattamento in situ del percolato, acquisita al prot. reg. n. 72081 del 24 febbraio 2016, con le seguenti precisazioni/prescrizioni:
 - ◆ I campionamenti quindicinali delle acque di falda potranno essere eseguiti in corrispondenza del superamento, da parte del livello di falda, della minima quota di imposta dell'argilla (calcolata con riferimento al piezometro Pz3). Rimane invece l'obbligo di monitorare con cadenza quindicinale i livelli freaticometrici (e le altre misure di campo proposte) in corrispondenza dell'innalzamento della falda oltre il franco di 2 m dalla barriera impermeabile (calcolata sempre con riferimento al piezometro Pz3).
 - ◆ Le determinazioni analitiche relative ai campionamenti di acque di falda di cui al punto precedente dovranno ricomprendere, oltre a quelli propositi, anche il parametro COD.
 - ◆ Le misurazioni dei parametri in campo su tutti i pozzi (n. 6) dovranno essere registrate per le valutazioni sull'andamento qualitativo della falda, verificando anche la taratura delle sonde del Pz1.
 - ◆ L'implementazione dell'impianto di trattamento in situ del percolato, proposta come variante non sostanziale nell'ambito delle integrazioni acquisite al prot. reg. n. 72081 del 24 febbraio 2016, dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31.08.2016; di tale circostanza dovranno essere tempestivamente informati gli Enti interessati (Regione, Provincia, ARPAV). Sia in ogni caso valutata l'eventuale necessità di ottenere dal Comune competente lo specifico titolo edilizio abilitativo per la realizzazione della medesima variante.
3. Di modificare, per quanto espresso in premessa, il punto 9.1 del DSR n. 120/2012 come segue:

9.1 per quanto riguarda le modalità realizzative dei lotti 4 e 5 dell'impianto di discarica di cui trattasi, la ditta dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nel parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 204 in data 05.08.2008 (contenuto nel parere n. 216 del 10.12.2008 allegato alla DGRV n. 1829/2009), nonché, relativamente al lotto 5, anche alla variante non sostanziale acquisita al prot. reg. n. 129880 del 26.03.2015.
4. Di modificare il punto 9.6.1 del DSR n. 120/2012, sulla base dell'istanza presentata, come segue:

9.6.1 i limiti tabellari allo scarico delle acque reflue industriali sono quelli della Tab. 1, dell'All. B - Colonna scarico in rete fognaria, delle norme tecniche di attuazione del PTA, approvato con D.C.R. n. 107 del 05.11.2009, con deroga fino al 31.12.2016, per i parametri:

 - ◆ Cloruri da 1200 mg/l a 1600 mg/l
 - ◆ Solfati da 1000 mg/l a 1600 mg/l

la deroga di cui sopra dovrà intendersi automaticamente prorogata qualora l'Ente gestore della fognatura esprima il proprio parere favorevole nel rispetto di quanto indicato all'art. 38, co. 2 delle NTA del PTA vigente.
5. Di considerare quale parte integrante del presente provvedimento le premesse dello stesso.
6. Di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel DSR n. 120 del 24 dicembre 2012, come modificato dal successivo decreto n. 83 del 05.11.2013.

7. Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui al D.M. 24.04.2008 ed alla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
9. Di comunicare il presente provvedimento al Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia, Piazza Castello, 3 Vicenza, alla Ditta SAFOND-MARTINI S.r.l., Via Terraglioni, n. 50 - 36030, Loc. Levà del Comune di Montecchio Precalcino (VI), al Comune di Montecchio Precalcino (VI), alla Provincia di Vicenza, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Vicenza, ad A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti, ad Acque Vicentine S.p.A. e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
10. Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione.
11. Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi



PROVINCIA DI VERONA
Servizio Valutazione Impatto Ambientale – Commissione V.I.A.

Oggetto Approvazione progetto denominato “Realizzazione di un impianto di recupero rifiuti inerti e del comparto edile”, nel comune di Sommacampagna, presentato dalla ditta SCAVI MEC S.r.l. con sede legale in via Dell'Industria, 27 – Sommacampagna (VR).

determinazione n. *1242/15* del *08* aprile 2015

Decisione

Il dirigente¹ del settore ambiente della Provincia di Verona:

1. approva il progetto di “Realizzazione di un impianto di recupero rifiuti inerti e del comparto edile”, nel comune di Sommacampagna, presentato dalla ditta SCAVI MEC S.r.l. con sede legale in via Dell'Industria, 27 – Sommacampagna (VR);
2. da atto, inoltre, che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali per la realizzazione delle opere previste dal progetto² limitatamente all'attività prevista dal progetto approvato e come dettagliato nel parere allegato.

Fatto

Il signor Sergio Mechella in qualità di legale rappresentante della ditta SCAVI MEC S.r.l. con sede legale in via Dell'Industria, 27 – Sommacampagna (VR), ha depositato in data 12 dicembre 2013 acquisita agli atti con prot. n. 121496 del 12 dicembre 2013 il progetto per la “Realizzazione di un impianto di recupero rifiuti inerti e del comparto edile”, nel comune di Sommacampagna.

In data 09 settembre 2014 nel corso della seduta della Commissione provinciale VIA si è svolto il primo incontro istruttorio per l'approvazione del progetto in oggetto.

In data 11 settembre 2014 con nota prot. n. 88840 la Provincia, a seguito della prima conferenza istruttorie, ha comunicato che in quella sede sono stati stabiliti in 30 giorni il termine ultimo entro il quale gli Enti competenti formulino il proprio eventuale parere su quanto di competenza e che l'inutile decorso ai sensi della l.r. n. 3/2000 equivale ad un parere positivo.

In data 30 settembre 2014 si è acquisita al prot. n. 95041 la delibera di giunta del comune di Sommacampagna n. 68 del 25 settembre 2014, nella quale si esprime parere contrario.

Nella seduta del 26 novembre 2014 la Commissione Provinciale VIA, opportunamente integrata, con funzioni di conferenza dei servizi³, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sull'approvazione dell'intervento in argomento.

Nella seduta dell'11 dicembre 2014 il Presidente della Provincia, con deliberazione n. 35, ha definito gli incrementi discrezionali per la Provincia in applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto (D.G.R.V.) n. 346 del 19 marzo 2013 e D.G.R.V. n. 1347 del 28 luglio 2014 in materia di garanzie finanziarie per gli impianti di gestione rifiuti.

¹ L'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, l'articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 24 e 30 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso.

² Ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.R. 3/2000 e s.m.i..

³ Art. 24 comma 5 L.R. n.3/2000 e ss. mm. ii.

con nota del 16 dicembre 2014, prot. n. 124085, è stato chiesto alla ditta un piano di ripristino, al fine di garantire la rimessa in pristino dei luoghi (costi di dismissione dell'impianto e rimessa in pristino dei luoghi) in conformità alla destinazione urbanistica originaria nel caso di termine dell'attività di gestione rifiuti, redatto in forma di computo metrico estimativo/stima e fondato su prezzi derivanti da prezziari per opere edili ufficiali (ad esempio Camera di Commercio, Regione Veneto).

In data 30 gennaio 2014 acquisita al prot. n. 128413, 11 febbraio 2015 acquisito al prot. 13716 ed in data 9 marzo 2015 acquisito al prot. 22685, la ditta ha presentato la documentazione riguardante il nuovo computo metrico.

Nella seduta del 13 marzo 2015 la Commissione Provinciale VIA ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul computo metrico finalizzato all'incremento delle garanzie finanziarie per garantire la rimessa in pristino dei luoghi.

Motivazione

La decisione si fonda sui pareri ed atti richiamati nella precedente sezione, e sull'istruttoria in ordine all'approvazione del progetto conclusasi con parere positivo espresso dalla Commissione V.I.A. Integrata.

Il provvedimento viene emesso ai sensi dell'art. 24, comma 5, della l.r. n. 3/2000, ai sensi dell'art. 23 della l.r. n. 10/1999 e ai sensi dell'art. 208 del d. lgs. n. 152/2006.

Obblighi da rispettare

La ditta SCAVI MEC S.r.l. è tenuta a rispettare le prescrizioni impartite con delibera di giunta provinciale n. 152 del 02 ottobre 2014 in merito alla compatibilità ambientale nonché quelle impartite dalla Commissione V.I.A. integrata, espresse nel parere contenuto nel verbale n. 393 del 26 novembre 2014 il cui estratto viene riportato di seguito alla presente costituendone parte integrante e sostanziale e nel verbale n. 402 del 13 marzo 2015 il cui estratto viene riportato di seguito alla presente costituendone parte integrante e sostanziale.

Avvertenze

I lavori di allestimento dell'impianto dovranno iniziare entro dodici mesi e la messa in esercizio dovrà avvenire entro 36 (trentasei) mesi dalla data di emissione del presente provvedimento. In caso di mancato rispetto di tali termini la presente determina di approvazione decadrà automaticamente.

L'autorizzazione all'esercizio verrà rilasciata previa presentazione al Settore Ambiente della Provincia del certificato di collaudo funzionale, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 25 comma 8 della l.r. n. 3/2000 che dovrà essere presentato entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto.

Il presente atto viene consegnato alla ditta interessata e trasmesso al Comune di Sommacampagna, alla Direzione Ambiente della Regione Veneto, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto, al Dipartimento ARPAV di Treviso - Osservatorio Rifiuti e all'Azienda ULSS 22, nonché pubblicato sul sito web della Provincia.

A chi ricorrere

Se esistono validi motivi per contestare il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo⁴, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica⁵.



Il dirigente del settore ambiente

Ing. Carlo Poli

⁴ Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

⁵ Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.



PROVINCIA DI VERONA
COMMISSIONE PROVINCIALE
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE⁶

Estratto Verbale n. 393

Seduta del 26 novembre 2014

Il giorno 26 novembre 2014 alle ore 09,40 presso la sala riunioni del Settore Ambiente della Provincia di Verona, nella sede di via delle Franceschine n. 10, si è riunita la Commissione Provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), istituita ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26 marzo 1999, n. 10 e s.m.i..

Con nota prot. n. 115228 del 20/11/2014, ai sensi dell'art. 6 delle "Modalità di Funzionamento della Commissione Valutazione di Impatto Ambientale", approvate dal Presidente della Provincia di Verona con decreto n. 86 del 12 dicembre 2012, i componenti della Commissione sono stati convocati in riunione plenaria e sono stati invitati gli Enti interessati (che il proponente ha individuato come competenti per l'eventuale rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi necessari per la realizzazione dell'intervento) e le ditte proponenti per illustrare i progetti e/o fornire eventuali informazioni o chiarimenti.

Sono presenti alla seduta i seguenti componenti:

Ing. Carlo POLI	Presidente	Presente
Dott. Paolo MALESANI	Responsabile Uff. Prov.le V.I.A.	Presente
Dott.ssa Francesca PREDICATORI (delegata)	Dip. Prov.le A.R.P.A.V.	Presente
Ing. Giovanni AMANTIA	Esperto nominato dalla Giunta Prov.le	Presente
Dott. Simone DAL FORNO	Esperto nominato dalla Giunta Prov.le	Presente
Ing. Gennaro DELLA ROSA	Esperto nominato dalla Giunta Prov.le	Presente
Dott. Martino DELL'OSBEL	Esperto nominato dalla Giunta Prov.le	Presente
Arch. Maurizio MAZZON	Esperto nominato dalla Giunta Prov.le	Presente
Arch. Valerio PERUZZI	Esperto nominato dalla Giunta Prov.le	Presente
Arch. Luciano RAMBALDO	Esperto nominato dalla Giunta Prov.le	Presente
Ing. Tommaso RESIDORI	Esperto nominato dalla Giunta Prov.le	Presente
Arch. Federico SIGNORELLI	Esperto nominato dalla Giunta Prov.le	Presente

Assiste con funzioni di segretario il dott. Paolo Malesani, responsabile del Servizio Valutazione Impatto Ambientale – Commissione V.I.A., all'uopo designato seduta stante dal Presidente essendo assente il segretario titolare.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione e la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno:

⁶Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni

Argomento n. 1 - o.d.g. n. 2

- **Conferenza decisoria approvazione progetto** presentato da Sergio Mechella in qualità di legale rappresentante della ditta **SCAVI MEC S.r.l.** con sede legale in via Dell'Industria, 27 – Sommacampagna (VR), procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. con contestuale approvazione del progetto relativa all'intervento denominato "Realizzazione di un impianto di recupero rifiuti inerti e del comparto edile", nel comune di Sommacampagna.

Sono state invitate le amministrazioni competenti per il rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi necessari per la realizzazione dell'intervento: il Comune di Sommacampagna, l'ARPAV Dipartimento Provinciale di Verona e il Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. 22, ad intervenire alla seduta per la trattazione dell'argomento ai fini dell'espressione dell'atto di competenza; invitata inoltre la ditta che ha presentato l'istanza a essere a disposizione al fine di fornire eventuali informazioni o chiarimenti.

E' presente alla seduta il collega del Servizio Rifiuti dott. Luigi Sansoni.

Il segretario rileva che è presente in rappresentanza del Comune di Sommacampagna il responsabile dell'ufficio ecologia Lorenzo Gaspari, per A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Verona è presente come membro della commissione la delegata dott.ssa Francesca Predicatori, nessuno è presente in rappresentanza degli altri Enti invitati; è presente in rappresentanza della ditta Mecchella Sergio ed il tecnico incaricato ing. Giulio Tabarelli.

Il Presidente dichiara aperta la conferenza di servizi decisoria.

Informa che il sig. Sergio Mechella in qualità di legale rappresentante della ditta SCAVI MEC S.r.l. ha depositato in data 12/12/2013, acquisita agli atti con prot. n. 121496 del 12/12/2013 e successivamente integrata, la documentazione relativa all'intervento denominato "Realizzazione di un impianto di recupero rifiuti inerti e del comparto edile", da realizzare nel comune di Sommacampagna.

Riferisce che, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è stata attivata a seguito della determinazione n. 19/13 del 03/01/2013.

Ricorda che:

- in data 07/03/2014 ha assegnato l'istruttoria, ai sensi dell'art. 5 delle "Modalità di Funzionamento della Commissione V.I.A." approvate dal Presidente della Provincia di Verona con decreto n. 86 del 12 dicembre 2012, al gruppo di lavoro composto dai seguenti relatori: dott. Dal Forno, arch. Signorelli ed arch. Peruzzi individuando come referente il dott. Dal Forno;
- in data 29/08/2014 la Commissione si è espressa in merito all'impatto ambientale esprimendo parere favorevole con prescrizioni a cui è poi seguita la D.G.P. n. 152 del 02/10/2014;
- nel corso della seduta del 05/09/2014 della Commissione provinciale VIA si è svolto il primo incontro istruttorio per l'approvazione del progetto da parte della Commissione VIA integrata;
- con nota prot. n. 88840 del 11/09/2014 la Provincia ha inoltrato agli enti (incluso il comune) la comunicazione a seguito della prima conferenza istruttoria nella quale si riferisce che a seguito della prima conferenza istruttoria (del 05/09/2014), ai sensi dell'art. 23 della L.R. 3/00, si sono stabiliti in 30 giorni il termine ultimo entro il quale gli Enti competenti formulino, in forma scritta, il proprio eventuale parere su quanto di competenza in ordine al progetto in parola.

Invita quindi uno dei relatori ad esporre alla Commissione la relazione e proposta di parere in ordine all'approvazione del progetto.

Prende la parola il *dott. Dal Forno* ed espone la relazione datata 26/11/2014 allegata al presente verbale sotto il numero 1), per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale il gruppo istruttorio propone parere favorevole con prescrizioni in ordine all'approvazione dell'intervento denominato "Realizzazione di un impianto di recupero rifiuti inerti e del comparto edile", nel comune di Sommacampagna.

B1

Entrano i rappresentanti della ditta per chiarimenti.

La discussione verte in merito alle caratteristiche che devono avere i materiali in uscita per non essere considerati rifiuti (cessazione della qualifica di rifiuto), sull'omogeneità con altri impianti già valutati e sulle modalità di scarico delle acque.

Escono i rappresentanti della ditta.

Il referente del gruppo istruttorio illustra le prescrizioni proposte in considerazione anche delle osservazioni formulate da Comune.

Il rappresentante del Comune ribadisce il proprio parere negativo già espresso dalla Giunta e le relative motivazioni e ricorda quanto emerso in consiglio provinciale in merito alle garanzie finanziarie per gli impianti fuori zona.

Il Presidente sulla scorta di quanto esposto e alla luce della discussione emersa, verificato il numero legale, mette ai voti la proposta di cui sopra, che viene accolta dai presenti, con il seguente voto deliberativo:

Componenti presenti	14	Poli, Malesani, Predicatori, Amantia, Dal Forno, Dell'Osbel, Della Rosa, Mazzon, Peruzzi, Rambaldo, Residori, Signorelli, Lorenzo Gaspari e Sansoni.
Voti Favorevoli	13	Poli, Malesani, Predicatori, Amantia, Dal Forno, Dell'Osbel, Della Rosa, Rambaldo, Residori, Signorelli e Sansoni.
Voti Contrari	1	Lorenzo Gaspari

Con la votazione così espletata a maggioranza, la Commissione V.I.A. Integrata, composta dal Presidente ing. Carlo Poli dai Commissari V.I.A. presenti alla seduta, dal responsabile dell'ufficio ecologia del comune di Sommacampagna Lorenzo Gaspari e dal dott. Luigi Sansoni, responsabile del Servizio gestione Rifiuti, approva la proposta di parere favorevole con prescrizioni alla approvazione del progetto di cui sopra.

Espletata la votazione alle ore 10.45 entrano i rappresentanti della ditta che vengono informati del risultato della votazione avvenuta in Commissione.

Terminata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente alle ore 16.15 dichiara chiusa la riunione.

F.to IL PRESIDENTE
(Carlo Poli)

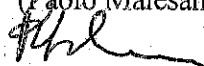
F.to IL SEGRETARIO
(Paolo Malesani)

Il presente estratto di verbale, da me redatto, si compone di n. 04 fogli (stampati nella sola parte anteriore).

Seguono i relativi allegati.

Viene da me vistato su ogni foglio per autentica.

IL SEGRETARIO
(Paolo Malesani)





PROPOSTA DI PARERE PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO

Oggetto: Realizzazione di un impianto di recupero rifiuti inerti e del comparto edile, nel comune di Sommacampagna.

Proponente:	SCAVI MEC S.r.l.
Sede legale:	in via Dell'Industria 27 - Sommacampagna (VR).
Comune di competenza:	Sommacampagna

Procedura ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 152/2006, artt. 23, 24 della L.R. n. 3/2000 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.

Istruttoria assegnata nella seduta del 05/09/2014, al gruppo di lavoro composto da:

- dott. Simone Dal Forno (coordinatore);
- arch. Valerio Peruzzi;
- arch. Federico Signorelli.

Premesso che:

- la valutazione d'impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni della parte seconda del D.lgs. n. 152/2006, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione;
- un nuovo impianto di smaltimento o recupero di rifiuti può essere realizzato solo se il progetto ha ottenuto l'approvazione e l'autorizzazione da parte della Regione competente, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la Regione Veneto, con la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 (L.R. n. 3/2000), ha delegato alle Province la funzione di approvazione dei progetti, e loro eventuali modifiche, relativi agli "impianti per il recupero di rifiuti speciali";
- la legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, definisce le norme di semplificazione amministrativa per i progetti ad approvazione o autorizzazione regionale o provinciale e, all'articolo 23, identifica nella Commissione VIA l'organo che svolge la funzione della Conferenza di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1977, n. 22 e provvede all'istruttoria ai fini dell'assunzione dei provvedimenti richiesti, che sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;
- la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3:
 - definisce le modalità di presentazione del progetto e i relativi elaborati tecnici;
 - definisce le fasi di istruttoria per l'approvazione degli stessi, nonché l'utilizzo della conferenza di servizi con gli Enti interessati;
 - dispone che il provvedimento di approvazione del progetto produca gli effetti di cui all'art. 208 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, sostituendo ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e abiliti alla realizzazione dell'impianto e al suo esercizio provvisorio;

Considerato che:

- a seguito dell'istruttoria effettuata in relazione alla domanda, presentata dalla ditta Scavi Mec S.r.l., di contestuale valutazione di impatto ambientale e approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 152/2006 e della legge regionale n. 10/1999, con parere n. 4 allegato al verbale n.383 della seduta del 29/08/2013, la Commissione provinciale VIA, ha espresso **parere positivo sull'impatto ambientale**, in ordine al progetto definitivo presentato dalla ditta SCAVI MEC S.r.l. con le seguenti prescrizioni:
 - vengano eseguite nel primo anno di attività due misurazioni dell'aria, per i parametri presi a riferimento nel progetto, dove si verifichi il rispetto dei limiti normativi;
 - vengano definite in fase d'approvazione del progetto, le condizioni di scarico al suolo delle acque meteoriche di troppo pieno;
 - in ordine all'accesso carrabile all'impianto:
 - a) le piste dovranno avere pendenza non inferiore al 2% verso la proprietà privata al fine di garantire lo smaltimento delle acque meteoriche;
 - b) dovrà essere inoltre pavimentato per una lunghezza non inferiore a 50 metri lineari, dal margine dalla carreggiata ai sensi dell'art.45 comma 8 del DPR 16/12/1992 n. 495;
 - c) dovrà essere istituito il divieto di svolta in sinistra in uscita dalla proprietà, e il divieto di svolta a sinistra in entrata nella proprietà per i mezzi provenienti da nord.
 - d) l'aiuola dovrà essere realizzata con cordatura trapezoidale tipo Anas e opportuno riempimento, prolungandola a nord e sud per impedire le manovre vietate.
 - e) sia prodotta tavola con modifiche da apportare ad aiuole, segnaletica verticale e segnaletica orizzontale, da sottoporre all'approvazione dell'Area Manutenzione Patrimonio Edilizio e Rete Viaria Provinciale della Provincia di Verona;
 - f) la distanza dal confine stradale delle alberature di mascheramento dovrà rispettare quanto stabilito dall'art. 26 comma 6 del DPR 16/12/1992 n. 495.
- nel corso della seduta del 05/09/2014 della Commissione provinciale VIA si è svolto il primo incontro istruttorio per l'approvazione del progetto, ed è stato assegnato un tempo di 30 giorni agli organi regionali, provinciali e comunali per la presentazione di specifici visti, pareri, autorizzazioni e concessioni che verrebbero sostituiti dal provvedimento di approvazione.
- in data 17/09/2014 la Provincia di Verona ha inviato nota prot. n. 90737 contenente una richiesta di parere all'Osservatorio rifiuti dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della Legge Regionale 11/2010.
- nella seduta del 02/10/2013 la Giunta provinciale con deliberazione n. 152 ha espresso giudizio di compatibilità ambientale favorevole, facendo proprio il parere n. 4 con prescrizioni espresso dalla Commissione provinciale VIA nel verbale n. 383 del 29/08/2014;
- in data 07/10/2014 l'Osservatorio rifiuti dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente ha inviato nota prot. ARPAV n. 0099157, acquisita al prot. n. 97842 del 07/10/2014 contenente il parere richiesto, dove conclude che *" Si rileva che l'impianto di cui trattasi risulta positivamente collocato ai sensi della gerarchia dei rifiuti di cui alla Dir. 98/2008, recepita dal D.Lgs. 205/2010, riguardo la necessità di privilegiare il recupero di materia rispetto allo smaltimento. Alla luce di quanto sopra esplicitato, si esprime parere positivo coerentemente con i criteri assunti da questa Struttura con nota prot. 103113 del 24/08/2010, condivisi dall'Unione Regionale delle Province del Veneto (U.R.P. V) con nota n. 55751 del 10/05/2011 e dalla Regione Veneto."*
- in data 19/11/2014 il Consiglio Provinciale con delibera n. 89 ha preso atto del parere dell'Osservatorio rifiuti dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto e accettato, solo ai fini e per gli effetti, di cui all'art. 16 della legge regionale n. 11/2010 la indispensabilità dell'impianto ai fini dello smaltimento dei rifiuti, in ragione dell'osservanza del principio di prossimità tra luogo di produzione e di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi,

sui presupposti contenuti nella relazione dell'Osservatorio rifiuti dell' Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Veneto.

Localizzazione dell'area:

Il lotto è ubicato a sud dell'abitato di Sommacampagna, lungo la strada provinciale di fronte all'area industriale.

L'intera area di proprietà della ditta è inserita: al foglio 22 del comune di Sommacampagna ai mappali 1395, 144, 145 e 190; inoltre, si prevede, l'utilizzo parziale delle aree ai mappali 1394, 1396 e 937 per la realizzazione della strada di accesso e le corsie d'ingresso e uscita sulla provinciale.

L'area attualmente si presenta a superficie agricola, pianeggiante e suddivisa solo per le varie colture presenti.

A sud è presente la discarica "Pro-In", che risulta elevata rispetto al piano campagna, e separata dall'area da una barriera arborea non ancora ben sviluppata.

Esistenza di vincoli:

Dall'analisi degli strumenti pianificatori (P.T.R.C., P.T.C.P. e P.A.T.), il progettista conclude che, l'area di progetto non risulta interessata da vincoli, tali da limitare o impedire l'attività oggetto di richiesta:

- P.T.R.C. (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento), il sito in esame non ricade all'interno: di zone a rischio sismico, di aree soggette a rischio idrogeologico, di aree esondabili, di Aree Naturali Protette né in nessun particolare contesto o ambito individuato dallo strumento di piano analizzato. Il lotto rientra nella fascia di ricarica degli acquiferi;
- P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) secondo tale Piano, l'attività in esame non rientra in aree soggette a vincoli tali da impedirne la realizzazione.
- P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio Comunale) secondo tale Piano, l'area di progetto è interessata parzialmente da due vincoli; in queste aree il progetto, non prevede alcuna trasformazione dell'assetto originale.

Descrizione del progetto:

Il progetto del nuovo impianto prevede: la realizzazione di un'area di lavoro con una linea di lavorazione del materiale frantumato, di nuove aree impermeabilizzate per l'accumulo, di un'area di deposito delle MPS pronte per la commercializzazione.

La realizzazione dell'impianto prevede inoltre: un'area destinata alla raccolta in cumuli, selezione e separazione dei rifiuti misti provenienti dal settore delle demolizioni, con posizionamento anche di contenitori scarrabili, per la suddivisione dei rifiuti delle varie frazioni merceologiche non recuperabili quali: carta, plastiche, legname e metalli.

Nel sito in oggetto è previsto l'utilizzo di un impianto di frantumazione, selezione, cernita e stoccaggio di rifiuti speciali, non pericolosi, inerti.

Le operazioni di recupero attuate sono quelle elencate nell'allegato C del D.Lgs. 22/97 con la sigla R5 e R13.

Inoltre, si prevede di effettuare l'operazione di stoccaggio, classificata nell'allegato B con sigla D15, per i rifiuti ivi prodotti provenienti dalla selezione dei materiali.

L'impianto oggetto del progetto, deriva dall'ampliamento dell'impianto esistente: composto da un gruppo vaglio - frantoio per il recupero di materiali da demolizione.

L'impostazione d'impianto prevede 2 linee di produzione: con l'iniziale (gruppo vaglio - frantoio regolabile e deferizzatore) per la produzione di un frantumato misto, di pezzatura grossolana, utilizzabile per la creazione del corpo dei rilevati e sottofondi; e la linea secondaria, con un gruppo vagliante, per ottenere inerti con granulometrie selezionate per la realizzazione oltre che di rilevati, anche di strati drenanti, piani di posa e livellature con frantumati più fini.

I cumuli di stoccaggio, delle MPS selezionate, saranno posti in prossimità dei nastri di uscita, o spostati nell'apposita area d'accumulo in attesa di essere commercializzati.

Dall'esperienza maturata dalla ditta, durante la gestione dell'impianto di recupero originario in procedura semplificata, si prevede di introitare mediamente 100.000 ton di rifiuti l'anno.

Data la potenzialità massima dell'impianto di frantumazione primario, che con regolazione tipica a 120 mm permette una produzione di 240 ton/ora, la quantità di cui sopra, considerata mediamente per i 200 giorni lavorativi annuali, risulta ampiamente di sotto la potenzialità dell'impianto.

Le aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti sono poste, in prossimità della zona di alimentazione dell'impianto di frantumazione primario.

Più precisamente, viene realizzata: una piazzola "superiore" per permettere lo scarico del materiale ai mezzi di trasporto e la manovra di avvicinamento, e una piazzola "inferiore" ove verranno stoccati i rifiuti in ingresso da sottoporre a selezione e riduzione volumetrica. La piazzola superiore sarà realizzata in battuto stabilizzato, e servirà solo quale area di manovra per i mezzi da trasporto e per permettere l'avvicinamento a quella inferiore. La piazzola inferiore, di dimensioni maggiori, avrà un sistema di collettamento delle acque con griglie e un sistema di depurazione. Un'ulteriore piazzola da 3.200 mq, alla stessa quota della inferiore, ma completamente separata, verrà utilizzata anche come stoccaggio delle MPS pronte per la commercializzazione.

La superficie della piazzola inferiore realizzata in c.l.s. (circa 1.600 mq), per lo stoccaggio del rifiuto (per un'altezza massima dei cumuli di circa 6 m al fine di non superare la barriera arborea perimetrale), consente uno stoccaggio massimo di 1.000 mc.

Considerando un peso specifico medio del rifiuto in ingresso di circa 1,5 ton/mc, la capacità istantanea massima di stoccaggio di rifiuti da trattare è calcolata in 1.500 ton.

Per le quantità sopraindicate verranno calcolate, le garanzie finanziarie previste e precisamente:

- 100.000 ton/anno per le operazioni di trattamento R13-R5;
- 1.500 ton per lo stoccaggio massimo istantaneo.

Di seguito si riporta l'elenco dei codici CER richiesti, con tipologia, attività di recupero e caratteristiche delle MPS derivate:

Tipologia	Codici CER	Descrizione	Attività di recupero	R13	R10	R5	Caratteristiche delle materie prime
7.1	101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	7.1.3	X		X	7.1.4
	170101	cemento		X		X	
	170102	mattoni		X		X	
	170103	mattonelle e ceramiche		X		X	
	170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06		X		X	
	170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01		X		X	
	170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		X		X	
7.2	010403	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	7.2.3	X	X	X	7.2.4
	010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		X	X	X	
	010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		X	X	X	
7.3	101201	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	7.3.3	X		X	7.3.4
	101206	stampi di scarto		X		X	
7.4	101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		X		X	
	101203	polveri e particolato	7.4.3	X		X	7.4.4
7.6	170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	7.6.3	X		X	7.6.4
7.10	120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	7.10.3	X		X	7.10.4
	120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20		X		X	

7.11	170508	pietriscio per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	7.11.3	X		X	7.11.4
7.14	010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	7.14.3	X	X	X	7.14.4
7.17	010102	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	7.17.3	X	X	X	7.17.4
	020402	carbonato di calcio fuori specifica		X	X	X	
	020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima		X	X	X	
	010308	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07		X	X	X	
7.25	100906	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	7.25.3	X		X	7.25.4
	109008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07		X		X	
12.1	030305	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	12.1.3	X	X	X	12.1.4
	030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio		X	X	X	
7.31bis	170504	terra e roccia, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	7.31.bis.3	X	X	X	7.31.bis.4
	200202	terra e roccia	Non in DM	X	X	X	Non in DM

A seguire i codici richiesti per ingresso all'impianto per sola cernita, senza attività di ottenimento MPS ma con uscita ancora come rifiuto:

Rifiuti provenienti da comparto edile sottoposti a sola selezione e cernita		
170201	Legno	R13 per selezione e cernita
170202	Vetro	
170203	Plastica	
170401	Rame, bronzo, ottone	
170402	Alluminio	
170403	Piombo	
170405	Ferro e acciaio	
170406	Stagno	
170407	Metalli misti	
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	
150101	Imballaggi in carta e cartone	
150102	Imballaggi in plastica	
150103	Imballaggi in legno	
150104	Imballaggi metallici	
150105	Imballaggi in materiali compositi	
150106	Imballaggi in materiali misti	

Dalle operazioni di selezione, cernita e scarto delle attività di recupero, saranno prodotti i seguenti rifiuti:

191201	carta e cartone	R13 /D15
191202	metalli ferrosi	
191203	metalli non ferrosi	
191204	plastica e gomma	
191205	vetro	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	

Descrizione generale del processo che subiscono i rifiuti

I rifiuti verranno conferiti all'impianto mediante automezzi muniti di cassone ribaltabile (posteriore o trilaterale), al fine di permettere una agevole movimentazione degli stessi durante le operazioni di scarico.

I rifiuti conferiti all'impianto verranno sottoposti alle seguenti fasi di verifica quali-quantitativa:

- preliminarmente alla stipula del contratto di conferimento, un operatore incaricato dalla Ditta si recherà presso il cantiere di produzione al fine di caratterizzare merceologicamente i rifiuti. In particolare verrà posta attenzione alla destinazione d'uso del fabbricato demolito, alla completa assenza di amianto e altre sostanze pericolose eventualmente presenti. Verrà inoltre considerato l'inquadramento urbanistico del cantiere, in quanto l'eventuale collocazione all'interno di un'area industriale o la vicinanza con insediamenti industriali potrebbe portare alla presenza di sostanze inquinanti all'interno del rifiuto. Solamente nel caso in cui l'operatore incaricato rilevi il rischio di eventuale presenza di sostanze pericolose o non conformi verrà svolta un'analisi chimica per la quale la fase di campionamento verrà effettuata seguendo le procedure stabilite dalle norme UNI 10802 e l'analisi dovrà essere eseguita da un laboratorio accreditato da ACCREDIA o da altra struttura si accreditamento riconosciuta a livello europeo. Qualora le indagini descritte o le analisi chimiche eventualmente effettuate dimostrino che il rifiuto sia classificato come non pericoloso ai sensi dell'Allegato D – Parte IV – Titoli I e II del D.Lgs. n. 152/06 il contratto verrà stipulato ed il rifiuto potrà essere conferito all'impianto di recupero;
- Il rifiuto in entrata all'impianto verrà sottoposto ad una fase di verifica quali-quantitativa, infatti prima dell'accettazione dello stesso, un operatore della Ditta verificherà la corrispondenza del rifiuto con quanto riportato nel formulario di identificazione che accompagna il trasporto dello stesso (art. 193 del D. Lgs. 152/06). Verrà verificata anche la corretta compilazione formulario di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/06. Qualora tale verifica dia esiti positivi, si procederà alla fase di verifica quantitativa, mediante il sistema di pesatura automatica in dotazione alla Ditta;
- terminate le operazioni di cui al punto precedente l'automezzo che conferisce il rifiuto verrà accompagnato alla zona di scarico e il rifiuto verrà scaricato nella relativa area di messa in riserva. Durante l'operazione di scarico, un operatore della Ditta verificherà nuovamente che nel carico non siano presenti materiali estranei.

Stabiliti i controlli e le caratteristiche dei rifiuti in entrata all'impianto, si rende necessario discutere i controlli che verranno eseguiti sui materiali a valle dell'attività di trattamento, per attestare la conformità degli stessi alle materie prime secondarie da ottenersi.

Per quanto concerne le MPS prodotte dal recupero dei rifiuti inerti si precisa che le caratteristiche chimiche, merceologiche e strutturali di tutti i rifiuti in entrata all'impianto e la tipologia di lavorazione cui sono sottoposti i rifiuti porteranno alla produzione di:

- a) materie prime secondarie da utilizzare come sottofondi stradali, vale a dire con le caratteristiche stabilite per gli aggregati riciclati per miscele non legate e legate idraulicamente destinati a lavori stradali ed altri lavori di ingegneria civile sono caratterizzati conformemente a quanto indicato dalla Norma UNI EN 13242:2008;
- b) materie prime secondarie destinate a recuperi ambientali e/o riempimenti.

Attività Istruttoria:

Considerazioni del gruppo istruttorio

Nella documentazione integrativa al progetto (trasmessa in data 10/06/2014 con protocollo n. 59405 e in data 30/07/2014 con protocollo n. 76518), sono stati presi in esame, gli strumenti urbanistici comunali vigenti come il P.R.G. e il PATI, e il Piano per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani della

Provincia di Verona, così come richiesto; il progettista conclude dichiarando che: non sussistono vincoli di non edificabilità, ma solo la prescrizione del rispetto della Fascia di Ricarica degli Acquiferi e che nell'area d'ingresso all'impianto, al fine del rispetto dell'indicazione del P.R.G. (presenza di filari di piante per il corretto mascheramento dell'esistente discarica), sarà realizzata un'alberatura ad alto fusto, limitrofa alla corsia d'ingresso all'impianto.

Nel progetto è previsto che nei periodi d'intensa piovosità, l'acqua di seconda pioggia in eccesso venga dispersa nel sottosuolo a monte dei pozzi di monitoraggio dell'acqua di falda della discarica PRO-IN. Le integrazioni presentate dal progettista, in fase di V.I.A., dichiarano, con riferimento alla possibilità di dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, provenienti dalle superfici adibite a deposito di rifiuti, materie prime e lavorazioni, che non si esaurisca con le acque di prima pioggia (art.39, comma 1 del P.T.A.), che: *"Tutti i rifiuti ritirati all'impianto risultano inoltre inseriti nelle tipologie previste dall'ex DM 05/02/98 quali recuperabili per realizzazioni di sottofondi stradali tramite procedure semplificate di recupero. La caratterizzazione analitica in ingresso all'impianto e il test di cessione per il recupero quale materiale non più considerabile rifiuto dopo lavorazione (MPS), garantisce la tutela da eventuali dilavamenti dei rifiuti accumulati. Quindi la tutela è data sia dalla natura dei rifiuti ammessi al recupero che dalla quantità di recupero e trattamento delle acque raccolte dalle aree impermeabilizzate"*. Nonostante ciò, secondo il principio della massima cautela, si ritiene opportuno prevedere un pozzetto che raccolga la prima aliquota delle acque di seconda pioggia che saranno disperse nel sottosuolo, sulle quali condurre analisi chimiche che dimostrino il rispetto dei limiti di legge.

In merito alla produzione di MPS, sotto il profilo amministrativo, per talune tipologie di rifiuti sottoposti a trattamento di recupero, si avviene ricorrendo all'art. 9-bis della Legge 30 dicembre 2008, n. 210. Con nota prot. n. 95853 del 02/10/2014 la Regione Veneto ha richiesto al Ministero dell'Ambiente un parere in merito alle modifiche dell'art. 216 del d.lgs. n. 152/2006 apportate dal D.L. 24.06.2014, n. 91, convertito in legge 11.08.2014, n. 116 e che di seguito si riporta in stralcio:

"In base alla lettura combinata del comma 8-sexies del novellato art. 216 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 9-bis del D.L. 172/2008, risulterebbe preclusa, allo stato, la possibilità di rilasciare nuove autorizzazioni che non siano espressamente riconducibili ai Regolamenti comunitari già emanati, al D.M. 05/02/98, al D.M. 161 del 12/06/2002 ed al D.M. 269 del 17/11/2005. Quanto detto soprattutto a causa della non puntuale attuazione dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 che, ad oggi, risulta carente di quei "criteri specifici" da emanarsi con decreto ministeriale ai sensi e per gli effetti del comma 1 della medesima disposizione di legge.

In definitiva, pertanto, sulla scorta di quanto stabilito dal comma 8-sexies dell'art. 216 del D.lgs. 152/06, appare allo stato pienamente legittima la prosecuzione delle attività di recupero di rifiuti finalizzate all'ottenimento della cessazione della qualifica di rifiuto (già MPS) negli impianti operanti in regime di autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e con riferimento all'art. 9-bis del D.L. 172/2008 e in regime di comunicazione (artt. 2014-216 del D.Lgs. n. 152/06), ferma restando la necessità del loro adeguamento alle norme tecniche (comunitarie e/o nazionali) in vigore e di futura emanazione.

Viceversa nuove autorizzazioni in regime ordinario (ex art. 208), che prevedono la cessazione della qualifica di rifiuto, potranno essere rilasciate solo in stretta aderenza ai Regolamenti di cui l'art. 6 della Direttiva 98/2006 emanati e dei vigenti regolamenti nazionali (alla data di stesura del D.M. 05/02/98, D.M. 161 del 12/06/2002 ed al D.M. 269 del 17/11/2005) e di quelli di futura emanazione ai sensi del comma 3, dell'art. 184-ter, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Alla luce dei principi sopra esposti, si ritiene di non poter ammettere la produzione di EoW, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1, lettera a) della Legge 30 dicembre 2008, n. 210 (Legge Campania) per le tipologie di rifiuto esistenti o nuove le cui operazioni di recupero proposte nel progetto di variante qui in esame non diano un prodotto che sia *"in stretta aderenza ai Regolamenti di cui l'art. 6 della Direttiva 98/2006 emanati e dei vigenti regolamenti nazionali (alla data di stesura del D.M.*

05/02/98, D.M. 161 del 12/06/2002 ed al D.M. 269 del 17/11/2005) e di quelli di futura emanazione ai sensi del comma 3, dell'art. 184-ter, del D.Lgs. n. 152/06 ss.mm.ii"; il prodotto così ottenuto dovrà qualificarsi ancora come rifiuto con un codice appartenente alla famiglia 19 12 XY.

Attività istruttoria con gli uffici provinciali:

- In data 24/11/2014 il coordinatore del gruppo istruttorio si è rapportato col Servizio Gestione Rifiuti del settore ambiente della Provincia di Verona;
- in data 26/11/2014, presso il Settore Ambiente della Provincia di Verona, si è tenuta la conferenza decisoria di approvazione del progetto, dove la Commissione V.I.A. integrata, ha chiesto approfondimenti in merito ai codici CER richiesti dalla Ditta Proponete;

Pareri, osservazioni e note pervenute:

- In data 30/09/2014 con prot. n. 95041, la Giunta del comune di Sommacampagna ha trasmesso delibera n. 68 del 25/09/2014, nella quale si esprime parere contrario al progetto in quanto: non risulta conforme al vigente strumento urbanistico (P.R.G.); non rientra tra le previsioni strategiche del P.A.T. adottato; presenta "varie problematiche ambientali e i relativi impatti potenziali che tale impianto può avere sul territorio".

Conclusioni dell'attività istruttoria

L'istruttoria non ha evidenziato difformità ostative alla legittima e regolare approvazione dell'impianto di recupero rifiuti.

PARERE

Tutto ciò premesso e considerato, sulla scorta della documentazione acquisita, il gruppo istruttorio propone **parere favorevole** all'approvazione della " *Realizzazione di un impianto di recupero rifiuti inerti e del comparto edile, nel comune di Sommacampagna*" presentato dalla ditta SCAVI MEC S.r.l. per le seguenti tipologie di codici CER, attività di recupero e caratteristiche delle MPS derivate:

Tipologia	Codici CER	Descrizione	Attività di recupero	R13	R10	R5	Caratteristiche delle materie prime
7.1	101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	7.1.3	X		X	7.1.4
	170101	cemento		X		X	
	170102	mattoni		X		X	
	170103	mattonelle e ceramiche		X		X	
	170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06		X		X	
	170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01		X		X	
	170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		X		X	
7.25	100906	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	7.25.3	X		X	7.25.4/e
	109008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07		X		X	

Per la sola cernita, senza attività di ottenimento MPS e uscita come rifiuto:

Rifiuti provenienti da comparto edile sottoposti a sola selezione e cernita		
170201	Legno	R13 per selezione e cernita
170202	Vetro	
170203	Plastica	
170401	Rame, bronzo, ottone	
170402	Alluminio	
170403	Piombo	
170405	Ferro e acciaio	
170406	Stagno	
170407	Metalli misti	
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	
150101	Imballaggi in carta e cartone	
150102	Imballaggi in plastica	
150103	Imballaggi in legno	
150104	Imballaggi metallici	
150105	Imballaggi in materiali compositi	
150106	Imballaggi in materiali misti	

Per le operazioni di selezione, cernita e scarto delle attività di recupero i seguenti rifiuti:

191201	carta e cartone	R13 /D15
191202	metalli ferrosi	
191203	metalli non ferrosi	
191204	plastica e gomma	
191205	vetro	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	

L'approvazione del progetto è subordinata alle seguenti prescrizioni:

1. in ordine all'accesso carrabile all'impianto:

- le piste dovranno avere pendenza non inferiore al 2% verso la proprietà privata al fine di garantire lo smaltimento delle acque meteoriche;
- dovrà essere inoltre pavimentato per una lunghezza non inferiore a 50 metri lineari, dal margine della carreggiata ai sensi dell'art.45 comma 8 del DPR 16/12/1992 n. 495;
- dovrà essere istituito il divieto di svolta in sinistra in uscita dalla proprietà, e il divieto di svolta a sinistra in entrata nella proprietà per i mezzi provenienti da nord.
- l'aiuola dovrà essere realizzata con cordonatura trapezoidale tipo Anas e opportuno riempimento, prolungandola a nord e sud per impedire le manovre vietate.
- sia prodotta tavola con modifiche da apportare ad aiuole, segnaletica verticale e segnaletica orizzontale, da sottoporre all'approvazione dell'Area Manutenzione Patrimonio Edilizio e Rete Viaria Provinciale della Provincia di Verona;
- la distanza dal confine stradale delle alberature di mascheramento dovrà rispettare quanto stabilito dall'art. 26 comma 6 del DPR 16/12/1992 n. 495.

2. L'impianto dovrà essere gestito in modo da garantire una corretta gestione dei rifiuti, evitando la diffusione all'esterno di polveri. Al fine di contenere la diffusione di polveri la ditta deve:
 - rispettare le prescrizioni contenute nell'allegato V parte I alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, evitando l'emissione di polveri nelle fasi di manipolazione, produzione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei rifiuti/materiali, adottando idonee misure per il loro abbattimento;
 - mantenere un apposito sistema fisso di irrorazione per bagnare le superfici fonte di emissioni polverulente, al fine di impedire il sollevamento e la diffusione delle emissioni prodotte;
 - mantenere le vie di transito pulite, integre, sgombre da qualsiasi tipo e quantità di materiale e in modo tale da non consentire l'accumulo e il sollevamento di polveri a seguito di passaggio di veicoli (es. mediante umidificazione costante);
 - eseguire nel primo anno di attività due misurazioni dell'aria, per i parametri presi a riferimento nel progetto, dove si verifichi il rispetto dei limiti normativi;
3. realizzare un pozzetto di raccolta, della prima aliquota delle acque di seconda pioggia che saranno disperse nel sottosuolo, sulle quali eseguire analisi chimiche che dimostrino il rispetto dei limiti stabiliti dalla tab. 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, altresì garantire l'assenza delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato 5.
4. lo scarico delle acque di seconda pioggia dovrà essere spostato sul versante Nord/Est dell'impianto, non a monte dei posti di scarica, per non interferire con la rete di monitoraggio.

Inoltre:

- la realizzazione dell'impianto ed il successivo esercizio devono essere svolti in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 3/2000 (articoli 25-26-27-28);
- l'avvio dell'impianto in esercizio provvisorio sarà preceduto dall'invio al Presidente della Provincia, almeno 10 giorni prima della data prevista per l'avvio, da parte della ditta SCAVI MEC S.r.l. di una comunicazione recante in allegato una dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato, dalla quale risultino anche le seguenti informazioni:
 - a) la data di avvio dell'impianto in esercizio provvisorio;
 - b) il certificato di collaudo delle opere relative alle aree di stoccaggio (ai sensi dell'articolo 25, comma 6, della legge regionale n. 3/2000);
 - c) il nominativo del tecnico responsabile della gestione dell'impianto stesso.

In allegato alla comunicazione, dovrà essere consegnata la documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie costituite da:

- polizza Responsabilità Civile Inquinamento;
- polizza fidejussoria assicurativa/bancaria calcolata in base al quantitativo massimo stoccabile autorizzato, senza alcuna riduzione, e redatta secondo lo schema predisposto dalla Regione Veneto DGRV n. 346 del 19 marzo 2013.
- entro 180 giorni dalla comunicazione dell'avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, dovrà essere presentata, al Presidente della Provincia di Verona, l'istanza per la richiesta di autorizzazione con, in allegato, il certificato di collaudo funzionale redatto ai sensi dell'art. 25, comma 8, della L.R. n. 3/2000;
- la gestione dei rifiuti dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, con le modalità e nelle aree previste dalla Relazione Tecnica e nelle planimetrie allegate al progetto. In particolare, i rifiuti dovranno essere stoccati esclusivamente nelle aree previste dal progetto;

- nel caso in cui si rendesse necessario apportare modifiche al progetto, durante la realizzazione dell'impianto, la ditta è tenuta a darne comunicazione al Settore Ambiente della Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPAV ed al Comune di Verona, al fine del rilascio dei pareri di competenza e/o delle autorizzazioni necessarie, nonché a trasmettere, successivamente, i relativi elaborati aggiornati;
- in caso di chiusura e dismissione dell'impianto, prima dell'effettuazione del ripristino ambientale dell'area utilizzata, dovrà essere assicurato che non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali, comunicando le risultanze delle indagini a Provincia, Comune ed ARPAV;
- in caso di dismissione dell'impianto dovrà essere ripristinata l'originaria destinazione d'uso dell'area e dovranno essere rimosse le strutture realizzate ai fini dello svolgimento della stessa attività, (compreso il manufatto destinato ad abitazione del custode).

Verona, 26/11/2014

F.to:

dott. Simone Dal Forno

arch. Valerio Peruzzi

arch. Federico Signorelli



PROVINCIA DI VERONA
COMMISSIONE PROVINCIALE
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE⁷

Estratto Verbale n. 402
Seduta del 13 marzo 2015

Il giorno 13 marzo 2015 alle ore 9,20 presso la sala riunioni del Settore Ambiente della Provincia di Verona, nella sede di via delle Franceschine n. 10, si è riunita la Commissione Provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), istituita ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26 marzo 1999, n. 10 e s.m.i..

Con nota prot. n. 23204 del 10/03/2015, ai sensi dell'art. 6 delle "Modalità di Funzionamento della Commissione Valutazione di Impatto Ambientale", approvate dal Presidente della Provincia di Verona con decreto n. 86 del 12 dicembre 2012, i componenti della Commissione sono stati convocati in riunione plenaria e sono stati invitati gli Enti interessati (che il proponente ha individuato come competenti per l'eventuale rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi necessari per la realizzazione dell'intervento) e le ditte proponenti per illustrare i progetti e/o fornire eventuali informazioni o chiarimenti.

Sono presenti alla seduta i seguenti componenti:

Ing. Carlo POLI	Presidente	Presente*
Dott. Paolo MALESANI	Responsabile Uff. Prov.le V.I.A.	Presente
Dott. Ottorino PIAZZI	Delegato/a Dip. Prov.le A.R.P.A.V.	Presente
Ing. Alessandro COLOGNATO	Esperto	Presente
Dott. Riccardo DALLA BREA	Esperto	Presente
Ing. Andrea DALLA VALLE	Esperto	Assente
Ing. Gennaro DELLA ROSA	Esperto	Presente
Dott. Martino DELL'OSBEL	Esperto	Presente
Ing. Gregorio GIOVANE	Esperto	Presente
Arch. Valerio PERUZZI	Esperto	Presente
Arch. Federico SIGNORELLI	Esperto	Assente
Arch. Emanuela VOLTA	Esperta	Presente*

*Come rilevato nel verbale entra nel corso della seduta.

In sostituzione dell'ing. Carlo Poli, in quanto momentaneamente assente, assume la presidenza il dott. Paolo Malesani, delegato ai sensi dell'articolo 6, punto 4, del decreto del Presidente della Provincia n. 86 del 12 dicembre 2012 sulle "Modalità per il funzionamento della Commissione V.I.A."

Il Presidente, accertata la regolare convocazione e la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno:

⁷Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni

Argomento n. 11- o.d.g. n. 11• **Varie ed eventuali.**

Il Presidente propone, e la Commissione accoglie, di inserire alla trattazione di questa seduta i seguenti punti:

- **Progetto** presentato da Sergio Mechella in qualità di legale rappresentante della ditta **SCAVI MEC S.r.l.** con sede legale in via Dell'Industria, 27 – Sommacampagna (VR), procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. con contestuale approvazione del progetto relativa all'intervento denominato "Realizzazione di un impianto di recupero rifiuti inerti e del comparto edile", nel comune di Sommacampagna valutazione ultima documentazione acquisita al prot. n. 22685 del 09/03/2015 (piano di ripristino).

Il Presidente ricorda che il Presidente della Provincia, con deliberazione n. 35, ha definito gli incrementi discrezionali per la Provincia in applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto (DGRV) n. 346 del 19 marzo 2013 e DGRV n. 1347 del 28 luglio 2014 in materia di garanzie finanziarie per gli impianti di gestione rifiuti.

Pertanto con nota prot. n. 124085 del 16/12/2014 è stato chiesto alla ditta un piano di ripristino, al fine di garantire la rimessa in pristino dei luoghi (costi di dismissione dell'impianto e rimessa in pristino dei luoghi) in conformità alla destinazione urbanistica originaria nel caso di termine dell'attività di gestione rifiuti, redatto in forma di computo metrico estimativo/stima e fondato su prezzi derivanti da prezziari per opere edili ufficiali (ad esempio Camera di Commercio, Regione Veneto). Tale documentazione è pervenuta in data 30/12/2014 al prot. n. 128413 e dovendo essere valutata prima di procedere ad adottare il provvedimento di approvazione del progetto, nella seduta del 16/01/2015 ha assegnato l'istruttoria, ai sensi dell'art. 5 delle "Modalità di Funzionamento della Commissione V.I.A." approvate dal Presidente della Provincia di Verona con decreto n. 86 del 12 dicembre 2012, al gruppo di lavoro composto dai seguenti relatori: arch. Peruzzi ed arch. Signorelli individuando come referente l'arch. Peruzzi.

Ricorda che a seguito di quanto discusso in data 06/02/2015 (nel corso della quale la Commissione ha condiviso di che, per poter fare una valutazione, è necessario che la stima sia ricondotta a valori parametrizzati (costo/mc costo/m) sulla base di prezzi di bollettini ufficiali vigenti (CCIAA, Regione...) la ditta ha presentato nuovo computo metrico, acquisito al prot. n. 13716 del 11/02/2015, successivamente sostituito dal computo acquisito al prot. n. 22685 del 09/03/2015.

Invita quindi uno dei relatori a riferire in merito alla valutazione effettuata.

Prende la parola l'arch. Peruzzi il quale riferisce che nel complesso quest'ultima versione si può ritenere accettabile apportando le seguenti correzioni e modifiche: alla voce piazzola in conglomerato bituminoso stoccaggio MPS la moltiplicazione di $80 \times 40 \times 0,15$ risulta essere 480 e non 400 mc; il costo aumenta di conseguenza 767,20 €; il costo totale delle opere di ripristino diventa 50.050,40 €; la cifra da coprire con garanzia finanziaria diventa 65.050,40 € arrotondato a 65.000 €.

Il Presidente sulla scorta di quanto riferito e alla luce della discussione emersa, verificato il numero legale, mette ai voti la proposta di parere che viene accolta ad unanimità dei presenti, con il seguente voto deliberativo:

Componenti presenti	9	Poli, Malesani, Piazzzi, Colognato, Dalla Valle, Della Rosa, Dell'Osbel, Giovane e Volta.
Voti Favorevoli	9	Poli, Malesani, Piazzzi, Colognato, Dalla Valle, Della Rosa, Dell'Osbel, Giovane e Volta.

Voti Contrari	0	
------------------	---	--

Con la votazione così espressa, la Commissione V.I.A. approva la proposta di cui sopra.

----- 000 -----

Terminata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente alle ore 12,05 dichiara chiusa la riunione.

Per le rispettive parti di competenza

F.to IL PRESIDENTE
(Paolo Malesani)

F.to IL PRESIDENTE
(Carlo Poli)

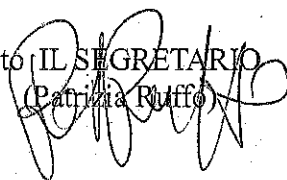
F.to IL SEGRETARIO
(Patrizia Ruffo)

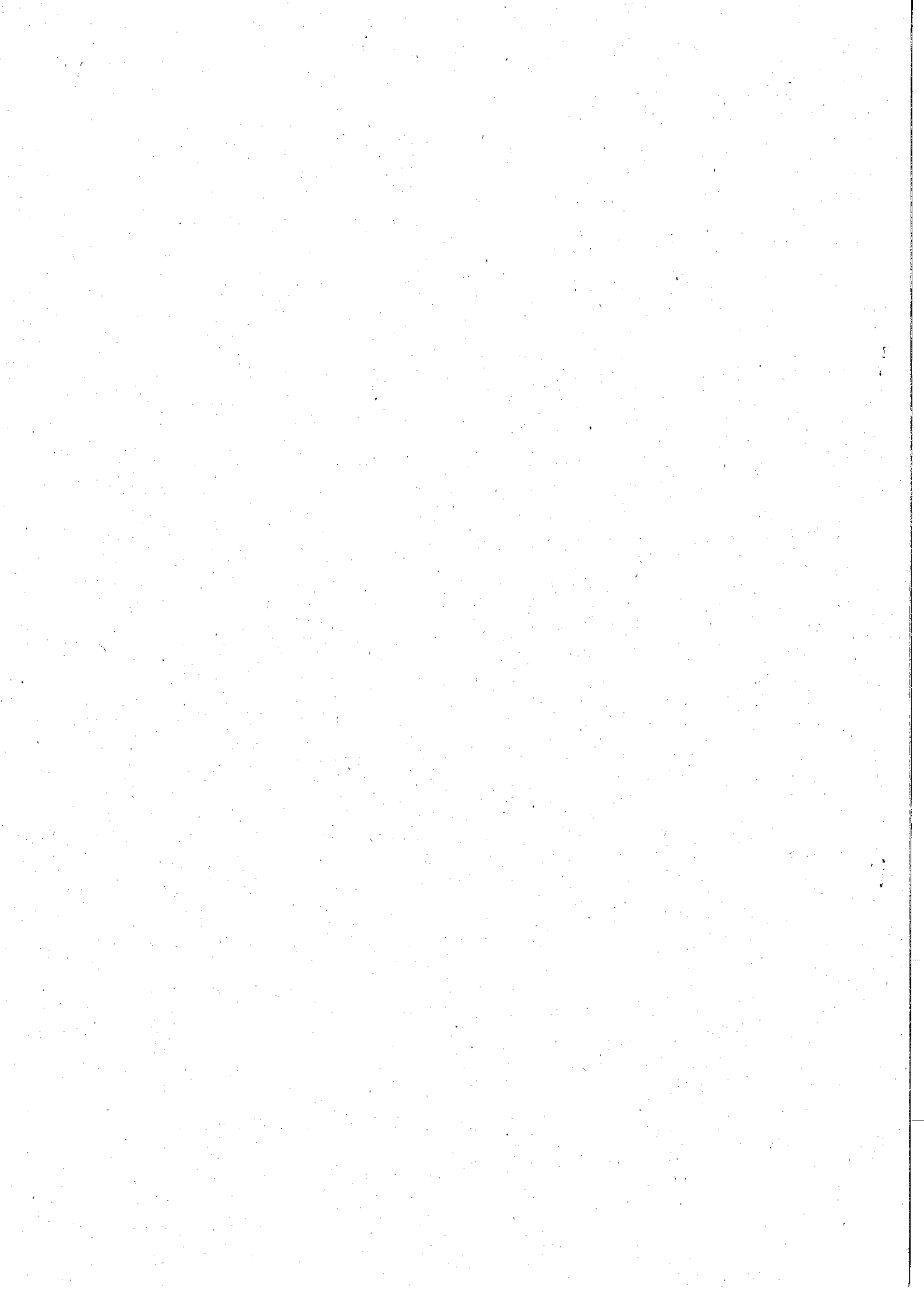
Il presente estratto di verbale, da me redatto, si compone di n. 03 fogli (stampati nella sola parte anteriore).

Seguono i relativi allegati.

Viene da me vistato su ogni foglio per autentica.

F.to IL SEGRETARIO
(Patrizia Ruffo)





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1085 del 13 luglio 2017

Società Cooperativa di Servizi Ecologici Dasty. Variante dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi in Loc. Volargne, Via del Marmo, 2, Dolcè (VR). Approvazione del progetto ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Col presente provvedimento si approva il progetto presentato dalla Società Cooperativa di Servizi Ecologici Dasty, relativo alla modifica dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi. Il progetto è già stato oggetto di esame di verifica di assoggettabilità della Commissione V.I.A. in data 21.10.2015.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La Società Cooperativa di Servizi Ecologici DASTY, corrente in Comune di Dolcè (VR), (di seguito DASTY), effettua recupero dei limi di marmo in un impianto autorizzato all'esercizio con Determina della Provincia di Verona n. 3932 del 23.10.2015. Il progetto originario dell'impianto è stato approvato con Decreto del Presidente della G.R. n. 1133 del 11.06.1992, e successivamente autorizzato all'esercizio con provvedimenti rilasciati dalla Provincia di Verona.

L'attività della Dasty, per effetto dell'evoluzione della normativa ambientale, venne ad essere ricompresa tra quelle assoggettate alle procedure di Autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'allora vigente d.lgs. n. 59/2005, in quanto, tra le attività autorizzate rientrava anche l'impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi tramite processo chimico fisico (D9), con potenzialità superiore alle 50 t/g.

La Dasty veniva pertanto autorizzata a partire dal 2008, in regime di AIA con una prima Autorizzazione integrata ambientale (DSRAT n. 112/2007) che, con successivi decreti, veniva prorogata fino al 31.12.2014.

La Dasty, a decorrere dal 01.01.2014, ha autonomamente rinunciato all'attività IPPC (*Integrated Pollution Prevention Control*) dichiarando di effettuare esclusivamente operazioni di recupero e, conseguentemente, rientrando tra le tipologie impiantistiche la cui competenza al rilascio dell'autorizzazione ricade in capo alla Provincia.

Successivamente, la Provincia di Verona ha approvato, con determina n. 185 del 17.01.2014, un progetto per il recupero dei rifiuti speciali, non pericolosi, che rappresentava una variante all'attività esercitata dalla Dasty, che prevedendo, come detto, l'eliminazione delle linee di smaltimento (D9) già autorizzate in AIA da parte della Regione, e la riconversione di tutta l'attività dell'impianto alle operazioni di recupero.

Ciononostante la Società Dasty ha rilevato la necessità di riattivare nuovamente la linea di smaltimento dei fanghi e in data 13.05.2015 ha presentato alla Regione, ai sensi dell'art. 20, del d.lgs. n. 152/2006 (verifica di assoggettabilità alla VIA), un progetto relativo alla variante all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, che prevede la reintroduzione dell'attività di trattamento chimico fisico dei limi prodotti dalla segazione del marmo (op. D9), e del Deposito preliminare (op. D15), presso l'impianto di Via del Marmo, 2, Dolcè, con soglia di potenzialità giornaliera inferiore a quella stabilita dall'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 (Allegato che elenca le attività e le relative soglie dimensionali assoggettate ad AIA), mantenendosi pertanto esclusa dalle tipologie impiantistiche assoggettate ad AIA.

A conclusione del percorso istruttorio previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 152/2006, con Decreto del Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative (DDSCAO) n. 119 in data 12.11.2015, veniva escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto presentato dalla SOCIETA'COOP DASTY in data 13.05.2015, relativo alla Variante di progetto già approvato con Determina n. 185/14 della Provincia di Verona. Attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi con messa in riserva (R13), trattamento (R5, R12, D9) e deposito preliminare (D15), - Comune di localizzazione Dolcè (VR) - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 d.lgs. n. 152/2006, L.R. 10/1999, DGR n. 575/2013).

Il citato decreto di esclusione dalla procedura di V.I.A. prende atto di quanto condiviso dalla Commissione regionale VIA, in relazione all'attività svolta dal "gruppo istruttorio" appositamente costituito durante la seduta della Commissione del

21.10.2015, nella quale è stata effettuata la presentazione del progetto.

Il gruppo istruttore della Commissione V.I.A. ha esaminato il progetto sia sotto il profilo della sua assoggettabilità (o meno) alla procedura di valutazione di impatto ambientale (art. 20 del d.lgs. n. 152/2006), valutandone conseguentemente gli effetti impattanti sull'ambiente, sia sotto il profilo dei contenuti tecnici e gestionali riferiti alle varie operazioni di gestione dei rifiuti da attivare presso la nuova ubicazione dell'impianto.

La Commissione VIA, nella seduta del 22.10.2015, atteso che l'intervento proposto dalla Soc. DASTY per caratteristiche, tipologia ed entità rientra fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, ha espresso il proprio parere in merito, condividendo le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio, preso atto che l'intervento non comporta impatti negativi significativi sull'ambiente e ne ha escluso il progetto dall'assoggettabilità alle procedure di VIA, di cui al Titolo III della Parte II del d.lgs. n. 152/2006, esprimendosi oltre che sul profilo ambientale anche su quello tecnico, come da verbale della seduta della Commissione VIA richiamata, impartendo specifiche prescrizioni gestionali.

Conseguentemente all'esclusione dalla procedura di VIA, la Società Cooperativa di Servizi Ecologici Dasty, in data 09.02.2016, prot. reg. n. 59214 del 16.02.2016, ha presentato alla Direzione Ambiente istanza tendente ad ottenere l'approvazione del medesimo progetto, già oggetto di esclusione dalla VIA, ai sensi dell'art. 208, del d.lgs. n. 152/2006, allegando all'istanza il progetto già esaminato dalla Commissione VIA.

In data 23.02.2017, il progetto è stato sottoposto all'esame della C.T.R.A. che con voto n. 4022, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione del progetto, come da Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI gli artt. 20 e 208 del d.lgs. n. 152/2016;

VISTO l'art. 25 della L.R. 3/2000;

VISTO l'art. 2, c. 2, della L.R. 54/2012;

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 208, del d.lgs. 03.04.2006, n. 152, il progetto presentato dalla Società Cooperativa di Servizi Ecologici DASTY, in data 16.02.2016, prot. reg. n. 59214, relativo alla variante dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi in Loc. Volargne, Via del Marmo, 2, Dolcè (VR);
2. di prendere atto e di far proprio quanto contenuto nel parere n. 4022, in data 23.02.2017, con il quale la CTR Sez. Ambiente ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione del progetto, come da Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di fissare in mesi dodici, dalla data di comunicazione del presente provvedimento, la data di inizio lavori previsti dal progetto, che dovranno concludersi entro i successivi mesi trentasei, pena la decadenza del presente provvedimento;
4. di subordinare l'avvio dell'impianto, per quanto previsto dal progetto di cui al presente provvedimento, alla dichiarazione di fine lavori e alla presentazione, alla Provincia di Verona, del certificato di collaudo funzionale ai sensi dell'art. 25 della L.R. 3/2000, nonché di ogni altro elemento prescritto dalla normativa vigente;
5. di demandare alla Provincia di Verona, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 21.01.2000, n. 3, il successivo rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
6. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico della Regione Veneto;
7. di dare mandato alla Direzione Ambiente di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Autotrasporti Tezza Clemente S.r.l, alla Provincia di Verona, al Comune di Dolcè e all'ARPAV Direzione Generale;
8. di ammettere avverso il presente provvedimento ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica nei termini e nelle modalità previste dal decreto legislativo n. 104/2010;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

COMMISSIONE TECNUICA REGIONALE SEZIONE AMBIETNE
SEDUTA DEL 23.02.2017

PAREREN. 4022

OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI ECOLOGICI DASTY. Variante dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi in Loc. Volargne, Via del Marmo, 2, Dolcè (VR).
Approvazione del progetto ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006.

DIREZIONE AMBIENTE
IL DIRETTORE
Ing. Luca Fortunato

Premessa

La Società Cooperativa di Servizi Ecologici DASTY, corrente in Comune di Dolcè (VR), (di seguito DASTY), effettua recupero dei limi di marmo in un impianto autorizzato all'esercizio con Determina della Provincia di Verona n. 3932 del 23.10.2015. Il progetto originario dell'impianto è stato approvato con Decreto del Presidente della G.R. n. 1133 del 11.06.1992, e successivamente autorizzato all'esercizio con provvedimenti rilasciati dalla Provincia di Verona.

L'attività della Dasty, per effetto dell'evoluzione della normativa ambientale, venne ad essere ricompresa tra quelle assoggettate alle procedure di Autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'allora vigente d.lgs. n. 59/2005, in quanto, tra le attività autorizzate rientrava anche l'impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi tramite processo chimico fisico (D9), con potenzialità superiore alle 50 t/g.

La Dasty pertanto, veniva pertanto autorizzata a partire dal 2008, in regime di AIA con una prima Autorizzazione integrata ambientale (DSRAT n. 112/2007) che, con successivi decreti, veniva prorogata fino al 31.12.2014.

La Dasty, a decorrere dal 01.01.2014, ha autonomamente rinunciato all'attività IPPC dichiarando di effettuare esclusivamente operazioni di recupero e, conseguentemente, rientrando tra le tipologie impiantistiche la cui competenza al rilascio dell'autorizzazione ricade in capo alla Provincia.

La Provincia di Verona, successivamente, con determina n. 185 del 17.01.2014, approvava un progetto per il recupero dei rifiuti speciali, non pericolosi, che rappresentava una variante all'attività esercitata dalla Dasty, che prevedeva, come detto, l'eliminazione delle linee di smaltimento (D9) già autorizzate in AIA da parte della Regione, e riconvertire tutta l'attività dell'impianto alle operazioni di recupero.

Ciononostante la Società Dasty ha rilevato la necessità di riattivare nuovamente la linea di smaltimento dei fanghi e in data 13.05.2015, ha presentato alla Regione, ai sensi dell'art. 20, del d.lgs. n. 152/2006 (verifica di assoggettabilità alla VIA), un progetto relativo alla variante all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, che prevede la reintroduzione dell'attività di trattamento chimico fisico dei limi prodotti dalla segazione del marmo (op. D9), e del Deposito preliminare (op. D15), presso l'impianto di Via del Marmo, 2, Dolcè, con soglia di potenzialità giornaliera inferiore a quella stabilita dall'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 (Allegato che elenca le attività e le relative soglie dimensionali assoggettate ad AIA), mantenendosi pertanto esclusa dalle tipologie impiantistiche assoggettate ad AIA.

A conclusione del percorso istruttorio previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 152/2006, con Decreto del Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative (DDSCAO) n. 119 in data 12.11.2015, veniva escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto presentato dalla SOCIETA' COOP DASTY in data 13.05.2015, relativo alla Variante di progetto già approvato con Determina n. 185/14 della Provincia di Verona. Attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi con messa in riserva (R13), trattamento (R5, R12, D9) e deposito preliminare (D15), - Comune di localizzazione Dolcè (VR) - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 d.lgs. n. 152/2006, L.R. 10/1999, DGR n. 575/2013).

Il citato decreto di esclusione dalla procedura di V.I.A., prende atto di quanto condiviso dalla Commissione regionale VIA, in relazione all'attività svolta dal "gruppo istruttorio" appositamente costituito durante la seduta della Commissione del 21.10.2015, nella quale è stata effettuata la presentazione del progetto.

Il gruppo istruttore della Commissione V.I.A., ha esaminato il progetto sia sotto il profilo della sua assoggettabilità (o meno) alla procedura di valutazione di impatto ambientale (art. 20 del d.lgs. n. 152/2006), valutandone conseguentemente gli effetti impattanti sull'ambiente sotto il profilo dei contenuti tecnici e gestionali riferiti alle varie operazioni di gestione dei rifiuti da attivare presso la nuova ubicazione dell'impianto.

La Commissione VIA, nella seduta del 22.10.2015, atteso che l'intervento proposto dalla Soc. DASTY *caratteristiche, tipologia de entità rientra fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006*, ha espresso il proprio parere in merito condividendo le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio *preso atto che l'intervento per caratteristiche, tipologia ed entità non comporta impatti negativi significativi sull'ambiente*, ne ha escluso al progetto



dall'assoggettabilità alle procedure di VIA di cui al Titolo III della Parte II del d.lgs. n. 152/2006, esprimendosi oltre che sul profilo ambientale anche su quello tecnico, come da verbale della seduta della Commissione VIA richiamata, impartendo specifiche prescrizioni gestionali.

Le modifiche del progetto presentato dalla DASTY, che la Commissione VIA ha ritenuto non assoggettabili alla procedura, sono le seguenti:

1. Svolgimento delle operazioni di Deposito Preliminare (D15) di rifiuti in ingresso;
2. Svolgimento delle operazioni di trattamento chimico – fisico di cui all'operazione D9, e più precisamente la filtropressatura dei fanghi allo stato liquido per il loro smaltimento in discarica;
3. Modifica di due aree indicate con sigle B6 e B7 destinate al deposito di EoW (exMPS), con incremento della potenzialità, ferma restando la capacità di trattamento annuo dei fanghi;
4. Razionalizzazione delle nuove strutture, palazzina uffici e tettoie sulle vasche esistenti, e razionalizzazione delle aree in piazzola D, destinate ai rifiuti solidi o fangosi o palabili;
5. Ampliamento dei codici CER di rifiuti;
6. Eliminazione di una vasca (D5) della riumidificazione non più funzionale al processo;

L'esclusione dalla procedura di VIA è comunque subordinata all'ottemperanza di alcune prescrizioni, che si riportano:

1. la Ditta dovrà effettuare con effetto immediato una misurazione dell'impatto acustico presso i ricettori esterni all'impianto. I risultati di tale misurazione dovranno essere inviati al Comune di Dolcè e all'ARPAV per gli eventuali provvedimenti del caso;
2. lungo i confini del lotto dovrà essere piantumata una barriera arborea con essenze autoctone;
3. si dovrà provvedere ad una sistematica bagnatura dei piazzali specie nei periodi di siccità o presenza di vento.

Stato di progetto presentato ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006.

Conseguentemente alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, in data 09.02.2016, la Soc. DASTY ha presentato istanza tendente ad ottenere l'approvazione del medesimo progetto, già oggetto della procedura di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 152/2006, per l'approvazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, redatto in forma definitiva con le modalità di cui alla D.G.R. 26.09.2006, n. 2966: *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. Individuazione degli elaborati tecnici da allegare alla domanda di approvazione del progetto. L.R. 21.01.2000, n. 3 – art. 22 comma 3.*

Il progetto prevede pertanto il reinserimento di operazioni di smaltimento D15 e D9. Istanza motivata a seguito dell'evoluzione delle condizioni del mercato del recupero, per poter fronteggiare momentanee indisponibilità dei canali di recupero/acquisto EoW e poter comunque garantire il servizio di ritiro dei rifiuti presso i produttori di rifiuti soprattutto per quanto riguarda i produttori di rifiuti da lavorazione della pietra di cui al CER 010413 della Valpolicella oltre che a tutti i codici CER in previsti autorizzazione e di nuovo inserimento.

Per le medesime motivazioni si richiede l'autorizzazione al reinserimento dell'operazione D9 che consiste specificatamente nell'effettuare la filtropressatura dei fanghi che si presentano allo stato fisico in alta percentuale liquidi e successivamente smaltire in discarica i fanghi ottenuti dalla filtro pressatura.

Il quantitativo di rifiuti trattato in D9 sarà inferiore alle 50Mg/giorno

In data 10.12.2015, prot. n. 502091, la Sezione Tutela Ambiente ha richiesto ai soggetti interessati (Provincia, ARPAV, Comune) l'eventuale espressione di un parere in merito al progetto presentato dalla Soc. DASTY.

Il Comune di Dolcè, che già si era espresso con deliberazione del Consiglio Comunale in senso favorevole, non ha fatto pervenire ulteriori osservazioni.

Potenzialità di gestione

Quantitativi di rifiuti massimi stoccabili e il quantitativo massimo di trattamento resta invariato rispetto a quanto già autorizzato dalla Provincia di Verona:

Attività	m ³ /giorno	t/giorno	m ³ /anno	t/anno
Filtropressatura	1.000	1.200	250.000	300.000
Riumidificazione	300	400	75.000	100.000
Riduzione volumetrica	450	800	112.500	200.000



Omogeneizzazione	400	750	100.000	187.500
Miscelazione (non in deroga)	400	750	100.000	187.500
Asciugatura	316	505	78.900	126.240
Totale	2.866	4.405	716.400	1.101.240

Rifiuti gestibili

I codici CER ammessi sono elencati nella tabella seguente.

Tabella rifiuti in ingresso (suddivisi e ripetuti per stato fisico)
ESTRATTO PROGETTO REGIONALE esaminato in VIA

CER	Descrizione	Stato fisico		R5	R12	R13	Op.D
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	SNP		x	x	x	D15
01 04 09	scarti di sabbia e argilla	SNP		x	x	x	D15
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	SNP		x	x	x	D15
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	SNP	FP	L	x	x	D15/ D9
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci (bentonite)			L	x	x	D9
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica	SNP	FP		x	x	D15
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici		FP	L	x	x	D15/ D9
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici			L	x	x	D9
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	SNP	FP		x	x	D15
10 01 07*	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	SNP	FP	L	x	x	D15/ D9
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120			L	x	x	D9
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro	SNP	FP		x	x	D15
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09	SNP	FP		x	x	D15
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	SNP	FP		x	x	D15
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento			L	x	x	D9
17 01 01	cemento	SNP			x	x	D15
17 01 02	mattoni	SNP			x	x	D15
17 01 03	mattonelle e ceramiche	SNP			x	x	D15
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	SNP			x	x	D15
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	SNP			x	x	D15
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 (compreso cartongesso)	SNP			x	x	D15
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 ***	SNP			x	x	D15
19 12 05	vetro	SNP			x	x	D15
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	SNP	FP	L	x	x	D15/ D9
19.12.09++	Minerali	SNP	FP		x	x	D15
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prod. dal tratt. mecc. dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*	SNP	FP		x	x	D15

+Il ritiro del rifiuto è già autorizzato, si integrano gli stati fisici ammissibili, - ++ Il ritiro del rifiuto CER191209 è già autorizzato con DSE185/14, ma solo con lo stato fisico solido non pulv., - +++(compreso fibrocemento senza amianto)

In grassetto i codici CER di nuovo inserimento.

VINCA

In data 17.01.2017 prot. n. 17842, a seguito della richiesta formulata dagli uffici, è stata depositata la relazione di "Dichiarazione di non necessità dalla VINCA" redatta ai sensi della DGR n. 2999 del 09.12.2014.

Vicolo paesaggistico art. 142 D.L.gs. n. 42/2004 e aspetti urbanistici

La destinazione urbanistica dell'area è:

"Area per attrezzature di interesse comune – F2 e in parte come "area a parcheggio privato"

C.T.R.A. del 23.02.2017
Parere n. 4022
Pagina 3 di 5

45



Sia la realizzazione delle tettoie che della palazzina uffici, non risulta conforme alla disciplina urbanistica prevista nelle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico in particolare per le tettoie il mancato rispetto della distanza di m 5 dal parcheggio pubblico, rilevando tuttavia che è prevista la possibilità di rilasciare il permesso a costruire in deroga agli strumenti urbanistici, esclusivamente per edifici o impianti di interesse pubblico.

Si prende atto che il Comune di Dolcè ha formulato parere sul progetto in esame, con Delibera del C.C. n. 43 del 28.09.2015, esprimendo per quanto di competenza parere favorevole anche in ordine alla realizzazione delle strutture edilizie previste (tettoie e palazzina uffici).

Successivamente, con nota in data 11.07.2016, n. 5233, il Comune di Dolcè ha trasmesso l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, relativa ai lavori di cui alla variante in oggetto riconfermando le proprie osservazioni già espresse in sede di procedura di verifica di assoggettabilità del progetto alla VIA, e che si riportano:

Autorizza ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, le opere di cui alla domanda in oggetto.....omissis.....alle seguenti condizioni:

- *Riguardo alle tettoie, mantenere le colorazioni come da figura 7.3.6. di pag. 48 della relazione paesaggistica.*

CONCLUSIONI

Tutto quanto premesso e argomentato

La C.T.R.A.

visto il progetto presentato e la documentazione agli atti che si intende qui richiamata;
vista la documentazione allegata, l'istruttoria, le istanze ed i pareri espressi in sede istruttoria e le vigenti norme in materia;

valutato l'argomento nei sostanziali contenuti ambientali, tecnici, economici, urbanistici, giuridico - amministrativi ed anche nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere;

accertato che le scelte e considerazioni prospettate con le relative prescrizioni, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti ed assorbenti rispetto ad ogni altra considerazione;

previa ampia discussione alla quale partecipa il rappresentante dell'ARPAV DAP di Verona, per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa,

CON VOTI

Favorevoli 11

Contrari 3

Su n. 14 presenti e votanti

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del progetto subordinatamente alle sotto riportate prescrizioni:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 03.04.2006, n. 152, il progetto presentato dalla Ditta Soc. Coop DASTY in data 02.09.2016, prot. reg.le n., relativo alla variante dell'impianto di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, ubicato in Loc. Volargne, Via del Marmo, in Comune di Dolcè (VR), anche sotto il profilo della variante alle Norme tecniche generali del PRG del Comune di Dolcè;
2. di prendere atto di quanto disposto con DDSCAO n. 119 del 12.11.2015, e del relativo parere della Commissione regionale VIA in merito al progetto, che si è espressa, in data 29.07.2015, sia sotto il profilo ambientale che tecnico gestionale;
3. di demandare alla Provincia di Verona, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 21.01.2000, n. 3, il successivo rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
4. la Ditta dovrà effettuare con effetto immediato una misurazione dell'impatto acustico presso i ricettori esterni all'impianto. I risultati di tale misurazione dovranno essere inviati al Comune di Dolcè e all'ARPAV per gli eventuali provvedimenti del caso;

C.T.R.A. del 23.02.2017
Parere n. 4022
Pagina 4 di 5

46



5. tutta l'area oggetto dell'attività della Coop DASTY, una volta cessata l'attività di gestione dei rifiuti, dovrà essere ripristinata in conformità dello strumento urbanistico vigente;
6. la palazzina uffici che costituisce parte del progetto oggetto del presente parere, deve essere destinata esclusivamente alle attività funzionali alla gestione dell'impianto;
7. lungo i confini del lotto dovrà essere piantumata una barriera arborea con essenze autoctone;
8. si dovrà provvedere ad una sistematica bagnatura dei piazzali specie nei periodi di siccità o presenza di vento.

Si raccomanda che la Soc. Coop DASTY valuti, concordandone con il Comune di Dolcè, la tipologia edilizia meno impattante e più adeguata, sostitutiva del cemento armato, per la costruzione della palazzina uffici,

Elenco elaborati

1. Documentazione di progetto prot. n. 59214 data 16/02/2016
2. Documentazione prot. n. 17842 data 17/01/2017.

DIREZIONE AMBIENTE
IL DIRETTORE
Ing. Luigi Fortunato





PROVINCIA DI VERONA

Settore ambiente

Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa discariche e bonifiche

Pagina 1/2

Al legale rappresentante della ditta Teco s.r.l.
Via G. Galilei, 5 – 37023 GREZZANA (VR)
Pec

Al Comune di Grezzana
Via Roma, 1 – 37023 GREZZANA (VR)
Pec

Alla Regione del Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente
Pec

Alla Regione del Veneto
Direzione regionale ragioneria e tributi
Pec

Alla Regione del Veneto
U.P. Genio Civile di Verona
Pec

Al Dipartimento provinciale di Verona dell'ARPAV
Via Dominutti, 8 – 37135 VERONA
Pec

Al responsabile del S.I.S.P. dell'A.U.L.S.S. 9 Scaligera
Via Salvo D'Acquisto, 7 – 37122 VERONA
Pec

All'Osservatorio Regionale Rifiuti dell'ARPAV
Via S. Barbara, 5 – 31100 TREVISO
Pec

Al Settore Sistema informativo dell'ARPAV
Via Cairolì, 4/d – 35137 PADOVA
Pec

Ufficio responsabile del procedimento

U.O. discariche e bonifiche (06232)

indirizzo
responsabile del servizio
responsabile del procedimento
supporto tecnico/amministrativo
telefono e fax
e-mail
web

Via delle Franceschine, 10 – 37122 Verona
dottor Luigi Sansoni
dottor Fabio Furlan

0459288813 – 0459288287 - 0459288876
provincia.verona@cert.ip-veneto.net
www.provincia.vr.it

ref. protocollo n.

codice fiscale 00654810233
partita IVA 00654810233

allegati n. 1
file Trasmissione Det.
4810/17



Certificato n. 18092/0085



PROVINCIA DI VERONA

Settore ambiente

Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa discariche e bonifiche

Pagina 2/2

Al controllore indipendente Bagolini Cesare
Via Valcerea, 3 – 37014 CASTELNUOVO D/G (VR)
Pec

Oggetto: discarica per rifiuti inerti sita in località Mizzago nel Comune di Grezzana (VR), gestita dalla ditta Teco s.r.l.

Trasmissione determinazione n. 4810/17 del 21 dicembre 2017.

Si trasmette in allegato la determinazione del dirigente del settore Ambiente n. 4810/17 del 21 dicembre 2017 di autorizzazione all'esercizio della discarica per rifiuti inerti in oggetto.

Distinti saluti.

I tecnico incaricato
dottor Fabio Furlan



PROVINCIA DI VERONA

Settore Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti

U.O. Discariche

OGGETTO: Approvazione del progetto di completamento del ripristino morfologico della cava Calcari con ampliamento della discarica per rifiuti inerti sita in località Mizzago nel comune di Grezzana (VR), gestita dalla ditta Teco s.r.l., ed approvazione del Piano di sorveglianza e controllo relativo alla stessa discarica.

determinazione n. 4810/17 del 21 dicembre 2017

Decisione Approvo¹ il progetto di completamento del ripristino morfologico della cava Calcari con ampliamento della discarica per rifiuti inerti sita in località Mizzago nel comune di Grezzana (VR) ed approvo il Piano di sorveglianza e controllo relativo alla stessa discarica.

Fatto Con determinazione del dirigente del settore Ecologia della Provincia di Verona n. 5058/06 del 14 settembre 2006 è stato approvato, con prescrizioni, il progetto presentato dalla ditta Teco s.r.l. per la realizzazione di una discarica per rifiuti inerti in località Mizzago di Grezzana, in conformità al parere n. 14 del 4 settembre 2006 della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente.

Con determinazione del dirigente del settore Ecologia della Provincia di Verona n. 3503/07 del 29 giugno 2007 è stata rilasciata l'autorizzazione per l'esercizio della discarica in parola fino al 30 giugno 2009 e ne è stato contestualmente approvato il Piano di Sorveglianza e Controllo. L'autorizzazione all'esercizio è stata successivamente rinnovata fino al 31 dicembre 2010 con la determinazione del dirigente del settore Ecologia della Provincia di Verona n. 2103/09 dell'8 aprile 2009 e, da ultimo, fino al 30 giugno 2012 con determinazione del dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona n. 6700/10 del 29 dicembre 2010.

Con nota del 16 maggio 2011² la ditta Teco s.r.l. ha presentato istanza di approvazione del progetto di ampliamento dell'impianto di discarica per inerti sito in località Mizzago nel comune di Grezzana nella cava denominata Calcare.

Con nota del 23 maggio 2011³ la ditta ha trasmesso il Piano di sorveglianza e controllo della discarica, a corredo della domanda di approvazione del progetto di

¹ L'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso.

² Acquisita al n. 52922 del 17 maggio 2011 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

³ Acquisita al n. 56087 del 25 maggio 2011 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

ampliamento datata 16 maggio 2011.

Con determinazione del dirigente del Settore Ambiente n. 5545/11 del 21 dicembre 2011 è stato approvato, con prescrizioni, il progetto di ampliamento della discarica in argomento, in conformità al parere n. 19 del 7 novembre 2011 della CTPA. Con la medesima determinazione è stato approvato il Piano di Sorveglianza e Controllo allegato al progetto di ampliamento e la successiva revisione dei capitoli n. 1, 4, 5, 6 e 9 acquisita in data 18 ottobre 2011.

Con determinazione del dirigente del settore Ambiente n. 3644/12 del 21 agosto 2012 è stata rilasciata, a nome della ditta Teco s.r.l., l'autorizzazione per l'esercizio della discarica in parola, comprensiva dell'ampliamento della discarica, fino al 21 agosto 2017.

Con nota del 1° aprile 2015, acquisita al protocollo con il n. 31539, la ditta Teco S.r.l. ha presentato istanza di approvazione del progetto di completamento del ripristino ambientale della cava Calcarì con ampliamento della discarica per inerti sito nel medesimo sito sopra la vecchia discarica di seconda categoria tipo B denominata ex Rover al tempo dell'istanza ancora in fase post operativa.

In data 7 maggio 2015 si è tenuta una riunione istruttoria tra gli enti competenti le cui conclusioni sono contenute nel verbale della riunione trasmesso con la nota provinciale protocollo n. 46805 del 18 maggio 2015. Dal verbale si evidenzia che, così come è previsto nel progetto presentato, il volume di rifiuti, conteggiando come tale anche il limo di granito eccedente il metro di impermeabilizzazione previsto dalla normativa/linee guida, supera i 100.000 mc e pertanto il progetto stesso deve essere assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale. Dalla riunione è emerso inoltre che nel caso in cui per i rifiuti utilizzati per lo strato tecnico di impermeabilizzazione, che verranno introitati in R5 nella discarica, i ritmi di conferimento in discarica fossero superiori alle 10 t/giorno il progetto di ampliamento sarebbe comunque da sottoporre almeno alla procedura di screening di VIA in base alla lettera z.b del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006. Pertanto con la nota di trasmissione del verbale si sono comunicati i motivi ostativi all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

Con determinazione n. 2590/15 del 13 luglio 2015 la Provincia di Verona ha preso atto della fine della fase post operativa e della sistemazione finale e recupero dell'area occupata dalla discarica per rifiuti non pericolosi (ex discarica di 2° categoria tipo B gestita dalla Rover).

In data 27 gennaio 2017, con nota acquisita al protocollo provinciale con il n. 7444, la ditta Teco S.r.l. ha trasmesso un aggiornamento della documentazione progettuale finalizzato alla rimozione dei motivi ostativi al progetto.

Con nota protocollo n. 41788 del 15 maggio 2017 la Provincia di Verona ha avviato il procedimento per l'approvazione dell'ultimo progetto di ampliamento della discarica chiedendo il pagamento degli oneri per le spese di istruttoria e chiedendo le integrazioni già richieste in via informale durante la riunione del 2 maggio 2017.

In data 22 maggio 2017 si è tenuta una riunione istruttoria in merito al procedimento per l'approvazione del progetto di completamento del ripristino morfologico della cava Calcarì con ampliamento della discarica per rifiuti inerti. Nella riunione sono stati evidenziati alcuni aspetti relativi al titolo di disponibilità dell'area, all'abitazione del custode, ai vincoli paesaggistici (con relativa autorizzazione paesaggistica di competenza comunale) ed idrogeologico, alla relazione di valutazione di incidenza ambientale allegata al progetto, al piano finanziario, ad alcuni elaborati progettuali e soprattutto al piano di sorveglianza e

controllo.

Con nota del 16 maggio 2017⁴ la ditta Teco s.r.l. ha trasmesso copia della distinta di versamento degli oneri istruttori.

Il verbale della riunione del 22 maggio 2017 è stato trasmesso con nota provinciale protocollo n. 46684 del 30 maggio 2017. Nella nota provinciale si comunicava che i termini per la conclusione del procedimento rimarranno sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta (comprensiva dell'autorizzazione paesaggistica comunale e del parere del Genio Civile in merito alla relazione di asseverazione di non necessità della valutazione idraulica allegata al progetto).

In data 6 settembre 2017, con nota acquisita al protocollo provinciale con il n. 74849, è pervenuta l'autorizzazione paesaggistica n. 24/2017 del 5 settembre 2017 per il completamento del ripristino morfologico della cava Calcari con ampliamento della discarica per rifiuti inerti in località Mizzago. L'autorizzazione paesaggistica è efficace per un periodo di 5 anni scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

In data 6 settembre 2017, con nota acquisita al protocollo provinciale con il n. 74970, è pervenuta la revisione 14 del 31 agosto 2017 del Piano di Sorveglianza e Controllo a firma del dottor geologo Cesare Bagolini con le modifiche richieste nella riunione istruttoria del 22 maggio 2017.

Con nota in data 13 settembre 2017, acquisita al protocollo provinciale con il n. 77885 del 15 settembre 2017, la ditta Teco S.r.l. ha specificato che il signor Scala Graziano, proprietario dell'area conferma la qualifica di custode della discarica per inerti e che quanto inserito al punto 4 della certificazione notarile in merito alla disponibilità dell'area serve solo per puntualizzare tra le parti che tutte le incombenze (oneri, spese di gestione,) dipendenti dalla attività concessa alla ditta Teco dovranno essere a carico della stessa senza togliere in alcun modo le incombenze in capo al custode che risulta essere il proprietario dell'area.

Con nota in data 18 settembre 2017, acquisita al protocollo provinciale con il n. 78625 del 19 settembre 2017, la ditta ha trasmesso l'elaborato progettuale n. 20 "Valutazione di incidenza ambientale D.G.R. N. 2299/2017 – Integrazioni alla relazione tecnica" come richiesto dal commissario VIA incaricato della valutazione. Nella seduta del 29 settembre 2017 del Comitato Tecnico Provinciale Valutazione Impatto Ambientale (vedi estratto del verbale n. 35) lo stesso Comitato ha approvato la proposta di parere favorevole alla documentazione presentata e alla relativa relazione tecnica di supporto attestante la non necessità alla Valutazione di Incidenza Ambientale.

Con parere n. 15 del 23 novembre 2017 la Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente ha espresso parere favorevole con prescrizioni all'approvazione dell'intervento di completamento del ripristino morfologico della cava Calcari con ampliamento della discarica. Per quanto qui non riportato si rimanda al sopra richiamato parere n. 15 della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente del 23 novembre 2017.

Motivazione La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata dagli uffici competenti ai sensi della normativa riportata in nota⁵, si fonda sulla verifica della

⁴ Acquisita al n. 42106 del 16 maggio 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁵ Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (d.lgs. n. 152/2006); legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i. (l.r. n. 3/2000); decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i. (d.lgs. n. 36/2003); decreto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio 3 agosto 2005, "Definizione dei criteri di

documentazione agli atti e sul parere n. 15 espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente in data 23 novembre 2017 che viene recepito e forma parte integrante del presente provvedimento.

Obblighi da rispettare

La ditta Teco s.r.l. è tenuta a rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni, per quanto attualmente applicabili, contenute nel nuovo progetto approvato e nell'autorizzazione all'esercizio vigente per quanto non in contrasto con quanto approvato nel nuovo progetto, nonché tutte le prescrizioni della normativa vigente. In particolare:

- 1) le impermeabilizzazioni del fondo, delle pareti e della copertura sommitale della discarica in ampliamento è previsto che siano realizzate con materiale minerale naturale che da progetto dovrà avere coefficiente di permeabilità $k \leq 10^{-7}$ m/s. Per la discarica esistente lo strato a bassa permeabilità della copertura, come da progetto approvato nel dicembre 2011, può essere formato da fanghi filtropressati derivanti dalla lavorazione della pietra che dovranno avere coefficiente di permeabilità $k \leq 10^{-7}$ m/s. La linea di separazione fra le due tipologie di impermeabilizzazione della copertura dovrà essere quella riportata nell'elaborato n. 19 di progetto intitolato "Planimetrie e sezioni di raffronto. Dettagli costruttivi. Raccordi di impermeabilizzazione. Documentazione fotografica 2017". Tutti i contatti tra le due tipologie di impermeabilizzazione dovranno essere realizzati conformemente a quanto riportato nell'elaborato n. 19 di progetto;
- 2) il materiale minerale naturale da utilizzare per le impermeabilizzazioni di fondo, parete e copertura e il terreno vegetale utilizzato per la copertura di tutta la discarica dovrà rispettare i limiti della colonna A della tabella 1, Allegato 5, parte IV del Titolo V del D. Lgs. n. 152/2006;
- 3) il collaudo del materiale impermeabilizzante della discarica dovrà essere effettuato con le modalità indicate nelle determinazioni DSE n. 5564/06 del 12 ottobre 2006 e n. 2196/07 del 17 aprile 2007;
- 4) le tipologie di rifiuti conferibili in discarica sono quelle contenute nell'autorizzazione all'esercizio attualmente in essere per cui i codici CER autorizzati sono i seguenti:
 - 01.04.13: rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07;
 - 17.01.01: cemento. Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*);⁶
 - 17.01.02: mattoni. Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*);
 - 17.01.03: mattonelle e ceramiche. Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*);
 - 17.01.07: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06. Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*);
 - 17.02.02: vetro;

ammissibilità dei rifiuti in discarica" (d.m. 03/08/2005); decreto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio 27 settembre 2010.

⁶ (*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc. ed i rifiuti di cui al codice 17.09.04

- 17.05.04: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03. Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati;
 - 17.09.04: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.19.02 e 17.19.03. Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa. Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole;
- 5) il collaudo del materiale impermeabilizzante del fondo e delle pareti della discarica dovrà essere effettuato con le modalità indicate nelle determinazioni DSE n. 5564/06 del 12 ottobre 2006 e n. 2196/07 del 17 aprile 2007;
 - 6) l'area di discarica deve essere completamente recintata con rete metallica di altezza non inferiore ai 2 metri;
 - 7) il gestore dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area, nonché a garantire tutti i monitoraggi, i controlli e le operazioni finalizzate a garantire la tutela dell'ambiente e alla messa in sicurezza del sito anche in caso di sospensione ovvero di chiusura definitiva dell'attività autorizzata (in conseguenza della sospensione/revoca dell'autorizzazione all'esercizio o per altra causa);
 - 8) nel progetto sono previsti dei controlli a bocca di discarica, effettuati dal gestore, con frequenza mensile od ogni 4500 m³ (la più restrittiva fra le due). Nel caso nel mese non fossero conferiti rifiuti in discarica, la ditta segnalerà a Provincia e Dipartimento A.R.P.A.V. di Verona l'assenza di carichi da sottoporre ai controlli. Si ritiene necessario che il campionamento dei rifiuti e la formazione delle aliquote del campione (che debbono essere almeno 4) sia fatto dal controllore indipendente o dal gestore della discarica in presenza del controllore indipendente. Le aliquote di campione dovranno essere sigillate dal controllore indipendente;
 - 9) la discarica così come proposta può ricevere solo i rifiuti smaltibili nelle discariche per rifiuti inerti e precedentemente smaltiti nelle discariche di seconda categoria tipo A ed esenti da stirene (< 0.1 mg/Kg) secondo quanto stabilito dal parere n. 136 del 9 dicembre 2003. La società dovrà applicare, per l'eluato ed il rifiuto tal quale, i limiti di accettabilità dei rifiuti previsti dal D.M. 3 agosto 2005 e dal D.M. 27 settembre 2010 (i più restrittivi tra i due);
 - 10) le acque meteoriche devono essere opportunamente regimate anche in fase di gestione con modalità atte a prevenire ristagni, erosioni e dilavamenti, avendo cura di non arrecare danno ai terreni limitrofi e di non alterare l'attuale assetto idrogeologico. Le eventuali acque che dovessero accumularsi in discarica vanno allontanate, nel più breve tempo possibile, allorché il battente risulti superiore ai 30 cm;
 - 11) i parametri da analizzare nelle acque di dilavamento dei rifiuti dovranno essere quelli indicati dalla normativa per lo scarico sul suolo. L'esecuzione delle analisi di controllo, rappresentative delle acque di dilavamento

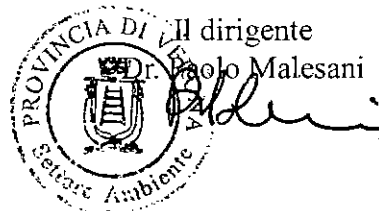
- effettivamente reimpiegate o scaricate sul suolo, deve avvenire prima di ogni operazione di reimpiego o scarico sul suolo e deve essere registrata sul quaderno di manutenzione della discarica. Le analisi di cui sopra devono essere conservate presso l'impianto e deve esserci corrispondenza fra analisi effettuata ed evento di reimpiego o di scarico;
- 12) lo stoccaggio definitivo dei rifiuti deve essere attuato con criteri di elevata compattazione onde evitare successivi fenomeni di instabilità. I materiali conferiti in discarica devono essere allocati a strati successivi alternando, se necessario, apporti limosi con cocciame e altro materiale al fine di una maggiore stabilità ed impedire la formazione di accumuli liquidi;
 - 13) la stabilità della massa dei rifiuti, da verificarsi secondo la normativa di riferimento, dovrà essere tenuta sotto controllo e verificata sulla base di parametri geotecnici ottenuti da prove sul materiale così come posto in opera, sia in fase di gestione (se necessario) che a completamento dell'intervento;
 - 14) lo scarico dei rifiuti deve avvenire in zone tenute costantemente asciutte;
 - 15) il fronte di avanzamento dei rifiuti non dovrà avere pendenza superiore ai 30 gradi;
 - 16) l'eventuale scarico di rifiuti pulverulenti e la movimentazione dei mezzi all'interno dell'area devono essere eseguiti con specifici sistemi e/o con modalità di gestione atte ad impedire il trasporto eolico delle polveri. I sistemi, ovvero, le modalità di contenimento delle polveri dovranno essere efficaci e si dovrà eventualmente provvedere a bagnare le superfici nei periodi secchi e a moderare la velocità degli automezzi;
 - 17) è necessario che la polizza esistente venga adeguata nella durata e nell'importo per adeguarsi a quanto previsto nel piano finanziario. Inoltre va precisato che l'elenco dei provvedimenti autorizzativi al punto 1 della premessa delle polizze deve essere integrato con il presente provvedimento di approvazione dell'ampliamento della discarica. In alternativa dovrà essere prestata una nuova fidejussione a garanzia anche di quanto previsto nel presente progetto di ampliamento;
 - 18) la ditta dovrà prestare, prorogare o mantenere garanzie finanziarie ai sensi di legge;
 - 19) la ditta dovrà farsi carico della manutenzione del tratto di strada comunale e del tratto di strada vicinale di accesso alla discarica fino al completamento della fase gestionale della stessa (fine dei lavori di ricomposizione ambientale) e dovrà essere concordata con il Comune la modalità di intervento più idonea per la manutenzione della strada di accesso alla discarica;
 - 20) le condizioni di viabilità interna dovranno essere tali da evitare che, con qualsiasi condizione meteorologica, si abbiano a verificare lordamenti con rifiuti della sede stradale ad opera degli automezzi in uscita;
 - 21) la sicurezza e la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente devono essere garantite in ogni fase;
 - 22) dovrà essere prevista la presenza di una pompa di riserva a quella di travaso dai bacini di raccolta alle cisterne dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento dei rifiuti;
 - 23) i fanghi di deposito all'interno dei bacini di raccolta dovranno essere asportati periodicamente, garantendo comunque un invaso minimo di 216 m³;
 - 24) la ditta dovrà adottare metodi di abbattimento delle polveri per ridurre la possibilità di dispersione eolica;

- 25) la gestione delle porzioni esaurite della discarica dovrà avvenire secondo le indicazioni contenute nel piano di gestione post operativa e si dovrà prevedere la registrazione delle verifiche che verranno eseguite;
- 26) almeno per i rilievi topografici da eseguire in fase di gestione post operativa dovranno essere previste livellazioni geometriche dal mezzo (massimo 30 metri);
- 27) tutte le costruzioni e le attrezzature logistiche di servizio dovranno essere rimosse al termine dell'attività;
- 28) per quanto riguarda il monitoraggio ambientale e il monitoraggio delle eventuali emissioni dovranno essere rispettati i controlli minimi riportati nella tabella 2 dell'allegato 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sia per la fase operativa che per la fase post operativa;
- 29) dovrà essere redatta annualmente una relazione da parte del gestore della discarica ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera l) del decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 con i contenuti dell'art. 13, comma 5, e dell'allegato 2 e dovrà essere trasmessa alla Provincia di Verona, al Comune di Grezzana e al Dipartimento ARPAV di Verona entro il mese di febbraio di ogni anno;
- 30) qualunque variazione in ordine al nominativo del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata alla Provincia di Verona, al Dipartimento ARPAV di Verona e al Comune di Grezzana, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del professionista subentrante;
- 31) il piano di sorveglianza e controllo che viene approvato dal presente provvedimento è quello denominato Rev. 14 del 31 agosto 2017 presentato dal dr. Geologo Cesare Bagolini in data 6 settembre 2017 e acquisito al protocollo provinciale con il n. 74970 composto dai seguenti capitoli:
 - capitolo 1 rev. 14: introduzione e indice generale;
 - capitolo 2 rev. 12: descrizione dell'attività;
 - capitolo 3 rev. 12: gestione documentale;
 - capitolo 4 rev. 13: allestimenti;
 - capitolo 5 rev. 14: gestione dei rifiuti;
 - capitolo 6 rev. 13: gestione dell'impianto;
 - capitolo 7 rev. 14: piani di emergenza;
 - capitolo 8 rev. 12: formazione del personale;
 - capitolo 9 rev. 13: liste di controllo – gestione operativa;
 - capitolo 10 rev. 12: gestione post operativa;
 - capitolo 11 rev. 12: liste di controllo – gestione post operativa;
- 32) i rapporti periodici tecnici e non tecnici del controllore indipendente devono essere trasmessi con le modalità e le periodicità indicate nei provvedimenti provinciali nota protocollo n. 17798 del 27 febbraio 2004, determinazione del dirigente del settore Ecologia n. 922/06 del 13 febbraio 2006, determinazione del dirigente del settore Ecologia n. 7380/06 del 28 dicembre 2006 e determinazione del dirigente del settore Ecologia n. 4143/07 del 30 luglio 2007. Nello specifico, i reports tecnici dovranno essere presentati semestralmente entro il mese successivo alla data di scadenza del relativo semestre (31 gennaio e 31 luglio) mentre quelli non tecnici dovranno essere presentati semestralmente almeno entro due mesi dalla data di scadenza del semestre (28 febbraio e 31 agosto), anche in formato PDF. Per quanto qui non riportato si richiamano le indicazioni dei provvedimenti provinciali citati;
- 33) la società Teco s.r.l. è tenuta al rispetto di quanto previsto dal decreto

legislativo n. 36/2003 e, per quanto non stabilito dalla predetta normativa, dal parere della C.T.P.A. n. 119 del 18 settembre 2001 per le discariche di seconda categoria tipo A;

Avvertenze Le prescrizioni formulate possono essere modificate e o integrate in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa.
La presente determinazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali, compreso il permesso di costruire.
Restano fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.
Il presente provvedimento viene notificato alla ditta Teco s.r.l. e trasmesso al Comune di Grezzana, alla Regione del Veneto (Direzione Tutela Ambiente, Direzione per la Ragioneria e Tributi, Direzione Geologia e Attività Estrattive, Unità Periferica Genio Civile di Verona), all'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto (Dipartimento provinciale di Verona, Osservatorio Regionale Rifiuti, Settore Sistema Informativo), al Corpo di Polizia Provinciale, al Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 9 di Verona e al dott. Cesare Bagolini, responsabile del Piano di sorveglianza e controllo.
Copia del medesimo viene pubblicata sul sito web della Provincia.

A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo⁷ o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica⁸.

Il dirigente
Dr. Paolo Malesani


⁷ Il ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

⁸ Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.